



1506
UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI URBINO
CARLO BO

Dipartimento di

Scienze della Comunicazione, Studi Umanistici e Internazionali - DISCUI

Corso di Dottorato di Ricerca in Studi Umanistici

Curriculum Scienze del Testo e della Comunicazione

CICLO XXXIV

**La procreazione nell'epoca della sua riproducibilità tecnica: l'omogenitorialità in
Italia tra diritto e pratiche.**

Settore scientifico-disciplinare: SPS-08

Coordinatore: Ch.mo Prof. Giovanni Boccia Artieri

Supervisore: Ch.ma Prof. Laura Gemini

Co-Supervisore: Ch.ma Prof. Roberta Bartoletti

Dottorando: Francesco Pelusi

ANNO ACCADEMICO 2020/2021

INDICE

Introduzione	4
--------------	---

I

PROSPETTIVA EPISTEMOLOGICA

1. La conformazione ideologica della “sessualità”	13
1.1 La “terzità” semiotica: forma di “immanentismo radicale”	13
1.2 La “doppia accezione” del valore in Saussure	19
1.3 La frammentazione e le opposizioni partecipative	23
1.4 La chiusura ideologica dei sistemi semantici	31
1.5 L’Antiporfirio: una semantica non gerarchica	42
1.6 Il quadrato di Greimas: l’articolazione logica di un “particolarismo ideologico”	49
1.7 L’abduzione come movimento libero e creativo	56
1.8 La “pseudo-naturalità” ideologica dei sistemi di significazione	61
1.9 Una prospettiva differenziale per la società	71
1.10 La costruzione semiotica e sociale della sessualità	88

II

L’OGGETTO: LA PROCREAZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA (PMA)

2. La PMA: forma di riproduzione sociale della parentela svincolata dal sesso	105
2.1 Breve storia della procreazione medicalmente assistita	105
2.2 La PMA come esposizione della fenomenologia riproduttiva	109
2.3 La crioconservazione: sospensione ed esternalizzazione della fertilità	114
2.4 Donare la fertilità: la genitorialità come ruolo intenzionale	118
2.5 Ridefinizione del modello “genetico-procreativo”	123
2.6 L’esibizione di una relazionalità pura in fase di istituzionalizzazione	139

III

LA RICERCA EMPIRICA: LE FAMIGLIE OMOGENITORIALI IN ITALIA TRA DIRITTO E PRATICHE

3. L'esclusione della genitorialità gay nel diritto italiano	149
3.1 Premesse metodologiche	149
3.2 Il diritto tra funzione stabilizzatrice e mutamento sociale	152
3.3 La legge 40/2004: l'embrione come "soggetto di diritto"	168
3.4 La PMA come terapia per la sterilità della coppia eterosessuale	178
3.5 Le tecniche e le pratiche ammesse	182
3.6 La richiesta di accesso da parte delle coppie <i>same-sex</i>	186
3.7 Il riconoscimento degli atti di nascita stranieri	202
3.8 La stepchild adoption: strumento inadeguato di riconoscimento	211
3.9 Le sentenze del 2021: l'esigenza di un provvedimento legislativo	221
4. Le famiglie omogenitoriali in Italia	229
4.1 La consapevolezza del desiderio di genitorialità	229
4.2 Il reperimento di informazioni e la scelta della clinica	237
4.3 La figura del soggetto donatore	243
4.4 La ROPA: la rilevanza del rapporto genetico davanti allo Stato	250
4.5 Il percorso ed il rapporto con la clinica	252
4.6 Le limitazioni del diritto	256
Conclusioni: la famiglia come affermazione di un'etica relazionale	266
BIBLIOGRAFIA	276

INTRODUZIONE

Questo lavoro si propone come obiettivo quello di descrivere i mutamenti che stanno coinvolgendo la famiglia in epoca contemporanea. Nello specifico ad interessarci sarà la riconfigurazione implicata dallo sviluppo delle nuove tecnologie di procreazione medicalmente assistita (PMA) che svincolano la riproduzione dall'atto sessuale. Questo distacco si attualizza a partire dalla possibilità di operare una fecondazione medica attraverso l'*esternalizzazione* del capitale genetico di uomini e donne.

È questa forma di esternalizzazione che permette alla medicina di configurare delle dinamiche di donazione che definiscono la PMA nella sua forma eterologa – grazie all'utilizzo di gameti di un soggetto esterno alla coppia che si rivolge a queste tecniche per avere un figlio. Saranno queste possibilità a permettere alle coppie omosessuali di accedere alla genitorialità grazie a pratiche di PMA condotte all'estero. Ad interessarci sarà il modo in cui questo fenomeno riconfigura e relativizza il paradigma della famiglia tradizionale identificato con la coppia eterosessuale "uomo-donna". Questo mutamento verrà individuato all'interno della cultura giuridica a partire dalla sollecitazione che il sistema del diritto subisce in relazione alle questioni avanzate dalle coppie *same-sex* che ricorrono a queste tecniche per accedere alla genitorialità. Nello specifico della situazione italiana, infatti, a partire dal divieto di adozione e di accesso alla PMA per le coppie omosessuali, si sviluppa un fenomeno di migrazione verso le nazioni estere che permettono questo servizio (Flamigni 2012). Una volta ritornate in Italia queste coppie, tuttavia, incontrano il limite del diritto italiano che definisce la famiglia, e la genitorialità, come prerogativa delle coppie di sesso diverso.

Come avremo modo di sottolineare interpretare la categoria di sessualità – come paradigma realizzato a partire dalla dicotomia "uomo-donna" – costituisce un limite rispetto alla complessità di questa categoria: dare centralità esclusiva al "paradigma eteronormativo" costituisce una limitazione interna al diritto che non riesce a rendere conto dell'eterogeneità di questo campo soprattutto dopo i nuovi sviluppi della medicina riproduttiva.

Nel primo capitolo verrà affrontata la definizione di un'epistemologia di carattere semiotico che, con il proprio paradigma relazionale, manifesterà efficacia nel manifestare il carattere eterogeneo e relativo della sessualità. La semiotica, infatti, si definisce come un'epistemologia differenziale che si vuole "immanente", postulando la forma – e la relazione – come sedimentazione invariabile di ogni manifestazione (Hjelmslev 1943). In questo senso, l'obiettivo della scienza della significazione è quello di definire un paradigma costante che si mantiene a prescindere dal livello variabile della manifestazione (*sostanza*). Ed è questa prospettiva che permette alla disciplina, secondo Hjelmslev, di assumere una forma di *trascendenza generalizzante* che, appunto perché non assolutizza il livello variabile, presenta una fisionomia inclusiva che si renderà utile per ridefinire i presupposti giuridici funzionali a rendere una descrizione della famiglia che riesca ad integrare la sua eterogeneità costitutiva in epoca contemporanea (par. 1.1).

Questa prospettiva tracciata dalla semiotica sarà funzionale anche al fine di assumere un'interpretazione dell'identità e del valore in chiara posizione anti-essenzialista. Queste nozioni, infatti, sono tracciate da Saussure (1916) in una prospettiva "topologico-relazionale" che vede l'identità come qualcosa che si dà per mezzo della differenza. Definire l'identità in chiave relazionale permetterà di problematizzare la categoria oggetto di questo lavoro. La categoria di sessualità, infatti, per come siamo abituati ad interpretarla, si evidenzia a partire da una definizione "sostanziale" degli elementi "uomo" e "donna". Procedendo attraverso la definizione della "doppia-accezione" del valore (Saussure 1916) e delle "opposizioni partecipative" (Hjelmslev 1943), verrà ad evidenziarsi come queste categorie attualizzino una chiusura che rende coerente la relazionalità dei termini, partendo da una decontestualizzazione analitica che non tiene in considerazione i molteplici piani in cui questi possono inserirsi (par. 1.2; 1.3).

Questo, come vedremo, rappresenterà un limite nella definizione di quelle riflessioni semantiche "dizionariali" che danno un'interpretazione univoca del significato. Un limite che si presenta anche nei modelli semantici della semiotica strutturale definiti da Hjelmslev (1943) e Greimas (1966): anche l'epistemologia relazionale della semiotica, postulando la "chiusura

immanente” della struttura, cade nel fraintendimento della definizione di una semantica *inadeguata*. I significati sono delle entità storicizzate, delle risultanti culturali che hanno per definizione una fisionomia instabile. Per questo motivo in questo lavoro ci riferiremo ad una “semantica enciclopedica” che, radicalizzando la relazionalità semiotica, parte dalla dimensione pragmatica del contesto per la definizione dei significati (Eco 1983; 1984).

Una prospettiva di questo genere evidenzia come la semantica si costituisca come un campo *complesso, aperto e contraddittorio*. Per questo motivo non è possibile darne una descrizione adeguata attraverso un modello che abbia la fisionomia di un “codice”. Le “categorie semantiche” – definite attraverso la relazionalità “logico-formale” della semiotica strutturale – operano una *selezione* del campo semantico, riducendone la complessità: un’operazione che permetterà di tenere insieme *semantica, ideologia* (Eco 1975) e *potere* (Luhmann 1975). In questo senso il *binarismo* “uomo-donna” postulato a livello linguistico dalla semantica strutturale potrà essere definito come una “categoria ideologica che *seleziona la complessità sociale*”.

Ci porremo dunque criticamente nei confronti di una “teoria della rappresentazione” che postula una realtà di riferimento che condiziona la manifestazione, istituendosi come schematismo che agisce a livello simbolico condizionando il nostro immaginario. Mantenere una prospettiva “differenziale” – che fa della relazione il proprio principio costitutivo – al contrario, permetterà di *decostruire* le categorie indiscutibili assunte dalla “metafisica occidentale” come fisionomia del nostro sistema di pensiero (Derrida 1967a; 1967b; 1967c; 1972). Questa prospettiva differenziale manifesterà la propria efficacia nella definizione di un’epistemologia adeguata che riesca a descrivere la complessità sociale.

Non è un caso, come avremo modo di argomentare, che i presupposti differenziali assumano un carattere centrale nella “teoria dei sistemi sociali” al fine di garantire un modello di descrizione “totalizzante” grazie al grado di *astrazione* assunto da queste premesse (Luhmann, De Giorgi 1991). Attraverso la definizione “sistemica” della società, a partire dalla *chiusura operativa* della comunicazione, Luhmann sottolineerà la centralità assunta dal senso all’interno della vita sociale, evidenziando come sia necessaria una

funzione *stabilizzatrice* che ne limiti la contingenza. La semantica, infatti, nella prospettiva del sociologo tedesco viene assunta dalla società sia a livello di significazione – stabilizzata a livello simbolico – che inserendosi allo stesso tempo nel contesto interazionale della comunicazione, manifestando dunque una fisionomia storico-culturale (par. 1.9).

Lo sviluppo di questa parte epistemologica sarà funzionale ad una critica rivolta alla sessualità come dispositivo disciplinare che regola la vita sociale dei soggetti (Foucault 1978). A partire dalle teorie di genere, si renderà evidente come la “sessualità” operi una coerentizzazione del soggetto a partire dal nesso implicazionale che tiene insieme, attraverso una consequenzialità logica, il “sesso”, il “genere” e “orientamento sessuale” (Butler 1990). Questa coerenza, che riproduce nei soggetti la relazione gerarchica che intercorre tra “natura-cultura” a partire dall’indiscutibilità del sesso, attualizza una “politica dell’umano” che tiene al di fuori del proprio regime di intelligibilità sociale tutte quelle soggettività che esulano dal “paradigma eteronormativo”. In questo senso, la “sessualità” attualizza una visione sostanzialista del soggetto come entità con uno statuto ontologico stabile a partire dalla coerenza delle categorie di “uomo” e “donna”. Al contrario, interpretare l’identità in chiave relazionale evidenzierà la categoria in questione come un particolarismo culturale che necessita di una svolta performativa (Butler 2004) che definisca un’ontologia *procedurale* che da una definizione del soggetto in divenire (Braidotti 2006; 2012) (par. 1.10).

Nel secondo capitolo avremo modo di individuare questa *relativizzazione* della “sessualità” nello sviluppo delle nuove tecnologie di riproduzione assistita. Dopo aver tracciato una breve storia di queste tecniche (par. 2.1), avremo modo di evidenziare come la riproduzione assistita permetta di “scomporre” l’immediatezza della riproduzione naturale, evidenziandone in questo modo le articolazioni (par. 2.2). Un ruolo fondamentale in questo senso è assunto dalla *crioconservazione* che, dilatando la temporalità riproduttiva, permette di esternalizzare il materiale genetico aprendo all’articolazione di dinamiche di donazione tra i soggetti coinvolti (par. 2.3). Grazie a questa possibilità la PMA permette di riarticolare le posizioni delle soggettività coinvolte nella riproduzione, determinando in questo modo una ridefinizione della genitorialità, che passa da un’interpretazione che la vede

come condivisione genetica tra i genitori e i figli ad una che la definisce come assunzione “intenzionale” di questo ruolo (par. 2.4; 2.5). Come avremo modo di sottolineare, questa evoluzione permetterà alla famiglia di svincolarsi dal “paradigma eteronormativo” che identifica la riproduzione con la naturalità dell’atto sessuale tra un uomo e una donna. Infatti, lo sviluppo delle tecniche di riproduzione assistita, attraverso la purezza relazionale di nozioni come “intenzionalità” e “responsabilità”, attualizzeranno un modello di famiglia svincolato da ruoli di genere prestabiliti – definendo un’eterogeneità costitutiva delle *morfologie familiari* che necessita di essere riconosciuta (par. 2.6).

Nell’ultima parte della ricerca avremo modo di considerare come questa evoluzione del “paradigma familiare” si attualizza all’interno della giurisprudenza italiana. A livello epistemologico definiremo il diritto come un *sistema* che ha l’obiettivo di *stabilizzare* la contingenza del mondo sociale attraverso l’attuazione di una prospettiva *normativa* che limita il campo di possibilità (Luhmann 1980; 1990). Tuttavia, relazionandosi all’*ambiente* della società, il diritto deve necessariamente sviluppare un movimento che gli permetta di assumere una prospettiva evolutiva in relazione allo sviluppo sociale (Luhmann, De Giorgi 1991). In questo senso verrà a presentarsi nel diritto l’esigenza di attuare una prospettiva relazionale che gli permetta di avere – a partire da una fisionomia *anti-essenzialista* – la capacità di assumere al proprio interno la “complessità sociale”. Un’esigenza che si presenta a partire dalla problematica oggetto di questa ricerca delle “famiglie omogenitoriali” e della riproduzione medicalmente assistita.

Il diritto presenterà dunque l’esigenza di svincolarsi da una visione che lo interpreta nel suo aspetto codificante che lo definisce a partire dalla fisionomia *normativa* della legge. Al contrario, sarà necessario sviluppare al suo interno dei meccanismi che gli permettano una “revisione critica” dei propri presupposti. A questo scopo affermeremo l’esigenza di una *positivizzazione* del diritto che da centralità all’aspetto decisionale delle sentenze che in questo modo apre ad una *contestualizzazione* delle norme rispetto all’evoluzione storica e sociale del senso comune (par. 3.2). Partendo da questi presupposti procederemo attraverso un’analisi testuale incentrata sulle leggi che normano l’oggetto di questa ricerca.

Evidenzieremo, infatti, l'aspetto codificante della legge n. 40/2004 che norma le tecniche di PMA assumendo uno schematismo semantico che identifica la riproduzione come prerogativa esclusiva delle coppie eterosessuali. La legge in questione, infatti, a causa di influenze politiche e religiose che ne hanno condizionato la struttura, garantisce una certa continuità tra la riproduzione naturale e quella assistita limitando il portato eversivo di queste tecniche. Attraverso i suoi divieti, la legge garantisce: i) il mantenimento di una "metafisica del soggetto" che tutela l'embrione come "soggetto di diritto", implicando in questo modo delle problematiche pratiche a livello medico (par. 3.3); ii) l'esclusività della coppia eterosessuale come destinataria di queste tecniche attraverso la definizione dei requisiti motivazionali e soggettivi (par. 3.4) e il mantenimento della *linearità temporale* e della *nuclearità* della riproduzione come risultante della coppia eterosessuale attraverso i divieti di *crioconservazione* e di fecondazione *eterologa* (par. 3.5). A questo livello il diritto assumerà dunque una visione codificante che assume un determinato livello semantico che attualizza un "sistema presupposizionale" (Eco 1990) che da un'interpretazione della PMA in continuità con la configurazione che veniva manifestata dalla "riproduzione naturale".

A problematizzare questa stabilità assunta dalla giurisprudenza saranno le sentenze che si sono espresse sui limiti di questa posizione che hanno portato ad una revisione dei vari limiti dichiarandone l'incostituzionalità. Tuttavia, in Italia rimane in vigore il divieto di accesso per le coppie *same-sex* che vengono escluse da questo servizio, dovendosi rivolgere alle cliniche estere. Con la finalità di dare al diritto una prospettiva evolutiva, ci concentreremo successivamente sulle sentenze che si sono pronunciate in relazione al tema dell'omogenitorialità. L'analisi si concentrerà sul percorso argomentativo che queste conducono in merito a tre problematiche fondamentali: i) la richiesta di accesso alla PMA da parte di queste coppie (par. 3.6); ii) la richiesta di riconoscimento dell'atto di nascita prodotto all'estero che attesta la genitorialità di una coppia dello stesso sesso (par. 3.7) e iii) la "stepchild adoption" come strumento inadeguato utilizzato al fine di riconoscere queste relazioni parentali inedite (par. 3.8).

Opporre il livello legislativo come “codice” alle “sentenze” come seconda fonte di diritto funzionale alla revisione critica dei presupposti tracciati dalla legge (Landowski 1989), ci permetterà di evidenziare come al suo interno agiscano dei modelli semantici che vengono assolutizzati non lasciando spazio all’ingresso di presupposti evolutivi in relazione allo sviluppo della complessità sociale. Con questo obiettivo, le sentenze ci permetteranno di individuare di rimando le problematiche implicate da questi limiti e, in relazione al contesto internazionale all’interno del quale il diritto deve essere inserito, di individuare un processo evolutivo che sta coinvolgendo la famiglia e la riproduzione. Entrambe, infatti, si svincolano dall’identificazione con l’atto sessuale che determina l’esclusività della coppia eterosessuale in favore di una prospettiva che definisce la famiglia a partire da una relazionalità sociale che non è vincolata a ruoli di genere predefiniti.

In questo modo avremo l’obiettivo di dimostrare l’inadeguatezza, che relaziona il diritto alla complessità sociale, determinata dall’utilizzo che questo fa in chiave normativa di categorie semantiche – come quella della “sessualità” – che si presentano, secondo la prospettiva portata avanti da questo lavoro, come dei costrutti “storico-culturali”. Il livello legislativo assolutizza categorie che in realtà hanno uno statuto relativo, soprattutto a causa dello sviluppo delle nuove tecniche di riproduzione assistita. Le categorie di “uomo”, “donna”, “natura”, “sesso” si relativizzano a partire dagli sviluppi tecnologici contemporanei, definendosi in questo modo come dei parametri che devono essere rivisti in relazione a questi sviluppi evolutivi. Per questo motivo, attraverso le sentenze, vedremo come si stia sviluppando una riconfigurazione che fa di nozioni con un alto grado di astrazione, come quelle di “intenzionalità” e “responsabilità”, i parametri centrali a partire da cui definire la “genitorialità” e la “famiglia”. Sarà grazie a questo cambio di prospettiva, che afferma nozioni relazionali, che il diritto potrà porsi in maniera adeguata nei confronti della realtà omogenitoriale che mette in discussione il “paradigma eteronormativo” che viene assunto dal diritto italiano a livello legislativo.

Ponendoci dalla parte dei soggetti che determinano questo fenomeno, nell’ultima parte di questo lavoro verranno presentati i risultati di una analisi

svolta su delle interviste su un campione di famiglie omogenitoriali contattate tramite l'associazione "Famiglie Arcobaleno". Questa sezione avrà la funzione di evidenziare l'eterogeneità che caratterizza la famiglia in epoca contemporanea, in relazione all'inadeguatezza descrittiva che definisce il Diritto italiano che al contrario sostanzializza – per tradizione – la famiglia tradizionale come organizzazione sociale fondata sulla coppia di sesso diverso (art. 29 cost.).

Le coppie *same-sex* vivono la genitorialità come una strada non percorribile, in quanto considerata come possibilità legata esclusivamente all'eterosessualità di una coppia. Vedremo come il paradigma eteronormativo condizioni in differente modo la consapevolezza delle coppie *same-sex* che si relazionano alla genitorialità. Vedremo, inoltre, come il desiderio si possa esprimere attraverso differenti configurazioni che i soggetti possono assumere all'interno del percorso di PMA (par. 3.7). I soggetti, infatti, dopo aver preso consapevolezza della percorribilità di un percorso riproduttivo anche per le coppie omosessuali, si trovano nella situazione di dover realizzare il modo con cui arrivare alla genitorialità attraverso il reperimento di informazioni a riguardo – e la scelta della clinica, e della nazione, a cui rivolgersi (par. 3.8).

La definizione delle scelte che le coppie attualizzeranno nel proprio percorso ci permetterà di definire l'immaginario che opera in questi soggetti e il ruolo che le capacità riproduttive hanno nel determinare la scelta di una pratica piuttosto che un'altra. Come avremo modo di argomentare, infatti, le varie tecniche hanno un grado di medicalizzazione proporzionale all'entità dell'infertilità presentata o dell'età dei soggetti che vi si sottopongono. Un elemento fondamentale, per definire l'immaginario che orienta questi soggetti, sarà la scelta della tipologia del donatore che assumerà differenti gradi di trasparenza (par. 3.9). Questo parametro ci permetterà inoltre di evidenziare la differenza che opera all'interno dell'omogenitorialità differenziando le esperienze delle coppie di uomini da quelle di donne.

Le due situazioni, infatti, manifestano delle differenze che sono legate sia all'aspetto pratico definito a partire dalla tipologia differente di pratica a cui le due tipologie di coppie devono ricorrere, sia in relazione all'immaginario che condiziona differenzialmente la "maternità" e la "paternità". In questo

modo avremo modo di sottolineare come all'interno della "macro-categoria" dell'omogenitorialità agisca una forma di discriminazione che, mentre da un lato manifesta una certa accettazione per la genitorialità di una coppia di donne, dall'altro fatica ancora a riconoscere come possibile questo aspetto nella vita delle coppie gay. Come confermato dalla linea interpretativa delle ultime sentenze a riguardo (n. 32, 33 del 2021) in cui si è aperto ad una regolamentazione dell'omogenitorialità facendo riferimento esclusivamente a quella delle donne.

Sul finire del lavoro avremo modo di valutare le "strategie" messe in atto da queste coppie in relazione al divieto che in Italia vige per l'accesso alla PMA e per il riconoscimento del legame parentale che viene negato alla coppia *same-sex*. Se, infatti da un lato, il divieto di accesso alla PMA apre al criticato fenomeno del "turismo procreativo" (Flamigni 2012), una volta che queste coppie si rivolgono alle cliniche straniere rientrando in Italia incontrano il limite implicato da una normativa che riconosce la doppia genitorialità esclusivamente alle coppie eterosessuali. Per questo motivo avremo modo di considerare i percorsi alternativi che queste coppie mettono in campo al fine di vedere riconosciuta la propria famiglia davanti allo Stato. Questa situazione porterà le coppie a porsi in maniera antagonista nei confronti della giurisprudenza italiana che, nonostante la volontà di attuare un percorso medico certificato, le porterà anche ad assumere un atteggiamento ai limiti della legalità con l'obbiettivo di vedere riconosciuta la propria genitorialità. Il diritto italiano, infatti, come avremo modo di evidenziare, interpreta la genitorialità a livello biologico e accetta la genitorialità sociale – tramite adozione o PMA – esclusivamente attraverso la garanzia simbolica garantita alla coppia "uomo-donna". Tuttavia, questa *irritazione* operata nei confronti del *sistema* del diritto esige da parte di quest'ultimo un adeguamento che parta da presupposti più inclusivi rispetto alla *limitatezza ideologica* (Eco 1975) del paradigma eteronormativo (Butler 1990). Per questo motivo, adotteremo un'epistemologia differenziale che, evidenziando l'arbitrarietà assunta dalla categoria semantica della sessualità, ne evidenzia il carattere relativo e storicizzato che apre alla ricerca di altri presupposti che permettano di raccogliere l'eterogeneità costitutiva dei paradigmi familiari nell'epoca della sua riproducibilità tecnica.

1. La conformazione ideologica della “sessualità”

1.1. La “terzità” semiotica: forma di “immanentismo radicale”

L’obbiettivo epistemologico delle pagine di questo lavoro sarà quello di dimostrare come la semiotica possa avere pertinenza in relazione ad una prospettiva “de-ideologizzante” che la definisce come *strumento adeguato di descrizione della società*. Nello specifico si cercherà di evidenziare come la semiotica – paradigma epistemologico fondato sulla *relazionalità pura* – possa costituire una forma di “neutralizzazione” dell’*ideologia*, intesa come particolarismo basato su un determinato e specifico livello di pertinenza. Ricordiamo che per Umberto Eco l’*ideologia*, come “categoria semiotica”, apparirebbe come un “residuo extrasemiotico capace di determinare la semiosi”, muovendo come “catalizzatore dei processi abduktivivi”. Attraverso una “commutazione retorica di codice”, l’ideologia occulta la naturale contraddittorietà dello spazio semantico, rispondendo così ad una fisionomia limitata che interpreta i termini assolutizzandoli (Eco 1975: 427-442).

Il punto di partenza sarà quello di cercare di definire una specificità semiotica, che di per sé non costituisce un atto così scontato. L’eterogeneità delle voci e dei filoni che pervadono la tradizione di questa disciplina non rende semplice questo compito, tanto che Traini (2006) parlerà di “due vie” della semiotica, mettendo in evidenza le differenti prospettive attuate dal paradigma *strutturale* e quello *interpretativo*. Nonostante l’individuazione di queste divergenze, sarà possibile, tuttavia, mettere in evidenza dei tratti epistemologici che ci permetteranno di tenere insieme le due prospettive in un paradigma comune. L’epistemologia semiotica si caratterizza a partire dall’affermazione di una “nuova sensibilità” che permette di superare il nostro modo di pensare tradizionale. Siamo abituati, infatti, a distinguere tra ciò che

è dell'ordine dei *fatti dell'oggettività* e ciò che è dell'ordine di una loro *rappresentazione teorica*. Gran parte del mondo scientifico si fonda su questa distinzione tra l'*oggetto* e la sua *rappresentazione*. Come ad esempio l'ermeneutica contemporanea, la quale si fonda su una differenza fondamentale, chiamata *differenza ontologica*, che separa un livello ontico di oggettività (l'*ente*) da un regime che lo rende visibile (l'*essere*) (Paolucci 2010: 31-32).¹

La semiotica, al contrario, si definisce prima di tutto a partire dalla scoperta di un *terzo ordine*² che non si riduce né ai fatti né alla teoria. Questo nuovo ordine di *terzità*, puramente semiotico, supera ogni dualismo tra fatti e teoria, oggetto e rappresentazione. Questo livello costituisce la dimensione fondamentale da cui si riconosce il paradigma semiotico nella sua doppia fondazione “peirciano-strutturalista” (*ibidem*). È questo il livello su cui si deve fondare ogni riflessione che pretenda di definirsi semiotica. Il terzo ordine, infatti, s'interpone tra due oggetti (fatti-teoria) e ne costituisce la condizione di possibilità. Per questo motivo la *terzità semiotica* presenta carattere *evenemenziale*, e non si caratterizza per una staticità di fondo; si costituisce per la sua condizione di “stare tra” e non come qualcosa di stabilito.

Al di là del dualismo tracciato, di una teoria che si pone specularmente alla descrizione dei fatti, è a partire da Peirce che si individua un *terzo livello* formato da grandezze puramente semiotiche, che egli chiamerà *interpretanti*, che istituiscono l'irriducibilità della semiosi. Peirce – pensando al semiotico come una struttura irriducibile a rapporti tra coppie – mostrerà la sua idea di semiotico nella *logica dei relativi*, dove tutte le relazioni monadiche e diadiche, e tutte le relazioni di valenza superiore a tre, vengono generate sempre a partire da rapporti triadici:

¹ Vedremo che anche nella filosofia di Jaques Derrida, bisogna “lasciarsi rinviare a un ordine che resiste all'opposizione fondante della filosofia, tra il sensibile e l'intelligibile”. È il movimento di *différance* a non ridursi all'opposizione tra presenza ed assenza (Derrida 1972: 32).

² La scoperta di questo terzo ordine può essere ricondotta alla linguistica. Con la scoperta di un “oggetto strutturale”, che supera l'opposizione tra immagine acustica e oggettività del suono, abbiamo la definizione di un'oggetto del tutto diverso che rende conto dell'opposizione tra fatti e teoria (Paolucci 2010: 34).

Con semiosi intendo un'azione o influenza che è, o implica, una cooperazione di tre soggetti, il segno, il suo oggetto e il suo interpretante, tale che questa influenza tri-relativa non si possa in alcun modo risolvere in rapporti tra coppie. (CP 5.484)

Quello teorizzato da Peirce è un modello che descrive la “semiosi” e la sua irriducibilità “tri-relativa”. La semiosi è sempre costituita necessariamente da questi tre “soggetti” e non è mai un rapporto tra coppie: è grazie alla mediazione dell'*interpretante* che si tiene insieme la dicotomia, evidenziata in precedenza, tra “fatti-teoria” ed “oggetto-rappresentazione”. Nella prospettiva semiotica di Peirce è centrale, dunque, la funzione di *mediazione* assunta da questo livello di terzità. Infatti, non bisogna commettere l'errore di pensare l'*interpretante* come un elemento fisso, con proprietà stabili che ne definiscono l'identità. Al contrario, in sintonia con l'idea di Peirce di una semiosi evenemenziale, l'interpretante si presenta come una funzione, un passaggio da una configurazione di segni ad un'altra: l'interpretante è la rappresentazione mediatrice che permette di passare da un primo ad un secondo segno. Un passaggio piuttosto che un luogo, un'apertura che presenta carattere dinamico.³

Questo lavoro presenterà la volontà di aderire ad una prospettiva semiotica di questo genere: l'abbandono di una teoria dell'oggetto e della sua rappresentazione, con l'obiettivo di superare una relazione diadica con la sua logica rappresentazionale, in favore di una via *interpretativa*. La triade (segno/oggetto/interpretante), con la propria fisionomia relativizzante irriducibile, costituisce il fondo semiotico da cui si costituiscono tutte le relazioni. La *terzità* (l'interpretante) rappresenta la condizione di possibilità di tutti i fatti e di tutte le rappresentazioni, costituendo in questo modo un piano d'*immanenza pura* (la triade), che si caratterizza per la sua *piattezza*⁴ e per la presenza di elementi che si reiterano all'interno del sistema in maniera

³ Come ricordato da Paolucci (2007), la semiotica non ha fatto altro che leggere il concetto d'interpretazione peirciano rimanendo all'interno di una teoria dell'oggetto e della sua rappresentazione, pensando all'interpretante come un altro segno che si relaziona in maniera diadica all'oggetto. In questo modo la teoria di Peirce non definisce un terzo regno al di là dei fatti e della teoria, ma rimane all'interno di una logica rappresentativa, che la teoria dell'interpretazione in realtà si propone di distruggere.

⁴ L'interpretazione peirciana si definisce come *antilogos*, in quanto il suo divenire non trascende mai la superficie piatta che riempie. Interpretare significa, infatti, sempre usare altri segni appartenenti al medesimo piano di quelli che devono essere spiegati: gli interpretanti hanno dimensione frattale, in quanto cade qualsiasi distinzione tra lingua-oggetto e metalinguaggio teorico (Paolucci 2007: 121-122).

“autosimile”: *sistema immanente caratterizzato da una dimensione piatta legata alla neutralizzazione del livello sostanziale. È la forma a dare valore agli elementi, rendendo pertinente l'identità relazionale che provoca effetti di ricorsività del sistema. È la triade che attraverso la sua forma relazionale costituisce la condizione di possibilità della manifestazione e della sua rappresentazione.*

È evidente come Peirce abbia introdotto in filosofia i principi della semiotica: l'identità come effetto di un sistema di relazioni e di conseguenza il primato della “forma” sulla “sostanza”. Attraverso la *logica dei relativi*, che risponde a una topologia della proposizione,⁵ Peirce formula l'idea di un'identità *privativa* degli elementi “semio-linguistici” in cui la sostanza è effetto di una forma di combinazione. L'identità *privativa* è uno dei tratti chiave della semiotica. A partire da Saussure abbiamo infatti il superamento del modo tradizionale di intendere i concetti di *identità* e di *valore*, in favore di una definizione degli elementi in chiave differenziale. La stessa prospettiva viene portata avanti da un altro degli autori fondamentali della “scienza della significazione”, Hjelmslev, il quale parla, di una dimensione più profonda, che si pone al di là dei fatti e della teoria, un terzo ordine propriamente glossematico che chiama *classe*. La classe si istituisce come elemento centrale all'interno della Glossematica⁶ hjelmsleviana, e nonostante s'incarna in tutti gli elementi di una teoria del linguaggio e in tutti i fatti linguistici, ne rimane però irriducibile. La Glossematica si struttura attraverso la reiterazione di una stessa funzione su diversi livelli, ritrovando così la stessa *ricorsività autosimile* che descrive la piattezza della triade in Peirce. *Ogni elemento è composto da pezzi di sé stesso, non uscendo in questo modo dalla monodimensionalità del livello immanente.*

⁵ A partire dalla *logica dei relativi* del 1870, Peirce decise di abbandonare la tradizione logica che poneva il rapporto tra soggetto e predicato (sintassi ariana) al centro della proposizione e aveva ispirato il suo saggio “On a New List of Categories”. A questa nuova “topologia della proposizione”, fondata sul concetto chimico di *valenza* (numero di posti occupati da termini capaci di combinarsi con il verbo), fanno riferimento la nozione di *attante* in Tesnière (1959), *protoattanti* in Greimas (1983) e *attanti posizionali* in Fontanille (1998).

⁶ Per Hjelmslev la Glossematica è la teoria che mira a produrre un'algebra immanente della lingua. Essa è focalizzata a ritrovare i *glossemi* come forma minima irriducibile utilizzata come base di spiegazione (Hjelmslev 1943: 86).

La prospettiva tracciata da Hjelmslev è finalizzata all'apertura di una nuova via per la scienza linguistica che si vuole *immanente*, ma che può avere effetti di trascendenza generalizzante. L'algebrismo linguistico, definito all'interno dei *Prolegomena*, opera in questo senso cercando di liberare la teoria del linguaggio da ogni forma di metafisica, eliminando assiomi e postulati, e definendo le entità a partire dalle funzioni di cui fanno parte.⁷ Chiare in questo le parole che chiudono l'opera:

In partenza la teoria linguistica è stata costituita in maniera immanente, mirando solo alla costanza, al sistema, e alla funzione interna, a spese, apparentemente, delle fluttuazioni e delle sfumature, della vita e della realtà concreta fisica e fenomenologica. Tale temporanea limitazione del punto di vista è stata il prezzo che si è dovuto pagare per strappare alla lingua il suo segreto. [...] essa ha assunto una posizione centrale nella conoscenza [...] Invece di ostacolare la trascendenza, l'immanenza le ha fornito una base nuova e migliore; immanenza e trascendenza si uniscono in un'unità superiore sulla base dell'immanenza. (PLG: 135-136)

Attraverso questa forma di *immanentismo radicale* con effetti di trascendenza generalizzante, la glossematica hjelmsleviana costituisce una forma di *analisi trascendentale* assolutamente *sui generis*, in cui tutti gli elementi sono incarnazioni di un unico elemento differenziante: la *classe* (Paolucci 2010: 34-35). È grazie a questa capacità che la scienza del linguaggio si definirà successivamente come paradigma estendibile per indagare ogni forma di conoscenza umana. *Attraverso la scoperta di un livello intimo (immanente), caratterizzato dalla sua "purezza relazionale", viene ad evidenziarsi il relativismo che condiziona il livello sostanziale. La costante è data da un paradigma relazionale che costituisce un fondo a partire dal quale si danno tutti gli oggetti e tutte le rappresentazioni, per questo presenta pretese universalistiche generalizzanti.*⁸

Questa priorità data al livello formale, con la relativa tendenza generalizzante, ha permesso allo strutturalismo di diventare un paradigma epistemologico applicabile ad un'eterogeneità di discipline oltre alla

⁷ Come abbiamo visto Hjelmslev mira alla produzione di un'algebra del linguaggio dove gli elementi (funtivi) si definiscono a partire dalla funzione che essi intrattengono. Vedremo nelle prossime pagine come, in relazione ad un modello di descrizione semantica, Hjelmslev prenda delle determinate forme relazionali. In questo modo il modello tracciato tradisce le prospettive euristiche annunciate.

⁸ Per Hjelmslev è infatti la *forma* ad essere la costante in una *manifestazione*, viceversa la *sostanza* ne costituisce l'aspetto variabile (R: Def. 28-29).

linguistica che costituiva l'ambito entro cui prendeva forma l'atteggiamento strutturale. Come messo in luce da Deleuze (1973), applicandosi all'antropologia (Levi-Strauss), alla psicanalisi (Lacan), alla filosofia (Foucault) e alla critica letteraria (Barthes), il paradigma strutturale si palesa come modalità di guardare le cose e non come disciplina focalizzata su un determinato oggetto: *l'oggetto e la sua rappresentazione sono elementi relativi, la costante è costituita dal paradigma relazionale che permette il suo darsi.*

Come l'interpretante peirciano, anche la "classe" in Hjelmslev non viene definita come un oggetto – per via essenzialista – quanto piuttosto "è un oggetto che può essere sottoposto ad analisi" (Resumé: Def. 4), quindi è un oggetto che si definisce a partire da una funzione applicata e non a partire da qualità intrinseche. La funzione che si applica alla classe, e che ne definisce l'identità, viene chiamata "analisi"⁹ e costituisce la base della teoria del linguaggio delineata all'interno dei *Prolegomena*. L'analisi si presenta come un'operazione che può essere reiterata continuamente, ed è la sua ricorsività che permette di non uscire dal livello immanente che gli è proprio. Il paradigma "semiotico-strutturale" esplicita, come affermato da Saussure, la propria natura di disciplina senza oggetto in quanto il terzo ordine non ha natura sostanziale ma *relazionale*. Come in Peirce, anche in Hjelmslev è la *forma* che rende pertinente la *sostanza*, è quindi la forma ad avere priorità sulla sostanza.¹⁰

Quello che si vuole sottolineare in questo lavoro è la pertinenza e l'efficacia che questo atteggiamento – *de-sostanzializzato* in quanto la priorità nella definizione degli oggetti è data alla "forma" e non alla "sostanza" – può avere nella funzione di *decostruzione* dei sistemi ideologici. L'ideologia, con Eco, si costituisce attraverso discorsi in cui, da premesse probabili che definiscono solo una "sezione parziale" di un dato campo semantico, si arriva a delle "conclusioni da accettare come Vere", coprendo in questo modo la natura contraddittoria del Campo Semantico Globale (Eco 1975: 410). In questo modo, l'ideologia rende "pertinente", ed assolutizza, questa

⁹ L'analisi consiste nella registrazione delle dipendenze uniformi di certi terminali rispetto ad un tutto (Hjelmslev 1943: 32).

¹⁰ Hjelmslev afferma come sia "la forma a rendere pertinente la sostanza. Senza la forma abbiamo una materia amorfa che non presenta carattere linguistico" (Hjelmslev 1943: 83).

“parzialità” che presenta in realtà carattere *variabile*. Ricordiamo che per Hjelmslev, è proprio la “sostanza” a costituire il livello *variabile* della *manifestazione*. *La semiotica al contrario, come disciplina che dà priorità alla “forma”, palesa il carattere fittizio e relativo del livello sostanziale, rendendo evidente la “reale” natura topologico-relazionale dello Spazio Semantico Globale.*

Prima di entrare nel vivo della questione prettamente ideologica, bisogna evidenziare come la semiotica, a partire da Saussure, definisca i concetti di *valore* e d'*identità*. Entrambe le nozioni seguono la fisionomia “topologico-relazionale” che la semiotica ha manifestato nel corso della sua storia. Oltrepassando la caratterizzazione qualitativa dei termini si accede ad una forma d'*identità* relazionale, la quale permette di non caratterizzare gli elementi in maniera *statica*, ma al contrario fa del relativismo il proprio principio costitutivo. Nello specifico di questo lavoro, verrà criticata la categoria di sessualità che a partire dalla dicotomia “uomo-donna” definisce uno schema d'intelligibilità per i soggetti – sia a livello individuale che nelle conformazioni sociali. Vedremo, infatti, come il “paradigma eteronormativo” condizioni anche il paradigma attraverso cui, in Italia, viene interpretata a livello giuridico la famiglia. Ci concentreremo sulla tematica dell'omogenitorialità che, proponendo una forma di genitorialità gay, destabilizza la morfologia della famiglia tradizionale fondata sulla coppia eterosessuale.

1.2. La “doppia accezione” del valore in Saussure

Ad interessarci, soprattutto in un lavoro che ha come campo d'indagine questioni di genere, è il trattamento che la semiotica dà delle nozioni di *valore* e d'*identità*. L'epistemologia semiotica si caratterizza infatti per il superamento del modello tradizionale che definisce gli elementi come entità chiuse a partire da qualità e caratteristiche interne. Deleuze riconosceva il terzo ordine, che chiamava “simbolico”, come primo criterio per definire lo strutturalismo. Introducendo il secondo ed il terzo criterio affermava la natura *topologico relazionale* dell'epistemologia strutturalista:

Gli elementi di una struttura non hanno né designazione estrinseca né significato intrinseco. Cosa rimane? Come ricorda in modo rigoroso Lévi-Strauss, essi non hanno null'altro che un senso: un senso che è necessariamente e unicamente di "posizione" [...] posti e luoghi in uno spazio propriamente strutturale, ossia topologico. (Deleuze 1973: 19)

La semiotica si delinea come prospettiva epistemologica che non rende pertinente un significato *intensionale*, al contrario fa della relazionalità pura il proprio principio, definendosi in questo modo come una disciplina non sostanzialista. A partire da Saussure, infatti, le entità linguistiche si iniziano a definire come degli elementi che "non hanno identità pura" bensì relazionale. Lo stesso Eco (1985) evidenziava come le riflessioni sul linguaggio precedenti alla semiotica (Aristotele, Agostino, gli stoici, Abelardo, ecc.) vedevano l'*estensione* come funzione dell'*intensione*, ovvero davano la priorità al contenuto intensionale dei termini. Eco sottolineava come i triangoli delle riflessioni "pre-semiotiche" (ECO 1985: 312) rispondevano tutti ad un medesimo modello che vede degli elementi (il segno, la voce, la cosa, l'intelletto ecc.) e dei rapporti (rappresentazione, manifestazione, designazione, implicazione ecc.) già costituiti per sé stessi in base ad una caratterizzazione qualitativa: la semiotica, e la semantica, erano basate su un *modello sostanzialista*, in cui ci sono degli elementi con una certa identità propria, e dei rapporti che rispondono a modalità e sensibilità differenti (logiche, cognitive, inferenziali ecc.), quindi a partire da fattori qualitativi.

Saussure fu il primo a scardinare questa modalità di pensare. Nel modello tracciato dal linguista ginevrino, infatti, le entità linguistiche non hanno esistenza indipendente definita attraverso proprietà. La lingua ha la caratteristica di "non offrire entità percepibili immediatamente" (CLG: 130), in quanto queste sono continuamente ricoperte dai fatti e dalle rappresentazioni teoriche nelle quali però non si identificano. Come affermato da Hjelmslev possiamo avere accesso solo alla materia formata, ovvero le *sostanze* come materia resa pertinente dalla forma. La rivoluzione saussuriana è legata ad una nuova definizione dell'*identità* che si confonde con il concetto di *valore*. L'identità delle entità linguistiche è *puramente differenziale* e determinata da tensioni che formano un equilibrio locale. Anche fuori dal sistema della lingua, tutti i valori sono costituiti:

- 1) Da una cosa *dissimile* suscettibile di essere *scambiata* con quella di cui si deve determinare il valore;
- 2) Da cose *simili* che si possono *confrontare* con quella di cui è in causa il valore.

Questi due fattori sono necessari per l'esistenza di un valore. (CLG: 140)

Questa è la “doppia accezione del valore” in Saussure, la prima costituisce l'accezione *trascendente* del valore, mentre la seconda quella *immanente*. È questa tensione costitutiva a definire l'identità e il valore dei termini, in una dialettica tra “trascendenza” e “immanenza” che si rivelerà pertinente nell'indagine dei sistemi ideologici, soprattutto focalizzandoci su fattori di carattere identitario. Un termine, per esempio una parola, può relazionarsi ad un'idea (accezione trascendente) oppure ad un'altra parola (accezione immanente). “Così il valore di qualunque termine è determinato da ciò che lo circonda” (CLG: 141).

Un valore per Saussure è sempre definito da due dimensioni, *entrambe puramente differenziali e relazionali*. Il valore costituisce dunque l'entità centrale all'interno del paradigma semiotico, il quale si concentra su una tensione costitutiva tra i due livelli di immanenza e trascendenza. Il mantenimento di questa ambivalenza tra due livelli “puramente differenziali” permette alla semiotica di mantenere una fisionomia che prescinde dal fattore sostanziale. Seguendo Saussure:

Si vede dunque che nei sistemi semiologici, come la lingua, in cui gli elementi si tengono reciprocamente in equilibrio secondo regole determinate, la nozione di identità si confonde con quelle di valore e viceversa. (CLG: 134)

Operando all'interno del livello semantico, proveremo ad esprimere un esempio utilizzando l'opposizione che sarà l'oggetto di questo elaborato: la dicotomia “uomo/donna” riferita alla categoria semantica della “sessualità”.¹¹ Mantenere questa tensione costitutiva tra trascendenza e immanenza del *valore* in Saussure permette di definire l'identità in chiave *transcategoriale*, al contrario assolutizzare il livello immanente implicherebbe una chiusura

¹¹ Ovviamente la doppia accezione del valore in Saussure si relativizza in base al sistema di riferimento. Nell'esempio evidenziato abbiamo fatto riferimento alla doppia accezione relativa alla categoria semantica della “sessualità”, ma se il livello di pertinenza fosse stato ad esempio “uomo” in quanto parola, l'accezione trascendente sarebbe stata costituita dal concetto di “uomo”.

della categoria, che assumerebbe in questo modo una fisionomia “selettiva” affine all’ideologia (Eco 1975). Quello che vogliamo sottolineare qui è come, questa necessità, funzionale al mantenimento della semiotica al di fuori di ricadute metafisica, non sia stata, a partire da Hjelmslev, pienamente compresa.

La tradizione semiotica strutturalista, che ha poi dato vita all’impresa generativa (Greimas 1966; 1970; 1983), non ha colto la relazionalità differenziale del valore anche nella sua accezione trascendente (prima accezione), focalizzandosi esclusivamente sull’accezione immanente (Paolucci 2010: 40). In Saussure emergeva la consapevolezza della complessità costitutiva delle entità linguistiche e del dualismo fondamentale che persiste nel linguaggio. Ad essere affermata era la necessità di un’apertura, del sistema chiuso della lingua, che definisse il valore dei propri elementi a partire da un’eterogeneità costitutiva. Una complessità irriducibile che può essere resa esclusivamente attraverso l’affermazione della “doppia accezione del valore” delle entità semiologiche. Tuttavia, contrariamente a quanto auspicato dal linguista ginevrino, la semiotica che si è voluta “strutturalista” ha portato però alla semplificazione di questo *dualismo costitutivo* – che definiamo qui “eterogeneo” – dando una lettura standard di Saussure, come ha fatto ad esempio Hjelmslev, il quale ha definito un sistema semiotico fondato sulla sola accezione immanente del valore, tralasciando il portato dell’accezione trascendente.

In questo primo capitolo avremo modo di concentrarci sugli effetti che questa limitazione ha avuto in funzione dell’elaborazione delle teorie semantiche di Hjelmslev (1943) e Greimas (1966). A partire da questa prospettiva immanente si sono definite le cosiddette “semantiche a dizionario”: modelli semantici che definiscono i termini attraverso un *interdefinizione* interna al sistema. All’interno di questo elaborato si tenterà di dimostrare, come questi modelli di descrizione semantica facciano riferimento ad una specifica organizzazione, dunque necessariamente ideologica, del contenuto. Una semantica focalizzata su un tipo di organizzazione logica, che presenta caratteristiche di *chiusura*, *coerenza* e *coesione*. Elementi che fanno riferimento ad una semiotica “testuale”, che per

noi non fa altro che confermare l'*ideologia* come “particolarismo semiotico”, nella visione di Eco (1975) che esplicheremo in seguito.

Attraverso il mantenimento della sola accezione “immanente” del valore, infatti, i termini vengono descritti da un sistema che assume un carattere particolare con una validità, relativa ad un determinato caso specifico, che viene assolutizzata erroneamente. Da questo fraintendimento sono caratterizzati, infatti, i due modelli di descrizione semantica di Hjelmslev (1943) e Greimas (1966): *tendendo la costruzione di modelli semantici con vocazione euristica, i due autori arriveranno all'elaborazione di sistemi che non raggiungono il livello di immanenza radicale, puramente differenziale, tracciata dall'epistemologia semiotica, ma si limiteranno alla descrizione di articolazioni “logico-matematiche” che, necessariamente, fanno riferimento ad un particolarismo rispetto ad un movimento semiosico più ampio.*

Al contrario, il mantenimento della tensione costitutiva tra trascendenza ed immanenza permette l'attuazione di un modello di descrizione relativizzante. Attraverso l'apertura costituita dall'accezione trascendente non si corre il rischio di chiudersi nell'immanenza del sistema, la quale implicherebbe una forma di *sostanzializzazione* che l'epistemologia semiotica si prefigge di oltrepassare. *La tensione costitutiva tra trascendenza ed immanenza permette al paradigma semiotico di attuare la sua natura puramente differenziale e topologica anche a livello di definizione semantica dei termini. Al contrario la chiusura in immanenza, caratterizzante la vulgata semiotica “maggiore”, comporta l'attuazione di modelli di descrizione che si fondano su determinate relazioni particolari e non a partire dalla pura relazionalità auspicata dall'epistemologia semiotica.* In questo modo, il mantenimento della tensione costitutiva tra immanenza e trascendenza permette di attuare una prospettiva di identificazione dei “termini-oggetto” che non si colloca in uno specifico e determinato livello di pertinenza – una categoria che gestisce e determina le relazioni intrattenute dai termini.

1.3. La frammentazione e le “opposizioni partecipative”

Per attuare un superamento del modello “testuale” della semiotica strutturalista, che per noi attualizza la limitatezza tipica dei sistemi ideologici, bisogna partire dalle teorizzazioni di Hjelmslev. Come abbiamo visto, la

“doppia accezione del valore” in Saussure definisce l’identità di un termine in funzione di una molteplicità n di sistemi da cui dipende (sistema immanente e sistemi trascendenti a quello considerato): *la lezione di Saussure mira alla fondazione di una semiotica che tenga conto della complessità plurisistemica*. Lo stesso Hjelmslev avanzava una prospettiva di analisi del linguaggio *pluridimensionale* attraverso la definizione dell’operazione di *frammentazione*, e quelle che definisce *opposizioni partecipative*, che si pongono come il superamento del binarismo discreto alla Jakobson: *attraverso il superamento di un sistema fondato su dicotomie esclusive, riteniamo si possa ottenere un movimento che superi e neutralizzi la staticità su cui si fonda l’ideologia*.

Prima di arrivare a trattare nello specifico l’efficacia che la semiotica, e i tratti epistemologici che stiamo evidenziando, possono avere in una prospettiva de-ideologizzante, bisogna partire dal sistema teorico tracciato da Hjelmslev con la sua Glossematica. Come già affermato, il progetto scientifico di Hjelmslev si caratterizza per la presenza di un elemento, che si ripete su tutti i livelli, chiamato *classe*. La classe “è un oggetto che è sottoposto ad Analisi”, ovvero sottoposto alla “descrizione in base alla dipendenza *uniforme* di altri oggetti da esso e l’uno dall’altro” (R: Def. 3). L’analisi costituisce il fulcro della teoria del linguaggio ed è l’unico modo per cogliere gli oggetti scientificamente e renderne conto in maniera adeguata. Per l’autore ad essere importanti sono le relazioni e non la sostanza:

Il riconoscimento del fatto che una totalità non consiste di cose ma di rapporti, e che non la sostanza, ma solo i suoi rapporti interni ed esterni hanno esistenza scientifica, non è ovviamente una novità nella scienza, ma può essere una novità nella scienza linguistica. (PLG: 26-27)

La priorità dell’analisi è centrale all’interno del modello “analitico-deduttivo” dei *Prolegomena* (1943). Ma seguendo il *Résumé* (1975), l’analisi costituisce solo uno dei due termini che compongono il movimento più ampio di *dissezione* (R: Def. IV), che altro non è che un “taglio di un oggetto considerato come totalità indivisa, per trovare le dipendenze che esso intrattiene con altri oggetti” (R: Def. 123). In Hjelmslev quindi esistono due tipi di taglio, due tipologie di dissezione: un taglio di carattere razionale

chiamato *analisi* che segue il “principio empirico”, ed un altro tipo chiamato *frammentazione*.

Nel corso della sua storia, l’epistemologia semiotica, attraverso la lettura fatta di Hjelmslev incentrata sui *Prolegomena*, si è focalizzata sull’analisi, definendo un modello semiotico con caratteristiche di *coerenza* e *chiusura*. In questo modo la Glossematica, attraverso il suo modello ad albero, si è rivelata come un sistema semiotico fondato esclusivamente su quella che abbiamo definito “seconda accezione del valore” in Saussure, attuando modelli di descrizione linguistica – sintattica e semantica – incentrati esclusivamente sull’interdefinizione sistemica dei termini (*livello immanente*). Prendendo le mosse dal modello hjelmsleviano dei *Prolegomena*, anche l’epistemologia generativa di Greimas non farà altro che confermare questa visione “limitata” che aderisce ad una fisionomia ideologica che fa della *chiusura* uno dei propri tratti costitutivi. Nello specifico ci stiamo riferendo ai modelli di descrizione semantica tracciati dai due autori: il modello arborescente di Hjelmslev (1943), ed il quadrato di Greimas (1966). Questi due modelli si fondano comunemente su relazioni di tipo “dicotomico-discrete” che costituiscono la forma di relazione del sistema, ponendosi specularmente l’abbandono della prima accezione del valore saussuriano.

La teoria linguistica per lo Hjelmslev dei *Prolegomena* deve essere *immanente* – ovvero interpretare la lingua come sistema - *arbitraria* ed *adeguata*. Una teoria è arbitraria nel senso che essa è “indipendente da qualsiasi esperienza”, adeguata in quanto adempie alle “condizioni di applicazione di certi dati empirici” (PLG: 17). Attraverso queste due caratteristiche la teoria intrattiene il proprio apporto con la *realtà*:

Quindi se la teoria linguistica, presa in questo senso, è posta con il concetto di realtà, la risposta alla nostra domanda, se sia l’oggetto a determinare e influenzare la teoria, o viceversa, è: “tutt’e due”; grazie alla sua natura arbitraria la teoria è *a-realistica*; grazie alla sua adeguatezza essa è *realistica*. (PLG: 18)

Come abbiamo affermato in precedenza, la descrizione della glossematica segue il “principio empirico”, il quale dà una descrizione “libera da contraddizioni (coerente) esauriente e semplice quanto più si possa” (PLG: 14). Ed è su questo principio che la tradizione semiotica “maggiore” si fonda,

riportando modelli di descrizione organizzati attraverso principi “logico-matematici”. Ma contrariamente alla vulgata “maggiore”, che muove a partire dai *Prolegomena*, nel *Résumé l’analisi* fa parte del movimento più ampio di *dissezione* insieme all’altra operazione chiamata *frammentazione*, ovvero “una descrizione di un oggetto in base alla dipendenza non-uniforme di altri oggetti da esso e l’uno dall’altro” (R: Def. IV). Continuando Hjelmslev afferma come sia l’analisi il termine della dissezione che soddisfa il “principio empirico”; la frammentazione è invece un tipo di dissezione con carattere più “dionisiaco”, in quanto apre il sistema verso un “fuori” mantenendo la prima accezione del valore in Saussure.

Aprire la definizione di un termine verso un fuori (accezione trascendente) implica necessariamente la neutralizzazione del piano uniformante determinato dal livellamento immanente degli elementi. Al contrario, la semiotica hjelmsleviana e il progetto generativo greimasiano – che da questa muove – hanno chiuso il sistema, pensando la lingua in “immanenza”: *la semiotica maggiore, fondandosi sull’analisi, ha favorito la descrizione di sistemi in immanenza chiusi all’interno della propria coerenza e coesione. Tralasciando in questo modo la comprensione dell’alterità dei sistemi eterogenei che si relazionano. La chiusura immanente di un determinato sistema implica necessariamente l’attuazione di un piano di omologazione, il quale dispone i termini che lo abitano a partire da un giudizio che li orienta.* Ad esempio, la categoria semantica di “sessualità” – chiusa nella propria immanenza sistemica – s’istituirà come piano di lettura alla luce del quale i termini vengono interpretati.¹²

Ad interessarci in questa sede è soprattutto il tipo di relazioni semantiche su cui si fondano i modelli semiotici di Hjelmslev e Greimas. E soprattutto l’opposizione che definisce l’*analisi* in relazione alla *frammentazione*. La prima, rispettando quello che viene definito il “principio empirico”, si descrive come un movimento vincolato. I modelli di descrizione semantica di Hjelmslev e Greimas, infatti, fondandosi su opposizioni *dicotomiche* e

¹² Nella relazione specifica “uomo/donna” si renderà pertinente la chiusura immanente del sistema della “sessualità”. Ma la chiusura si può determinare anche a partire da altre relazioni come quella tra “uomo/cane”, la quale renderebbe pertinente la categoria “esseri viventi”. Ad interessarci è il fenomeno di *crystallizzazione* che si verifica chiudendo il sistema in immanenza, in questo modo il livello immanente tradisce il principio di pura relazionalità dal quale dovrebbe essere caratterizzato.

discrete, assumono carattere di particolarismo e non raggiungono la vocazione euristica che in realtà pretendono di avere. Il particolarismo assunto da questi modelli è fortemente determinato dal tipo di relazioni che vengono attuate. Le dicotomie “logico-matematiche”, infatti, si caratterizzano come particolarismo all’interno di una varietà più ampia di relazioni semiotiche. Per superare questo modello che qui prendiamo in esame, è necessario partire dallo stesso Hjelmslev, il quale considerava i sistemi semiotici come strutture *aperte, complesse* e non riducibili al “principio empirico”:

Sembrerebbe che un sistema è spesso organizzato sull’opposizione tra un termine preciso da un lato e un termine vago dall’altro. (NE: 33)

Roth ha scoperto che l’opposizione che si verifica all’interno di una dimensione grammaticale non è un’opposizione tra un’idea positiva e un’idea negativa, ma un’opposizione tra un’idea semplice e un’idea complessa. [...] Il principio di Roth può essere generalizzato. La struttura del sistema linguistico non è tale da poter mantenere la distinzione tra un termine positivo e un termine negativo (è tutt’al più un caso estremamente raro). L’opposizione reale e universale sussiste tra un termine definito e un termine indefinito. (CC: 185-186)

Attraverso l’opposizione tra un termine preciso (intensivo) e un termine vago (estensivo)¹³ il sistema semiotico presenta quattro caratteristiche: i) la potenziale *contraddittorietà* e *indeterminatezza*; ii) la sua potenziale *apertura*; iii) la sua *complessità*; iv) la sua *non-diadicità*. Contrariamente a quanto sostenuto dalla vulgata semiotica “maggiore” che definisce il sistema attraverso i caratteri di *coerenza, chiusura, coesione* ed il suo *binarismo* costitutivo.

Parlando nello specifico del sistema dei casi, Hjelmslev afferma come esso “*non è costruito come un sistema logico-matematico tra termini positivi e termini negativi*”, e il principio che ne governa la struttura “*è di ordine estensionale e non segue il contenuto dei concetti, ovvero l’ordine intensionale*” (CC: 188). I casi si definiscono a partire dal loro valore differenziale che costituisce un fatto estensionale, mentre al contrario il significato costituisce un fatto intensionale (CC: 188-189). In questo modo si definiscono due modalità relazionali opposte, una di carattere logico che s’incarna in relazioni dicotomiche “logico-matematiche” fondate su fattori

¹³ Facendo riferimento alle definizioni presenti nel *Résumé*, un termine intensivo è un polare che possiede varianti dominanti che contrae polarità con un polare estensivo che non ne possiede (R: Def. 116-117).

particolari (positivo-negativo), ed un'altra che attraverso una relazionalità puramente topologica fa dell'elemento differenziale il proprio livello di pertinenza.

Le teorizzazioni portate avanti da questo Hjelmslev – definito “minore” (Paolucci 2010) – saranno funzionali ad una riflessione che si pone come obbiettivo quello di scardinare la stabilità dei sistemi ideologici. Questa possibilità è attualizzabile, in quanto riteniamo qui che l'ideologia segua un'organizzazione affine al sistema semiotico strutturale classico, con i tratti sopra evidenziati di *chiusura* e *coesione*. In questo modo, l'apertura comportata da una rilettura di Hjelmslev evidenzia come i sistemi semantici siano dei particolarismi all'interno di un movimento semiosico più ampio: *relativizzare il sistema semantico, significa palesarne il carattere locale e di particolarismo*.

Hjelmslev porta avanti l'idea che un sistema “semio-linguistico” abbia una struttura costitutivamente *partecipativa*. Questo significa che i suoi elementi non hanno un'identità che definisce opposizioni *esclusive* tra termini positivi e negativi, come nel caso della *contraddizione*, *contrarietà* e *implicazione*, ma al contrario hanno un'identità per cui un elemento possa sempre partecipare al valore dell'elemento opposto. Hjelmslev definisce una forma partecipativa con la formula “A VS A+non-A”, ovvero come un'opposizione tra un termine intensivo ed uno estensivo, superando la forma esclusiva “A VS non-A”. Una *partecipazione* è infatti “una correlazione in cui i Correlati hanno Varianti comuni” (R: Def. 71), e si oppone all'*esclusione* come “una Correlazione in cui nessuno dei Correlati ha varianti in comune” (R: Def. 70). Questo superamento delle opposizioni esclusive sarà fondamentale in funzione *de-ideologizzante*, in quanto riteniamo che i *binarismi* costituiscano un particolare paradigma formale fondamentale all'interno delle ideologie. Un'opposizione partecipativa tra un termine intensivo e un termine estensivo, al contrario, non è affatto un'opposizione binaria tra due soli termini. Hjelmslev si pone in polemica con il binarismo strutturalista di Jakobson, che definisce le opposizioni tra due termini in modalità esclusiva. Le opposizioni partecipative, al contrario, permettono di spiegare fenomeni di soppressione di opposizione tra termini quali il *sincretismo* e *l'implicazione*, mentre il

binarismo si preclude la possibilità di cogliere le ragioni strutturali delle infinite sfumature di cui il linguaggio è ricco (Picciarelli 1935: 37).

Attraverso la definizione delle “opposizioni partecipative” è possibile la formazione di una semantica governata da un principio “topologico-relazionale” e non intensionale (contenutistica).¹⁴ Hjelmslev arriva a definire la sua Glossematica come una linguistica “la cui scienza del contenuto non è una semantica”, una scienza del contenuto fondata “senza ricorrere a premesse ontologiche e fenomenologiche” (PLG: 85). Relazionandoci a questa prospettiva epistemologica avremo la possibilità di superare il modello sostanzialista che definisce i termini a partire dal contenuto, ovvero dalla presenza di certe caratteristiche presuntamente intrinseche, quando in realtà il valore e l’identità di questi hanno natura puramente relazionale (Saussure). Il significato non è qualcosa che esiste in sé, ma è un particolarismo che viene selezionato a partire dalle relazioni che un termine intrattiene. In questo modo la lingua non implica né idee né suoni già dati, ma sono le differenze foniche e concettuali a definire entità autonome.

Nello specifico della categoria della “sessualità”, il termine “uomo” ha un potenziale semantico che viene pertinentizzato in base al contesto nel quale si colloca: viene reso pertinente in quanto genere sessuale solo in relazione all’oppositivo “donna”. In questa prospettiva abbiamo una scienza del contenuto che presenta una logica evenemenziale che pertinentizza il significato in maniera relazionale. Per questo motivo la prospettiva tracciata da Hjelmslev può definirsi come una *descrizione algebrica del linguaggio*, dove gli elementi non hanno un’identità *intensionale*, ma sono dei funtivi che si definiscono a partire dalla funzione di cui sono i terminali.¹⁵

Attraverso le *opposizioni partecipative* in Hjelmslev abbiamo la definizione di un sistema semiologico *aperto, complesso, contraddittorio e non-diadico*. Ma questa prospettiva viene abbandonata nel modello “analitico-deduttivo” dei *Prolegomena*, in quanto l’operazione d’analisi, che

¹⁴ Relazioni che collocano gli elementi in uno spazio di *colocalizzazione*.

¹⁵ Paolucci mette in evidenza come il problema del rapporto tra “espressione-contenuto” non sia ben posto. Entrambi i livelli non possono essere descritti in quanto sono qualcosa, ma esistono solo in funzione del loro rapporto. Questa costituisce la posizione di Hjelmslev non pienamente rispettata dalla semiotica “maggiore”, la quale ha identificato il piano dell’espressione con una fonologia ed il piano del contenuto come qualcosa di intelligibile (Paolucci 2010: 337-338).

segue il principio empirico, viene ad applicarsi ad oggetti *chiusi, coerenti e coesi: i testi*.¹⁶ Abbiamo la sparizione del modello di taglio dionisiaco, ovvero la *frammentazione* che permette la descrizione di oggetti *contraddittori*, quali pratiche, culture e cognizioni. L'ipotesi che qui ci proponiamo di avanzare è di vedere i sistemi ideologici come dei sistemi "semio-linguistici" che tentano di arginare e limitare la possibile *contraddizione e non coesione* dei sistemi complessi.

Prendendo ad esempio l'opposizione "uomo/donna", il termine estensivo può occupare tutta l'intera zona semantica, infatti, il termine "uomo" può riferirsi, sia al caso specifico di genere sessuale in opposizione a "donna", che come termine generico in enunciati come "l'uomo è un animale intelligente". Ad interessarci è il modo in cui si rende pertinente una determinata categoria semantica, nello specifico la categoria semantica della "sessualità". È il termine intensivo "donna" a concentrare il significato e selezionare nel termine estensivo "uomo" il valore che si oppone ad esso: *è il termine intensivo "donna" a selezionare nel termine estensivo "uomo" il significato oppositivo che permette di determinare la categoria semantica della "sessualità". Al contrario il termine "estensivo" allarga la concentrazione semantica fino a ricoprire l'intera zona categoriale.*

In questo modo, si viene ad evidenziare il *localismo* della categoria semantica, che si attualizza a partire da una concentrazione semantica legata alla selezione che il termine "intensivo" opera sul termine "estensivo". La categoria semantica rappresenta il caso specifico in cui l'opposizione prende la forma di "A VS non-A", assumendo un'organizzazione "logico-matematica" fondata su un *binarismo esclusivo*, quando in realtà è il sistema di opposizioni partecipative che "ricopre i fatti del linguaggio e ne permette l'immediata descrizione" (CC: 214). *Il termine estensivo attraverso la sua libertà occupazionale "transcategoriale" permette l'apertura del sistema semantico, rendendo evidente il localismo di una determinata categoria.* Attraverso le opposizioni partecipative, si definisce una scienza del contenuto evenemenziale che si fonda su una dinamica "topologica" piuttosto che su una relazionalità logica dei termini: il termine "uomo" si definisce come

¹⁶ Per un rimando alla definizione di *testo*, con le sue caratteristiche di *chiusura, coerenza e coesione*, si rimanda alle posizioni di Lotman (1972) e Floch (1990).

genere sessuale a partire dall'opposizione al termine "donna", senza questa relazione oppositiva verrebbe a definire il campo più ampio di "umanità". In questo modo il termine intensivo opera una selezione che *retroattivamente* agisce sul termine estensivo, condizionando il posto che questo deve occupare. A partire dal termine intensivo si viene a definire la categoria semantica, la quale rappresenta un caso particolare in relazione ad un termine estensivo "che ha di particolare il suo poter occupare, a seconda delle circostanze, qualsiasi caso della zona" (NE: 39).¹⁷ *La categoria semantica si identifica con un particolare tipo di relazione (A vs non-A), che costituisce un particolarismo cristallizzato di un sistema semio-linguistico che è costitutivamente molteplice e non-diadico.*

Il nostro obiettivo sarà ora quello di dimostrare come la categoria semantica della "sessualità", fondandosi su un *binarismo dicotomico esclusivo* (uomo-donna), rappresenti nella sua chiusura immanente un sistema ideologico che si caratterizza per la sua coerenza e chiusura fine a sé stessa. Un sistema basato sulle *opposizioni partecipative*, implicando un termine estensivo con carattere di vaghezza semantica, palesa invece la possibilità di *decostruire* una categoria semantica, in quanto contiene in sé un potenziale relativizzante. Hjelmslev, attraverso le sue *opposizioni partecipative*, rende evidente come la semantica si costituisca attraverso la relazione trascendente di plurimi livelli chiusi nella loro immanenza. Per questo non è possibile costituire un modello di portata generale, senza tenere conto del fenomeno di *relativizzazione trascendente* che caratterizza i livelli semantici. *Attraverso le opposizioni partecipative recuperiamo una descrizione che tiene conto della lateralizzazione dei vari livelli che interagiscono tra loro, attuando in questo modo una scienza del contenuto che può definirsi transcategoriale.*

1.4. La chiusura ideologica dei sistemi semantici

Nel corso di questo lavoro ci troviamo ad operare su quella che Umberto Eco definisce la "soglia superiore" della semiotica. La semiotica si rende pertinente in relazione a fenomeni culturali in quanto "l'intera cultura può essere studiata come un fenomeno di comunicazione fondato su sistemi di

¹⁷ Si noti come l'estensività del termine si relaziona alla sua libertà occupazionale e non ad una neutralizzazione qualitativa del fattore sostanziale-contenutistico.

significazione” (Eco 1975: 51). L’intera società e l’umanità, che attraverso di essa si rappresenta, esistono solo quando si stabiliscono rapporti di significazione e processi di comunicazione.¹⁸ Eco afferma che solo studiando la cultura in questa prospettiva se ne potranno svelare i meccanismi fondamentali. Per questo motivo possiamo parlare della semiotica come una “teoria generale della cultura”, in quanto oggetti, comportamenti e valori funzionano obbedendo a leggi semiotiche.

La nostra attenzione qui si sarà rivolta ai modelli di descrizione semantica che si sono definiti interpretando la *semantica* a partire dallo stesso modello “algebrico” che si era sviluppato per descrivere il funzionamento della *sintassi*. L’analisi del significato, infatti, ha seguito una prospettiva che definisce le sue unità attraverso una struttura che segue i tratti di *chiusura*, *coerenza* e *coesione*. Nella visione di Eco, le unità semantiche sono unità culturali che ogni cultura pertinentizza in maniera differente. Ogni unità, infatti, si situa all’interno di un sistema di altre unità culturali che vi si oppongono e la circoscrivono. Un’unità culturale esiste solo in quanto ne viene definita un’altra che vi si oppone, ed è solo la relazione tra i vari elementi di un sistema di unità culturali che sottrae a ciascuno dei termini ciò che è portato dagli altri.

Questa risoluzione del significato in puro valore differenziale viene definita nel classico esempio di Hjelmslev (1943),¹⁹ dove non si ha a che fare con idee o entità psichiche, oggetti o referenti, ma sono in gioco i puri valori emanati dal sistema. I valori sono identificabili con delle unità culturali, ma queste si definiscono in termini di “pure differenze”: *le unità non sono definite in termini intensionali, ma nei termini della loro opposizione ad altre unità e della posizione occupata (estensionale), ribadendo in questo modo il paradigma valoriale importato in linguistica da Saussure*. Seguendo questa prospettiva, Hjelmslev rende evidente come, analogamente al livello

¹⁸ Come chiarito dalla posizione di Eco (1975) esiste differenza tra comunicazione e significazione. La prima è solo una relazionalità fondata sullo stimolo, la significazione al contrario è legata alla convenzione astratta di un codice, essa rappresenta un sistema necessariamente culturale.

¹⁹ Nell’esempio Hjelmslev mostra come la parola francese [*arbre*] copra la stessa area di significato del tedesco [*baum*] mentre la parola [*bots*] viene usata in francese sia per significare ciò che in tedesco è portato da [*Holz*] sia una porzione di ciò che chiamano [*Wald*]. Si evidenzia come l’obbiettivo di Hjelmslev sia quello di creare una sorta di disegno dello Spazio Semantico Globale, ovvero la *forma del contenuto* (Eco 1975: 134).

dell'*espressione*, lo schematismo della *forma del contenuto* rende pertinente la *sostanza del contenuto*. Ma come evidenziato da Umberto Eco la teoria della forma dell'espressione è molto più sviluppata di quella della forma del contenuto, in quanto i limiti semantici sono molto più vaghi:

Vi è dunque uno iato notevole tra la capacità dimostrata dalle scienze dei sistemi dell'espressione e quella manifestata sinora dai sistemi delle scienze del contenuto. Il numero limitato di fonemi che opera in ogni lingua, per esempio, consente di elaborare modelli rigorosi e circostanziati [...] Al contrario il problema della forma del contenuto è rimasto inesplorato al punto che molti autori hanno pensato che la linguistica (e a maggior ragione le altre discipline semiotiche) non avesse nulla da dire sul significato: si preferiva occuparsi direttamente del rapporto tra espressioni e referenti concreti o tra espressioni e loro condizioni d'uso (Eco 1975: 132).

Il tentativo comune fu quello di elaborare un sistema della forma del contenuto, il quale rispondesse ad uno schematismo gerarchizzato di fondo. A quest'ambizione, come vedremo, prova a dare soluzione la semantica strutturale di Greimas (1966), la quale tenta di formulare un disegno dello Spazio Semantico Globale. Ma questo progetto si infrange contro due ostacoli: i) l'ampiezza dello Spazio Semantico Globale, la quale non permetterebbe una sua descrizione esauriente; ii) l'instabilità dei sistemi semantici, in quanto sono soggetti più frequentemente (rispetto ai sistemi fonologici) a revisione critica. *I campi semantici organizzano la cultura attraverso delle unità, le quali costituiscono una determinata organizzazione del mondo, per questo motivo sono più facilmente soggetti a fenomeni di trasformazione.*

Ad interessarci qui è la segmentazione che i campi semantici attualizzano, la quale essendo arbitraria implica necessariamente un certo relativismo.²⁰ Infatti, ogni cultura segmenta in maniera autonoma l'esperienza, rendendo pertinenti diversi campi semantici. Come sottolineato da Umberto Eco, vi è dunque una stretta relazione tra la visione del mondo, il modo in cui una cultura rende pertinente le proprie unità semantiche e il sistema dei significanti che le nominano e le "interpretano" (Eco 1975: 138). Eco in seguito, in relazione alla teoria della produzione segnica, e nello specifico in

²⁰ Come afferma Saussure, il segno linguistico è arbitrario. Il legame che tiene insieme significante e significato è immotivato. Non avendo nessun tipo d'aggancio naturale tra le due dimensioni, l'arbitrarietà del segno comporta teoricamente la libertà di stabilire qualsivoglia rapporto tra la materia fonica e le idee (CLG: 94).

relazione al problema del trattamento ideologico e retorico dei discorsi, sottolinea come: i) in una data cultura possono esistere campi semantici complementari o contraddittori; ii) una stessa unità culturale può, all'interno di una stessa cultura, entrare a far parte di campi semantici diversi.

Lo spazio semantico, dunque, attualizza un campo caratterizzato da un forte "relativismo". *Contrariamente a quanto auspicato dalle semantiche strutturali, il sistema semantico non risponde ad una "geometria cristallina". La cultura, ed il Sistema Semantico Globale che questa pertinentizza, possono dare luogo a fenomeni di contraddizione e di relativizzazione dell'unità culturale in base ai contesti. Per questo motivo è necessario un modello semantico che abbia una fisionomia relativizzante. L'inadeguatezza descrittiva dei modelli di descrizione di Greimas e Hjelmslev deriva dalla loro tendenza a definire un sistema semantico coerente, assolutizzando solo certe delle relazioni che un'unità culturale può intrattenere.* I due modelli (Hjelmslev, Greimas) fanno riferimento a quello specifico campo di sviluppi che viene definita "semantica componenziale",²¹ la quale tenta una descrizione delle entità del contenuto facendo uso di un numero limitato di figure,²² ovvero dei tratti universali che costituiscono il nucleo a partire dal quale possono essere descritti tutti i significati. Entrambi, infatti, tenderanno la descrizione di un sistema semantico a vocazione euristica, partendo dal presupposto che esistano dei tratti nucleari - elementi atomici universali ed irriducibili a partire da cui si possa costituire ogni significato. Questi modelli semantici rispondono ad una visione gerarchica che dà coerenza ad uno spazio semantico contraddittorio, in realtà costituito non da unità culturali formalmente univoche ma da "fuzzy concept", o insiemi sfumati (Lakoff, Johnson 1980), e per questo motivo si presentano come modelli di descrizione "ideologici".

Confrontandosi con queste entità sfumate, i modelli semantici devono fuoriuscire dalla tipologia "dizionariale" di riferimento, abbracciando una semantica di carattere *enciclopedico* (Eco 1975; 1984) che renda pertinente

²¹ Quella che viene chiamata *analisi componenziale* costituisce il modello più diffuso di analisi semantica presente nella letteratura linguistica. Essa si basa sull'idea di fondo che il senso di ogni termine complesso possa essere analizzato attraverso la combinazione di unità minori (Violi 1997: 81).

²² Per Hjelmslev la possibile illimitatezza del segno è perché esso si costituisce a partire da un numero limitato di "non-segni" (Hjelmslev 1943: 51).

anche la configurazione contestuale del lessema, manifestando come il significato sia soggetto a dinamiche di *relativizzazione*. Un modello di questo tipo perde una certa perfezione formale nella descrizione per questo può essere definito una forma di “pensiero debole”.²³ Come stiamo sostenendo in queste pagine, i modelli semantici, che pretendono una descrizione del sistema semantico priva di contraddizioni, seguono la fisionomia tipica dei sistemi ideologici. Come questi, infatti, a partire da premesse probabili che definiscono solo una sezione parziale del campo semantico, affermano il loro punto di vista come l’unico da adottare, neutralizzando in questo modo la naturale contraddittorietà dell’universo semantico. Come abbiamo già visto, l’ideologia è infatti per Eco un residuo “exrasemiotico” capace di determinare la semiosi, infatti, agisce come *catalizzatore* dei processi abduktivivi.

Quello che qui ci preme sottolineare, è la natura ideologica dei sistemi semantici, i quali costituiscono un modo di dare forma al mondo. Istituentosi come una interpretazione parziale del mondo stesso rispondono alla stessa fisionomia catalizzatrice dei discorsi ideologici (Eco 1975: 427-428). I discorsi ideologici non tengono conto delle molteplici interconnessioni che intrattiene un termine. Al contrario, il termine viene caratterizzato *assolutizzando* il proprio valore e descrivendo solo i rapporti esclusivi che questo manifesta, in quanto entità logicamente formalizzata. Ma sappiamo benissimo che le unità semantiche “vanno analizzate nella loro equivocità e cioè come sememi aperti a più letture” (*ivi*: 143).

In questa prospettiva, un asserto non ideologico si pone invece come un asserto *metasemiotico*, che palesa e problematizza la natura contraddittoria dello spazio semantico, creando una sorta di apertura destabilizzante. In questo modo la semiotica ha la possibilità d’istituirsi come una forma di “critica sociale”, ovvero una *prassi* che dimostra la complessità dell’universo semantico che l’ideologia vuole semplificare. Vedremo come i modelli semantici di Hjelmslev e Greimas rispondano alla tipologia “forte” delle semantiche dizionariali, le quali, assolutizzando i termini, manifestano una

²³ Eco (1985) definisce *pensiero debole* un modello di descrizione che non presenta un’organizzazione stabile. La stabilità permette di percepire qualcosa di *immediato*, diversamente la relazionalità *dinamica* è di difficile percezione.

coerenza e una semplicità che copre la normale contraddizione dell'universo semantico che qui vogliamo recuperare in chiave critica.

I modelli “componenziali” si fondano sulla presenza di tratti semantici, i quali costituiscono le condizioni necessarie e sufficienti (CNS) per la definizione dei significati. Questa modalità di descrizione semantica neutralizza la naturale complessità di un termine dovuta alle infinite informazioni che una determinata cultura gli lega. In questo modo è evidente l'impossibilità di determinare un numero finito di tratti che rendono conto della definizione di un concetto.²⁴ Operando in questa prospettiva, affine alle modalità limitate dell'ideologia, i modelli semantici qui analizzati non esauriscono le possibilità semantiche, ma costruiscono un modello *locale e parziale* che risponde ad una semantica relativa ad un determinato particolarismo culturale. Come ricordato da Eco, infatti, i campi semantici sono strutture culturali e i modelli che ne tentano una descrizione sono posti dal semiologo (Eco 1975: 143).

Da evidenziare è la natura “limitata” dei sistemi semantici, i quali si articolano attraverso una relazionalità “logico-matematica” che attualizza un'organizzazione del mondo “semplificata” e “coerente”. Non considerando le molteplici interconnessioni che un termine intrattiene, questi sistemi si fondano sulla pertinentizzazione di *relazioni costituite* e per questo motivo rispondono ad una logica parziale e limitata. Non a caso nel *Trattato di Semiotica generale* (1975), Umberto Eco dedicava ampio spazio ad una “teoria dei codici” come teoria dei sistemi di significazione, i quali si articolano attraverso una struttura *chiusa e coerente*. Per comprendere meglio la natura ideologica dei sistemi di significazione, e dunque di una determinata semantica, è necessario fare riferimento e chiarire la nozione semiotica di “codice”. Bisogna evidenziare come questa implichi necessariamente le nozioni di “convenzione”, di “accordo sociale” e di “sistema sorretto da regole”. La ricerca di un codice matrice che permetta di descrivere i vari livelli della realtà rappresenta “l'utopia delle scienze umane”, le quali si

²⁴ Patrizia Violi evidenzia l'impossibilità di un'ontologia essenzialistica che definisca delle proprietà necessarie e immodificabili per la descrizione semantica. Al contrario la semantica è fortemente condizionata dal relativismo che condiziona il livello della nostra esperienza, in questo modo abbiamo l'impossibilità di fondare modelli di descrizione universali che non abbiano una fisionomia relativizzante (Violi 1997: 89).

muovono al fine di ritrovare delle modalità costanti che tengano insieme i diversi piani in cui si organizza una cultura (Eco 1984: 263).

Da evidenziare come le “semantiche strutturali” si focalizzano sullo studio di quelli che Eco (1975, 1984) chiamerà “s-codici”,²⁵ ovvero sistemi di pertinentizzazione di uno spazio o universo di contenuto (1984: 266). La nozione di codice, intesa come struttura sistematica, manifesta dunque la propria pertinenza in relazione alla categoria semantica della “sessualità”. Gli “s-codici” presentano la fisionomia del sistema organizzato in modo determinato e particolare. I sistemi semantici, organizzanti il livello culturale dell’uomo, rispondono ad un’organizzazione arbitraria che ne rende evidente la natura limitata, e dunque ideologica. Per questo motivo, un modello di descrizione semantica a vocazione euristica non può fondarsi sulla descrizione del funzionamento di un particolare “s-codice” culturalmente definito. In questo fraintendimento cadono i modelli di descrizione semantica elaborati da Hjelmslev (1943) e Greimas (1966). Entrambi i sistemi, infatti, propongono un modello di descrizione che presenta natura “limitata”, in quanto non esprimono le condizioni di possibilità attraverso cui si dà un contenuto qualsiasi, ma al contrario descrivono un particolare sistema semantico dato, in cui gli elementi sono ordinati a partire da una “logica causale” che ne garantisce l’autonomia. Tradendo di fatto la pura relazionalità su cui l’epistemologia semiotica pretende di fondarsi, i due modelli si focalizzano invece sull’articolazione di relazioni “logico-matematiche” che costituiscono una tipologia particolare all’interno di un regime più ampio di relazioni semiotiche.

Nella prospettiva echiana, infatti, il “codice” vero e proprio si definisce come matrice correlativa tra i due piani (espressione/contenuto). La dicotomia semiotica va analizzata nel proprio “punto di giunzione” (Saussure), e non come se fosse costituita da due piani distinti:

Chiameremo CODICE in senso proprio la regola che associa gli elementi di un s-codice agli elementi di un altro s-codice o di più s-codici [...] Gli s-codici sono in realtà dei SISTEMI o delle STRUTTURE che possono benissimo sussistere

²⁵ La definizione di “s-codice” data da Umberto Eco si riferisce al codice inteso come struttura, ovvero come un sistema in cui gli elementi assumono valore esclusivamente posizionale. Al contrario la nozione di “codice” può assumere una fisionomia che si può definire funzionale, in quanto viene vista come una REGOLA che associa gli elementi di due differenti sistemi (Eco 1975: 71-73).

indipendentemente dal proposito significativo o comunicativo che li associa tra loro [...] Essi sono composti da un insieme finito di elementi strutturati oppositivamente e governati da regole combinatorie per cui essi possono generare stringhe sia finite che infinite. (Eco 1975: 71-72)

Espressione e contenuto, in questo modo, si definiscono come sistemi gestiti da “regole combinatorie” affini e “indipendenti dal loro proposito significativo o comunicativo”. È evidente come a questo punto un modello di descrizione semantica – interpretata nell’immanenza sistemica tipica di un “s-codice” – manifesti la propria inadeguatezza nel restituire la realtà comunicativa che coinvolge i contenuti culturali. La categoria semantica, assimilabile al concetto di “codice” come sistema (s-codice), si caratterizza per la propria chiusura che ne vincola le relazioni e ne garantisce l’autonomia. Su questo punto viene a definirsi la distanza che differenzia le semantiche *a dizionario* da quelle *enciclopediche*.

Le prime descrivono sistemi (del contenuto) abitati da entità che si oppongono *posizionalmente* seguendo “regole combinatorie”. Per questo motivo seguono una “coerenza interna” che permette una certa autonomia dalle *funzionalità significative*. Al contrario il *modello enciclopedico* come tracciato da Eco (1983, 1984), dando la priorità all’instabilità dei *contesti* (e dunque alle funzionalità significative), non porta alla descrizione di una “sistemica” gestita da “regole combinatorie”, ma alla descrizione di un movimento di *pertinentizzazione del senso*. A questo punto l’*enciclopedia* mostra la propria efficacia nel raggiungere l’obiettivo semiotico: superare la descrizione “statica” degli s-codici (espressione/contenuto), intesi nella loro indipendenza, ma focalizzarsi sul loro correlarsi simultaneamente l’uno in funzione dell’altro.

Il superamento di questa visione statica è proposto anche dalla sociologia di Niklas Luhmann, il quale avanza, come presupposto epistemologico generale, l’abbandono dell’intero pensiero “vetero-europeo” intriso di elementi di filosofia organicistica e finalistica (Luhmann 1972). Questo paradigma epistemologico considerava l’individuo concreto come parte viva dell’organismo sociale e vedeva nella soggettività il paradigma normativo della razionalità e dei valori morali, elementi fondamentali per lo sviluppo del “diritto naturale” e delle filosofie umaniste occidentali (Zoli 1975). Lo sviluppo dei “mezzi di comunicazione” ha svincolato la società dai bisogni

elementari e dalle situazioni concrete, aumentandone di fatto la *complessità*. La nozione di “complessità”, insieme a quella di “riduzione della complessità”, è derivata da Luhmann dall’antropologia filosofica di Gehlen, il quale vedeva la necessità di selezionare le alternative al fine di ridurre lo stress decisionale dei soggetti legato alla maggiore complessità del campo del possibile: una semplificazione delle alternative che avviene attraverso forme di *istituzionalizzazione*.

La complessità del mondo, dunque, implica la necessità che i sistemi operino come “riduttori selettivi”, riducendo la complessità dell’*ambiente* attraverso la selezione dei profili rilevanti ai propri fini e trasformando la “complessità esterna” in “complessità interna”. Questo processo di riduzione – sia per i sistemi viventi che per quelli sociali – garantisce a questi sistemi *sicurezza, stabilità e sopravvivenza* (ivi: XIII). La prospettiva luhmanniana si pone dunque in contrapposizione all’approccio strutturale che stiamo criticando in queste pagine:

La società intera, come ciascuno dei suoi membri, deve essere perciò essere pensata secondo lo schema sistema/ambiente, superando con ciò anche i limiti dell’approccio strutturalistico, che pur utilizzando la nozione di sistema ignora i problemi dei confini esterni del sistema e dei suoi rapporti con l’ambiente. I sistemi, scrive Luhmann, devono essere intesi in modo formalizzato come identità che si mantengono in un ambiente complesso e mutevole mediante la stabilizzazione di una differenza interno/esterno. Al posto della razionalità puramente interna di un ordinamento privo di contraddizioni, è il problema della conservazione di un sistema in un ambiente “difficile” che deve essere posto al centro dell’interesse scientifico, è la capacità del sistema di assimilare, elaborare e compensare, attraverso processi di differenziazione interna, gli stimoli provenienti da un ambiente esterno insensibile ai bisogni del sistema e del quale tuttavia il sistema dipende (Zoli 1975: XIII).

È una posizione, quella di Luhmann, che si pone in contrasto con lo strutturalismo che stiamo assumendo criticamente nelle pagine di questo capitolo di apertura. I modelli di descrizione semantica – interpretata nell’immanentismo logico di un “s-codice” – manifestano una forma di neutralizzazione del contesto che cristallizza ed assolutizza il modello. Luhmann esclude l’adeguatezza di un modello di spiegazione dei fenomeni sociali in chiave causalista, in quanto ci sono plurime cause che determinano il manifestarsi di determinati effetti sociali.

La prospettiva epistemologica tracciata da Luhmann interpreta la società come un *sistema* che si costituisce attraverso la comunicazione,

presupponendo che molteplici processi selettivi si condizionino vicendevolmente. La comunicazione esprime il significato sociale della società e si realizza solo se si riesce a comprendere la selettività di un messaggio. La teoria della società proposta dal sociologo tedesco evita di fondarsi su un “soggetto trascendentale” o su una “concretezza organico-psichica”, sostenendo come i sistemi sociali si formino attraverso la comunicazione (Luhmann 1975). Questa, al fine della sua comprensione, implica un’attività di *selezione* che attualizza una *contingenza* che rende possibile un’attività di rifiuto che viene tematizzata all’interno del sistema sociale come “conflitto”. L’accettazione, o il rifiuto, della comunicazione non può essere regolata dal linguaggio, che permette entrambe le possibilità, quanto piuttosto da “istituzioni complementari al linguaggio”, le quali permettono la trasmissione delle prestazioni selettiva. Una selezione che, per le società semplici, veniva assolta da concrete “costruzioni di realtà” che costituivano la base universalmente accettata dei processi di comunicazione, mentre nelle società complesse si sviluppa un’esigenza di “differenziazione funzionale” del codice linguistico e dei mezzi di comunicazione a partire da forme di *generalizzazione simbolica* (*ivi*: 3-4).

I “mezzi di comunicazione” sono per Luhmann istituzioni supplementari al linguaggio – che di per sé regola la comprensibilità intersoggettiva – che svolgono un’ulteriore funzione di motivazione rispetto alle selezioni altrui che in questo modo vengono rese prevedibili. Quest’azione svolta dai mezzi di comunicazione si rende pertinente in riferimento ad una “teoria del potere” che, infatti, ha la funzione di dare ordine producendo e rimuovendo l’incertezza, non assumendo in questo modo carattere di coercizione accentrata in quanto cresce nella misura in cui produce alternative. La costrizione, tipica dei sistemi semplici, si caratterizzava per la rinuncia alla possibilità di indirizzare la selettività dell’interlocutore. Al contrario, i rapporti concreti di potere nei loro termini operativi manifestano una complessità che necessita di un parametro pluridimensionale entro il quale possono essere scelti determinati modi di agire (*ivi*: 8). Nella prospettiva luhmanniana, il potere si definisce come una limitazione dello spazio selettivo del soggetto:

La funzione specifica del potere consiste proprio nel fatto di assicurare possibili concatenazioni di effetti, indipendentemente dalla volontà di colui che agisce in posizione subordinata rispetto al potere [...] La causalità del potere non risiede necessariamente nel fatto di spezzare la volontà di colui che è subordinato al potere, ma nella neutralizzazione di questo potere (Luhmann 1975: 10).

Si passa dunque da una visione *causalista* del potere ad una che lo interpreta come *catalizzatore* delle selezioni dei soggetti, costituendo un risparmio di tempo all'interno dei sistemi complessi. Come sostenuto in precedenza, quest'azione di selezione dei processi abduktivivi è attuata analogamente dall'ideologia, la quale neutralizza la naturale complessità dello spazio semantico (Eco 1975). Interpretando il potere come "mezzo di comunicazione", Luhmann lo identifica con un "codice" di simboli generalizzati che assicurano la trasferibilità sociale delle prestazioni selettive. Analogamente al codice come sistema (*s-codice*), i mezzi di comunicazione – tra cui il codice del potere – si fondano sulla possibilità di stabilire relazioni, combinazioni di alternative che evitano – tengono fuori – determinate possibilità considerate come eccezioni.

L'esperienza e l'azione attualizzano una selezione che riduce la complessità della vita sociale attraverso l'attribuzione di "motivazioni" istituzionalizzate che rendono l'azione socialmente unanime (Luhmann 1975). In questo senso, il potere definisce una coesione con il "sapere" in quanto la coerenza interna del "codice" è garantita dai "temi": i processi di potere sono identificati grazie ad una forma di "integrazione tematica" che segue una "schematizzazione binaria" che viene sanzionata a livello morale (*ivi*: 32). Il potere segue dunque un'azione di trasmissione di complessità ridotta istituzionalizzata nel codice che, attraverso una "generalizzazione dei simboli", orienta il senso costituendo un "autonomizzazione dalla situazione" che gli permette di assorbire l'incertezza dei comportamenti umani (*ivi*: 34).

Ad interessarci qui è la dinamica di "stabilizzazione" garantita dal codice grazie alla definizione delle alternative da evitare. Tuttavia, la generalizzazione simbolica del codice gli permette di avere una certa indipendenza dai temi, garantendogli in questo modo la possibilità di differire nel tempo la formazione e l'uso del potere (*ivi*: 40). Questa indipendenza fa convergere la prospettiva sistemica di Luhmann con l'*immanentismo radicale* dell'epistemologia semiotica che abbiamo argomentato nella prima parte di

questo capitolo. Per il sociologo tedesco, infatti, la capacità di differenziare e intensificare la funzione del mezzo di comunicazione dipende dal grado di “astrazione” che questo riesce a raggiungere, soprattutto per mezzo di una *spersonalizzazione* del mezzo di comunicazione: la trasmissione non dipende più dalla persona ma soltanto dalle condizioni indicate dal codice (*ivi*: 41). Una capacità di astrazione che, come avremo modo di vedere, è necessaria al diritto per svolgere in maniera efficace la propria funzione.

Al momento ad interessarci è la funzione *catalizzatrice* – che permette di tenere insieme ideologia, potere e di seguito anche il diritto – assunta dalla categoria semantica di sessualità identificata con il paradigma eteronormativo “uomo-donna”. Questo binarismo, oltre a condizionare lo statuto del soggetto – relegando in un regime di alterità quelle soggettività contraddittorie come gay, lesbiche, transessuali ed ermafroditi – condiziona anche il paradigma che definisce, in Italia, come famiglia legittimata ad avere figli esclusivamente quella composta da una coppia eterosessuale, confermando la disposizione ideologica che limita l’eterogeneità costitutiva che caratterizza il più ampio regime del “fare famiglia”.

1.5. L’Antiporfirio: una semantica non gerarchica

Il limite costituito dal *binarismo* (uomo-donna) è legato alla tipologia di articolazioni che questo attualizza. Sono le opposizioni di carattere “logico-matematico” a costituire questa dicotomia e a definire il tipo di relazioni analizzate dai principali modelli di descrizione semantica. Il modello semantico di Hjelmslev (1943), ad esempio, assumendo articolazioni di carattere logico, si definisce attraverso una struttura gerarchica che organizza i termini in relazioni di *iperonimia* e *iponimia*: un’organizzazione gerarchica dei contenuti che ha ragion d’essere esclusivamente in seno ad un determinato “universo del discorso”, *essendo così passibile di fenomeni di relativizzazione*. Affermando la struttura *partecipativa* a rete dei sistemi semiotici, Hjelmslev rompe con una tradizione lunga secoli che vede i sistemi semiotici come sistemi gerarchici, attraverso *una lateralizzazione dei livelli di pertinenza* che evidenzia come la categoria semantica risponda dunque ad una forma di “collocamento” (*ordine estensionale*).

Ma contrariamente a quanto si rende evidente con l'affermazione di sistemi "non-dicotomici", lo stesso Hjelmslev all'interno dei *Prolegomena* formulò un sistema di descrizione semantica con struttura "gerarchico-dicotomica" che suscitò le critiche di Eco (1983; 1984). Hjelmslev partiva dall'analizzare la struttura di una "semiotica" (sistema di segni) come una totalità non costituita da cose ma da rapporti (PLG: 26). Ed una semiotica viene intesa come una funzione che si contrae tra due funtivi: il "piano dell'espressione" e il "piano del contenuto". In entrambi i piani si attualizza la funzione della *forma* che, applicandosi al *continuum* amorfo della *materia*, genera *sostanze*.²⁶ Il presupposto che permette a Hjelmslev di costruire un modello di descrizione semantica affine a quello costruito per il piano dell'espressione è, infatti, che anche il "piano del contenuto" si struttura in un sistema di mutue opposizioni pertinentizzate dalla *forma*, esattamente come avviene per il "piano dell'espressione". Per questo è possibile creare un modello di descrizione semantica che abbia vocazione euristica analogamente a quanto avviene per la *sintassi*. Tuttavia, come evidenziato da Umberto Eco esiste uno scarto nell'elaborazione di un "sistema del contenuto" rispetto ad un "sistema dell'espressione":

Mentre alla luce delle moderne acquisizioni della linguistica è facile immaginare un sistema dell'espressione, per esempio il sistema fonologico, Hjelmslev prova qualche difficoltà a far concepire un sistema del contenuto, e tutti i tentativi di esemplificarne l'organizzazione si limitano a ricostruirne porzioni particolari, come sistemi di colori, o di entità vegetali. (Eco 1984: 74-75)

Da evidenziare è lo "iato" che si manifesta nella strutturazione di un modello di descrizione semantica rispetto ad un modello di descrizione del piano dell'espressione. Partendo dalla strutturazione analoga dei due piani (espressione/contenuto) in *materia*, *forma* e *sostanza*, Hjelmslev è convinto di poter strutturare un modello che segua gli stessi principi del modello di descrizione del piano dell'espressione. Hjelmslev riconosce nel contenuto linguistico una forma specifica, la *forma del contenuto* "che è indipendente

²⁶ La materia, ovvero il continuum, in Hjelmslev rappresenta una sorta di cosa in sé conoscibile solo attraverso le organizzazioni che ne pertinentizzano il contenuto. Hjelmslev pensa al continuum come qualcosa già dotato di senso, in quanto vi si riferisce con il termine /mening/ che è il corrispettivo di senso. Comunque, all'interno dei *Prolegomena* ribadisce l'essere "amorfo" di questo senso (Eco 1984: 75).

dalla materia ed ha con essa un rapporto arbitrario”, ed è la forma a rendere pertinente la *sostanza del contenuto* (PLG: 57). In questo modo il padre della Glossematica riconosce per i due piani la stessa modalità di organizzazione. Analogamente a quanto avviene con il piano dell’espressione, è possibile la definizione di un modello di descrizione semantica “forte”.

Nel saggio chiamato “*L’Antiporfirio*” (1983), Umberto Eco parte proprio dalla descrizione di un modello semantico “forte”, il quale si caratterizza per la creazione di un linguaggio modello (*metalinguaggio*) che ha come obbiettivo la descrizione speculare del linguaggio naturale. Questa modalità di descrizione è tipica di ogni disciplina assiomatizzata che consenta previsioni sul mondo naturale:

L’ideale è stato cioè quello di una teoria linguistica che da un lato descriva un linguaggio-modello (posto in condizioni di laboratorio) ma dall’altro, grazie all’omologia tra metalinguaggio teorico e linguaggio-modello (da un lato) e tra linguaggio-modello e linguaggio naturale (dall’altro), consenta di avanzare previsioni sui comportamenti linguistici naturali (sia pure in condizioni ottimali). (Eco 1983: 335-336)

Questa tipologia di descrizione semantica “forte” viene comunemente definita *semantica a dizionario*. Ed è caratterizzata da due tratti principali: deve poter spiegare un numero indefinito di unità lessicali attraverso un numero *finito* di componenti; ii) queste componenti non devono essere a loro volta scomposte in componenti minori, ma devono costituire dei *primitivi*. Questi principi sono seguiti da entrambi i modelli di descrizione semantica qui analizzati (Hjelmslev 1943; Greimas 1966), i quali si fondano su un *nuclearismo atomico* che vede nella priorità data ad alcuni tratti la possibilità di poter descrivere qualsiasi unità lessicale. Eco nella sua critica parlerà di questo atteggiamento come un “errore”, un “equivoco” che si perpetua a partire da Porfirio. In quanto si viene a creare un modello gerarchico ad albero che organizza rapporti tra “genere” e “specie” (iperonimi-iponimi) riproducendo una struttura che arriva al nodo patriarca (1983: 343): *in questo modo le semantiche a dizionario attualizzano un modello di descrizione organizzato attraverso un percorso che segue il logos della causalità*.

Eco dimostra al contrario che ogni sistema dicotomico e gerarchico ha bisogno di iterare le proprie differenze su diversi livelli dell’albero, al fine di rendere conto della complessità del suo oggetto. In questo modo abbiamo

l'esplosione della gerarchia arborescente che palesa come le differenze siano degli accidenti che derivano dal *contesto*, non passibili dunque di organizzazione stabile. In questo modo l'albero si evidenzia come una struttura sensibile ai contesti, per questo motivo una semantica "dizionariale" si presenta come modello di descrizione *inadeguato*. Cadendo la struttura gerarchica dell'albero, viene a cadere anche una distinzione fondamentale, quella tra *metalinguaggio* e *linguaggio oggetto*: il metalinguaggio non presenta nessuna prerogativa esplicativa, in quanto condivide la stessa natura del linguaggio che pretende di descrivere. *La semiotica non articola un logos, in quanto non articola una visione gerarchica che vede dei termini prioritari che permettono la descrizione degli oggetti, ma tutti gli elementi si caratterizzano per l'adesione ad uno stesso livello d'immanenza pura. La semiotica si autosostiene ed il valore degli elementi non è determinato dal sistema, in base ad una determinazione qualitativa, ma si definisce a partire dai rapporti tensivi che i termini intrattengono tra di loro.*

La ricorsività delle differenze rende evidente come gli elementi non si definiscono esclusivamente dai gradi "inferiori/gerarchici", ma anche da categorie *eterogenee* che non appartengono al livello immanente di descrizione. *Quello che bisogna attuare è il superamento di un sistema dicotomico arborescente che definisce i termini attraverso la relazione che intrattengono all'interno della categoria semantica di riferimento (accezione immanente), ma al contrario, bisogna rimandarli ad una eterogeneità trascendente irriducibile, la quale costituisce un'orizzontalità priva di profondità gerarchica.*²⁷ Il modello gerarchico descrive dunque una semantica organizzata attraverso il sistema di "iperonimi/iponimi", incarnando dunque un doppio movimento di *sintesi* e di *analisi*, che necessariamente caratterizza il sistema come un modello "orientato". Evidente in questo senso la tendenza dell'albero hjelmsleviano ad incarnare un *logos*, contrariamente a quanto auspicato da un'epistemologia semiotica che incarna un movimento *topologico*. Lo stesso Hjelmslev però propone un

²⁷ È questa la prospettiva attuata da Hjelmslev nello studio dei casi, attraverso una definizione incrociata delle categorie che non si fossilizzi in una semplice definizione interna. Per esempio, il presente, che fa parte della categoria del tempo, occorrerà sempre fare riferimento alla correlazione personale/impersonale, relativa alla categoria della persona, e a quella plurale/singolare, relativa alla categoria del numero (NE: 46-52)

superamento del modello gerarchico ad albero, conformemente alla doppia accezione del valore in Saussure, attraverso a quella che egli definisce *analisi per dimensioni*:

Nell'analisi *per dimensioni* si stabiliscono *simultaneamente* due (o più) sotto-categorie assolutamente *coordinate*, mentre nell'analisi *per suddivisioni* si stabiliscono *successivamente* due (o più) sotto-categorie di cui la seconda è *subordinata* alla prima (e la terza alla seconda, e così via). In una parola: nell'analisi per dimensioni le sotto-categorie formano una *rete*; nell'analisi per suddivisioni le sotto-categorie formano una *gerarchia*. (NE: 50)

Ci interessa recuperare qui un modello di descrizione che tenga insieme i termini in una *tensione coordinante* che permetta il mantenimento della loro eterogeneità costitutiva. Al contrario un modello di descrizione organizzato gerarchicamente propone necessariamente che i termini specifici siano subordinati a quelli più generali: *un termine domina assiologicamente l'altro*. Contrariamente al sistema per selezioni di Jakobson, abbiamo qui una teoria immanente senza gerarchie, che rappresenta rapporti locali senza far riferimento al principio dicotomico arborescente, ma facendo riferimento ad un *equilibrio strutturale* in cui gli elementi si determinano reciprocamente (Paolucci 2010: 69). Centrale qui è la neutralizzazione della gerarchia operata dall'analisi per dimensioni, che Hjelmslev poi chiamerà "frammentazione". Una prospettiva non gerarchica che, attraverso il superamento del modello dicotomico, mostra la propria efficacia nel neutralizzare quella tipologia di sistemi ideologici fondati su un binarismo che vede un termine che *domina assiologicamente* l'altro.

Ad essere proposto è il superamento di un modello fondato su un binarismo di carattere "logico-matematico", in favore di un modello semantico definito "enciclopedico". L'*enciclopedia* esprime una semantica che si attualizza attraverso una fisionomia *evenemenziale*, ovvero dinamica, che ha nella relazionalità il proprio principio costitutivo. È a partire dai *contesti*, infatti, che viene a definirsi il significato degli enunciati, e non a partire da un significato fisso come affermato da una semantica a "dizionario": *fondandosi su "frames" e "script" abbiamo una semantica che ingloba la pragmatica e supera il modello dizionariale che risponde ad una prospettiva del codice che pertinentizza il significato in maniera unica e incontrovertibile*.

Il codice nella visione di Eco (1975) risponde alla fisionomia di un costruito teorico *ontologizzato* ma, già nel saggio *Forme del contenuto* (1985), l'autore sembra aprire ad una sua prospettiva "pragmatico-operativa" anziché ontologica del codice. Qui prospettiamo un codice che si attua a posteriori rispetto alla pratica di comunicazione, non riferendoci ad una semantica pregressa da comunicare. Chiare in questa prospettiva sono le affermazioni di Bonfantini (1987):

La comunicazione come consegna di un messaggio-oggetto è solo una metafora imprecisa, *che confonde il significato con una cosa*. Invece, propriamente, nella comunicazione non si dà *trasmissione* di significati, ma *pro-vocazione* da parte dell'emittente di significati *nel* destinatario: significati la cui adeguatezza dell'intenzione dell'emittente non è mai perfettamente speculare, ma *funziona* e si rivela nei suoi differenti gradi e qualità possibili, ancora una volta indirettamente, cioè interpretativamente, nella pratica di interazione sociale. (Bonfantini 1987: 9)

Il significato di un termine non è una cosa con identità stabile ed univoca (semantica dizionariale), ma si pertinentizza in via interpretativa a partire dalle molteplici relazioni intrattenute (semantica enciclopedica). Nell'*enciclopedia* abbiamo il primato della *pragmatica* sulla *semantica*, quest'ultima infatti si costituisce a posteriori rispetto all'attualizzazione dell'interazione. L'enciclopedia risponde ad un modello a rete in cui le influenze non seguono una consequenzialità gerarchizzata, ma si pertinentizzano nell'atto stesso.

Per comprendere meglio questa differenza di prospettiva, tra un modello gerarchizzato ed uno libero a rete, è necessario introdurre la nozione di "rizoma" teorizzata da Deleuze e Guattari (1980). Alla fisionomia rizomatica risponde l'enciclopedia elaborata da Eco (1984) come spazio caratterizzato dalla compresenza di *spazi lisci* e *spazi striati*. Attraverso la descrizione di vari modelli (tecnologico, musicale, marittimo, matematico, fisico, estetico), Deleuze e Guattari arrivano a distinguere due tendenze differenti di relazionarsi alla realtà. Lo "*spazio liscio*" si caratterizza attraverso la definizione di uno spazio *infinito, aperto*, che si manifesta per variazione continua. Non esiste un centro che ne orienta e ne condiziona la variazione, ma al contrario si assiste ad una mutazione *amorfa* che si definisce a partire dal percorso: lo spazio liscio è un *nomos*. Al contrario lo "*spazio striato*" risponde all'organizzazione del *logos*, dunque, ad un principio regolatore che

orienta preventivamente la manifestazione: sono i punti che organizzano il percorso, mentre nello spazio liscio i punti vengono definiti dopo il percorso. Riferendoci a quanto affermato in precedenza lo spazio liscio dà la priorità alla pragmatica rispetto alla semantica, la quale organizza preventivamente e indirizza la percezione:

Lo spazio liscio è direzionale, non dimensionale o metrico. Lo spazio liscio è occupato da eventi o eccitazioni, molto più che da cose formate e percepite. È uno spazio d'affetti, più che di proprietà. È una percezione *prensiva*, piuttosto che visiva. Mentre nello striato le forme organizzano una materia, nel liscio dei materiali segnalano forze o servono loro da sintomi. [...] La percezione, qui, è fatta di sintomi e valutazioni, non di misure e proprietà. (Deleuze, Guattari 1980: 699)

Bisogna tenere insieme la prospettiva di uno Hjelmslev non gerarchico bensì “rizomatico”, che afferma la definizione degli elementi attraverso una relazionalità che non presenta nessuna profondità gerarchica, con un discorso che si propone di superare la staticità dei sistemi ideologici. La stabilità ideologica viene condivisa dai modelli semantici “a dizionario”, che si caratterizzano per la definizione logica, e dunque particolare, dei termini. Al contrario una semantica enciclopedica fa riferimento al modello dell'interpretazione di Peirce. Per questo motivo ci restituisce l'Oggetto Dinamico – ovvero la cosa in sé, nel suo *relativismo* costitutivo – che permette il presentarsi di un Oggetto immediato che si potrebbe definire come il suo contenuto.

Questa tipologia semantica risponde dunque all'apertura tipica data dal processo d'interpretazione, in quanto è una dinamica di esplicitazione del senso. Non c'è modo, nel processo di *semiosi illimitata* descritta da Peirce, di fondare e stabilire il significato di un'espressione, ovvero arrivare ad un punto stabile di definizione essenziale del termine: *l'impossibilità, dunque, di chiudere e limitare il modello attraverso i suoi terminali*. Come ricorda Eco, il significato di un segno si esplicita attraverso altri segni e la catena degli interpretanti è infinita ed indefinita (1984: 107-108). La semantica enciclopedica è una semantica ad interpretanti in cui ogni interpretazione è a propria volta soggetta a interpretazione, ed in cui non ci sono “entità metalinguistiche” e “universali semantici” (*ivi*: 109).

È necessario, dunque, un modello che contravvenga alla staticità dei sistemi semantici qui in oggetto, attraverso una prospettiva evenemenziale

che mantenga il fattore differenziale come relazione funzionale, e non come relazione “cristallizzata”. *Il modello enciclopedico, al contrario, riesce a mantenere quel fattore relativizzante costitutivo del livello semantico come pura relazionalità indipendente da qualsiasi fattore determinante.* Questa prospettiva, che vincola le leggi di significazione (semantica) alla determinazione relativa dei contesti (pragmatica), apre al superamento delle “semantiche a dizionario”:

Il modello a enciclopedia reca un colpo mortale ai modelli a dizionario perché esclude definitivamente la possibilità di gerarchizzare in modo unico e incontrovertibile le marche semantiche, le proprietà, i semi (Eco 1983: 357).

Il modello enciclopedico non tiene conto del sistema dell’espressione e del contenuto come se fossero due sistemi distinti, “due grammatiche distinte” parafrasando Saussure. Al contrario l’enciclopedia manifesta la dinamica che permette il correlarsi dei due piani, in questo modo s’istituisce come “regola codificante” che risponde alla forma semiotica come pertinentizzazione del senso.

1.6. Il quadrato di Greimas: la rappresentazione visiva dell’articolazione logica di un “particolarismo ideologico”

Quello che proponiamo qui è il superamento di modelli semantici che si manifestano attraverso una particolare tipologia relazionale. Le relazioni logiche, infatti, attualizzano una prospettiva limitata che, come abbiamo visto, condiziona il modello di descrizione semantica di Hjelmslev (1943). È necessaria al contrario una prospettiva che si fondi sulla *pura relazionalità differenziale* e non si confonda con la descrizione di relazionalità già date, ed in un certo senso “istituite”. *L’epistemologia semiotica deve fondarsi sulla pura relazionalità, in quanto si pone come obiettivo una de-concettualizzazione del modello.* Quello che si propone di attuare è una *teoria della differenza enciclopedica*, la quale permetta di restituire modelli di descrizione a vocazione euristica. Come evidenziato da Paolucci (2010), le relazioni logiche fanno riferimento ad una *semiotica del testo* caratterizzata dai tratti di *coerenza, chiusura e coesione*. La prospettiva “testualista” necessita di un’integrazione con un diverso paradigma differenziale, che

permetta la descrizione *adeguata* di un oggetto contraddittorio come la *semantica*.

In questo paragrafo ci concentreremo sul “quadrato semiotico” di Greimas, che si propone come modello di descrizione semantica a vocazione euristica. Al contrario il quadrato ha natura “limitata”, in quanto si manifesta attraverso delle relazioni di carattere logico che, come abbiamo visto attraverso Hjelmslev, costituiscono un particolarismo all’interno di un movimento semiosico più ampio. Il quadrato costituisce l’organizzazione differenziale “maggiore” presente all’interno della teoria semiotica. Per Greimas stesso il quadrato è il modello di descrizione semantica che permette “la rappresentazione visiva dell’articolazione logica di una categoria semantica qualunque” (Greimas, Courtes, 1979). Tenendo la distinzione tra *immanenza* e *manifestazione*, di matrice hjelmsleviana, Greimas ha come obiettivo la definizione di una *struttura elementare della significazione*, la quale gestisce l’articolazione del senso: un *modello costituzionale* che permane nel fondo della variabilità della *manifestazione*, intesa come investimento di contenuto. In questo modo si verrebbe a definire un modello di descrizione che non rende pertinenti fattori sostanziali (intensivi), ma riporta il modello “logico-formale” attraverso cui il contenuto si organizza.²⁸

Greimas riprende il percorso teorico avanzato dal “principio empirico” hjelmsleviano, affermando come i presupposti epistemologici debbano essere “poco numerosi” ed il più possibile “generalì”. Allo stesso modo di Hjelmslev, il modello dà centralità metodologica ai movimenti di *deduzione* e *induzione*, comportando così due concezioni della “verità”: come coerenza interna (arbitraria) e come adeguamento alla realtà (Greimas 1966: 35).²⁹ Possiamo già intravedere come la prospettiva greimasiana, portando ad una descrizione *componenziale* del significato si definisca come un modello orientato e caratterizzato da una coerenza interna che ne gestisce l’articolazione. Abbiamo già messo in evidenza come una descrizione

²⁸ Da sottolineare come le relazioni *logiche* costituiscano un particolarismo all’interno di un movimento semiosico più ampio. La logica risponde ad un’organizzazione *particolare*, in quanto fa riferimento a relazioni dicotomiche esclusive. La semiotica invece si definisce attraverso una *relazionalità pura* irriducibile a rapporti “tra coppie”.

²⁹ Il doppio movimento analitico di *deduzione-induzione* porta alla formazione di un modello epistemologico caratterizzato da coerenza interna ed adeguamento alla realtà. Questa condizione caratterizzava la Glossematica di Hjelmslev come scienza *arbitraria* ed *adeguata* (PLG: 18).

semantica “arborescente” dimostra la propria inadeguatezza, in quanto il significato subisce fenomeni di relativizzazione in base ai contesti che non ne permettono una descrizione *geometricamente organizzata*.

La semantica strutturale affronta il problema della significazione affermando l’esistenza, sul piano della percezione, di scarti differenziali che creano significazione. Il modo d’essere della significazione, che permette al mondo di “prender forma”, si caratterizza per la presenza simultanea di almeno due “termini-oggetto” e la loro messa in relazione. Questa relazione presuppone la simultanea identità e non-identità tra i due termini, che permette loro di essere in relazione di *coniunzione* e *disgiunzione* (ivi: 37-39). Stabilendo la *struttura elementare* della significazione,³⁰ Greimas afferma la centralità della struttura rispetto agli elementi presi isolatamente. La *struttura della significazione* può essere interpretata a due livelli di pertinenza: da un lato la relazione (r) che s’interpone tra i due termini, dall’altro il contenuto semantico (S) della relazione, chiamato anche *asse semantico*. In questo modo Greimas concede molta importanza al fattore contenutistico della relazione che sembra riportare il modello semantico ad una fisionomia “intensiva”, la quale crea un piano all’interno del quale i termini vengono interpretati, infatti:

Chiameremo *asse semantico* quel denominatore comune dei due termini, quello sfondo su cui si delinea l’articolarsi della significazione. L’asse semantico ha, come si vede, la funzione di sussumere, di rendere totali, le articolazioni che sono inerenti ad esso. (Greimas 1966: 41)

È l’asse semantico come “denominatore comune” che permette di tenere insieme i “termini-oggetto”, attuando così la *chiusura immanente* del paradigma relazionale manifestato, assolutizzandolo. La struttura della significazione può essere interpretata, seguendo Greimas, anche a livello di *articolazioni semiche*: il “sema” è l’elemento ultimo del processo di analisi del contenuto di un termine ed una *struttura elementare* di significazione può essere descritta sia sotto forma di *asse semantico* che come *articolazione semica*. I fautori del binarismo, come Jakobson, sostenevano come le

³⁰ Greimas articola una *struttura elementare della significazione* che rappresenta il *modello costituzionale* attraverso cui si dà il senso. La teoria greimasiana è infatti una teoria di generazione del senso che mantiene la distanza tra un livello profondo (semiotico) e un livello superficiale (discorsivo) caratterizzato dall’investimento dei contenuti.

articolazioni semiche seguissero una “modalità d’esistenza” che oppone un sema “marcato” ad uno “non-marcato”. Quest’opposizione si presenta attraverso una logica privativa fondata sulla “presenza-assenza” del sema che Greimas reinterpreta in quanto non è applicabile alla dicotomia “uomo-donna”, essendo questa costituita da termini caratterizzati dalla presenza di un “sema”.

Ad essere proposto è il superamento di un’opposizione “S vs -S”, in favore di una “S vs non-S” che attualizza dei rapporti di *contraddizione*. Il modello greimasiano, prendendo le mosse da Jakobson, si definisce a partire da un binarismo costitutivo, che oppone due termini attraverso relazioni di *contrarietà* e *contraddizione*. Come vedremo entrambe le forme di relazione attualizzano un paradigma limitato che non fa altro che chiudere il modello nella propria coerenza immanente. Come sostiene Greimas (1966):

La struttura elementare, considerata e descritta “in sé”, cioè al di fuori di qualunque contesto significante, può essere soltanto binaria e ciò non tanto per ragioni teoriche non chiare, che bisogna respingere a livello epistemologico del linguaggio, ma a causa del generale accordo dei linguisti. (Greimas 1966: 45)

Possiamo evidenziare come la semantica strutturale presenta la stessa organizzazione che, integrando le parti con il tutto, condizionava il modello hjelmsleviano ad albero: i semi si relazionano alla categoria semantica che ne costituisce l’insieme di riferimento. Ad interessarci è il vincolo dato dalla chiusura della categoria, la quale permette, attraverso la propria coerenza logica, l’attualizzazione di relazioni particolari e determinate. In questo modo la categoria costituisce un piano alla luce del quale i “termini-oggetto” vengono interpretati, determinandone l’univocità ideologica. Anche la semantica strutturale di Greimas, attualizza un modello di descrizione gerarchica che lega “categoria semica” e “semi”, attraverso una relazione tra iperonimi ed iponimi. In questo modo il modello greimasiano manifesta la propria inadeguatezza in quanto il quadrato rappresenta una categoria locale e circoscritta, la quale fa riferimento ad un’organizzazione coerente, coesa e chiusa che non permette di descrivere strutture contraddittorie e aperte, come la semantica.

Fondandosi su rapporti binari, di carattere logico-matematico, il sistema di Greimas presenta il proprio carattere di particolarismo all’interno di un

regime più ampio di relazioni semiotiche, mostrandosi di fatto come struttura relativa ad un determinato contesto. Prendiamo ad esempio il quadrato della sessualità, in quanto rappresenta la categoria semantica in oggetto in questo elaborato. Facendo riferimento all'opposizione di contrarietà "uomo/donna", il quadrato interpreta quest'opposizione come una relazione polare tra termini. Il tentativo di Greimas è quello, dunque, di riportare una semantica che ha natura "vaga" a principi di descrizione "logico-matematici", ovvero fondati su un binarismo dicotomico discreto ed esclusivo,³¹ riducendo di fatto la "dionisicità" costitutiva della lingua con la sua natura *partecipativa*.

Lo stesso Hjelmslev affermava la falsità e l'inadeguatezza del voler ricondurre le correlazioni linguistiche, costitutivamente vaghe ed imprecise, a principi logico-matematici che trasformano tali correlazioni in opposizioni tra termini contrari o tra termini contraddittori (NE: 34-35). Il sistema della lingua non è dunque riducibile alle relazioni di tipo logico, in quanto non si fonda su un'interpretazione vero-funzionale, ma *topologica-relazionale* dei termini. Hjelmslev sottolinea con forza l'impossibilità di ridurre la linguistica alla logica in quanto:

Bisogna rassegnarsi a constatare che esistono categorie, fondamentali dal punto di vista logico, che sono del tutto prive d'importanza dal punto di vista linguistico. Tutte le differenze di ordine logico non sono nel contempo anche differenze di ordine linguistico. (PLG: 207)

Le relazioni logiche, dunque, non esauriscono le possibilità relazionali della lingua. Quest'affermazione può essere letta con maggior chiarezza attraverso la descrizione dell'opposizione tra *spazi lisci* e *spazi striati*, la quale costituisce, come abbiamo visto, la definizione di *rizoma* elaborata da Deleuze e Guattari (1980). Come affermato dai due autori, infatti, il *rizoma* si definisce a partire dalla compresenza di entrambi gli spazi, i quali non intrattengono un'opposizione di carattere esclusivo. Analogamente al sistema logico, lo spazio striato incarna un logos, un giudizio pregresso, una semantica che condiziona l'organizzazione del sistema. *Il sistema logico si*

³¹ Greimas ritiene come il miglior punto di partenza per la comprensione della struttura semantica sia la concezione saussuriana che divide il linguaggio in due piani: piano dell'espressione e piano del contenuto. Attraverso la postulazione dell'*isomorfismo* dei due livelli e della costituzione del piano dell'espressione di scarti differenziali, la struttura semantica può essere interpretata come una *combinatoria* (Greimas 1970: 40).

caratterizza per una coerenza contenutistica che definisce l'organizzazione tra gli elementi, diversamente nel sistema pre-logico – in linea con la fisionomia degli spazi lisci - gli elementi si definiscono attraverso una relazionalità estensionale. Ovvero attraverso le relazioni eterogenee che tengono insieme i termini in maniera tensiva.

Il sistema semantico descritto dal quadrato greimasiano – e come abbiamo visto anche nel modello di Hjelmslev – risponde dunque ad una fisionomia tipicamente logica, riferendosi ad una relazionalità linguistica di tipo esclusivo. Tuttavia, definendo i termini-oggetto attraverso il loro valore *topologico-relazionale*, il quadrato rilancia la nozione di *valore estensionale*, definendosi in questo modo come un paradigma “non-logico” di descrizione. Il principio dello strutturalismo, evidenziato da Deleuze (1973), era esclusivamente di *posizione* e non determinato da fattori intrinseci ed estrinseci. È la categoria a costituire la chiusura che gestisce le relazioni tra i “termini-oggetto”, orientando il sistema implicazionale assunto dal quadrato. Il termine “uomo” ed il termine “donna”, ad esso opposto, si relazionano nel quadrato in maniera dicotomica discreta. Si arriva al termine contrario “donna” attraverso il contraddittorio “non-uomo”; ma “non-uomo” non implica necessariamente “donna” ma qualsiasi cosa non sia un uomo.

Il sistema implicazionale del quadrato funziona esclusivamente nella propria chiusura, ovvero si descrive in maniera coerente nell'immanenza della categoria semantica della “sessualità”. Solo all'interno di questa particolare categoria, infatti, il contraddittorio “non-uomo” implica necessariamente il termine contrario “donna”.³² Lo stesso Greimas evidenziava come la *categoria semica*³³ è anteriore alla propria articolazione e un'analisi che parte dalla descrizione delle articolazioni semiche si limita a confermarne l'esistenza postulata a priori (Greimas 1966: 47). Da sottolineare come, nel modello greimasiano, sia la dicotomia esclusiva e discreta a permettere la funzionalità del sistema implicazionale. In questo modo il

³² Questa è una necessità che si presenta a Greimas, in quanto a partire dal quadrato egli vuole fondare la propria teoria della narratività. Quindi necessariamente proietta sul piano di descrizione paradigmatico (il quadrato) la stessa organizzazione del piano sintagmatico (Paolucci 2010).

³³ L'espressione categoria semantica designa l'articolazione di due semi, essa si ritrovava ad essere interpretata come sinonimo di asse semantico, ma la sua definizione si rivela più precisa (Greimas 1966: 45)

sistema si presenta come modello di descrizione di una particolare e determinata categoria semantica: la sessualità, con la sua coerenza implicazionale, s'istituisce dunque come un particolarismo ideologico in quanto ha validità locale e circoscritta. Greimas puntava tuttavia alla costituzione di una “semantica fondamentale” che prescindesse dal relativismo implicato dalla *manifestazione linguistica*. Con questo obbiettivo delineava il modello costituzionale della significazione che:

Non è altro che la struttura elementare della significazione, adibita, come forma, all'articolazione della sostanza semantica di un micro-universo dato. L'isotopia dei termini della struttura elementare garantisce e fonda, in qualche modo, il micro-universo in quanto unità di senso, e permette di considerare – all'interno della procedura di assiomatizzazione – il modello costituzionale in quanto forma canonica, come istanza preliminare per una semantica fondamentale. (Greimas, 1970: 172)

Possiamo notare come il modello proposto da Greimas si relazioni alla chiusura di un “micro-universo” di senso, articolandosi attraverso relazioni logico-matematiche, le quali attualizzano un modello chiuso nella propria coerenza. In questo modo il quadrato di Greimas, aderendo ad una relazionalità esclusiva e discreta, si presenta come la rappresentazione logica di un particolarismo. Le relazioni descritte infatti non tengono conto della tipica vaghezza semantica dei termini, ma al contrario operano una “cristallizzazione” delle relazioni che chiude il sistema su sé stesso, determinando una fissazione del *contesto*: il processo implicazionale descritto dal sistema greimasiano funziona esclusivamente all'interno dell'immanenza della categoria “sessualità”.

Il modello di descrizione semantica di Greimas si pone come un modello di descrizione ristretto e locale. Il sistema implicazionale funziona infatti in quanto il quadrato si presenta come modello che incarna un giudizio (logos). Qui al contrario ci proponiamo una prospettiva semantica che faccia della pura relazionalità il proprio principio costitutivo, e non di una particolare forma relazionale (logica). Crediamo infatti che superando un modello semantico logico chiuso, attraverso un modello aperto e relativizzante, possiamo operare una decostruzione della stabilità dei sistemi ideologici, i quali vincolano e saturano l'interpretazione dei termini. Come evidenziato da Hjelmslev:

A uno stesso significato possono corrispondere valori differenti; ciò che dal punto di vista intensionale è un unico e medesimo caso, dal punto di vista estensionale è suscettibile di numerose definizioni differenti. (CC: 188-189)

Per questo bisogna recuperare un modello di descrizione “estensionale”³⁴ che, attraverso il mantenimento della “doppia accezione” del valore in Saussure, non definisca il valore dei termini in maniera univoca. Attraverso la relazionalità trascendente, il termine non si chiude in un livellamento immanente che ne vincola l’interpretazione. Vedremo nel corso di questo lavoro come il recupero di una prospettiva di questo genere, in chiave anti-essenzialista, permetta di gettare luce e attuare un’apertura nella stabilità dei sistemi ideologici.

1.7. L’abduzione come movimento libero e creativo

Nel corso dei paragrafi precedenti abbiamo visto come i modelli di descrizione semantica, di Hjelmslev e Greimas, tradiscano le pretese euristiche che i due autori si prefiggono. L’albero (Hjelmslev) ed il quadrato (Greimas) infatti descrivono un modello semantico che incarna un giudizio,³⁵ contrariamente a quanto auspicato da un’epistemologia semiotica che si caratterizza come *antilogos* (Paolucci 2007). In opposizione alla filosofia di Cartesio, Charles Sanders Peirce elaborò quattro principi “anticartesiani” tra cui, da sottolineare alla luce del discorso che stiamo portando avanti qui, ci sono l’affermazione di come “ogni cognizione è determinata da cognizioni precedenti” e come “non abbiamo nessun potere di pensare senza segni”. Questi due punti si legano all’affermazione che nella mente avvenga qualcosa di simile al processo sillogistico: la mente segue un processo di carattere inferenziale che lega delle “premesse” ad una “conclusione” (CP 5.266-5.268). Peirce, in seguito, attuerà una suddivisione delle inferenze tra *complete* e *incomplete*, le prime che si dividono ulteriormente in argomenti *apodittici* e *probabili*. I primi dipendono esclusivamente dalle premesse, mentre gli altri dipendono dalla non-esistenza di qualche altra conoscenza.

³⁴ In questo lavoro il termine “estensionale” non si riferisce all’accezione della logica classica, la quale vede nell’estensione la capacità referenziale di un termine. Qui ci riferiamo invece, in legame con il termine “estensivo” delle *opposizioni partecipative* di Hjelmslev, alla capacità di un termine di collocarsi all’interno di plurimi livelli semantici.

³⁵ I modelli semantici di Hjelmslev e Greimas, fondandosi su articolazioni logico-matematiche, attualizzano un modello “orientato” che non permette possibilità deformanti.

Apodittica è quella che viene chiamata *deduzione*, mentre probabili sono l'*induzione* e l'*abduzione* (CP, 5.269, 5.270, 5.272).

Gli elementi che entrano in gioco in qualsiasi processo inferenziale sono le tre preposizioni del sillogismo, come definite da Peirce, CASO, RISULTATO, REGOLA; in base a quale conclusione porta il processo inferenziale abbiamo la distinzione tra le tre tipologie inferenziali, mentre non ha rilevanza logica l'ordine in cui sono disposte le due proposizioni iniziali (Bonfantini 1987: 46). La *deduzione* è un sillogismo che a partire dalla REGOLA e dal CASO arriva ad inferire il RISULTATO. La deduzione manifesta un carattere di *necessità* che arriva ad inferire un risultato a partire da una regola che orienta e definisce il sillogismo. In questo modo la deduzione può essere ricondotta ad una semiotica del *codice*, come stabilità che orienta e organizza i processi inferenziali. Affinità presentate anche dal movimento inverso chiamato *induzione*, che come ricordato da Peirce:

può essere definita come un argomento che procede dall'assunzione che tutti i membri di una classe o insieme hanno tutti i caratteri che sono comuni a tutti i membri noti di quella classe; o, in altre parole, l'induzione può essere definita come un argomento che assume che è vero di un intero insieme ciò che è vero di un numero di occorrenze prese a caso dall'insieme. (CP, 5.275)

L'induzione, partendo dalla dal CASO e dal RISULTATO arriva ad inferire la LEGGE, per questo motivo Peirce arriva a chiamarlo *argomento statistico*. Inversamente rispetto all'inferenza deduttiva, l'induzione non è fondata da una regola pregressa, ma al contrario "istituisce" una regola. Come la deduzione – attraverso un processo inverso – l'induzione dà la centralità alla REGOLA, la quale si presenta in questo caso come punto d'arrivo e non come punto di partenza. L'induzione costituisce dunque l'unica inferenza ampliativa, in quanto è l'unica che da un caso particolare arriva all'assunzione di legge (Bonfantini 1987: 47).

È possibile evidenziare come entrambe le forme d'inferenza qui esposte abbiano un carattere vincolato. Ed è questa caratteristica che qui tenteremo di superare attraverso il movimento più libero di *abduzione* – o *ipotesi* – che, partendo dal RISULTATO e dalla REGOLA, arriva ad inferire il CASO. Contrariamente ai due movimenti di deduzione e induzione, l'abduzione non presenta quell'aspetto vincolante dovuto all'argomento codificante

(REGOLA). Questo processo inferenziale arriva all'affermazione del caso senza nessuna forma di necessità logica, infatti, nessuna razionalità impone che a partire dalle premesse si arrivi necessariamente all'affermazione del CASO. Prendendo la definizione di Peirce:

L'ipotesi può essere definita come un argomento che procede dall'assunzione che un carattere che è noto implicarne necessariamente un certo numero di altri può essere probabilmente predicato di ogni oggetto che ha tutti i caratteri notoriamente implicati da questo carattere (CP, 5.276).

Questa mancanza di razionalità organizzatrice fa dell'abduzione un processo inferenziale più libero. Peirce ne esalta il carattere prevalentemente originale, creativo ed innovativo. L'abduzione è un'inferenza come le altre e condivide con queste il carattere meccanico e formale, non essendo in questo più originale o inventiva delle altre. Ma la sua originalità sta nella conclusione. Infatti, come evidenziato da Bonfantini, nonostante proceda con la stessa modalità automatica della deduzione e dell'induzione, l'abduzione o ipotesi non dà luogo ad un'esplicitazione del contenuto semantico delle premesse, ma ad una sua vera e propria ricomposizione (1987: 67).³⁶

L'abduzione è ciò che permette nella semiosi di prendere decisioni difficili in sede di premesse ambigue (Eco 1990: 292). Il semiologo italiano identifica poi le tre tipologie inferenziali con tre diverse modalità di relazionare “*token-type*”: la deduzione è una forma inferenziale che dal type arriva ad affermare l'occorrenza token, è infatti un movimento che a partire da una legge definisce le proprie occorrenze; l'induzione segue una modalità token/type, ovvero dall'occorrenza come abbiamo visto istituisce una legge; diversamente muove l'abduzione o trasduzione³⁷ come movimento token/token. In questo modo il movimento abduttivo si caratterizza come

³⁶ Ad evidenziarsi è una forma inferenziale che non viene a definirsi in relazione ad un vincolo che orienta il processo. L'abduzione infatti non presenta nessuna necessità per arrivare ad affermare il CASO (nell'esempio riportato non necessariamente i fagioli, in quanto bianchi, vengono da quel sacco determinato). Per questo motivo, la veridicità della conclusione non dipende dalla validità delle premesse. Non a caso il termine “abduction” in inglese significa rapimento, palesando come questo processo inferenziale arrivi ad una conclusione che non si sviluppa attraverso un percorso logico che ne garantisce la validità finale.

³⁷ Inizialmente Peirce riconduceva l'abduzione ad un movimento token/type affine al movimento induttivo, quindi relativo ad una fisionomia tipicamente logica.

movimento *analogico*³⁸ che permette un incremento di conoscenza. Peirce scopre un movimento non riconducibile a criteri “logico-formali”, che riportano il tutto sotto regole, ma al contrario un movimento che risponde alla libera associazione. L’abduzione non “riporta sotto regole”, ma risponde alla libertà del “gioco”.

Proprio attraverso la libertà dell’abduzione, Peirce arriverà alla formulazione del *play of musement*, ovvero una forma di ragionamento priva di regole che risponde alla sola legge della libertà: *il processo con cui si crea qualche connessione tra due universi d’esperienza* (CP, 6.455). Possiamo notare come il pensiero di Peirce permetta il mantenimento della “prima accezione” del valore in Saussure, permettendo di rendere conto della complessità costitutiva dei sistemi semiotici. Il *play of musement* connette due differenti ambiti dell’esperienza senza che ci sia una regola su cui fondare questa connessione, per quanto non manchi una regolarità che regge la legge di libertà (Paolucci 2010: 157-158). *Abbiamo il concatenamento di elementi eterogenei che collegandosi non smettono di essere distinti. Non abbiamo in questo modo la costituzione di un piano che rende omologhi i termini, ma al contrario i termini traggono una commensurabilità che si fonda esclusivamente a partire dalla relazione che intrattengono.*

Come nello spazio liscio (Deleuze, Guattari 1980), l’*abduzione* si costituisce come “un’algoritmo miope”, che procede attraverso il semplice accorpamento degli elementi definendo uno spazio *aperto ed infinito*. Diversamente la *deduzione* e l’*induzione* si definiscono a partire da una regola di riferimento che descrive uno spazio striato *chiuso e finito*: l’abduzione è un movimento di carattere analogico, mentre la deduzione e l’induzione incarnano un movimento logico. Si rende evidente come il movimento *trasduttivo* dell’abduzione permetta il rispetto dell’accezione “trascendente” del valore in Saussure, al contrario, riferendosi ad un termine ultimo (regola) gli altri due movimenti si chiudono in un livello d’immanenza che, attraverso la propria coerenza, crea un *piano di lettura* alla luce del quale i termini vengono interpretati.

³⁸ Giorgio Agamben assegna alla nozione di *paradigma* la capacità di abbandonare la coppia particolare-generale come modello dell’inferenza logica. Il paradigma sviluppa una fisionomia che dal particolare conduce al particolare, attraverso una fisionomia analogica che neutralizza le opposizioni dicotomiche (Agamben 2008).

Ad una regola rispondono i modelli semantici analizzati in precedenza (Hjelmslev, Greimas). Fondandosi su un movimento di carattere logico-dicotomico, i due sistemi riportano un modello di descrizione che si orienta a partire da un “giudizio” di fondo che chiude e vincola il modello di descrizione. Non è un caso che entrambi i modelli incarnino un doppio movimento di *analisi* e *sintesi*³⁹ che si arresta, nella parte più alta al “nodo patriarca”, attuando di fatto un modello circoscritto e limitato. Nel modello di Hjelmslev (1943):

Il metodo deduttivo non impedisce che la gerarchia sia poi ripercorsa nella direzione opposta. Non si otterranno risultati nuovi, ma solo un nuovo punto di vista, che a volte può convenire adottare per gli stessi risultati. (PLG: 35)

Fondare un modello di descrizione semantica sui movimenti di *deduzione* e *induzione* costituirebbe un “limite”, in quanto *deduzione* e *induzione* rispondono ad una semantica del *codice* (dizionarioale). Abbiamo visto come il fattore codificante (regola-legge) orienta entrambi i movimenti in maniera inversa. In questo senso le semantiche che rispondono a questo modello si presentano come modelli di descrizione *locali*, in quanto la descrizione non ha vocazione euristica, ma è orientata da un principio che la “trascende” e la vincola nel perseguimento di un “fine”.

Da sottolineare è il carattere di *innovazione* e *libertà*, che il movimento dell’abduzione permette di avere, fondando una nuova prospettiva per l’etica, la quale non risponde più ad un fine che orienta, ma restituisce la libertà come dispositività inferenziale. Non sono i fini, gli abiti o le immagini progettuali – che costituiscono dei *codici* – a dare senso alle nostre azioni, ma il *sensu risiede nell’attività stessa, come fisionomia tipica degli spazi lisci*:

Prediligere l’abduzione vuol dire prediligere l’invenzione, l’audacia del bricolage, la problematicità che richiede ipotesi nuove, il gioco delle immagini e delle interpretazioni provvisorie, il combinare e ricombinare le parti, la *trasformazione* (Bonfantini 1987: 87)

Come gli spazi lisci, l’abduzione preserva quel carattere di apertura e trasformazione che ne garantiscono questa fisionomia libera. Al contrario, gli

³⁹ Come evidenziato i tre modelli inferenziali di *deduzione*, *induzione*, *abduzione*, si legano nell’argomentazione discorsuale, rispettivamente: i) *analisi*, ii) *sintesi*; iii) *astrazione* (Bonfantini 1987: 34).

altri due movimenti (deduzione, induzione), rispondono ad una legge che vincola il processo inferenziale. La legge crea un piano di contenuto che rende omologhi tutti i termini, vincolandone il regime interpretativo, non permettendo dunque la comprensione della *complessità* e l'*infinitezza* del Sistema Semantico Globale.⁴⁰ Al contrario, l'abduzione prescindendo dal fattore logico, ovvero presentandosi come puro movimento *virtuale*, si caratterizza per una maggiore libertà e permette la descrizione di un campo all'interno del quale i termini si relazionano mantenendosi e definendosi a partire da questa *eterogeneità costitutiva*, che ha efficacia in una prospettiva etica che garantisca il rispetto della diversità, e non sulla staticità delle significazioni che rispondono ad una fisionomia ideologica.

1.8 La “pseudo-naturalità” ideologica dei sistemi di significazione

L'ideologia, come abbiamo visto, si caratterizza per la sua azione vincolante che opera sui processi abduttivi, orientandone il percorso (Eco, 1975). Una fisionomia orientata che si attualizza anche in relazione al concetto di “realtà”. Nel saggio chiamato “*Significato, ideologia e realismo artistico*”, Rossi Landi (1972) critica la prospettiva tracciata da Pietro Raffa (1967), il quale definiva il *realismo* come effetto producibile da diversi tipi di linguaggio, quindi, riconducibile ad una categoria del significato e non del segno: significato stabile che si oppone al segno come funzione (Hjelmslev). Raffa definiva il significato come un'entità che esiste al di fuori del linguaggio, presentando il realismo come un oggetto prodotto indipendentemente dalla macchina linguistica. Al contrario per Rossi-Landi, il realismo, è un prodotto del linguaggio e non ha senso collocarlo dalla parte dei significati, ma piuttosto dal lato del messaggio e quello che riguarda la sua circolazione (Rossi-Landi 1972: 80).

Si viene ad evidenziare come il realismo non aderisca ad una realtà che esiste già indipendentemente, con i propri tratti e caratteri, che aspetta di essere immessa nel sistema comunicativo, ma è un *effetto di linguaggio* e si rende pertinente a partire da questo. Si evidenzia in questo modo il passaggio da

⁴⁰ I discorsi “ideologici” affrontano il campo semantico fingendo di ignorare la sua contraddittorietà. Per coprire la natura contraddittoria del Campo Semantico Globale il discorso ideologico COMMUTA da codice a codice senza rendere evidente tale processo (Eco 1975: 245).

una teoria della significazione ad una teoria che si concentra sulla produzione e la circolazione dei messaggi. Seguendo la prospettiva qui delineata, la semiotica viene così ad identificarsi con una teoria generale di ciò che è sociale, tralasciando i sistemi di significazione e concentrandosi su situazioni umane reali, nel senso di situazioni storicamente e socialmente determinate (*ivi*: 81). Rossi-Landi a questo punto arriva ad evidenziare un altro punto contraddittorio della teoria di Raffa: il “rapporto con la realtà” intrattenuto dal realismo.

Il realismo non è un mezzo che permette di conoscere la realtà. Ma ogni predicato d’esistenza che viene enunciato dal realismo è sempre relativo ad un particolare “universo del discorso”, all’interno del quale i fatti vengono sussunti. Come sostenuto da Rossi-Landi, questa constatazione implica l’impossibilità di determinare un solo rapporto epistemologico con la realtà. In questo senso essa viene ad evidenziare il proprio carattere “relativo”:

In nessuno dei testi da me conosciuti risulta che un universo del discorso, per il fatto di essere un’organizzazione logico-linguistica, sarebbe sottratto alla condizione di essere anche un’organizzazione storico-sociale [...] Gli stessi giudizi di percezione, che dovrebbero fondare il rapporto obbiettivo con *la* realtà, altro non risultano essere che giudizi tipici in alcuni soltanto fra i principali universi del discorso (Rossi-Landi 1972: 85).

Attraverso il relativismo dei vari “universi del discorso”, il realismo non può coincidere con un significato (stabile-oggettivato), al contrario si caratterizza come un *effetto di senso* passibile di una riflessione semioticamente orientata.⁴¹ È su questo punto centrale, infatti, che crediamo debba essere letto il relativismo dei sistemi semantici, i quali si presentano come dei particolarismi. *La semantica a dizionario attualizza la fisionomia di una “teoria della rappresentazione” che postula un significato (realtà di riferimento). Allo stesso modo del realismo, il significato linguistico, però, subisce fenomeni di relativizzazione in base ai contesti (universi del discorso). Il significato è una risultante di un processo inferenziale, per questo una semantica enciclopedica di carattere interpretativo si presenta come strumento di descrizione adeguato.*

⁴¹ Chiara è la pertinenza della teoria di Sapir-Whorf sulla cosiddetta relatività linguistica, secondo la quale l’organizzazione della lingua condiziona direttamente la concezione del mondo.

Per Rossi-Landi bisogna riconoscere come la nozione di “realtà” vada ricollegata a quella di ideologia, trovando le modalità finalizzate a modificarla. È necessaria una *prassi* che relativizzi l’assolutismo della realtà, attraverso una dinamica destabilizzante. Grazie al relativismo degli universi del discorso, infatti, si viene ad evidenziare il carattere ideologico di ogni nostro modo di pensare e parlare (*ivi*: 89). Le ideologie si vengono a presentare come dei *prodotti storici*, ed a questa fisionomia corrispondono la “scienza” e anche il concetto di “realtà”. Entrambe si fondano, infatti, su un immobilismo di fondo che permette loro di essere trattate come concetti “non-ideologici”. L’ideologia della realtà, colta attraverso i giudizi di percezione, commette l’errore di partire da questi tralasciando il loro carattere di costruzione. In questo senso la semiotica si può costituire come una prassi de-ideologizzante che evidenzia la realtà come *costruzione storico sociale* (Marsciani 2012).

La capacità semiotica che stiamo portando avanti in queste pagine è proprio quella di evidenziare il *costruttivismo* che opera dietro nozioni definite come “indiscutibili” come quelle di “realtà”, “verità”, “natura”. Questa stabilità assunta dalla realtà è assimilabile alla stabilizzazione operata dall’ideologia sulla naturale contraddittorietà del Campo Semantico Globale. L’ideologia, e i sistemi semantici, che per noi ne attualizzano la fisionomia, si danno alla percezione in quanto materia sensibile e significativa, tanto che Greimas proponeva la semantica come “un tentativo di descrizione del mondo delle qualità sensibili” (1966: 26). Un nesso che pone – in chiave *esternalista* – una relazione tra significazione e ideologia. L’ideologia, nella prospettiva di questo lavoro, è nella significazione, in quanto tutto ciò che è ideologico possiede un significato. Per questo motivo, fondamentale è la definizione di una “scienza dell’ideologie esternalista” che sottolinei l’errore che interpreta l’ideologia nella coscienza. Una coscienza che si realizza nel materiale segnico e come risultante di un processo di “interazione sociale” (Volosinov 1929: 57-67).

Le ideologie, e i sistemi di significazione, assumono dunque uno statuto percettivo per i soggetti. Utile a questo punto è l’introduzione della nozione di “iconismo primario” trattata da Umberto Eco nel saggio intitolato “La

soglia e l'infinito".⁴² I processi percettivi si fondano su una sorta di *primum* da cui si origina ogni successivo processo inferenziale. In questo modo si istituisce un *dato* da cui far partire il processo di interpretazione, contravvenendo all'anti-intuizionismo peirciano e alla sua nozione di "semiosi illimitata" (Paolucci 2005): partendo da questo dato, ovvero una primità o *firstness* come veniva chiamata da Peirce, abbiamo la costituzione di un *limite* al processo infinito dell'interpretazione.⁴³ A questo punto pare impossibile coniugare questa visione con la polemica anticartesiana di Peirce, la quale si basa sull'assunzione che ogni conoscenza ha sempre natura inferenziale. La Firstness invece presenta un carattere positivo e costituisce un momento intuitivo dal quale partono le inferenze successive. Interessanti, a questo punto, sono le conclusioni a cui arriva Eco giustificando la presenza di questo momento che si caratterizza per una fisionomia "intuitiva":

Se cosmologicamente parlando non vi è mai una Firstness che non sia il risultato di una Thirdness precedente, *cognitivamente parlando vi è il limite delle nostre capacità percettive, che sentono come indiviso qualcosa che cosmologicamente parlando è, in potenza, ulteriormente divisibile.* (Eco 2007: 480, corsivo mio).

Eco sostiene come la nostra percezione del mondo sia una percezione "ingenua e non matematica" (*ivi*: 481). La nostra dinamica percettiva interpreta come un tutt'uno qualcosa che in realtà manifesta una natura più complessa. Una dinamica di semplificazione, dunque, che accomuna l'attività percettiva e la fisionomia attualizzata dall'ideologia nei confronti della complessità semantica. L'iconismo primario implica una visione limitata legata ad un determinato punto di vista, collocamento soggettivo e/o culturale che condiziona le dinamiche percettive. Ed a questa situazione "collocata" aderiscono i sistemi semantici, costituendo un punto di stabilità che orienta la percezione: l'uomo è assalito ovunque dalle significazioni e queste vengono apprese a partire dal territorio "non linguistico" della percezione (Greimas 1966: 25).

⁴² Questo saggio è stato scritto per la raccolta *Studi di semiotica interpretativa* a cura di Claudio Paolucci (Milano, Bompiani, 2007).

⁴³ Eco sottolinea un suggerimento di Fumagalli (1995), secondo il quale a partire dal 1885 si evidenzia in Peirce un ritorno kantiano all'immediatezza dell'intuizione, antecedente ogni attività inferenziale.

In queste pagine abbiamo sottolineato come il concetto di *realtà*, tradizionalmente identificato con uno statuto ontologico oggettivo, nella prospettiva di Rossi-Landi (1972), si caratterizza come costruzione semiotica determinata dalla pertinenza di un particolare livello “storico-culturale”. A livello di percezione però la realtà non viene affatto problematizzata dall’individuo, assumendo un carattere di “pseudo-naturalità” che preserva l’ideologia dominante da una possibile *messa in crisi*. Come la realtà anche le categorie semantiche attraverso la loro fisionomia “logica-matematica” assumono una forza *rappresentazionale*⁴⁴ che ne limita la problematizzazione. Una semplificazione che ha coinvolto la stessa nozione di “segno” la quale fissava l’identità di espressione e contenuto, limitandone la dissolvenza dovuta a percezioni multiple e relative:

La semiotica fa così intravedere una sorta di paesaggio molecolare in cui quelle che la percezione quotidiana ci presenta come forme conchiuse sono in realtà il risultato transitorio di aggregazioni chimiche e le cosiddette “cose” sono l’apparenza superficiale di una rete soggiacente di unità più microscopiche. (Eco 1975: 91)

La semiotica a questo punto può essere definita come una *prassi* che evidenzia le innumerevoli relazioni di pertinenza che “costruiscono” un’entità complessa, che contrariamente viene percepita come immediata e semplice. Nello specifico di questo lavoro, la categoria semantica della “sessualità” fissa un livello di pertinenza, attraverso il quale l’individuo si rivolge alle cose e che fissa il punto di partenza dal quale iniziano le attività inferenziali. La chiusura immanente della categoria viene ad istituire un livello che stabilizza determinate relazioni, escludendone altre. Una tipica fisionomia ideologica che si fonda sulla pertinenza immanente della categoria semantica: *la categoria della sessualità, oggetto di questo elaborato, costituisce un livello attraverso il quale i due termini (uomo-donna) vengono interpretati.*

La categoria semantica della “sessualità” e la dicotomia “uomo-donna”, su cui si fonda, assumono carattere di stabilità ed in questo modo costituiscono un livello di pertinenza, preferenziale, che funge da punto d’avvio per le

⁴⁴ La costituzione identitaria della società attraverso una dinamica *rappresentazionale* è teorizzata nei lavori di Guy Debord (1967) e Jean-Luc Nancy (1996). A livello percettivo, come auspicato da Baudrillard (1983), assistiamo ad un capovolgimento che vede la rappresentazione “simulacrale” anticipare di fatto il livello dell’esperienza effettiva.

dinamiche inferenziali. *Le categorie semantiche, attraverso la loro stabilità, costituiscono una sorta di schermo che condiziona la nostra percezione della realtà. La realtà e la percezione, che di essa abbiamo, sono costrutti semiotici e per questo si caratterizzano per la loro convenzionalità erroneamente "naturalizzata".* Il "potere rappresentazionale" assunto dalle categorie semantiche costituisce una costruzione attraverso cui la società si pensa e si riflette, dando il via a quella dinamica di rappresentazione che Debord (1967) ritiene fondamentale nel mantenimento, a scopi ideologici, dei rapporti di produzione vigenti. Le rappresentazioni costituiscono dei veri e propri "rapporti sociali", "una visione del mondo che si è oggettivata". Le "categorie semantiche" condividono questa fisionomia e si atualizzano come una visione del mondo che oggettivandosi istituisce la realtà: "non c'è società senza spettacolo, poiché la società è lo spettacolo di sé stessa" (Nancy 1996: 93).

Per questo motivo, l'impianto epistemologico di questo lavoro ha l'obiettivo di porsi in contrapposizione nei confronti di una *teoria della rappresentazione*, che fa della stabilità uno dei suoi principi costitutivi. La stabilità data dalle categorie semantiche, fondate su una determinata organizzazione relazionale, vanno a costituire un sistema che filtra e catalizza la percezione che un individuo ha della realtà. Questa percezione si presenta con carattere di presunta naturalità, ma in verità è relativa solo ad un determinato e particolare "universo del discorso". La stabilità delle categorie semantiche si ripercuote anche sul livello *informativo*. Non abbiamo nessun rapporto epistemologico con la realtà che non sia linguisticamente, semioticamente e storicamente determinato (Rossi-Landi, 1972: 99).

L'ideologia dominante impone la propria visione del mondo e la propria concezione di realtà, la quale determina un'interpretazione che avviene "subito e facilmente" quasi a livello intuitivo. Le lingue sono costitutivamente *polisemiche*, un potenziale di senso che necessita di essere costantemente filtrato e determinato dal contesto, una funzione *selettiva* che si identifica con l'attività di *interpretazione* (Ricoeur 1986: 45). *Il realismo si costituisce come un linguaggio a "bassa informazione". Attraverso la ridondanza dei messaggi e la neutralizzazione del "rumore", l'ideologia dominante istituisce la propria visione del mondo come naturale ed immediata.*

Il rapporto epistemologico che l'individuo intrattiene con la realtà è condizionato da questa forma di *saturazione semantica*,⁴⁵ la quale si caratterizza per la sua ripetitività e il suo orizzonte di prevedibilità. Una pratica *de-ideologizzante* deve invece contribuire alla creazione di “rumore” con finalità di ampliamento dell'orizzonte comunicativo. Una pratica di oltrepasamento della realtà, come visione limitata ideologicamente, deve mirare all'ottenimento di un effetto di *straniamento*⁴⁶ che apre al nuovo. Attraverso le opposizioni partecipative di Hjelmslev abbiamo dimostrato la strutturazione in livelli della semantica, che in questo modo evidenzia un relativismo che si attualizza a partire da specifici e determinati “universi di discorso” di riferimento.

Ricoeur propone una *fenomenologia ermeneutica* che si pone in contrapposizione con quella deriva *idealista* assunta dalla fenomenologia di Husserl che arrivava a ristabilire il carattere intuitivo della *comprensione* attraverso l'affermazione di un “soggetto sovrano” (*ivi*: 44). Contrario ad ogni forma di fondazione ultima, il carattere universale dell'interpretazione è legato al suo essere in *media res* e mai all'inizio o alla fine (*ivi*: 46). La proposta epistemologica di Ricoeur può assumere come obiettivo quello di una critica alle ideologie, in quanto evidenzia il loro carattere insuperabile, essendo il pregiudizio “una struttura fondamentale della comunicazione nelle sue forme sociali e istituzionali” (*ivi*: 48).

Ricoeur delinea i tratti tipici dell'ideologia. Un primo tratto è dato dal carattere di *stabilità e prevedibilità* di un sistema di significati che la nozione di “relazione sociale” comporta. L'ideologia è legata “alla necessità per un gruppo sociale, di dare un'immagine di sé stesso” (*ivi*: 296), assumendo dunque uno statuto *rappresentazionale*. La seconda caratteristica si lega al *dinamismo* assunto dall'ideologia, definendosi come una forma di

⁴⁵ L'effetto di *saturazione* consiste in un blocco del processo del divenire. È “la tensione che deriva da una situazione bloccata, in cui la presenza di un'iterazione non permette lo sviluppo” (Barbieri 2011: 68).

⁴⁶ La nozione di *straniamento* è stata elaborata da Viktor Sklovskij in un saggio di critica letteraria chiamato “*Una teoria della prosa*” (1925). L'arte permette una funzione di percezione conoscitiva, in quanto deforma gli oggetti dalla meccanicità delle abitudini aprendo così ad una percezione pienamente consapevole. Utilizzando la terminologia di Jakobson (1958) l'arte, operando una rielaborazione che si concentra sul *messaggio (funzione poetica)*, assume una funzione *metalinguistica*; ovvero operando una deformazione del *messaggio*, pone l'accento sul codice evidenziandone lo statuto.

motivazione sociale che le permettono di assumere un carattere *generativo* in quanto giustifica l'azione istituita (*ivi*: 297). Altro aspetto che viene messo in evidenza è la natura “codificata” dell'ideologia, uno schematismo che semplifica – al fine di garantire una forma di *coesione sociale* – il regime interpretativo di un determinato gruppo. Successivamente, Ricoeur sottolinea il fatto che in questo “codice interpretativo” gli uomini abitano e pensano, in questo senso l'ideologia ha carattere *operativo* e non tematico. L'ideologia, inoltre, agisce a livello temporale garantendo un'*inerzia* al nuovo che la definisce attraverso una *chiusura* che preclude il campo del possibile (*ivi*: 296-300).

È evidente come l'ideologia assuma un doppio livello: da un lato si definisce come una “tematica” (*significazione*) che garantisce la coesione sociale a livello dei valori; dall'altro si definisce *operativamente* (*comunicazione*) garantendo una prevedibilità delle pratiche sociali. Il primo livello chiarisce le motivazioni per cui in questo lavoro stiamo trattando contemporaneamente all'ideologia il problema relativo alla semantica. Nel corso della tradizione delle riflessioni semantiche si sono sviluppati “tre approcci al significato”: la *semantica logico-filosofica* che, concentrandosi sullo studio della verità degli enunciati, interpretava il significato in chiave *rappresentazionalista*; la *semantica strutturale* che, come abbiamo avuto modo di argomentare, muove partendo dal presupposto che il linguaggio sia descrivibile come entità autonoma di relazioni interne (*livello immanente*) e la *semantica cognitiva* che criticherà il *discretismo* del modello algebrico strutturale – in favore di un modello più graduale – e la nozione di verità della *semantica verocondizionale* in quanto non prende in considerazione il contesto comunicativo.⁴⁷ Questo principio di “autonomia linguistica” porta ad un'analisi semantica che isola le unità dalle possibili *interferenze contestuali* che ne modellano il significato (*accezione trascendente del valore* in Saussure). La semantica strutturalistica infatti si caratterizza come

⁴⁷ Per un'esposizione delle principali riflessioni semantiche facciamo riferimento a Violi (1997) e Rastier (2007).

antireferenziale⁴⁸ e antipsicologica.⁴⁹ I significati vengono pensati linguisticamente solo ed esclusivamente nella relazione, la quale costituisce l'oggetto studiato dalla linguistica.

Aderendo ad una prospettiva semiotica, nelle pagine di questo lavoro riteniamo che sia fondamentale stabilire l'autonomia del livello semantico come qualcosa che non dipende da fattori extralinguistici, ma al contrario dipende esclusivamente dalla relazionalità linguistica:

Il riconoscimento della tenuta dell'universo semantico implica a sua volta il rifiuto delle concezioni linguistiche che definiscono la significazione come relazione tra i *segni* e le *cose* [...] Infatti, riferirsi alle *cose* per dare una spiegazione dei *segni*, non significa altro che tentare una impossibile trasposizione delle significazioni contenute nelle lingue naturali in insiemi significanti non linguistici: impresa di carattere onirico, come si vede. (Greimas 1966: 31)

La prospettiva semiotica, come ricordava Hjelmslev, deve disancorarsi da qualsiasi prospettiva *metafisica* ed *ontologica*, contrariamente a quanto fanno la prospettiva *verocondizionale* e quella *cognitiva*, sulla questione ontologica del rapporto tra linguaggio e realtà. L'atteggiamento strutturalista, invece, deve essere autonomista dal momento che risolve il significato all'interno del sistema della lingua, non assegnando nessuna priorità ad un'entità postulata antecedentemente: in una prospettiva intralinguistica la dimensione differenziale risolve in sé la totalità del significato linguistico (Violi 1997: 63). Questo atteggiamento differenziale, tuttavia, presenta dei limiti in quanto la coerenza algebrica dei modelli di semantica linguistica di Hjelmslev (1943) e Greimas (1966) non riesce a rendere conto della complessità costitutiva della dimensione semantica.

Per questo motivo la *semantica enciclopedica* di Eco (1984), relativizzando il contenuto a partire dai contesti, si costituisce come meccanismo di *pertinentizzazione semantica* che riesce ad evitare qualsiasi premessa metafisica ed ontologica. Una *semantica* a base *interpretativa*,

⁴⁸ Come dimostrato da Eco, il significato non corrisponde al referente. Questo fraintendimento, che egli definisce come una "fallacia", si evidenzia quando i segni vengono utilizzati per mentire. Il funzionamento semiotico non viene compromesso e manifesta la sua totale indipendenza dal mondo esterno (Eco 1975: 105-107).

⁴⁹ La posizione linguistica di Saussure si caratterizza per un forte antipsicologismo. La teorizzazione saussuriana afferma l'indissolubilità tra significante e significato, in questo modo i due livelli non possono essere separati in quanto si arriverebbe a "fare della psicologia pura o della fonologia pura" (CLG: 137).

come delineata da Rastier (1996, 2007), che fa riferimento al concetto di *sensu*, conferendogli il primato rispetto a quello di *significazione*. Nella teorizzazione di Rastier, il concetto di “senso” fa riferimento al contenuto della parola in *contesto*, al contrario si parla di significato in relazione alla parola isolata. La significazione ha prerogativa normativa, per cui la parola possiede un solo significato proprio, costante e privilegiato. Ma il paradigma differenziale tiene conto del contesto,⁵⁰ oltrepassando in questo modo la questione del significato e aprendosi di fatto a quella del senso. Come giustamente sottolineato da Rastier:

Il primato del paradigma del senso è marcato dal fatto che i semi inerenti non sono attualizzati che in funzione di licenze o prescrizioni contestuali, cosa che pone in sostanza il significato sotto il controllo del senso. [...] la gerarchia tra senso e significato deve essere invertita. Il senso non è significato deformato dal contesto: *il significato è senso impoverito, perché amputato dal proprio contesto*. [...] un riassunto convenzionale di occorrenze ritenute come pertinenti per la sua definizione. (Rastier, 2007: 225, corsivo mio)

Invertendo la gerarchia tra senso e significato, in favore del primo, la semantica interpretativa apre ad una fisionomia *relativizzata* del contenuto. Come abbiamo sottolineato, la significazione attua una saturazione normativa del livello semantico; i significati si cristallizzano in una stabilità in cui i termini occupano una posizione precisa ed a partire da questa si definiscono. Come evidenziato da Rastier, invece, la *semantica differenziale* dovrebbe portare alla costruzione di semantiche locali che presentano affinità con l'ipotesi del relativismo linguistico, integrandosi in questo modo ad una “semiotica delle culture”.

Attraverso i processi di differenziazione semantica, la prospettiva differenziale si apre allo studio della percezione e delle determinazioni culturali che operano sui meccanismi universali della percezione, facendo proprio il problema delle scienze sociali: l'articolazione tra natura e cultura (Rastier, 1996). La semantica dovrebbe aspirare all'articolazione di modelli di descrizione *ristretti e locali*, perché i sistemi di significazione hanno validità esclusivamente in seno ad una determinata cultura di riferimento.

⁵⁰ In questo senso si palesa l'inadeguatezza di una semantica a dizionario, la quale vincola il termine ad un'interpretazione univoca. Al contrario un modello enciclopedico permette la descrizione della relativizzazione che un termine subisce in base ai contesti. In una visione semantica che ingloba la dimensione pragmatica.

Mettere in evidenza la natura costitutivamente complessa dei sistemi semantici permette di osservare come le entità semantiche non siano degli “assoluti” ma si relativizzano nel corso della storia. Per questo motivo, una *fenomenologia ermeneutica* che, come ricordiamo, mette al suo centro la nozione di interpretazione, permette di definirsi come una “critica alle ideologie” in quanto problematizza le categorie *ontologizzate*, mettendone in evidenza i numerosi condizionamenti “storico-sociali” (Ricoeur 1986).

Con questo stesso atteggiamento, Eco (1975) arrivava a definire l’epistemologia relazionale della semiotica come una forma di “critica sociale”. In questa prospettiva si è tentato nelle pagine precedenti di sottolineare questa funzione che un paradigma relazionale – semiotico - può avere in relazione alla stabilità che assumono gli “schematismi semantici” e, nello specifico di questo lavoro, la categoria semantica di sessualità identificata con il binarismo “uomo-donna”. Come avremo modo di vedere, oltre a condizionare lo statuto del soggetto, questa dicotomia si presenta come paradigma esclusivo a partire dal quale può costituirsi una famiglia con dei figli.

1.9 Una prospettiva differenziale per la società

Le argomentazioni che stiamo portando avanti introducono la complessa relazione tra “costruzione sociale” e “realtà”. Un rapporto che non deve essere letto in chiave dicotomica ma relazionale, attraverso l’affermazione della nozione di *interpretazione*, che rimette in questione le logiche rappresentazionali (Martignani 2013). La riflessione sulla “costruzione sociale” ha avuto molte resistenze a partire dal *realismo positivista* che affermava il carattere indiscutibile della realtà. Fu successivamente il post-moderno (Lyotard 1979; Vattimo, Rovatti 1983) ad affermare il carattere plurale della realtà che viene contestato per la sua deriva *nichilista*, di matrice nietzschiana, che afferma l’impossibilità di postulare dei determinismi che orientano la realtà sociale: la fine delle “grandi narrazioni” che orientavano il sapere in epoca moderna (Lyotard 1979).

Tuttavia, per la prospettiva che stiamo portando avanti in queste pagine, evidenziare il *costruttivismo* che opera dietro la realtà sociale costituisce un passo fondamentale per definire una “critica all’ideologia” vista come forma

di *schematismo semantico*. La costruzione ha un ruolo fondamentale nella realtà sociale, in quanto “le interazioni tra soggetti definiscono logiche interpretative in cui poter ordinare, modificare o confermare significati condivisi e rilanciare successive forme organizzative di relazioni” (Martignani 2013: 31). Il postmoderno si definisce come una “provocazione” del dogmatismo delle narrazioni moderne che deve comunque restituire il tema della costruzione sociale ad una realtà dei processi che fanno emergere gli oggetti sociali: porre l’interpretazione alla base delle interazioni che costituiscono i fenomeni sociali (*ivi*: 36).

La nozione di interpretazione – che percorre la semiotica peirciana e la “fenomenologia ermeneutica” come critica delle ideologie proposta da Ricoeur (1986) – riesce a tenere insieme l’*immanentismo radicale* dell’epistemologia semiotica ad un *realismo sociologico* che la inserisce nel contesto *interazionale* dei fenomeni sociali. Per questo motivo, una semantica enciclopedica (Eco 1984) a base interpretativa permette di rendere conto adeguatamente della *complessità* che definisce il livello “simbolico-semantico” della realtà sociale. Un livello che non può definirsi esclusivamente in termini intralinguistici – come nei modelli strutturali criticati in precedenza – ma deve render conto di come la *significazione* sia inserita in un circuito *comunicativo* che ne definisce gli elementi. In questo senso, le categorie semantiche – gli schematismi – che ogni cultura assume in funzione identitaria manifestano il proprio “collocamento” storico e sociale, rimettendosi dunque alle scelte – e non a fattori indiscutibili – che ogni società compie.

Questa prospettiva testimonia la centralità che assume il livello simbolico nella realtà sociale e più in generale nella definizione di ciò che è relativo all’uomo. Il livello linguistico, infatti, costituisce il nucleo di ogni cultura che genera e rigenera la complessità sociale (Morin 2001). In questo modo si definisce come parte della totalità umana che comunque si trova contenuto in esso (*ivi*: 17). Questa sovrapposizione tra essere e linguaggio, presente sia nella semiotica di Peirce che nell’ermeneutica di Heidegger, conferma l’importanza che il mezzo linguistico ha avuto nell’evoluzione umana conferendo carattere *ontologico* ad ogni riflessione inerente al linguaggio. È il linguaggio che permette ogni operazione cognitiva e pratica, costituendo

così ogni forma di organizzazione sociale (*ibidem*). Nella società umana è molto importante la “sfera delle idee” – *noosfera* – che ci fa comunicare con il mondo anche se ce lo schermo (*ivi*: 25). È evidente come a questo punto l’uomo si costituisca come punto di giunzione tra il “fisico” e il “metafisico” (*ivi*: 30), confermando l’inseparabilità tra ordine biologico e quello simbolico (*ivi*: 33).

La centralità che il linguaggio assume nella definizione della “società” viene confermata all’interno della teoria sociale di Niklas Luhmann. Il sociologo tedesco, in opposizione all’epistemologia classica, denuncia la mancanza di una metodologia relativa all’analisi dei “sistemi complessi”. La sua proposta tende al superamento dell’opposizione tra “scienze della natura” e “scienze dello spirito” - “o tra ambiti oggettuali dati in forma di leggi e ambiti oggettuali dati in forma di testi (ermeneutica)” (Luhmann, De Giorgi 1991: 16). Questo superamento è possibile grazie al passaggio interpretativo che permette alla sociologia di non occuparsi più di “oggetti” bensì di “distinzioni”: *svincolare l’analisi sociologica da tendenze sostanzialiste in favore di un paradigma che privilegia la forma*. Con questo intento Luhmann pone al centro della sua teoria una distinzione, quella tra “sistema” e “ambiente”. Una distinzione tra entità separate che non possono esistere l’una senza l’altra.

È a partire dall’emergenza del sistema che si attualizza il proprio ambiente, dando in questo modo una definizione della forma come “differenza” – svincolandola da qualsiasi deriva *sostanzialista*. Per Luhmann un “sistema” è qualsiasi entità che si costituisce di elementi correlati, con determinati confini e che intrattiene con il proprio “ambiente” un rapporto di interazione (Luhmann 1975). Descrivere la società nei termini di un sistema – nello specifico nei termini dei *sistemi autopoietici* (Maturana, Varela 1980) – significa considerarla nella propria *chiusura operativa* che la rendono capace di autorganizzazione: le sue strutture possono cambiare esclusivamente attraverso processi *intrasistemici* (Luhmann, De Giorgi 1991: 31).

La chiusura operativa dei sistemi, seguendo Maturana e Varela (1980), deve essere garantita da un’operazione specifica che ne permette l’*autopoiesi* e la distinzione con il proprio *ambiente*. Per Luhmann l’*autopoiesi* strutturale dei sistemi sociali è garantita dall’operazione specifica della

“comunicazione”. La società, infatti, è “un sistema comunicativamente chiuso” che “produce comunicazione attraverso comunicazione” (Luhmann, De Giorgi 1991: 32). La comunicazione, definendosi come il “confine esterno” della società (ivi: 48), determinandone dunque l’autoreferenza, l’autopoiesi e la chiusura operativa, porta al fatto che il sistema della società costruisce una propria complessità strutturale che si articola attraverso una forma di *selezione* (ivi: 51). L’obiettivo della teoria dei sistemi di Luhmann è quello di descrivere ogni fenomeno sociale, grazie ad un impianto epistemologico *differenziale* che garantisce un maggiore grado di “astrazione” (Addario 2009).

La comunicazione – nella sua tripartizione tra *emissione, informazione e comprensione* – attualizza una “doppia contingenza” tra *ego* ed *alter* la cui costituzione avviene in un processo “in-tra” come convergenza tra almeno due soggetti o come passaggio (ivi: 10): un “terzo escluso/incluso” che ha una propria realtà (Luhmann 1996: 259-260). Non sono i soggetti a comunicare, ma la comunicazione condensa strutture semantiche: cultura, costumi e memoria sociale (Addario 2009: 10). Il problema della doppia contingenza determina, infatti, l’indeterminatezza di ogni azione sociale che implica necessariamente la problematica della coordinazione di *motivi, intenzioni e interessi*.

Luhmann (1990) propone il superamento di qualsiasi fraintendimento ontologico della teoria – che arriverebbe a definire cosa siano *ego* ed *alter* – mettendo al centro la problematica della determinazione del “senso”. Il problema relativo al senso è necessariamente legato a quello della contingenza, per questo motivo è necessaria una forma di “armonizzazione” dei comportamenti e delle aspettative:

Il senso consente alla coscienza di comprendere e riprodurre sé stessa nella comunicazione e consente inoltre, per converso, di amputare la comunicazione alla coscienza dei partecipanti [...] Ciò che rende possibile la formazione dei sistemi sociali tramite i quali l’uomo può avere una coscienza e vivere, è la ricchezza di rinvii che caratterizza il senso, non già una qualche proprietà che contraddistingua un particolare tipo di esseri viventi (Luhmann 1990: 362).

La comunicazione apre ad un regime di possibilità che può assumere una tendenza illimitata – una *deriva degli interpretanti* per dirla con Peirce – che a causa della propria contingenza necessita di operare un meccanismo di

selezione che favorisca la comunicazione tra i parlanti. Questa operazione di selezione permette di sovrapporre alla fisionomia del “senso” quella assunta dall’ideologia (Eco 1975) e quella del potere (Luhmann 1975). I sistemi sociali, infatti, attraverso il senso, vincolano in maniera arbitraria – non necessaria – le possibilità delle coscienze, tuttavia, una volta che questi vincoli sono instaurati, qualsiasi forma semantica assumano, acquistano una forte capacità di rafforzarsi dando vita ad una pluralità di culture con le loro derive evolutive (Addario 2009: 17). La prospettiva di Luhmann da centralità al senso (*significazione*) inserito all’interno del circuito *comunicativo*, svincolando la teoria sociologica da qualsiasi sedimentazione metafisica che possa scaturire attraverso il postulato di uno *schematismo semantico*.

La teoria dei sistemi sociali permette di trattare la società sottolineando come le semantiche siano dei costrutti caratterizzati da una fisionomia relativa. Per questo motivo, con l’obbiettivo di costituire una teoria con un alto grado di astrazione, Luhmann mette al centro del proprio impianto epistemologico le nozioni di “differenza” e di “comunicazione”, che gli permettono di definire una *chiusura intrasistemica* – affine all’immanenza semiotica – applicabile alla totalità della società. Ricordiamo come per Hjelmslev (1943) l’immanenza dell’epistemologia semiotica presentava tendenze generalizzanti che le permettevano di aprire il proprio campo di studi. Ad interessarci è la posizione che la semantica assume in questo impianto teorico. Luhmann rifiuta la tesi che vede la cultura – o complesso semantico-simbolico – come un sistema dell’azione, ma bisogna cogliere il rapporto che intrattengono struttura sociale e semantica (Luhmann 1980). Tutti i vissuti e le azioni degli uomini si svolgono attraverso il senso e sono accessibili solo grazie al senso, il quale ha realtà solo nel compimento attuale operando attraverso *selezione*:

E la selezione s’indirizza [...] verso la tipologia del presente e verso ciò che può essere stabilito mediante il riferimento a modelli già noti e famigliari. L’insieme delle forme utilizzabili per questa funzione [...] vogliamo chiamarlo semantica di una società, il suo apparato semantico vogliamo chiamarlo la sua riserva di regole di elaborazione del senso già approntate. Per semantica intendiamo perciò un senso generalizzato ad un livello più alto e disponibile in modo relativamente indipendente dalla situazione (Luhmann 1980: 17).

Dalle parole di Luhmann si evince come la semantica svolga la stessa funzione selettiva condivisa dal *potere* (Luhmann 1975) e dalla *ideologia*

(Eco 1975). Nei paragrafi precedenti, come abbiamo avuto modo di argomentare, abbiamo sottolineato come i modelli di descrizione semantica si caratterizzino come sistemi “chiusi” a causa delle relazioni “logico-matematiche” che questi attualizzano. La semantica è, infatti, un sistema “complesso” che non può essere ridotto alla logicità matematica fondata sui caratteri di *chiusura*, *coerenza* e *coesione*. Il “contenuto” non è una qualità *essenziale* di un termine, o una particolare relazione intrattenuta da questo, ma piuttosto una pertinenza di “tratti” relativa ad un determinato contesto in cui il termine si colloca. In questo modo, il contenuto subisce dinamiche di relativizzazione, in quanto il “contesto” è un regime di “possibilità” mai saturo. Questa prospettiva sarà funzionale qui allo sviluppo di una riflessione che mini lo “statuto” di paradigmi relazionali che presentano una stabilità locale culturalmente definita. Nello specifico di questo lavoro, la dicotomia “uomo-donna” e la categoria di sessualità che a partire da questa si definisce.

La prospettiva che stiamo portando avanti qui è affine alle finalità decostruzioniste della filosofia di Jaques Derrida (1967a; 1967b; 1967c; 1972). La riflessione del filosofo francese propone, infatti, un movimento *destabilizzante* che, mettendo in crisi i paradigmi teorici, evidenzia la propria efficacia in ambito “etico-politico”. Partendo da una critica rivolta alle teorie sul linguaggio, i punti criticati dalla filosofia decostruzionista sono: la “metafisica della presenza” che opera attraverso una fisionomia “rappresentazionale” che riduce l’alterità a semplice modificazione dell’Ego visto come “soggettività trascendentale” e l’impossibilità di determinare una nozione aperta come quella di “contesto”, determinando in questo modo una crisi delle normali forme di legittimazione.

Ad interessarci è dunque la *criticità* assunta dalla decostruzione, relativa in particolar modo alla sua epistemologia “differenziale” che si oppone alla “metafisica occidentale” come *sedimentazione che definisce il nostro modo di pensare*: un’epistemologia differenziale che l’accomuna alle volontà *antimetafisiche* della semiotica e della teoria sociale di Luhmann. Il decostruzionismo è sempre stato presentato come una “strategia politica” o come una “modalità di lettura”. Una strategia che si inserisce all’interno del discorso filosofico, cercando di produrre una forma di *spiazzamento* che metta in crisi le “impalcature” che organizzano le *formazioni discorsive*. Per

Derrida, la stessa “filosofia” è un discorso che si costituisce attraverso delle “coppie” che il movimento decostruzionista deve problematizzare. Attraverso questi *binarismi*, il discorso filosofico attualizza il *logocentrismo* che caratterizza la “metafisica occidentale” manifestando la propria chiusura e coerenza; la filosofia, infatti, fa sistema con una serie di discorsi fondati sulla stabilità di un determinato livello di pertinenza, presentandosi dunque come una “singolare forma di chiusura” (Derrida 1972: 235).

La decostruzione mette in crisi attraverso forme di *spiazzamento* e *rovesciamento* che avvengono dall’interno del sistema: “chi pratica la decostruzione lavora all’interno dei termini del sistema ma al fine di lacerarlo” (Culler 1982: 77). Questo gesto “decostruttivo” si rivolge, dunque, alla testualità intesa come sistema chiuso con una propria coerenza interna. Il decostruzionismo non è niente di definibile, anzi si pone come superamento della stabilità e della staticità teorica. Non è niente che possa essere affermato nell’ordine del concetto, per questo motivo una sua teorizzazione, con i propri limiti e le proprie leggi, risulterebbe impossibile.

Il decostruzionismo non è una teoria quanto piuttosto una *pratica* che si pone come attraversamento che problematizza la *struttura* a partire dalla propria articolazione. Ad essere criticate sono la filosofia, la scienza, la storia ed il linguaggio, i quali costituiscono dei “discorsi” che seguono una determinata organizzazione, per questo possono essere oggetto di decostruzione (Derrida 1972). Praticare una teorizzazione per Derrida implicherebbe necessariamente una normativizzazione. Per questo motivo, al contrario, si deve procedere attraverso delle procedure mirate ad ottenere effetti di senso: *decostruzione come manovra testuale finalizzata all’ottenimento di un effetto di straniamento rispetto alla familiarità del sistema analizzato*.

La “manovra testuale” decostruzionista è rivolta verso la stabilità che le “grandi narrazioni” della “metafisica occidentale” hanno assunto nel corso della storia. Quella denunciata è una “metafisica della presenza” che si identifica con un *fonocentrismo*, ovvero con il conferimento di privilegio dato alla “voce” all’interno del sistema di pensiero occidentale.⁵¹ A partire da

⁵¹ In *Della grammatologia* (1967a), e anche in altri luoghi della propria produzione, Derrida ha documentato la svalutazione che la “scrittura” ha subito all’interno della tradizione

Aristotele e Platone, infatti, l'essere è stato determinato come "presenza" a partire dallo statuto privilegiato che ha assunto la voce in funzione della sua "prossimità" alla coscienza, con tutte le sotto-determinazioni che seguono:

Si comincia dunque a presentare che il fonocentrismo si confonde con la determinazione istoriale del senso dell'essere in generale come presenza, con tutte le sotto-determinazioni che dipendono da questa forma generale e che organizzano in essa il loro sistema ed il loro concatenamento istoriale [presenza della cosa allo sguardo come *eidōs*, presenza come sostanza/essenza/esistenza (*ousia*), presenza temporale come punta (*stigma*) dell'adesso o dell'istante (*nun*), presenza a sé del cogito, coscienza, soggettività, con-presenza dell'altro e di sé, intersoggettività come fenomeno intenzionale dell'ego, ecc.]. Il logocentrismo sarebbe dunque solidale con la determinazione dell'essere dell'ente come presenza". (Derrida 1967a: 31)

La stabilità e la chiusura dei sistemi, preciserei *sistemi di significazione*,⁵² non viene problematizzata, assumendo in questo modo carattere di *naturalità* e *familiarità*. La decostruzione, al contrario, attraverso le sue procedure manifesta come questi sistemi seguano un orientamento, ed un'organizzazione, necessariamente arbitraria.⁵³ Derrida si rivolge criticamente anche verso l'ontologia, vista come pensiero sull'essere come ente, fondato sulla presenza e sul principio cartesiano di non contraddizione. Come sostenuto, il concetto di *presenza*, su cui si fonda la metafisica, è fondato sull'entità, sull'*ousia* e dunque sull'essente-presente come qualcosa di legato alla sostanza, al presente, all'ora (Derrida 1967b: 71).

Qualsiasi discorso, incarnando un "logos",⁵⁴ determina una forma di interpretazione di carattere *causalista* che pone la "causa" come punto di partenza da cui vengono a determinarsi gli effetti. Tuttavia, la nozione di "causalità", principio basilare del nostro modo di pensare, non è un dato indiscutibile, quanto piuttosto il frutto di un'operazione retorica. Nello specifico, il principio di causalità afferma la priorità logica e temporale della

filosofica. Il pensiero occidentale ha infatti sempre interpretato la scrittura come una versione "degradata" e "subalterna" dell'oralità. Al contrario, come dimostrato dal filosofo, ribaltando l'assiologia in questione, l'oralità agisce da sempre come una forma di scrittura, determinando in questo modo la messa in crisi della metafisica della presenza che da questo fraintendimento veniva legittimata.

⁵² Intendiamo qui i sistemi di significazione come s-codici. Ovvero sistemi o strutture che possono sussistere indipendentemente dal proposito significativo o comunicativo che li lega tra loro. Essi sono composti da un insieme finito di elementi strutturati oppositivamente e governati da regole combinatorie (Eco 1975: 72).

⁵³ Come abbiamo già sottolineato, nella prospettiva di Saussure la nozione di arbitrarietà e quella di relativismo sono strettamente legate (CLG).

⁵⁴ Il *logos* criticato da Derrida coincide con il discorso e con il senso. Ovvero il senso che si proietta e proferisce da sé, coincidendo con la ragione e con la storia, viste come sistemi unitari che collocano, e definiscono, l'essere nella coscienza (Derrida 1972: 215-216).

causa sull'effetto. Al contrario, operando uno spiazzamento di questa assiologia (causa/effetto), la decostruzione afferma come, al contrario, sia l'effetto ad originare *retroattivamente* la causa: *è l'effetto che determina la propria causa, in questo modo l'origine perde la propria originarietà, ed il proprio privilegio metafisico: sia l'effetto che la causa possono costituire l'origine. Abbiamo così un'origine relativizzata (non-originaria) difficilmente comprensibile all'interno del sistema metafisico.*

Per Derrida i concetti fondamentali di “sostanza” e “causa”, con tutti i termini loro connessi, tengono il collegamento, e permettono la continuità ininterrotta, ma fortemente differenziata, di tutti i momenti della Metafisica, della Fisica, della Logica, passando attraverso l'Etica (Derrida 1972: 69). Il “logocentrismo” è la continuità che tiene insieme la storia del nostro pensiero, un'ubiquità che non permetterebbe qualsiasi fisionomia alternativa del nostro modo di pensare:

Tra i concetti familiari che dipendono dal valore della presenza possiamo ricordare: l'immediatezza della sensazione, la presenza di verità ultime presso una coscienza divina, la presenza effettiva di un'origine nell'ambito di uno sviluppo storico, un'intuizione spontanea o non mediata [...] la verità come ciò che sussiste dietro le apparenze, e l'effettiva presenza di un fine oltre i gradini che ci portano ad esso. L'autorità della presenza, il suo potere di valorizzazione, struttura tutto il nostro modo di pensare. (Culler 1982: 85)

La “metafisica occidentale” orienta dunque qualsiasi nostra forma di concettualizzazione della realtà. Derrida dimostra come i discorsi seguano un'organizzazione che si rende pertinente esclusivamente in relazione ad un determinato “universo del discorso”, evidenziando in questo modo come la pratica decostruttiva trova campo d'applicazione in un'indagine semiotica sulle culture che ne evidenzia, attraverso dinamiche relativizzanti, lo statuto arbitrario e dunque ideologico.

Attraverso l'affermazione che ogni lettura sia una “*mislettura*”, una “*misinterpretazione*”, la decostruzione impone un ripensamento anche delle forme di legittimazione e fa vacillare i termini rassicuranti di “significato”, “valore” ed “autorità”. La filosofia criticata da Derrida, definendosi come *logocentrismo*, identifica il suo progetto di fondo nella determinazione della natura di verità, di ragione, e su una serie di opposizioni dicotomiche imposte dalla metafisica. La volontà decostruzionista è, infatti, quella di eccedere la

filosofia come “teoria della rappresentazione” che giunge ad un significato, ultimo e rassicurante, preso come verità prioritaria:

La realtà è la presenza dietro le rappresentazioni, ciò di cui le buone rappresentazioni sono rappresentazioni, e la filosofia è soprattutto una teoria della rappresentazione. Una teoria della rappresentazione che cerchi di essere fondativa deve prendere come dato, assumere la presenza, di ciò che le buone rappresentazioni rappresentano. (Culler 1982: 138)

Derrida ha come bersaglio polemico quelle “formazioni discorsive” che si sviluppano nella convinzione che ci sia un “significato trascendentale” da recuperare. L’obbiettivo della decostruzione è, al contrario, il palesamento del carattere necessariamente retorico,⁵⁵ e dunque arbitrario, dei paradigmi concettuali che hanno costituito il nostro modo di pensare. Ad essere problematizzate sono le “grandi narrazioni” di cui parla Lyotard (1979), le quali hanno avuto il ruolo centrale nel costituire e formare la nostra coscienza (Bildung).⁵⁶ La Storia, la Scienza, la Filosofia, sono dei discorsi e per questo motivo seguono un’organizzazione che ne limita il *tracciato*.

Crediamo qui, che un gesto che scuota le “sedimentazioni concettuali”, operanti all’interno di queste narrazioni, abbia in questo senso un grande portato a livello “etico-politico”. La decostruzione è in primo luogo una “resistenza” alla teoria ed alla sistematicità dei “teoremi” e delle “leggi”. Operando un attraversamento, che mette in crisi la struttura a partire dal proprio spazio di articolazione, la decostruzione ci mantiene al di fuori del pericolo normativo della teoria, presentandosi come un “anti-teoria” che resiste al “sistema presupposizionale” che i discorsi incarnano; testimonia così la propria natura *mostruosa, scandalosa e parturbante* (Unheimlich) (Regazzoni 2006: 76-79).

La “mostruosità” della decostruzione non è necessariamente negativa. Presentandosi come un pensiero del “dono”, secondo la trattazione di Derrida in *Spettri di Marx* (1993), il movimento decostruttivo permette un

⁵⁵ L’aggettivo “retorico” qui si riferisce all’accezione classica: una forma di ragionamento che non parte da principi primi incontrovertibili, non procedendo per sillogismi apodittici (Eco 1975: 408-409).

⁵⁶ La prospettiva di Lyotard (1979) si concentra sul cambiamento che lo statuto del sapere subisce a causa dell’evoluzione tecno-scientifico. A causa di questa “esteriorizzazione” del sapere non abbiamo più il privilegio che le “grandi narrazioni” avevano nella costituzione della coscienza dell’individuo.

ripensamento della nozione di “giustizia” che non si riduce più all’interpretazione che ne dà il diritto. Ad essere proposta è una giustizia che non s’identifica con una “teoria della rappresentazione” (Diritto-Morale), ma al contrario proponga un’*etica dell’alterità* fondata sull’irriducibilità dell’*altro*:

Non c’è alcun gusto per il vuoto o per la distruzione in chi concede un diritto alla necessità di “svuotare” sempre di più e di decostruire delle risposte filosofiche, che consistono nel *totalizzare*, nel colmare lo spazio della domanda o nel negarne la possibilità [...] Si tratta, al contrario, di un imperativo etico e politico [...] quella performatività originaria che non si piega a convenzioni preesistenti [...] ma la cui forza di *rottura* produce l’istituzione o la costituzione, la legge stessa, e cioè anche il senso [...] che sembra doverlo garantire di ritorno. (Derrida 1993: 43)

Per Derrida è il paradigma del segno che determina la chiusura che ha condizionato la metafisica occidentale. Fondandosi sull’opposizione tra “sensibile-intelligibile”, il segno ripropone il paradigma teologico. Il segno e la divinità risiedono nello stesso luogo, infatti l’epoca del segno “è essenzialmente teologica” e per questo motivo “la sua *chiusura* storica è tuttavia segnata” (Derrida 1967a: 31). La “metafisica della presenza”, ovvero la determinazione dell’essere come presenza e della presenza a sé nella coscienza, tratta necessariamente il segno come un “passaggio”. Punto passeggero e provvisorio che, assumendo il tempo del rinvio, tiene insieme una presenza ad un’altra: una presenza originale e la sua riappropriazione circolare in una presenza finale (Derrida 1967b: 109). In questo modo, il *segno* rimane elemento fondamentale in una “teoria della rappresentazione”, che ha come obiettivo il riportarci fedelmente ad un’*origine* o ad un *concetto* che pone “termine rassicurante” al processo interpretativo.⁵⁷ *Ma la decostruzione non è nulla che si raccolga sotto l’egida di un concetto, essa non è nulla di definibile ma al contrario è un’apertura che non si lascia raccogliere nel logos di un elemento semplice.*

In questa prospettiva Derrida manifesta tutta la propria perplessità nei confronti di quella che definisce “deriva ontologica” che coinvolge lo

⁵⁷ Vogliamo porre qui l’attenzione sulla “semiosi illimitata” che, attraverso un movimento di continuo *differimento* espressivo, neutralizza la centralità che un significato trascendentale può assumere orientando la semiosi. In questo senso muove la critica di Derrida rivolta verso quelle “teorie della rappresentazione”, tra cui le riflessioni semiotiche, che postulano un significato “originario” da riprodurre.

strutturalismo. Questa deriva ridurrebbe la prospettiva strutturalista, da modalità di guardare il mondo ad un “oggetto per lo storico delle idee”. Nel saggio “*Forza e significazione*”⁵⁸ presente ne “*La scrittura e la differenza*” (1967b), infatti, questa tendenza ad *ontologizzare* lo strutturalismo viene definito un “sogno di violenza”. La prospettiva strutturalista per Derrida si focalizza sull’attenzione data alla *forma*, in questo modo si caratterizza come riflessione concentrata sul “compiuto” e sul “passato”. La forma viene ipostatizzata, ovvero diventa un oggetto statico che, attraverso una “metafisica della simultaneità”, chiude teleologicamente il modello limitandone il divenire. Il tema della “violenza” si riferisce qui a questa tendenza a rendere oggetto le cose che ci circondano, non considerando la dinamica di costruzione che queste subiscono per apparire come tali, attraverso quello che appare come un *movimento intenzionale dell’ego*. Il palesamento della “struttura” invece deve avvenire attraverso la sua messa in crisi.

La decostruzione, infatti, svela attraverso processi di dislocamento la natura retorica di sistemi discorsivi, che vengono guidati dall’anteriorità di un’idea: logos che precede e guida il discorso. *Il palesamento delle strutture concettuali, che condizionano il nostro modo di pensare, si evidenziano attraverso un movimento di destabilizzazione che ne problematizza lo statuto, e non al contrario attraverso una descrizione “statica” che ne descriva le modalità specularmente.*⁵⁹ Lo strutturalismo presenta questa deriva logocentrica quando, dall’essere una modalità di guardare le cose, come evidenziava Deleuze (1973), fa della struttura l’oggetto da ritrovare maniacalmente nell’opera analizzata. Al contrario, come affermato da Umberto Eco, la nozione di modello strutturale va vista come metodologia operazionistica e non implica nessuna affermazione di tipo ontologico (Eco 1968: 409).

⁵⁸ Emblematico il titolo di questo saggio che testimonia la prospettiva critica di Derrida. Questa si rivolge negativamente verso i “paradigmi concettuali” che organizzano il contenuto (significazione), al contrario è affermata una visione tensiva (differenziale) della comunicazione, non rispondente al semplice modello di veicolazione di un contenuto.

⁵⁹ Il movimento tensivo della *différance* si pone come attraverso critico della struttura, vista come paradigma formale organizzato. Aderendo a questa prospettiva, il seguente lavoro si pone criticamente rispetto ai modelli di descrizione semantica (Hjelmslev, Greimas) che, riportando un paradigma che risponde ad una “metafisica della simultaneità”, aderiscono a quella “deriva ontologica” denunciata da Derrida.

Possiamo notare a questo punto come, il mantenimento della sola accezione “immanente” del valore, proponendo e chiudendo il modello in una “metafisica della simultaneità”, porti a questa visione oggettificata della struttura; al contrario il recupero dell’accezione “trascendente” permetterebbe al paradigma strutturale di mantenere una *fisionomia operazionistica*. Ed è questo che ci proponiamo di superare: la staticità di una teoria della rappresentazione in favore di una *prassi interpretativa relativizzante*. Attraverso un paradigma formale *dato* si viene a caratterizzare in questo modo una tendenza, delle riflessioni strutturaliste, ad attualizzare una descrizione orientata *teleologicamente*. Sottolinea Derrida, infatti, che “il rifiuto del finalismo è una regola giuridica, una norma metodica che lo strutturalismo è difficilmente in grado di applicare” (Derrida 1967b: 33). Per Derrida, infatti, l’economia del segno è il “differire” ed il senso del senso è “l’implicazione infinita”, “il rinvio da significante a significante” (*ivi*: 31).

Per questo motivo bisogna scavalcare il “telos della forma” che, rinchiudendo e limitando il divenire (altro), propone una *sintesi rassicurante* e non un’interrogazione. Al contrario, il movimento della decostruzione si definisce come una “forza dionisiaca” che mette in crisi e sollecita la stabilità sistemica mettendo in evidenza le operazioni retoriche che organizzano i discorsi fondanti il pensiero occidentale. Come afferma Regazzoni, la decostruzione si dà nella molteplicità senza possibilità di raccoglimento, non si teorizza ma si pratica, s’iscrive al limite della chiusura teorica attraverso modi che non si raccolgono più sotto l’egida di un senso (Regazzoni 2006: 76).⁶⁰

Il nostro interesse verso il decostruzionismo è legato prevalentemente a questa funzione destabilizzante che si rivolge ai sistemi chiusi, organizzati gerarchicamente: *modello anti-sostanzialista che mira a decostruire il significato trascendentale, verità di riferimento che pone termine rassicurante all’universo del senso*. La neutralizzazione della sostanza si palesa come resistenza alla teoria, ed a partire da questo che la prospettiva

⁶⁰ Abbiamo visto nel capitolo precedente, come Paolucci (2010) sottolineava il carattere dionisiaco della *frammentazione*, la quale co-localizzava elementi eterogenei senza organizzazione gerarchica dovuta al “principio d’analisi”. Allo stesso modo la decostruzione di Derrida neutralizza la possibilità di organizzazione gerarchica attraverso un’*etica del differimento* che non riconduce ad un parametro organizzante.

decostruzionista può essere letta in funzione di una decostruzione del politico e dei sistemi che regolamentano il sociale in maniera ideologica. La decostruzione si pone come oscillamento teorico e oscillamento politico, in quanto l'organizzazione politica e sociale opera attraverso una semantica gerarchizzata affine a quella teorica. Come riportato da Culler (1982):

Ciò che viene affrettatamente chiamato decostruzione non è un insieme specializzato di procedure discorsive, e ancora meno l'insieme delle regole di un metodo ermeneutico che lavora sui testi o sugli enunciati alla ricerca di una norma data e stabile. È anche, a dir poco, un modo per prendere posizione, con il suo lavoro di analisi, sulle strutture politiche e istituzionali che rendono possibili e dominano le nostre pratiche, le nostre competenze, le nostre esecuzioni. Proprio perché non si occupa solo del contenuto che viene significato, la decostruzione non dovrebbe essere separabile da questa problematica politico-istituzionale e dovrebbe cercare un modo diverso per indagare la responsabilità, un'indagine che metta in discussione i codici ereditati dall'etica e dalla politica. (Culler 1982: 141-142)

La centralità della decostruzione è legata dunque alla propria prospettiva destabilizzante che attua un'apertura all'interno del sistema, senza portare ad una soluzione che riproporrebbe la fissità di partenza. *Minaccia asimmetrica che traccia un'apertura che ci lascia nell'indefinitezza della possibilità. Pratica che non riduce l'alterità ad un unicum fisso e stabilizzato affine alla politica istituzionale.*

Ai fini del nostro discorso, risulterà molto proficuo pensare la decostruzione, la semiotica e la teoria sociale di Luhmann, in chiave politica a partire dall'affermazione comune di un'epistemologia *differenziale* con finalità "antimetafisiche" e "anti ontologiche". La destabilizzazione della teoria può essere letta, infatti, come una destabilizzazione delle istituzioni in generale. La decostruzione intesa come "minaccia" dello Stato, se lo Stato viene inteso come testo che segue le proprie regole e fa riferimento ad un significato che lo trascende e lo comprende (Regazzoni, 2006). Quella proposta da Derrida è invece una vera e propria "esplosione" del testo con la sua chiusura normativa e istituzionale. *La dinamica decostruttiva si pone come riconfigurazione dei codici ereditati a-criticamente dalla tradizione. Attraverso una riorganizzazione del sistema, lascia intravedere possibilità alternative che palesano l'organizzazione limitata, e dunque ideologica, delle formazioni discorsive che hanno costituito la metafisica occidentale.*

Le questioni portate avanti, hanno una portata radicale in quanto problematizzano le “strutture concettuali” che caratterizzano la metafisica occidentale. Nozioni come quella di “essere”, “anima”, hanno per tradizione un rapporto di significazione naturale, di immediatezza, mentre è il “logos” ad introdurre un rapporto di “simbolizzazione convenzionale”. Nell’opposizione metafisica tra “oralità” e “scrittura” è dunque quest’ultima ad assumere carattere “convenzionale” (Derrida 1967a: 29). Questa riflessione evidenzia il nesso che tiene insieme le nozioni “significato”, “verità ultima” e “coscienza”, confermando – in funzione della prospettiva qui avanzata – il ruolo ideologico assunto dalla semantica. Il binarismo “oralità/scrittura” fa sistema con ulteriori dicotomie: “anima-corpo”, “interno-esterno”, “natura-cultura”, le quali, affermando la priorità di un termine sull’altro, possono essere tutte oggetto di decostruzione in quanto seguono un’*assiologia retorica*. All’interno del binarismo il primo termine domina a livello gerarchico il secondo; il logocentrismo implica la priorità del primo termine e concepisce il secondo come una “complicazione degradata”.

Attraverso una forma di “irriducibilità differenziale”, che presenta affinità con la semiotica “anticartesiana” di Peirce, il decostruzionismo propone il superamento della prospettiva che determina l’essere come presenza a sé immediata nel cogito: un rifiuto del pensiero di Cartesio che si istituisce su posizioni fondamentali come il *dogmatismo*, l’*individualismo* e l’*intuizionismo*. A dover essere superato è un paradigma concettuale che descrive il soggetto come qualcosa di “immediatamente” presente a sé nell’atto del pensare. Centrale è, infatti, nella decostruzione derridiana, il concetto di *différance*. Termine cruciale nella filosofia di Nietzsche, Heidegger, Saussure, Freud, Husserl. Questi filosofi hanno enfatizzato la differenza, sollecitando in maniera alternativa ogni teoria del significato.

La *différance* è una struttura che non si riduce più all’opposizione “presenza/assenza”, bensì è il gioco delle differenze, la spaziatura che permette ai termini pieni di significare. La proposta del filosofo francese è dunque quella di mettere al centro un’epistemologia differenziale che permetta di *desostanzializzare* il pensiero. Non è un caso che in “*Della grammatologia*” Derrida proponga una lettura del “*Corso di linguistica*

generale” di Saussure, criticandone i punti di ricaduta metafisica, e sostenga come la semiotica “triadica” di Peirce sia quella che più si sia avvicinata alla *decostruzione del significato trascendentale* (Derrida 1967a).

Fondamentale è, secondo Derrida, lo sviluppo in chiave “antimetafisica” che Saussure dà del segno, affermando la sua identità relativa e “anti-essenzialista”: a definire il segno, a conferirgli la propria identità ed a permettergli il funzionamento, non sono delle proprietà essenziali, ma le *differenze* che lo distinguono dagli altri segni.⁶¹ Il linguaggio viene concepito come un sistema di differenze, ed è questo il paradigma semiotico che afferma la neutralizzazione della sostanza: *l'identità si produce per via differenziale e non per qualità essenziali del segno*. La semiotica non ha un oggetto,⁶² nel senso comune che il termine riveste, ma l'oggetto s'istituisce attraverso questo reticolato di differenze definitorie.

Saussure conclude infatti, che “nel sistema della lingua ci sono solo differenze, senza termini positivi” (CLG: 145). I segni sono entità puramente differenziali, la lingua infatti “è una forma e non una sostanza”. Istituito il valore e l'identità di un termine per via differenziale, per Derrida, la linguistica di Saussure rappresenta un tentativo di sovvertire il logocentrismo, basato sulla pertinenza sostanziale degli oggetti. Tuttavia, per Derrida, la distinzione che Saussure dà tra “*significante e significato*”, incarnando la differenza tra “*sensibile e intelligibile*”, ripropone quella metafisica della presenza che postula un “significato” che precede e guida l'esteriorità sensibile:

La “scienza semiologica” o, più strettamente, linguistica, non può conservare la differenza tra significante e significato – l'idea stessa di segno – senza la differenza tra sensibile e intelligibile, non solo, ma senza conservare anche, allo stesso tempo, più profondamente e più implicitamente, il riferimento a un significato che può “aver luogo”, nella sua intelligibilità, prima della sua “caduta”, prima di ogni espulsione nell'esteriorità del quaggiù sensibile. (*Della grammatologia*: 32)

⁶¹ Ricordiamo come la “doppia accezione” del valore in Saussure descrive l'identità di un termine attraverso le relazioni che questo intrattiene con altri termini (CLG).

⁶² Analogamente a Saussure, che vede la lingua come un sistema di segni che si definiscono a partire da una differenzialità costitutiva, Derrida propone il movimento di *différance* come “irriducibile a ogni riappropriazione ontologica”. Non proponendo così “un discorso filosofico, che opera a partire da un principio, da dei postulati, degli assiomi o delle definizioni e si svolge secondo la linearità discorsiva di un ordine di ragioni” (Derrida 1972: 33).

Quello che Derrida ci sta dicendo è che le riflessioni sul segno, basandosi sulla distinzione saussuriana, non permettono la fuoriuscita dalla “metafisica della presenza”. In questo modo, attraverso questa nozione “metafisica” del segno, l’epistemologia semiotica aderisce alla fisionomia tipica di una “teoria della rappresentazione” che postula una *realtà indipendente da rappresentare*. Sullo stesso punto muovevano, come abbiamo visto, le critiche che Rossi-Landi (1972) rivolgeva a Raffa. Quest’ultimo era accusato di identificare il “realismo” con una sorta di “significato indipendente”, occultandone di fatto la “costituzione semiotica”.

Al contrario, qui proponiamo il superamento di una “teoria della rappresentazione” che, facendo riferimento ad un significato “indipendente” (realtà), ha la pretesa di riprodurre fedelmente la descrizione (Culler 1982). Affermare la priorità del significato, infatti, determina un sistema di segni che viene organizzato a partire da un elemento “extralinguistico” che lo trascende, tradendo di fatto la prospettiva “autonomista” della linguistica strutturale. Nella prospettiva differenziale decostruzionista, invece, qualsiasi concetto di origine si decostruisce vedendosi come *effetto retroattivo* della traccia, cioè effetto “da una non-origine che diviene così l’origine dell’origine” (Derrida 1967a: 92). È il movimento della “traccia”, nella sua relazionalità, ad aprire alla significazione (*ivi*: 97).

Ad interessarci, per le finalità di questo lavoro, è come un pensiero della *traccia*, come dinamica irriducibile del rinvio, permetterebbe un ripensamento di tutti i paradigmi concettuali che si fondano su una definizione dei termini attraverso proprietà, e che in questo modo attualizzerebbero una prospettiva che può essere organizzata gerarchicamente. Vedremo nelle prossime pagine come una prospettiva di questo genere possa manifestare la propria efficacia prendendo come campo di analisi la categoria della “sessualità” che, a partire dal binarismo costitutivo “uomo-donna”, crea un campo d’intelligibilità che organizza i soggetti nella propria individualità e nelle relazioni sociali intrattenute. Vedremo, infatti, come a partire da questa categoria venga a determinarsi un determinato modello di famiglia che in Italia opera una limitazione ideologica difficile da oltrepassare. Da mantenere, con questo obbiettivo, una prospettiva che interroghi gli schematismi semantici che operano all’interno della società,

attraverso l'affermazione di una *sostanzializzazione* che necessita di essere decostruita attraverso un'epistemologia differenziale in chiave "anti-metafisica".

1.10 La costruzione semiotica e sociale della sessualità

Il percorso argomentativo che abbiamo portato avanti fin qui, tenendo insieme l'epistemologia relazionale della semiotica, e della Teoria dei sistemi Luhmanniana, è funzionale allo sviluppo di un'*etica della scrittura*, attraverso cui è possibile attuare una "prassi decostruttiva" che neutralizzi la "metafisica logocentrica" (Sini 2002). La pratica decostruzionista si pone problematicamente nei confronti del sistema presupposizionale attualizzato dalla "metafisica occidentale". Come sosteneva Eco, contestare le presupposizioni costituisce una produzione di "effetti metalinguistici", che palesano il codice attraverso il suo cambiamento (Eco 1990: 369). Ad interessarci ora sarà l'applicazione di questa prospettiva epistemologica alle nozioni chiave sollevate all'interno delle Teorie di genere, riflessioni che evidenziano come la sessualità costituisca un dispositivo disciplinare che regola la vita sociale dei soggetti.

Per Teresa De Lauretis (1999), la sessualità ed il sesso sono dati naturali e biologici, al contrario il genere e la differenza sessuale sono costruzioni sociali, prodotti ideologici, che costituiscono un'interpretazione storica e discorsiva del dato biologico. La categoria di genere si costituisce dunque a partire da una differenza costitutiva che oppone l'uomo alla donna. Infatti, il senso del femminile si comprende solo attraverso la relazione con il senso del maschile, riconducendolo di fatto a sistemi di rappresentazione che organizzano la relazione tra uomini e donne (Demaria 2003: 26). In questo senso la categoria di genere si costituisce come nodo focale all'interno del dibattito femminista. In quanto costruito culturale, la differenza di genere codifica significati puramente convenzionali, non legati al corpo, definendosi come "una categoria sociale imposta", come "fattore primario del manifestarsi delle relazioni di potere". Il nesso che tiene insieme il "sapere" e il "potere", come forma di schematismo concettuale e convenzionale, si dissimula dietro la questione di "realtà" e di "verità" che non vengono problematizzate in alcun modo (Foucault 1978: 50).

Nello specifico, quello che stiamo cercando di evidenziare in questo lavoro è come l'opposizione dicotomica "uomo/donna" attualizzi ed organizzi un insieme di valorizzazioni che assumono una "falsa universalizzazione". La differenza sessuale si organizza attraverso un campo metaforico che definisce, connotativamente, l'appartenenza ad un determinato genere piuttosto che ad un altro. La ricorrenza di un'isotopia dominante, che definisce il femminile come oggetto, permette al genere di fondarsi come abito interpretativo che distingue gli uomini dalle donne, definendo entrambi a livello identitario.⁶³

Attraverso la propria costruzione "discorsiva", il genere si è costituito come nozione semiotica da indagare al fine di recuperare una sorta di "essenza" femminile che definisca la donna in quanto tale, prospettando quella che De Lauretis (1999) chiama il "paradosso donna" in cui incorre il femminismo.⁶⁴ Negli anni Settanta, infatti, momento in cui si assiste alla "seconda ondata" del femminismo, le posizioni delle autrici femministe si fondarono prevalentemente sulla descrizione "essenzialista" del genere femminile, quasi attraverso una prospettiva "ontologica" che definisce la costituzione di un soggetto sessuato. In accordo con le posizioni di Demaria (2003: 33), la prospettiva "essenzialista" per noi non rispetta l'affermazione singolare della donna, anzi al contrario ne opera un'omologazione, non elaborando alcuna distanza "critica" tra donna come categoria e donne come individui singolari.

È evidente come la categoria della femminilità operi una "neutralizzazione" dei particolarismi al proprio interno, caratterizzandosi di fatto come un sistema che non tiene conto delle diversità, e del particolare. Questo è il motivo per cui sentiamo il bisogno di operare un superamento della prospettiva essenzialista, in favore di una "puramente differenziale" che definisca la soggettività come "risultante differenziale" e non come entità

⁶³ Per un esempio di studi relativi alla costruzione culturale del femminile, attraverso *isotopie semantiche*, si rimanda ai lavori di Clara Mucci (2001, 2009) incentrati sulla costruzione della categoria di "donna" durante il periodo shakespeariano.

⁶⁴ Definendosi come "messa in discorso", variabile e relativo, rappresentante un sesso biologico costitutivo, le ricerche hanno tentato di ritrovare un'essenza femminile che prescindere da qualsiasi collocamento storico-culturale.

assolutizzata.⁶⁵ È all'interno di questo quadro interpretativo che ci collocheremo, evidenziando come la categoria di genere si definisca come schema che limita le possibilità interpretative attraverso cui può darsi il soggetto, omologando di fatto possibilità alternative che ne minerebbero lo statuto.

La dicotomia “maschile/femminile”, attraverso la propria *chiusura* e *limitatezza* semantica, si pone come categoria che condiziona l'esperienza e la percezione che le persone appartenenti ad una determinata cultura hanno, permettendo così ai soggetti di assumere un'*intelligibilità sociale*. Come abbiamo evidenziato in precedenza, Eco (1975) sottolineava come il sistema semantico, attraverso la propria organizzazione in unità discrete, sia legato alla pertinentizzazione di certe proprietà che una determinata cultura attualizza, preferendole a delle altre: stretto è dunque il nesso che tiene insieme *sistema semantico, percezione, forme identitarie e categorizzazione della realtà*. È evidente, infatti, come il genere costituisca una categoria grammaticale, che tende ad essere percepita come riflesso di un “ordine naturale” delle cose, le quali sembrano identificarsi con un determinato genere (Violi 1986).

A dover essere superato è il paradigma che interpreta la donna come un oggetto in relazione ad un soggetto (maschile) che ne determina l'identità. In questo modo il soggetto femminile verrebbe a caratterizzarsi come un elemento “derivato” dell'uomo, determinando di fatto un'articolazione gerarchica che definisce l'uomo come soggetto prioritario, legittimando in questo modo la critica al patriarcato che interpreta la sottomissione della donna all'uomo come un “condizionamento ideologico” (Wittig 1991). In questo senso trova pertinenza la decostruzione di Derrida, come movimento che produce uno *spiazzamento* all'interno delle opposizioni dicotomiche che hanno costituito il pensiero occidentale. Nell'opposizione “uomo/donna” viene a ripresentarsi, infatti, la stessa fisionomia che caratterizza i binarismi della metafisica occidentale in cui un termine prioritario “domina assiologicamente” l'altro: in questo caso la “donna” come termine subalterno.

⁶⁵ Nel corso dei precedenti capitoli si è cercato di oltrepassare un modello epistemologico che caratterizza le identità come se fossero delle entità chiuse e limitate, in favore di una costituzione esternalista e relazionale della soggettività.

Il movimento della decostruzione opera uno spiazzamento della gerarchia non finalizzato all'affermazione di soluzione *neutrale*, ma volto ad esplorare i differenti modi "discorsivi" che hanno costituito il femminile come termine subalterno (Culler 1982). Come suggerito da Demaria (2003), funzionale è dunque procedere con una prospettiva "post-strutturalista" che si ponga come superamento del paradigma strutturale classico, evidenziando come quest'ultimo privilegi la ricostruzione di rapporti astratti, che non riescono a rendere conto delle versioni eterogenee che la dicotomia "uomo-donna" può assumere.⁶⁶ Procedendo attraverso un annullamento analitico del contesto, lo strutturalismo si caratterizza infatti come un approccio "parziale" che non favorisce un dialogo interdisciplinare, che permetterebbe di render conto degli effetti di senso prodotti da determinate culture in relazione alla categoria di "sessualità" (Demaria 2003: 41).

Come affermato sempre da Demaria è l'opposizione immanente e fissa interna alla categoria di genere che porta ad un'oggettivazione dell'uomo e della donna come entità stabili.⁶⁷ Al contrario, la decostruzione, opponendosi ad un'oggettivazione sostanziale dei termini, afferma come la definizione di un'identità femminile opera da un'esclusione che agisce nel linguaggio:

la prassi della *différance* viene quindi soprattutto intesa come un'operazione di spiazzamento delle opposizioni binarie, come un processo che rivela l'interdipendenza dei termini dicotomici (femminile vs maschile) e del loro significato, che viene così relativizzato e storicizzato. (Demaria 2003: 42)

Il movimento decostruzionista, palesando l'interdipendenza relazionale dei binarismi, permette di superare il "relazionismo analitico" – a-storico – dello strutturalismo, evidenziando lo statuto "arbitrario" delle opposizioni *naturalizzate* della "metafisica occidentale". Assumere una prospettiva di questo genere ha delle ripercussioni fondamentali sullo statuto del soggetto,

⁶⁶ In questo senso muovono le critiche mosse da Derrida allo strutturalismo. In particolare, nel già citato saggio "*Forza e significazione*", viene criticata la tendenza dello strutturalismo a vedere nel "paradigma formale" l'oggetto ipostatizzato (postulato attraverso astrazione), che deve essere ricercato maniacalmente nell'opera. Non tenendo conto in questo modo delle modalità di produzione di senso (Derrida 1967b: 3-38).

⁶⁷ In questo senso, alla luce della trattazione evidenziata nel primo capitolo, trova pertinenza la volontà espressa di recuperare l'*accezione trascendente* del valore in Saussure. La prospettiva semiotica, come evidenziato da Paolucci (2010), ha trascurato questa accezione focalizzandosi esclusivamente su quella "immanente". In questo modo ha privilegiato la descrizione di paradigmi formali in cui i termini vengono visti come "oggettivati".

che si evidenzia come una risultante semiotica. Questo, infatti, in chiave “anti-essenzialista” arriva a coincidere con la semiosi stessa, “un modo di segmentare l’universo e di associare unità espressive a unità contenuto, in un lavoro nel corso del quale queste concrezioni storico-sistematiche si fanno e si sfanno senza posa” (Eco 1975: 447). Si delinea una forma di soggettività più mobile, calata nella storia, non localizzabile, conforme di fatto al modello del segno come inferenza e continuo movimento tra i piani del linguaggio (Violi 2007).

Eco riprenderà il tema del soggetto anche in *Semiotica e filosofia del linguaggio* in cui, negli stessi termini, descrive la *semiosi* come attività “sempre in crisi” di costruzione e decostruzione del soggetto. Per questo la semiotica si definisce come “la scienza di come si costituisce storicamente il soggetto” (Eco 1984: 54). Come sottolineato da Violi, identificandosi con la semiosi, il soggetto si definisce come una configurazione diffusa, non circoscritta in quanto non riconducibile ad una istanza semiotica prefissata (Violi 2007: 181). Interpretare il soggetto in questo modo evidenzia il fraintendimento – il paradosso donna (De Lauretis 1999) - in cui incorrevano le teorie femministe che si basavano sul presupposto di un’essenza femminile. Questa era un’esigenza legata alla visibilità politica che il femminismo voleva restituire al soggetto donna. Come sottolinea Judith Butler (1991) infatti, la rappresentazione si può estendere solo a ciò che può essere riconosciuto come soggetto:

il soggetto femminista si rivela essere costituito discorsivamente dallo stesso sistema politico che si suppone ne promuova l’emancipazione [...] La questione del “soggetto” è cruciale per la politica, e per la politica femminista in particolare, perché i soggetti giuridici sono immancabilmente prodotti attraverso determinate pratiche di esclusione che non si “mostrano” più una volta che la struttura giuridica della politica sia stata istituita. In altre parole, la costruzione politica del soggetto procede con determinati scopi di legittimazione ed esclusione, e queste operazioni politiche vengono efficacemente nascoste e naturalizzate da un’analisi politica che si fonda sulla struttura giuridica. (Butler 1991: 5)

L’autrice in questo passaggio evidenzia come la nozione di “donna” sia un costruito discorsivo del “potere”, il quale attraverso dinamiche di “esclusione” e “legittimazione” crea soggetti intelligibili necessari al funzionamento delle proprie strutture – come ad esempio il Diritto. Seguendo il tracciato di Foucault (1976, 1979), Butler mostra come i sistemi giuridici

di potere “producono” i soggetti che in seguito rappresenta, e come questa forma di *costruttivismo* operi anche nella costituzione di “donna” come categoria “storico-sociale”. Queste riflessioni ci permettono di sottolineare come un soggetto non possa essere definito a partire da una essenza, in quanto il suo statuto è quello di un costrutto discorsivo creato dalle strutture di potere, per questo si presenta come una costruzione ideologica che opera attraverso dinamiche di esclusione (Butler 1991).

Come suggerisce Butler (1991) bisogna ripensare radicalmente le costruzioni ontologiche dell’identità, per porre il femminismo su altre basi. La teoria femminista va infatti liberata dalla ricerca di un fondamento stabile e univoco che tenta di accomunare la categoria delle donne. La donna inserendosi all’interno del binarismo “uomo/donna”, che costituisce l’unico quadro di riferimento in cui la sua specificità può essere riconosciuta, viene neutralizzata da una “decontestualizzazione analitica” operata dalla categoria della sessualità, la quale non tiene conto degli altri assi di relazione di potere che costruiscono l’identità (Butler 1991: 8-9). Bisogna superare la “metafisica della sostanza”, denunciata da Judith Butler, che opera affermando la coerenza e la continuità del soggetto e determina lo statuto per cui la persona è identica al proprio sé: sono i concetti stabilizzatori di sesso, genere e sessualità a produrre un soggetto funzionale alle norme relative alla propria intelligibilità culturale (*ivi*: 26-27).

Il “dimorfismo sessuale”, che lega oppositivamente l’uomo alla donna, risponde ad una “matrice eterosessuale” che norma la cultura e le identità dei soggetti che questa ammette al proprio interno. Vedremo come le soggettività “non-coerenti” operino una dislocazione dell’apparato normativo, che non riesce a rispondere “adeguatamente” alle nuove forme di soggettività.⁶⁸ Da interrogare sono i mutamenti retorici che le *soggettività inadeguate*, non riconducibili al dimorfismo di genere, implicano all’interno dei sistemi normativi di rappresentazione.⁶⁹ L’opposizione binaria tra due termini

⁶⁸ Con “soggettività non-coerenti” ci riferiamo a quelle forme che problematizzano il nesso di *derivazione* che tiene insieme “sesso”, “genere” e “desiderio”. Tra queste, analizzeremo il fenomeno *transgender*, evidenziando come porti alla costituzione di “soggettività inadeguate” rispetto a quelle formazioni discorsive, come il “diritto” che, dando centralità al “dimorfismo di genere”, garantiscono l’*intelligibilità sociale* degli individui

⁶⁹ Nello specifico vedremo come le soggettività non rispondenti al “dimorfismo di genere” implicino un adeguamento di quei sistemi di rappresentazione, su tutti il diritto, che si basavano sul binarismo “uomo/donna”.

attualizza una relazione che presenta organizzazione gerarchica, e mantiene al proprio esterno tutti i termini che non rispondono all'intelligibilità del sistema. Ad esempio, il soggetto transgender, non appartenendo a nessuna delle categorie discrete del sistema, problematizza il binarismo di genere, evidenziando come siano possibili vie alternative che manifestano una realtà più complessa a cui, come vedremo, i sistemi normativi non riescono a dare una giusta libertà di "autodeterminazione".

È evidente come il genere costituisca un fattore centrale all'interno delle dinamiche di costituzione delle identità umane. All'interno del dibattito teorico, il "genere" viene visto come la costruzione "discorsiva" del soggetto. Come afferma Judith Butler, il genere è "un *fare*, un'incessante attività in svolgimento", ed inoltre esso "non si *fa* mai in solitudine" ma agisce sempre relazionandosi "con l'altro e per l'altro, anche quando quest'altro è immaginario". Dunque, dare una nozione di genere, come un qualcosa di cui possiamo essere "autori", o addirittura esserne i "proprietari", entra in uno stato di contraddizione. Al contrario, il genere è sempre "fuori di noi", condizionato fortemente dalla dimensione sociale all'interno di cui ci troviamo ad agire (Butler 2004: 31-32). Nell'epoca contemporanea assistiamo, infatti, ad una socializzazione del mondo naturale, che evidenzia come le strutture che in precedenza costituivano dei parametri esterni dell'attività umana siano in realtà frutto di processi socialmente organizzati (Giddens 1992: 43).

Da sottolineare come il genere, operando a questo livello, si caratterizza come elemento profondamente *variabile*, e dunque come costruzione ideologica che ha validità esclusivamente in seno ad una determinata cultura di riferimento. In questa prospettiva Butler, e noi con lei, si chiede come sia possibile che un elemento esterno come il genere, vada a costituire "l'identità e la coerenza interna del soggetto", e si vada a fondare come elemento fondamentale per la costituzione del soggetto (Butler 1991: 26-27). Per Butler la coerenza delle soggettività è costituita a partire da "norme di intelligibilità socialmente istituite e conservate":

i generi "intelligibili" sono quelli che in un certo senso istituiscono e mantengono relazioni di coerenza e continuità tra sesso, genere, pratica sessuale e desiderio [...] La matrice culturale attraverso la quale l'identità di genere è diventata intelligibile implica che certi tipi di "identità" non possano "esistere", quelli cioè in cui il genere

non deriva dal sesso e quelli in cui le pratiche di desiderio non “derivano” né dal sesso, né dal genere. In questo contesto la “derivazione” è una relazione politica di implicazione istituita dalle leggi culturali che stabiliscono e regolano la forma ed il significato della sessualità. (Butler 1991: 27)

Quello che Butler ci sta dicendo è che i soggetti “intelligibili” per la cultura sono quelli che rispettano questa *continuità implicazionale* che tiene insieme “sesso”, “genere”, “pratica sessuale” e “desiderio”. Ma questo rapporto in realtà non è legato da una *necessarietà deduttiva-induttiva*, infatti, non necessariamente ad un determinato “sesso” deve corrispondere, specularmente, un determinato “genere”, anzi, questi livelli sono dei “codici autonomi” caratterizzati da un’indipendenza interna per cui i loro rapporti seguono la libertà dell’inferenza *abduttiva*.⁷⁰

Non necessariamente, infatti, ad un determinato sesso biologico deve corrispondere un determinato genere, ed a questo un desiderio orientato seguendo la “matrice eterosessuale”. Il binarismo “uomo/donna” costituisce una matrice che fonda un’isotopia di senso che lega in maniera “a-critica” questi livelli in realtà autonomi. Il nesso implicazionale che tiene insieme “sesso/genere/desiderio” si può definire, con Eco, una forma di *dispositio ideologica*, ovvero un’argomentazione che “mentre sceglie esplicitamente una delle possibili selezioni circostanziali del semema quale premessa, non rende esplicito il fatto che esistano altre premesse contraddittorie” (Eco 1975: 432). Il genere, infatti, viene interpretato come semplice riproduzione discorsiva del sesso biologico e per questo motivo, come vedremo, ogni forma di distacco da questa riproduzione “lineare” rappresenta un fattore destabilizzante.

L’istituzione dei soggetti intelligibili avviene dunque a livello normativo, attraverso la restrizione binaria “uomo/donna” e la definizione “essenzialistico-sostanziale” di questi, costituendo il genere come unità d’esperienza, sesso ed identità. Ed è per questo stretto nesso implicazionale, che per Judith Butler, un elemento “esterno” come il genere può essere costituente per l’identità dei soggetti umani. Centrale a questo punto è fare riferimento ad una nozione di ideologia “esternalista” che, rifuggendo

⁷⁰ Come abbiamo sottolineato in 1.7 il movimento di abduzione, contrariamente alla deduzione e all’induzione che sono movimenti inferenziali guidati da una regola, si presenta come movimento non-vincolato.

qualsiasi prospettiva psicologista, determina il ruolo centrale che la significazione assume in chiave ideologica:

la filosofia idealistica della cultura e gli studi culturali psicologistici collocano l'ideologia nella coscienza. L'ideologia, essi asseriscono, è un fatto di coscienza; il corpo esterno del segno è semplicemente un rivestimento, solo un mezzo tecnico per la realizzazione dell'effetto interno. L'idealismo e lo psicologismo trascurano [...] che *la coscienza stessa può sorgere e sussistere solo incarnandosi nel materiale dei segni*. (Volosinov 1929: 60).

Spostando l'attenzione sulla costituzione “esternalista-segnica” della coscienza, Volosinov arriva ad affermare come la coscienza individuale sia un fatto “socio-ideologico”, ovvero completamente dipendente dalla circolazione sociale del materiale segnico. E la coscienza si forma esclusivamente riempiendosi di materiale “segnico-ideologico”. Queste affermazioni portano ad un ripensamento “anti-essenzialista” della nozione di “soggetto” affine alla prospettiva che stiamo portando avanti in queste pagine.

Continua Volosinov infatti:

la coscienza individuale è alimentata dai segni; trae il suo sviluppo da essi; riflette le loro leggi e la loro logica [...] Se privissimo la coscienza del suo contenuto ideologico, segnico, non rimarrebbe assolutamente niente. La coscienza può dimorare solo nell'immagine, nella parola, nel gesto significativo, e così via. Fuori da tale materiale, rimane il semplice atto fisiologico, non illuminato dalla coscienza, senza, cioè, che i segni diffondano luce su di essa e le diano significato [...] La coscienza individuale non è l'architetto della sovrastruttura ideologica, ma soltanto un locatario che alloggia nell'edificio sociale dei segni ideologici. (Volosinov, 1929: 63)

Chiaro è a questo punto come un fattore esterno come il “genere” possa costituire l'identità dei soggetti umani. Attraverso una normativizzazione delle relazioni semiotiche, infatti, vengono a costituirsi dei *paradigmi di intelligibilità* che determinano la coscienza individuale. Il genere veniva considerato come semplice riproduzione speculare del sesso, come termine subalterno all'interno dell'opposizione “sesso/genere”. In accordo con le posizioni che stiamo portando avanti in questo elaborato, occorre un ripensamento anche di questa particolare dicotomia oppositiva, in una prospettiva che propone di porre la centralità costitutiva proprio alla nozione di “genere”. *Non è il la dicotomia biologica del sesso a determinare la speculare dicotomia di genere ma, al contrario, il sesso opera da sempre attraverso pertinenze semiotiche che lo fanno agire arbitrariamente come il genere.*

È il genere attraverso la sua *retorica discorsiva* che, attualizzando un'economia binaria stabile ed intelligibile, riveste il sesso di questi effetti *sostanziali e ontologizzanti*. Seguendo le ipotesi di Foucault (1976, 1978) possiamo evidenziare come la stessa categoria di "sesso" sia costruita attraverso una modalità storicamente specifica della sessualità. La produzione tattica di questa categorizzazione distinta e binaria del sesso nasconde gli "scopi strategici" dell'apparato di produzione, postulando il sesso come se fosse una causa dell'esperienza, del comportamento e del desiderio. A questo punto l'indagine genealogica di Foucault rivela come, attraverso una manovra di spiazzamento affine alla decostruzione, il sesso non possa essere considerato una "causa", quanto piuttosto un "effetto". Il "sesso" viene visto come una produzione discorsiva che regola l'esperienza sessuale, istituendo le categorie distinte (uomo/donna) come funzioni fondamentali (causa):

noi siamo, invece, in una società del "sesso", o piuttosto che funziona sulla base della "sessualità" [...] il potere parla *della sessualità ed alla sessualità*; questa non è segno o simbolo, è oggetto o bersaglio [...] il potere la rende apparente, la suscita e se ne serve come il senso proliferante che va rimesso sotto controllo perché non sfugga; è un *effetto con valore di senso*. (Foucault 1976: 131)

Lo scopo della ricerca di Foucault è quello di mostrare come i dispositivi di potere si articolano direttamente con il corpo, non puntando ad una elisione di questo ma cercando "di farlo apparire in un'analisi in cui l'elemento biologico e quello storico non si succederebbero, come nell'evoluzionismo dei vecchi sociologi, ma si collocherebbero secondo una complessità crescente" (*ivi*: 35). Per questo motivo è possibile attuare una ricerca genealogica della nozione di sesso, che miri ad evidenziare le strategie di potere che l'hanno costituita storicamente. Come sottolineato ancora da Judith Butler:

concepire il genere come una categoria storica, invece, significa accettare che il genere – inteso come modalità di configurazione culturale del corpo – è soggetto a continue rielaborazioni, e che "anatomia" e "sesso" sono termini sovraccarichi di implicazioni culturali [...] Termini come "maschile" e "femminile" sono notoriamente mutevoli: vi è una storia sociale per entrambi e i loro significati cambiano radicalmente a seconda dei confini geografici e politici e delle implicazioni culturali. (Butler 2004: 43)

Attraverso queste parole comprendiamo le difficoltà ed i limiti con cui una teoria della rappresentazione si trova ad interagire. Ricordiamo infatti, che questa tipologia teorica parte dalla premessa che ci sia una *realtà oggettiva di fondo*, di cui si deve render conto. Ed in questo senso opera la nozione di “sesso” vista come fissità biologica riprodotta *fedelmente, e specularmente*, dal genere. Al contrario, in sintonia con un ripensamento in chiave decostruzionista, possiamo evidenziare come lo stesso “sesso” operi come una costruzione semiotica legata alla pertinentizzazione di determinati tratti rispetto ad altri. La prospettiva essenzialista di definizione dei soggetti attualizza una *normativa della morfologia umana*⁷¹ con una “politica dell’umano”.

Sempre secondo Butler (2004), infatti, in una prospettiva disciplinare di matrice foucaultiana, la definizione di quelle persone che sfidano le norme di intelligibilità, comunemente accettate, va contro a fenomeni di “stigmatizzazione” e “disumanizzazione” che avvengono sul piano culturale. *È evidente come una definizione “ontologico-essenzialista” dei soggetti, fondata sulla presenza di tratti specifici e caratterizzanti, determina una prospettiva limitata che afferma quali individui possano essere ritenuti umani e quali no.* Quello che sentiamo di affermare qui, è come l’opposizione dicotomica discreta “uomo/donna” sia effettivamente un limite d’intelligibilità, che mantiene al di fuori tutte quelle forme contraddittorie non riconducibili ad uno dei due termini.

Come sottolinea Foucault (1976) la realtà viene prodotta da determinate forme di potere, il quale si “dissumula” dietro le nozioni di “realtà” e “verità”, fondandosi come ontologia. Ad interessarci è questa dinamica di “dissimulazione”, che nasconde la produzione del potere dietro effetti di “naturalità”. In questo può manifestare la propria efficacia la semiotica, mostrando le plurime relazioni che vanno a istituire le entità che, apparentemente, si presentano come *semplici e discrete: bisogna cercare ed indagare le condizioni di possibilità che permettono il darsi di queste entità, palesandone i limiti necessari alla loro costituzione.*

⁷¹ La *norma* rappresenta la misura e il mezzo attraverso cui viene prodotto uno standard comune, il quale produce una forma di astrazione che organizza attraverso un meccanismo regolatore (Butler 2004: 96-97).

In sintonia con una prospettiva che palesa la struttura nei propri momenti di crisi, Butler (2004) afferma che i limiti di questa “morfologia umana” vanno indagati proprio nel luogo in cui le condizioni manifestano la propria *variabilità* e *contingenza*. Superare la definizione statica, dunque ontologica e sostanziale, degli elementi in favore di una prospettiva che ponga in essere la trasformazione e la conseguente “problematizzazione” di questi schemi di intelligibilità:

intervenire in nome della trasformazione significa, esattamente, infrangere ciò che è considerato un sapere certo e una realtà conoscibile, e far uso, per così dire, della propria “irrealtà” per avanzare pretese altrimenti impossibili o illeggibili. Io credo che quando l’irreale avanza pretese sulla realtà, o entra nel suo dominio, possa accadere, e accade, qualcosa di diverso dalla semplice assimilazione delle norme dominanti. Le norme stesse possono essere scardinate, mostrare la loro instabilità e aprirsi a una nuova significazione. (Butler 2004: 66)

L’autrice mette l’accento sulla nozione di “possibilità”, come superamento della definizione di “corpo” come qualcosa di statico e compiuto, come una modalità del divenire che “eccede la norma, la riformula e ci mostra come la realtà, entro cui pensavamo di essere confinati, non sia scolpita nella pietra” (*ivi*: 68). La prospettiva tracciata aderisce ad un’etica del corpo che, in linea con i presupposti della filosofia di Spinoza, non si definisce a partire da un’essenza, ma piuttosto attraverso un campo di possibilità attualizzabili. Rompendo in questo modo con la nozione di “autorità” – con una morale che limita il campo delle potenzialità esprimibili – aprendo di fatto ad una forma di “ontologia pura” – relazionale e relativizzante – che attualizza una fisionomia “anti-gerarchica” (Deleuze 2007: 92).

Vogliamo chiederci cosa possano portare riflessioni di questo tipo ad uno studio che ha come oggetto centrale la nozione di “genere”. Lo statuto di questa categoria presenta infatti carattere ambiguo. Come abbiamo già evidenziato il “genere” opera come fattore esterno, “sempre al di fuori di noi”. Butler (2004) afferma infatti che “ciascuno di noi dipende da questo fuori”, “come se il sé debba essere espropriato nella socialità al fine di riappropriarsi di sé stesso”. Il genere presenta una fisionomia ambivalente: oltre ad offrire uno *schema normativo*⁷² che permette di determinare l’intelligibilità sociale

⁷² Ci riferiamo qui ad una normativa “semantica” che costituisce, con Eco (1990), il “tema” del sistema presupposizionale, l’unico livello passibile di analisi semiotica.

di determinati soggetti, originandosi sempre altrove implica un soggetto *spossessato* del proprio io. Per Butler il genere risponde a questa dinamica di “spossessamento”, coinvolgendo il soggetto in una determinazione sociale che non gli appartiene.⁷³

Interpretare il genere come “norma” significa porre l’attenzione sulla sua capacità di formare l’*intelligibilità sociale* di pratiche ed azioni, le quali in questo modo implicano “grammatiche di leggibilità” del sociale. Definendosi in questi termini, ovvero identificandosi con la *matrice eterosessuale* (uomo/donna), il genere si definisce come categoria *contingente e variabile*. La sua definizione, tuttavia, non si riduce al suo aspetto “normativo”:

il genere è il meccanismo attraverso cui vengono prodotte e naturalizzate le nozioni di maschile e femminile, ma potrebbe anche rappresentare lo strumento tramite il quale decostruire e de-naturalizzare tali termini [...] Separare la parola “genere” dai concetti di mascolinità e femminilità significa difendere una prospettiva teorica che sia in grado di spiegare come il binarismo maschile/femminile arrivi a impoverire il campo semantico del genere [...] Un discorso restrittivo sul genere, che persiste nel binarismo uomo/donna inteso come unico modo di intendere l’ambito del genere, mette quindi in atto un’operazione *regolatrice* di potere che naturalizza l’esempio egemone, impedendo anche solo la pensabilità del suo smantellamento. (Butler 2004: 86)

Attraverso il proprio livello normativo, il “genere” impone morfologie d’intelligibilità fondate sul binarismo discreto che oppone l’uomo alla donna. Tuttavia, Butler scorge in esso un potenziale di possibilità, il quale può costituirsi a fattore destabilizzante per la *matrice eterosessuale naturalizzata*. Il “genere” ha una natura *precaria, instabile* ed in *divenire*. In questo senso manifesta la propria centralità il soggetto *transgender* che, evidenziando la precarietà del genere, nega “qualsiasi criterio di determinismo casuale tra sessualità e genere” (*ivi*: 103).

Il fenomeno del *transgenderismo*, ad esempio, problematizza le politiche d’identificazione del soggetto all’interno della *matrice dicotomica eterosessuale*. Le identità dei soggetti non sono descritte “adeguatamente” dal binarismo “uomo/donna” ma, al contrario, si collocano all’interno di un continuum che propone un’*eterogeneità di termini complessi*.

⁷³ Judith Butler pone l’accento sulla costituzione sociale del soggetto. Il genere opera in questa direzione, agendo come qualcosa di costitutivamente esterno. Il soggetto dipende da una norma sociale, storica e mutevole, che lo colloca in modo *ex-statico* fuori da sé stesso (Butler 2004: 71).

Nell'opposizione "sesso/genere", in particolare, non bisogna vedere il genere come riproduzione causale di un sesso biologico che lo precede. La nozione di "sesso" è comunque frutto di un processo di pertinentizzazione semiotica, e si articola *da sempre* come "genere". Bisogna restituire al "genere" la propria capacità di riarticolare il sistema normativo, costituendosi in questo modo come prassi sociale con finalità de-ideologizzante. La centralità di una prospettiva "esternalista" è sottolineata in chiusura del *Trattato di semiotica generale* (1975), quando Umberto Eco afferma che la semiotica:

riconosce come unico soggetto verificabile del proprio discorso l'esistenza sociale dell'universo delle significazioni, quale essa è esibita dalla verificabilità fisica degli interpretanti, che sono, e occorre ribadire questo per l'ultima volta, *espressioni materiali*. Cosa ci sia *dietro, prima e dopo, al di là o al di qua* di questo "soggetto", è certo un problema *enormemente* importante. Ma la soluzione di questo problema [...] sta oltre la soglia della semiotica. (Eco 1975: 450)

Con queste parole comprendiamo come la semiotica si definisca come disciplina "esternalista", rifiutando qualsiasi priorità data alla "psicologia" intesa come indagine sull'aspetto *coscienziale* del soggetto. La via preferenziale, che stiamo cercando di tracciare, si colloca sull'indagine della circolazione sociale dei segni, e di rimando sulle implicazioni che questa ha sulla costituzione del soggetto. Sono i "sistemi di rappresentazione", le narrazioni e le forme di identificazione, ad esprimere i meccanismi di potere che possono essere criticati attraverso una rivalutazione della teoria post-strutturalista che fa dell'instabilità il proprio tratto fondamentale:

La consapevolezza dell'instabilità e della mancanza di coerenza delle narrazioni che compongono il testo sociale non determina una sospensione dell'azione ma diventa per i poststrutturalisti il punto di partenza per elaborare una forma di resistenza politica che faccia fronte ai paradossi di questa condizione storica (Braidotti 2006: 39).

La prospettiva filosofica di Rosi Braidotti – influenzata dall'etica spinoziana derivata dalla rilettura post-strutturalista datane da Deleuze – afferma la rivalutazione del post-strutturalismo in chiave etica, a prescindere dalle critiche di deriva nichilista che questo ha avuto nel corso della sua storia. Affermare la frammentazione del soggetto non implica necessariamente un annullamento dei valori, ma esige piuttosto l'affermazione di una "filosofia nomade" che, evidenziando il costruttivismo che opera dietro gli schematismi

concettuali, manifesta l'esigenza di un'etica che permette di tracciare nuove "cartografie" identitarie in affinità con le soggettività emergenti in epoca contemporanea: il progetto postmoderno mette in risalto il primato dell'etica sulla politica nella costituzione del soggetto (*ivi*: 34).

Il soggetto contemporaneo intrattiene, infatti, plurime relazioni che ne determinano lo statuto aumentandone la complessità (Lyotard 1979). Una complessità che esige un'etica della trasformazione che colloca la soggettività su numerosi piani di responsabilità (Braidotti 2007: 40). Si presenta, in questo modo, come insostenibile l'idea politica che ritiene come ogni sistema di valori, o significati, possieda fondamenti naturali e quindi una natura fissa (*ivi*: 100). Ad essere criticata è, dunque, la morale intesa come insieme di regole morali e normative vigenti in un determinato contesto culturale, riguardando l'aspetto negativo del potere. Al contrario, l'etica si costituisce come interrogazione sul ruolo e sulla posizione che i soggetti intrattengono nei confronti dell'alterità. Bisogna dunque indagare le molteplici interconnessioni che costituiscono il soggetto nella contemporaneità, definendolo dunque attraverso uno statuto "ibrido" che ne restituisce la complessità.

La prospettiva critica di Braidotti sottolinea la crisi del pensiero umanista, che interpreta l'uomo a partire dall'affermazione di modelli concettuali che determinano un soggetto che in realtà si costituisce come un processo autopoietico di autocreazione del sé che instaura numerosi rapporti di negoziazione con i vari livelli normativi (Braidotti 2012: 43). Come nella sociologia di Luhmann, anche qui ritroviamo l'influenza delle teorizzazioni di Maturana e Varela (1980), ma in una chiave "materialista" nel senso di Spinoza, dunque definendo la materia come "vitale" e capace di autorganizzazione (*materialismo vitalista*). Questa prospettiva presenta tratti affini all'epistemologia differenziale che abbiamo argomentato in precedenza. I tratti in comune – che sono quelli che vorremmo tenere insieme qui – sono il rifiuto totale di qualsiasi forma di trascendentalismo e la conseguente affermazione di una soggettività relazionale. L'immanenza radicale della filosofia di Spinoza non interpreta la differenza all'interno di uno schema dialettico – logicamente formalizzato – quanto piuttosto come "processo complesso di diversificazione dovuto sia alle forze interne che

esterne e basato sulla centralità della relazione con i molteplici altri” (Braidotti 2012: 64).

L'interesse che qui abbiamo per la filosofia “post-umana” di Rosi Braidotti si lega alle argomentazioni che abbiamo portato avanti in precedenza. Fondamentale è l'affermazione di un'identità relazionale in chiave etica e politica che permetta di criticare gli schematismi concettuali della “metafisica occidentale” in chiave anti-ideologica. Secondo la filosofa italo australiana, dobbiamo recuperare il portato eversivo della filosofia post-strutturale in chiave etica, come palesamento dell'ideologia:

La dimensione postumana del postantropocentrismo può quindi essere letta come un movimento decostruttivo. A essere decostruita è la supremazia della specie, ma a subire un duro colpo è qualunque nozione invariante di natura umana, di un *anthropos* e di un *bios* come categoricamente distinti dalla vita di animali e non umani [...] a venire in primo piano, invece, è il *continuum* natura-cultura nella struttura incarnata della soggettività estesa (Braidotti 2012: 73).

Braidotti evidenzia come la condizione postumana in epoca contemporanea faccia slittare le categorie ontologiche come “natura-cultura”, “organico-inorganico”, “uomo-donna”. Il soggetto contemporaneo si caratterizza per la propria complessità non interpretabile attraverso l'opposizione tra “natura-cultura” (Morin 2001), che non permette una descrizione adeguata attraverso schematismi concettuali. Le alterità sessuali sono un chiaro esempio in questo senso. L'omosessualità, il transessualismo, il travestitismo e l'ermafroditismo, sono realtà che problematizzano il *dispositivo disciplinare della sessualità* (Foucault 1976) che si fonda sul nesso implicazionale che tiene insieme “sesso”, “genere” ed “orientamento sessuale”. Il genere sessuale ha assunto una “svolta performativa” che lo interpreta come una categoria in divenire che si dà nell'esperienza e non una categoria immutabile che definisce il soggetto (Butler 2004). Con lo sviluppo delle nuove tecnologie chirurgiche, inoltre, è possibile riassegnare il sesso di un soggetto – problematizzando in questo modo la presunta “naturalità” del sesso biologico che si palesa come *categoria costituita discorsivamente* (Butler 1993).

Il dispositivo della sessualità, tuttavia, assume una temporalità lenta in cui le istituzioni del senso non sembrano cambiare, presentandosi come entità

fisse. Un “ordine simbolico” che deve essere decostruito, attraverso una *denaturalizzazione* e una *demistificazione* dei concetti tradizionali di “sesso” e “genere” che vanno interpretati come tecnologie “socio-politiche” complesse. La natura umana dell’occidente è il frutto di una tecnologia sociale che riproduce nei corpi, e nei discorsi, l’equazione “natura=eterosessualità”. Il sistema eterosessuale è un regime epistemologico, un apparato sociale di produzione della femminilità e della mascolinità (Preciado 2002: 35). Questo sistema organizza i corpi, le pratiche e i discorsi attraverso cui si legittima questo schematismo concettuale, riducendo di fatto il regime di alterità che caratterizza la sessualità.

Nella sessualità viene ad evidenziarsi come ciò che veniva definito “natura” passa sotto il dominio di sistemi socialmente organizzati. Anche la riproduzione, che nello specifico è l’oggetto di questa ricerca, si manifestava come parte della natura ponendo al suo centro l’attività eterosessuale, mentre ora a causa dello sviluppo delle tecnologie e della socializzazione della sessualità l’eterosessualità costituisce una delle tante tendenze possibili (Giddens 1992: 43-44). Aprendo in questo modo al superamento della genitorialità come legame genetico tra i genitori e i figli, in favore di una genitorialità “sociale” che si fonda sull’intenzionalità dei soggetti coinvolti a rivestire il ruolo genitoriale. Il “paradigma eterosessuale” viene visto, al contrario, come fondamento della società che postula il “sesso” come categoria naturale, quando in realtà costituisce una “realtà sociologica” che deve essere distrutta: questo fenomeno sociale viene erroneamente “naturalizzato”, rendendo così impossibile qualsiasi forma di cambiamento. In questo senso la riproduzione viene interpretata come un processo “naturale” e “biologico”, quando, in realtà, costituisce “una forma indotta di produzione” (Wittig 1991: 31). Vedremo come questa presunta “naturalità” della riproduzione, e della coppia eterosessuale come nucleo a partire da cui si origina la famiglia, venga problematizzata dallo sviluppo delle tecniche di Procreazione Medicalmente Assistita e dall’utilizzo che ne fanno le coppie *same-sex* per accedere alla genitorialità.

L'OGGETTO: LA RIPRODUZIONE MEDICALMENTE ASSISTITA

2. La procreazione medicalmente assistita (PMA): forme di riproduzione sociale della parentela svincolata dal sesso.

2.1 Breve storia della procreazione medicalmente assistita

Le pagine di apertura di questo lavoro hanno avuto l'obiettivo di evidenziare – attraverso la definizione di un'*epistemologia relazionale* – la complessità che coinvolge il campo della "sessualità". Una complessità che viene erroneamente ridotta dalla dicotomia "uomo-donna" attraverso una *selezione ideologica* che riduce la naturale contraddittorietà dello spazio semantico in questione (Eco 1975). Ad interessarci qui in particolare sarà il modo in cui questo *binarismo* operi una *selezione*, non solo nell'affermazione di una "metafisica del soggetto" che definisce ontologicamente ciò che è "uomo" e ciò che è "donna" (Butler 1990), ma anche per quanto riguarda lo statuto della "famiglia" che si configura a partire dalla complementarità riproduttiva della dicotomia in questione. Come avremo modo di sottolineare nelle pagine di questo capitolo, questa identificazione della famiglia con la "riproduzione sessuata" inizia ad essere problematizzata a partire dallo sviluppo delle nuove tecniche di procreazione assistita che porteranno alla proliferazione di *morfologie familiari eterogenee* che – sottolineando l'*inadeguatezza* descrittiva del "paradigma eteronormativo" (Butler 2004) – necessiteranno della definizione di un modello descrittivo con una maggiore capacità di *astrazione* per far fronte alla *contingenza* che caratterizza l'epoca contemporanea (Luhmann 1975).

Le tecniche mediche applicate alla riproduzione umana sono infatti sempre più diffuse a livello globale, assumendo di fatto un'estensione significativa per quanto riguarda la riconfigurazione dell'immaginario attraverso cui interpretiamo la "riproduzione" e la nozione di "famiglia" che a partire da questa si configura. La possibilità aperta da queste tecniche di effettuare la fecondazione anche *in vitro* – in un terreno di coltura esterno al corpo della donna – ha permesso un significativo aumento delle gravidanze "assistite"

portate a termine. Oggi, infatti, al mondo ci sono più di 10 milioni di bambini nati grazie alle varie tecniche di procreazione medicalmente assistita. Il compito delle pagine di questo capitolo sarà quello di delineare la storia dello sviluppo della riproduzione assistita, evidenziando come questa abbia portato al superamento dello schema tradizionale della “riproduzione” – identificata nell’atto sessuale tra un uomo e una donna – permettendo anche a uomini e donne single, coppie di gay e di lesbiche, di procreare al di là dei limiti della riproduzione biologica (Balzano, Flamigni 2014: 89).

Con l’espressione “Procreazione Medicalmente Assistita” (PMA) ci si riferisce a tutte quelle metodologie che aiutano gli individui a procreare, siano esse chirurgiche, ormonali, farmacologiche, o di altro tipo. In ambito medico vengono distinte tra *tecniche semplici*, riferite alle metodologie che si limitano ad usare il seme, mentre sono considerate *tecniche complesse* quelle che manipolano sia i gameti maschili che quelli femminili, favorendo il loro incontro che può avvenire all’interno del corpo della donna (*trasferimento di gameti nelle tube*), in un terreno di coltura (*fertilizzazione in vitro*) o sul tavolo del microscopio del biologo (*microiniezione di uno spermatozoo in un oocita*). Comune a tutte le tecniche è l’utilizzo di un trattamento ormonale preliminare (*stimolazione ovarica*) con lo scopo di indurre un’ovulazione multipla nella donna che fornirà gli ovociti (Flamigni 2002: 31).

I primi studi clinici relativi alla semplice inseminazione – pratica che, come possiamo immaginare, può essere svolta facilmente con procedimenti rudimentali⁷⁴ – si devono alle pubblicazioni di Michel-Augustin Thouret nel 1803, medico francese che, come tutti gli studiosi dell’epoca, utilizzava il seme del partner della coppia – eterosessuale – che si sottoponeva al trattamento. La prima inseminazione con seme di donatore fu eseguita sul finire dello stesso secolo negli Stati Uniti, luogo in cui l’inseminazione con seme del partner veniva praticata già con una certa libertà (ivi: 32). La fecondazione con seme di donatore, erroneamente definita *eterologa*,⁷⁵ costituirà uno dei punti cruciali del dibattito sulla legittimità di queste

⁷⁴ Con l’espressione “inseminazione intrauterina” (IUI) ci si riferisce a una tecnica di riproduzione assistita che consiste nella deposizione del seme maschile, opportunamente trattato, nell’utero della donna con lo scopo di facilitare l’incontro tra gameti.

⁷⁵ L’uso corretto dell’aggettivo “eterologa” si riferisce ad una forma di riproduzione tra specie differenti (Flamigni, Balzano 2015).

tecniche in quanto, attraverso il ricorso che fa del materiale genetico di un soggetto terzo (il *donatore* o la *donatrice*), opera un'apertura della famiglia nucleare e della riproduzione come pratica interna alla coppia. Le tecniche di PMA, come avremo modo di vedere, infatti, fanno della riproduzione umana – definita precedentemente come processo *privato, intimo e biologico* – sempre più uno *spazio pubblico*, in cui concorrono numerosi soggetti e saperi esperti (Parisi 2017).

Lo sviluppo iniziale di queste tecniche – supportato infatti dall'evoluzione di diversi ambiti (*saperi*) come l'endocrinologia, la genetica e la chirurgia – è legato al lavoro di due gruppi di ricercatori che non avevano rapporti tra loro – a Cambridge (Robert Edwards e Patrick Steptoe) e Melbourne (Alan Trounson e Carl Wood) – che cominciarono a fecondare *oociti* umani *in vitro* con l'obbiettivo di produrre *embrioni* da trasferire successivamente *in utero*; da qui il nome della tecnica: FIVET (*Fertilisation in vitro and embryo transfer*). La prima fecondazione *in vitro* di un oocita femminile fu ottenuta a Melbourne nel 1973, mentre grazie a questa tecnica nel 1978 nacque la prima bambina (Louise Browne) in Inghilterra grazie al lavoro di Edwards e Steptoe (Flamigni 2002). In pochi anni anche i medici australiani ottennero i primi successi. Trounson e Wood annunciarono, infatti, di aver ottenuto una serie di gravidanze grazie all'utilizzo di una nuova tecnica: la *stimolazione ovarica*. Questa pratica sarà oggetto di numerose critiche a causa del rischio che costituisce per la donna che deve sottoporsi ad un regime ormonale quotidiano, con la possibilità che questo causi un'*iperstimolazione ovarica* – esperienza molto dolorosa sotto il punto di vista fisico ed emotivo (Almeling 2011). In questo senso, come vedremo nella parte dedicata alle narrazioni delle famiglie omogenitoriali italiane, gli operatori agiscono attraverso una forma di “lavoro emotivo” che rende l'esperienza della donazione come qualcosa di più complesso rispetto ad una mercificazione del materiale genetico vista come esperienza coercitiva ed alienante. Come affermato da Stefan Lopez, derivano interazioni significative dai tentativi da parte del personale medico di creare condizioni ospitali per lo sviluppo di relazioni di cura tra i fornitori di servizi e i destinatari. Una connessione tra donatore e ricevente che previene da sentimenti di alienazione, in quanto ad entrambi

viene offerta una narrativa alternativa rispetto alla storia stigmatizzata della consegna di denaro in cambio di parti del corpo (*ivi*: 13).

La stimolazione funziona come una breve menopausa indotta artificialmente (Flamigni 2002) in cui vengono interrotte funzioni dell'*ipofisi* – ghiandola che regola il metabolismo riproduttivo – per un periodo di circa due settimane con iniezioni quotidiane di ormoni. Al fine di verificare che l'attività ovarica sia stata sufficientemente soppressa, la donna in seguito deve sottoporsi a numerosi esami ed ecografie. Successivamente le verrà somministrato, con dosaggio quotidiano, l'ormone follicolo-stimolante (Fhs) al fine di accelerare la produzione e maturazione di un maggior numero di oociti nelle ovaie, che viene regolarmente monitorata attraverso varie ecografie ed esami del sangue (Cooper, Waldby 2015).

I successi ottenuti in parallelo da questi due gruppi di ricercatori fecero dell'Australia e dell'Inghilterra il luogo d'incontro dei principali professionisti del settore provenienti da tutto il mondo (Flamigni 2002). Con il passare degli anni la tecnica divenne più efficace dotandosi di nuove metodologie a supporto che ne aumentarono il potenziale. Trounson annunciò nel 1982 la prima gravidanza ottenuta con embrioni congelati (*crioconservazione di embrioni*), mentre nel 1983 Peter Luyten ottenne una gravidanza in una donna affetta da menopausa precoce utilizzando l'oocita donato da un'altra donna (*donazione di oociti femminili*).⁷⁶ Ci fu anche chi, cercando di accontentare le opposizioni del mondo della chiesa, elaborò metodologie meno invasive. Riccardo Asch, ad esempio, nel 1984 mise a punto la GIFT (*Gametes intra fallopian transfer*) che, trasferendo gameti maschili e femminili in utero, permetteva che il concepimento avvenisse all'interno del corpo della donna, in linea con l'ideale cattolico. Tanto che la GIFT non venne inclusa fra le tecniche condannate dal magistero cattolico, anche se oggi viene considerata una tecnica obsoleta sotto il punto di vista medico (*ivi*: 35-36).⁷⁷

⁷⁶ La possibilità di esternalizzare ovociti femminili e immetterli in utero di un'altra donna permette di fatto ad una donna di portare avanti una gravidanza di un bambino non legato geneticamente a sé.

⁷⁷ Nel 1990 Alan H. Handyside pubblicò i risultati relativi a una serie di gravidanze ottenute dopo *diagnosi genetica preimpianto dell'embrione*, che permise da quel momento di diagnosticare le malattie genetiche trasmesse dai genitori ai figli (Flamigni 2002).

Le tecniche che abbiamo fin qui esposto erano tutte state in grado di risolvere i problemi legati ai casi di sterilità delle donne attuando un'*esternalizzazione inedita della fertilità femminile*, ma non avevano ottenuto nessun risultato per migliorare la fertilità degli uomini affetti da varie patologie. Il primo a risolvere queste problematiche fu Giampiero Palermo che nel 1992 ottenne una gravidanza con l'iniezione diretta di un singolo spermatozoo nel citoplasma di una cellula uovo. Con questa tecnica che fu chiamata ICSI (*Intra cytoplasmic sperm injection*) furono risolti i vari problemi di *azoospermia*⁵ che affliggevano gli uomini. Un ulteriore miglioramento di questa tecnica ci fu in seguito grazie alla possibilità di selezionare gli spermatozoi da iniettare su base morfologica con l'utilizzo di microscopi: IMSI (*Intra cytoplasmic morphologically selected spermatozoa*).

Le tecniche di PMA fin qui esposte nascevano e venivano sviluppate, dunque, con l'obiettivo di risolvere medicalmente i problemi di sterilità di uomini e donne, permettendo di fatto alla coppia sterile – eterosessuale – di riprodursi. L'interpretazione che veniva data del possibile utilizzo della procreazione assistita era quello di aiutare e favorire il normale corso della natura laddove ci fossero degli impedimenti da superare, in questo caso specifico la capacità riproduttiva della coppia eterosessuale. Tra le principali criticità di queste innovazioni mediche nel campo della riproduzione avremo modo di sottolineare sicuramente l'aspetto legato al tema della *donazione*. Pratica che si sviluppa come risposta alle forme di "sterilità irreversibili" di quei soggetti che non riescono a riprodursi autonomamente, ma che comporterà delle ripercussioni sullo statuto della "famiglia".

2.2 La PMA come esposizione della fenomenologia riproduttiva

La PMA propone un iter medicalizzato che favorisce l'incontro tra gameti femminili e maschili che, una volta *isolati* dai soggetti produttori, permettono ai medici di operare al fine di ottenere una gravidanza che porti alla nascita di bambini sani. Le sostanze genetiche, attraverso la mediazione di queste tecniche, passano dall'essere *materia* – inerenti al regime del naturale dato – all'essere definite come *materiale* in quanto prodotto del fabbricare umano (Arendt 1997). All'interno di questo contesto avremo modo di sottolineare come, nel regime della riproduzione medicalmente assistita, sia attuata una

“sequenzializzazione della riproduzione” che scompone, ed *esternalizza*, l'immediatezza della riproduzione biologica, mettendo in chiaro le articolazioni di cui si compone – *palesandone la complessa “fenomenologia”* (Gribaldo 2005) *dissimulata dietro l'immediatezza della riproduzione naturale*. Descriveremo qui il procedimento che viene seguito per attuare una FIVET in quanto questa tecnica implica, attraverso una fecondazione che avviene *in vitro*, anche un' *esternalizzazione* dei gameti femminili – elemento funzionale ai fini esplicativi di questa ricerca.

Il primo passo da compiere per svolgere una PMA è la *stimolazione ovarica* che, come suggerisce l'espressione, ha il compito di favorire la formazione di gameti femminili. L'affermarsi di questa tecnica di supporto alla PMA era legato agli scarsi successi che la riproduzione assistita ottenne nei primi tempi. Per questo motivo i medici furono portati ad aumentare il numero di embrioni da trasferire in utero, facendosi così carico del rischio di gravidanze multiple. Il primo farmaco utilizzato per la stimolazione fu il *clomifene*,⁷⁸ subito sostituito, a causa dei suoi scarsi risultati, da metodi più efficaci, come l'utilizzo di *gonadotropine* umane (Fsh e Lh).⁷⁹ Fu chiara la necessità di migliorare questa tecnica quando si capì che in molti casi la grande produzione di estrogeni, determinata dalla crescita contemporanea di molti follicoli ovarici, faceva scattare il normale meccanismo che induce l'ovulazione nei cicli naturali, in un momento in cui la maggior parte dei follicoli è ancora piccola e gli oociti immaturi (Flamigni 2002: 32-33).

L'induzione dell'ovulazione multipla può essere ottenuta attraverso l'utilizzo di una vasta gamma di farmaci e miscelando in vario modo le due *gonadotropine*. Il primo ciclo di trattamento può essere utilizzato come una sorta di esperimento per permettere al medico di individuare il protocollo più

⁷⁸ Il clomifene rientra nella categoria dei “modulatori selettivi” del recettore degli estrogeni (principali ormoni sessuali femminili), uno dei principi attivi creati per contrastare il loro effetto negativo. Viene utilizzato per trattare l'infertilità delle donne che non ovulano, in particolare per il trattamento della “sindrome dell'ovaio policistico”. Il suo utilizzo avviene per via orale una volta al giorno e può favorire parti gemellari.

⁷⁹ Le gonadotropine sono una famiglia di tre ormoni che si differenziano a partire dal loro effetto stimolante sulle gonadi, ovvero sulle ghiandole che producono ed elaborano gli ormoni regolatori dell'attività sessuale (testicoli per l'uomo, ovaie per la donna). Abbiamo l'FSH (ormone follicolo stimolante), l'LH (ormone luteizzante) e hCG (gonadotropina corionica).

efficace da seguire, cercando di capire la giusta dose da somministrare e quale sia il momento giusto per farlo. Tra le varianti che condizionano questa pratica va considerato sicuramente l'aspetto economico, strettamente connesso alla durata delle terapie di stimolo con i relativi costi. Negli Stati Uniti, ad esempio, i ginecologi sono molto condizionati dalla competitività del mercato statunitense e dal fatto che l'assicurazione copra per i pazienti solo due fertilizzazioni *in vitro*. Per questo motivo, i medici americani utilizzano una stimolazione più aggressiva, producendo un maggior numero di embrioni e trasferendone di più in utero (ivi: 41). Esistono anche molti studi su stimolazioni meno potenti, definite *mild* o *friendly*, orientate verso una selezione più fisiologica che porta a maturazione solo i follicoli selezionati naturalmente che hanno parametri qualitativamente migliori. La *stimolazione ovarica* pone dunque il medico in una situazione in cui si trova costretto a dover bilanciare due principi tra loro contraddittori: la necessità di stimolare abbastanza l'ovaio per ottenere un numero congruo di oociti maturi (superiore a 2), ma senza *iperstimolarlo*.

Dopo la stimolazione dell'ovaio, la fase successiva è quella del prelievo degli oociti, eseguito fino alla metà degli anni Ottanta per via laparoscopica, cioè attraverso una tecnica chirurgica che permette l'inserimento di uno strumento ottico nella cavità addominale della donna dopo aver eseguito un'incisione sull'ombelico. Questo metodo, comportando un'anestesia generale con intubazione endotracheale, era piuttosto invasivo e per questo fu presto abbandonato in favore di metodologie più semplici. Oggi viene utilizzato quando le ovaie non si possono raggiungere altrimenti. Al contrario, si preferisce operare attraverso via transvaginale, eseguendo solo un'anestesia profonda: l'operatore introduce un ago sottile attraverso i forni vaginali e, seguendo le immagini ecografiche, lo inserisce dentro i follicoli di maggior diametro aspirandone il contenuto. In seguito, viene utilizzata una soluzione fisiologica per lavare il follicolo e consegnare tutti i liquidi aspirati ai biologi che classificano gli oociti prima di immergerli in un appropriato terreno di coltura (*in vitro*). I biologi classificano e separano gli oociti utilizzando schemi che tengono conto soprattutto della loro maturità al fine di scegliere il momento migliore per l'inseminazione, cioè per l'incontro con

gli spermatozoi che varia a seconda del loro grado di maturazione (da 3 a 30 ore).

Una volta selezionati gli oociti destinati all'inseminazione, arriva il momento in cui si deve raccogliere il seme. Pratica che nonostante la sua semplicità può manifestare comunque delle problematiche in quanto l'uomo può arrivarci impreparato. Per questo motivo sarà necessaria la messa a punto di tecniche di *raccolta e conservazione* che permettano di gestire al meglio il percorso della PMA. Il seme viene poi preparato con tecniche relativamente semplici, mentre più complicato è il caso del trattamento di liquidi seminali "atipici" che necessitano di manipolazioni complesse finalizzate al raggiungimento di un'adeguata mobilità degli spermatozoi. Nei casi in cui il numero di spermatozoi è comunque troppo basso per una FIVET, si procederà con una ICSI, quindi a una *microiniezione*.⁸⁰

Una volta raccolto il seme, arriva il momento dell'incontro tra i gameti che avviene all'interno di terreni di coltura adatti che oggi sono disponibili in commercio. In un primo momento questi terreni ospitano gli ovociti, ricevendo in seguito anche gli spermatozoi. A questo punto della pratica diventa centrale la scelta del numero di oociti da inseminare. Un argomento di discussione che coinvolge il medico e la coppia che decidono tenendo conto di numerosi elementi. Ogni *oocita* inseminato può potenzialmente originare un *embrione* che una volta impiantato in utero può potenzialmente portare alla nascita di un bambino. Per questo la scelta deve bilanciare tra diversi elementi. Ad esempio, esistono centri che applicano il "caso semplice" che impone l'obbligo di fertilizzare solo gli oociti corrispondenti al numero massimo di embrioni che può essere trasferito in utero nello stesso momento. Una procedura che ha effetti differenti in base all'età della donna che si sottopone al trattamento. Le donne più anziane, infatti, a causa della loro minore fertilità, necessiterebbero dell'impianto di più embrioni al fine di avere più probabilità di ottenere una gravidanza al primo tentativo, evitando così il ricorso ad un maggior numero di stimolazioni ovariche. Al contrario, le donne più giovani, a causa della loro maggiore capacità riproduttiva, con

⁸⁰ Da segnalare è la possibilità che oggi si ha di prelevare spermatozoi direttamente da testicoli, crioconservarli, e utilizzarli per una ICSI o una IMSI.

un impianto di più embrioni hanno molta probabilità di andare in contro ad un parto gemellare con i relativi rischi (*ivi*: 45).

Come si vedrà nel corso delle prossime pagine, in Italia è la legge 40 del 2004 – “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita” – a normare queste situazioni imponendo un numero massimo di 3 embrioni da produrre, nonostante la possibilità di produrne di più rappresenti per il medico un modo per eseguire un’attendibile indagine genetica e per sperare in un successo clinico (Balzano, Flamigni 2015: 116). La stessa legge italiana imponeva inizialmente che gli embrioni dovessero inoltre essere tutti impiantati nello stesso momento nell’utero della donna partendo dal presupposto che l’embrione non poteva essere né conservato né distrutto. Questa tendenza evidenzia il modo in cui la storia giurisprudenziale di queste pratiche abbia sempre assecondato una morale cattolica di carattere *naturalistico* che cerca di limitare il processo di *esternalizzazione* della riproduzione (Cooper, Waldby 2015) e di tutelare la *sacralità* della vita.

Questo assunto moralizzante ha portato la legge 40/2004, inizialmente, ad imporre che a tutti gli embrioni fecondati fosse data la possibilità di sfociare in una gravidanza allo stesso momento con le già citate problematiche annesse. Seguendo queste direttive il medico non aveva molta libertà nello scegliere il protocollo migliore in base alle esigenze specifiche che ogni caso porta con sé. In questo senso la Corte costituzionale è intervenuta successivamente su richiesta della magistratura nel 2009 modificando questa norma, riaprendo la strada al congelamento degli oociti e permettendo dunque ai medici di scegliere il protocollo migliore in base ai pazienti (Flamigni 2002: 46).

Di tutte le fasi di cui si compone la FIVET, il successivo trasferimento degli embrioni in utero è quella più semplice per quanto riguarda il profilo medico. Si tratta della semplice aspirazione degli embrioni destinati al trasferimento grazie ad un piccolo catetere, che successivamente viene infilato nel canale cervicale fino a farlo penetrare nella cavità dell’utero per poi depositare l’embrione sulla mucosa endometriale, dove avverrà l’annidamento. Due settimane dopo il trasferimento degli embrioni, verrà eseguito un primo dosaggio di β Hcg per verificare l’esistenza dell’impianto. Accertata la riuscita dell’impianto, questa non implica necessariamente che

dopo 9 mesi nascerà un bambino – nelle prime due settimane di gestazione gli aborti sono numerosissimi – per questo per accertarsi meglio servirà un’ecografia dopo 35-40 giorni (ivi: 52-53). L’aspetto su cui vogliamo porre l’attenzione è il modo in cui la PMA attua una scomposizione della riproduzione, attuando un’*esternalizzazione* delle sostanze genetiche che permetterà al personale medico di controllare le articolazioni di cui si compone aprendo di fatto ad una pratica sempre più influenzata dalla “scelta razionale” dei soggetti coinvolti.

2.3 La crioconservazione: sospensione ed esternalizzazione della fertilità

All’interno di questa “frammentazione” operata dalle tecniche di procreazione medicalmente assistita assumerà una funzione fondamentale il ruolo svolto dalla *crioconservazione*. L’importanza di questa tecnica necessiterà di essere analizzata nello specifico, in quanto introduce la possibilità di *conservare* i propri gameti per un utilizzo successivo permettendo inoltre un maggior controllo da parte del personale medico. Per quanto riguarda la necessità di “mettere da parte” la propria fertilità, questa può arrivare in circostanze molto dissimili: milioni di persone scoprono di essere affette da malattie espansive quando sono ancora in età fertile, sapendo che le cure che dovranno intraprendere – ad esempio una chemioterapia – avranno effetti devastanti nei confronti della propria fertilità e decidono di conservare i propri gameti per il futuro; oppure moltissime donne nel mondo non avendo la possibilità di poter sospendere il proprio lavoro per il periodo della gravidanza posticipano la genitorialità. Nonostante la messa in pausa della propria fertilità (*diapausa*) esista in natura nella vita di molti insetti, o mammiferi, che aspettano le condizioni migliori per partorire, la *crioconservazione* è stata oggetto di molte critiche in quanto “violazione della natura” che pone al centro la scelta razionale compiuta da parte dell’uomo (Bulletti, Flamigni 2017: 99-103).

La possibilità di congelare gameti ed embrioni con il fine di utilizzarli in un secondo momento si è rivelata una tecnica fondamentale per lo sviluppo delle pratiche di PMA. Il primo progetto viene attribuito a Lazzaro Spallanzani che nel 1776 eseguì alcuni esperimenti rudimentali di

congelamento del seme. Circa cent'anni dopo, Paolo Mantegazza ebbe per primo l'idea di organizzare una banca del seme nella quale conservare il seme congelato, con impieghi sia in campo veterinario che umano. Fu solo nel 1938 però che Jahnel riuscì a congelare spermatozoi umani, utilizzando una miscela di gas liquidi. Successivamente fu scoperto un importante crioprotettore, il glicerolo, che permise a Christopher Polge di organizzare le prime banche di seme bovino e nel 1953 Jerome K. Sherman annunciò i primi successi in campo umano. Mentre per ottenere i primi risultati positivi, possibili grazie al congelamento in azoto liquido, tecnica utilizzata anche oggi, si dovette attendere il 1964 (Flamigni 2002: 77).

Le tecniche di congelamento sono divenute via via sempre più raffinate e prevedono una preparazione preliminare, nel caso degli spermatozoi, attraverso la diluizione degli stessi in un liquido crioprotettore e in seguito il trasferimento in sottili tubi capillari (*paillettes*) che vengono sigillati all'estremità. Il congelamento avviene progressivamente, seguendo precisi protocolli, fino all'inserimento di questi tubicini in un contenitore di azoto liquido alla temperatura di -196°C . Anche lo scongelamento avviene seguendo schemi sempre più sofisticati, che tengono conto della velocità con il quale il seme è stato scongelato.

La tecnica della *crioconservazione* – applicata ad ovociti, tessuto ovarico e spermatozoi (Bulletti, Flamigni 2017) – permette di “conservare” la fertilità, consentendo ai soggetti coinvolti di avere un maggior controllo sulla riproduzione che in questo modo assume il carattere della “pianificazione”. Una possibilità di scelta che coinvolge la riproduzione su due livelli – quello della *temporalità* e quello delle *soggettività* coinvolte: attraverso la “sospensione” della tendenza (de)generativa del materiale biologico, permette infatti, da un lato di mettere da parte la fertilità per un momento migliore, dall'altro permette al personale medico di avere un maggior controllo sui materiali genetici aprendo di fatto all'articolazione di dinamiche di *donazione* tra i soggetti. In questo modo, la riproduzione assumerà una fisionomia che mette al centro la “scelta razionale” dei soggetti coinvolti – posizione in netto contrasto con la visione cattolica che vede la vita come dono di Dio, identificata dunque con un volere superiore che trascende l'uomo.

Per quanto riguarda l'asse della temporalità, come abbiamo già affermato, la volontà di conservare la fertilità e posticipare la riproduzione può essere motivata da problemi di salute, oppure dalla tendenza socioeconomica del mondo occidentale che porta le persone a ritardare l'età in cui avere un figlio per anteporgli il raggiungimento della stabilità economica (Saraceno 2012). Mentre la prima categoria di persone solleva problematiche di carattere tecnico, la seconda si indentifica con problemi etici e deontologici andando in contro a numerose critiche (Bullelli, Flamigni 2017: 104). Oltre a questo aspetto, legato all'esigenza dei soggetti di posticipare la genitorialità, la *crioconservazione*, inoltre, si è rivelata fondamentale per risolvere alcune problematiche che emergevano durante il processo della PMA in relazione agli *embrioni*. Come abbiamo già sottolineato, per avere risultati positivi nella procreazione assistita sono molto importanti i protocolli di *stimolazione ovarica* che permettono la maturazione contemporanea di numerosi *ovociti* da poter inseminare al fine di ottenere più *embrioni*.

La necessità di aumentare la percentuale di gravidanze ottenute – altrimenti molto basse – porta il personale medico a necessitare di un numero alto di embrioni (due o tre), in modo da avere più possibilità di riuscita della pratica. Questa necessità, che ha il fine di evitare di sottoporre le pazienti ad un numero eccessivo di stimolazioni ovariche, pericolose sotto il punto di vista clinico, obbliga i medici a mettere da parte gli embrioni soprannumerari per un secondo momento – evitando in questo modo di doverli trasferire tutti in utero come imponeva la legge 40/2004 prima che quest'obbligo fosse dichiarato incostituzionale – oppure distruggerli, ipotesi questa in netto contrasto con la prospettiva cattolica che identifica l'embrione con una forma di vita da tutelare (Flamigni 2010). La *crioconservazione*, funzionale alla riuscita della PMA, è stata molto criticata in quanto, rompendo con l'immediatezza temporale della riproduzione tradizionale, alimenta una prospettiva caratterizzata da un maggior controllo decisionale da parte dei soggetti coinvolti:

Le nuove tecnologie riproduttive [...] hanno scisso il concepimento, ora possibile al di fuori dell'utero, dall'impianto e dalla gestazione. In tal modo un processo biologico, finora continuo, dal concepimento alla nascita, pressoché privo di ambiguità sociali e scientifiche, è stato frammentato, ripartito tra

molteplici agenti e assoggettato ad un intervento umano finalizzato. Altri soggetti si sono fatti largo in quella che un tempo era, biologicamente, la sfera esclusiva di una donna e di un uomo, e che era stata cautamente ampliata per includere l'inseminazione artificiale da parte di donatori terzi. I nuovi legami che ne sono derivati hanno determinato strette relazioni tra estranei, ricombinando generazioni in modi inaspettati [...] I dibattiti relativi al se e al come trasformare queste relazioni inedite in eventi naturali o innaturali, e adattare le esistenti previsioni normative in modo da accogliere o respingere particolari pratiche, hanno provocato acuti scontri (Jasanoff 2008: 180).

Nelle parole di Jasanoff, riferite in particolar modo all'ulteriore scomposizione implicata dalla donazione di oociti, viene sottolineata l'operazione di "frammentazione" che le tecniche di PMA implicano nella riproduzione. Nello specifico la *crioconservazione* permette ai materiali genetici di essere più facilmente oggetto di pratiche di scambio, aprendo di fatto il modello tradizionale di "famiglia nucleare" attraverso il coinvolgimento di soggetti *donatori* nella riproduzione. Come avremo modo di sostenere, questa problematicità della *crioconservazione* trovava conferma nell'opposizione attuata dalla giurisprudenza italiana che la vietava, insieme alla fecondazione nella sua forma *eterologa*, nella legge 40/2004 che norma la PMA – divieto poi dichiarato incostituzionale nel 2009.

Ad interessare questo lavoro, sarà il modo in cui la PMA disarticola il modello "biologico-riproduttivo" operando un'esternalizzazione del materiale genetico necessario alla riproduzione che permette di "riprodurre la riproduzione" con l'ausilio della medicina. Come sostenuto da Adele Clarke (2007: 330), le tecnologie riproduttive "taylorizzano" la biologia, rompendo la linearità dei processi viventi, adeguandoli a modelli standard che rendono i materiali biologici intercambiabili e più efficienti. Il controllo che lo sguardo medico ha sulla riproduzione, infatti, oltre ad agire a livello temporale – seguendo la *temporalità generativa* dei materiali genetici, e gestendo le *tempistiche biologiche* della riproduzione – riconfigura la riproduzione come *atto corale* che coinvolge una pluralità di soggetti: *una molteplicità di posizioni che ridefiniranno la genitorialità come relazione sociale indipendente dalla relazione biologica tra genitore e figlio.*

In questo senso, le tecniche di PMA hanno portato ad una riconfigurazione dei sistemi di parentela euroamericani tradizionalmente visti come interpretazioni sociali dei fatti biologici della riproduzione (Guerzoni 2020:

29). Tuttavia, nonostante questo modello sia stato ampiamente decostruito, a livello teorico ed empirico, l'idea di natura che sta alla base delle relazioni parentali rimane l'interpretazione prevalente (Freeman *et al.* 2014). Come nel caso della giurisprudenza italiana che legittima la “coppia eterosessuale” – forma esclusiva che può accedere alla genitorialità – a partire dalla presunta “naturalità” della riproduzione come risultante della relazione tra un uomo e una donna.

2.4 Donare la fertilità: la genitorialità come ruolo intenzionale

L'*esternalizzazione della fertilità* – amplificata dalla messa a punto della *crioconservazione* – rende autonomi i gameti e gli embrioni dai soggetti che li hanno generati, mantenendone la capacità generativa e facendo della riproduzione un'esperienza extracorporea. Resi indipendenti – esterni e con generatività propria – i materiali genetici si fanno soggetti di queste pratiche, dettandone tempi e tempistiche: il personale medico ripropone le articolazioni della riproduzione prestando molta attenzione all'aspetto temporale relativo al grado di maturazione delle sostanze genetiche. Rendendosi autonomi rispetto ai soggetti che li hanno prodotti, inoltre, i gameti possono diventare di fatto oggetto di scambio tra le persone. Centrale è infatti, in una riflessione sulla PMA, l'aspetto legato alla “donazione” del materiale genetico che avviene nella pratica di *fecondazione eterologa* nei tre casi specifici: i) donazione di seme; ii) donazione di gameti femminili e iii) donazione di grembo, o con il moralizzante “utero in affitto”, quando viene portata avanti una gestazione per conto di altri.⁸¹

Queste dinamiche di scambio hanno assunto nella loro storia una dimensione “commerciale-contrattualistica” che sarà il punto focale delle molte critiche ricevute da queste tecniche. Fondamentale in questo senso è il ruolo svolto dalla *crioconservazione* che permette di conservare il materiale genetico, aprendo di fatto all'organizzazione di vere e proprie banche del seme ed agenzie di ovociti (Cooper, Waldby 2015) che gestiscono le riserve di fertilità fondamentali per la PMA eterologa per mezzo di donatori (Flamigni 2002). Le banche del seme, nate negli Stati Uniti alla fine degli

⁸¹ Esiste anche la possibilità di donare un embrione già formato (embriodonazione).

anni Sessanta (Daniel, Golden 2004), inizialmente lavoravano concentrandosi sul miglioramento qualitativo del seme del marito. Solo in seguito, quando il settore si specializzò (Clarke 1998), i medici iniziarono a rifornirsi con il seme degli studenti di medicina.

Bisogna sottolineare come le caratteristiche biologiche del *seme* – reperibile anche al di fuori del coito sessuale – lo rendano molto più gestibile rispetto agli *oociti* permettendo tempi di gestione più rapidi (Cooper, Waldby 2015). Oggi le cliniche hanno la disponibilità di campioni appartenenti a donatori con differenti caratteristiche somatiche, diversi gruppi sanguigni, controllati ripetutamente per malattie genetiche e sessualmente trasmissibili. Permettendo un controllo capillare che, oltre a verificare i requisiti medici, può sfociare in un vero e proprio “marketing della riproduzione” capace di soddisfare il particolarismo individuale delle esigenze dei consumatori di questo mercato (Ibidem). Ad esempio, l’European Sperm Bank ha un sito internet dove è possibile acquistare *paillettes* di seme su corrispondenza, permettendo alle coppie e alle donne di realizzare la propria “scelta” di avere un figlio. Il sito permette di scegliere tra i vari profili proposti il donatore da cui comprare il seme, ad una cifra intorno ai 500 euro, fornendo l’accesso a informazioni riguardanti il suo aspetto fisico, la formazione, il lavoro e lo stato di salute.⁸²

Nel contesto italiano le prime banche del seme iniziarono ad operare negli anni Settanta, quando non era ancora molto chiaro se le donazioni di seme fossero legali. La situazione cambiò nel 1985, quando il Ministero della Sanità proibì con una circolare alle strutture pubbliche di eseguire donazioni di gameti. Questo divieto fu interpretato come un atto liberatorio dalle strutture private, le quali iniziarono ad operare liberamente limitando per un periodo l’emigrazione verso quei paesi europei – Belgio, Jugoslavia, Svizzera – che attiravano la clientela italiana (Flamigni 2002: 94). Fu in seguito l’approvazione della legge 40 del 2004, che regola le tecniche di PMA in Italia, con i suoi divieti a far riprendere il “turismo procreativo” che spinse le coppie italiane a rivolgersi alle cliniche estere per superare i propri problemi

⁸² Il sito dell’European Sperm Bank fornisce anche foto del donatore da bambino, una lettera in cui è possibile vedere la sua calligrafia e un’intervista audio da cui poter sentire la sua voce.

di sterilità (Flamigni, Borini 2012) risolvibili esclusivamente ricorrendo ad una *donazione* non permessa in Italia. L'approvazione di questa legge, che inizialmente vietava appunto l'utilizzo di gameti donati (*fecondazione eterologa*) – assecondando di fatto la prospettiva “moralizzante” del cattolicesimo – portò a suoi numerosi rivedimenti sia per via istituzionale che referendaria (Flamigni, Mori 2014) come avremo modo di analizzare in seguito.

In merito alle tecniche di procreazione assistita ogni nazione ha assunto un atteggiamento giuridico specifico nei confronti delle donazioni, attuando strategie differenti di *normativizzazione* per quanto riguarda: i) la legittimità delle differenti pratiche, come ad esempio la GPA, vietata in gran parte d'Europa ma accettata in Usa e Canada; ii) sulla possibilità di ricorrere a un donatore *anonimo* o *aperto* e iii) sulle categorie di soggetti che possono accedere alle varie pratiche di PMA (Flamigni 2002: 96). L'interesse prevalente di questa ricerca sarà, infatti, relativo alla descrizione della situazione giuridica che norma tali pratiche, sottolineando l'eterogeneità delle interpretazioni che ne danno le varie normative nazionali. In questa indagine il nostro sguardo sarà focalizzato sulla giurisprudenza italiana che, attraverso la già citata legge 40 del 2004, norma tali pratiche precludendone l'accesso alle coppie composte da persone dello stesso sesso: *in questo modo il Diritto italiano garantisce l'accesso alle tecniche di PMA esclusivamente alle coppie eterosessuali – sposate e non – alimentando una visione conservatrice della famiglia che discrimina l'omogenitorialità, realtà che problematizza il riduzionismo ideologico del paradigma eteronormativo.*

La criticità introdotta dal fenomeno delle *donazioni* viene evidenziata dal modo in cui le varie normative internazionali si sono spesso impegnate a delineare, in linea con il divieto di commercializzare tessuti umani, una fisionomia solidaristica delle pratiche di procreazione assistita – in particolare della *gestazione per altri* (GPA) – cercando di attuare delle strategie, dove questa pratica è permessa dalla legge, che ne esorcizzassero la dimensione commerciale. Scongiurando di conseguenza la possibilità che tali forme di donazione degenerassero in un mezzo di sfruttamento delle donne in condizioni economiche precarie. In questo senso è da sottolineare la differenza che intercorre tra il donatore di seme da un lato, e la donatrice di

ovuli con la gestante dall'altro. Per l'uomo, infatti, produrre il seme necessario per una PMA non rappresenta una pratica dispendiosa e inoltre il prelievo spesso avviene dopo la semplice masturbazione.⁸³ Al contrario, la donazione di ovociti e la GPA sono pratiche che, necessitando di un intervento medico, mettono sotto stress la salute della donna a causa dei protocolli di *stimolazione ovarica* e dell'invasività di una gravidanza.

Per questo motivo alcuni paesi – come, ad esempio, Canada e Gran Bretagna – hanno prestato molta attenzione affinché la GPA non diventasse una soluzione economica per le persone bisognose. Le normative di queste nazioni hanno fatto in modo che a questo servizio non venga corrisposta una vera e propria retribuzione, quanto piuttosto dei semplici rimborsi o dei benefici da spendere all'interno del servizio sanitario. In questi casi i materiali genetici destinati alla PMA vengono interpretati come il sangue e altri tessuti umani, i quali vengono ritirati dal mercato favorendo in questo modo la circolazione di “doni” fondamentali per la solidarietà tra cittadini (Cooper, Waldby 2015: 87). Un principio di distribuzione egualitaria che caratterizza ancora la base dei regolamenti per gli organi e le donazioni di sangue in molte nazioni, nonostante l'erosione del Welfare che rappresentava il suo contesto originale di sviluppo (Waldby, Mitchell 2006). La tematica del “dono” è funzionale alla legittimazione di queste pratiche agli occhi dell'opinione pubblica, in quanto opera una *dissimulazione* del loro aspetto commerciale criticato da chi si oppone ad una loro regolamentazione.

Un regolamento troppo restrittivo finisce tuttavia per avere un effetto inibitore sulle donazioni, rendendo il materiale genetico di difficile reperibilità. Possiamo infatti immaginare come i soggetti siano disincentivati a donare la propria capacità generativa senza che a questo servizio sia corrisposto un compenso (Flamigni 2002). Non è questo il caso degli Stati Uniti dove il “National Organ Transplant Act” del 1984 classificava spermatozoi, sangue e oociti, come tessuti rinnovabili, dunque esenti dal divieto della legge sulla vendita degli organi (Cooper, Waldby 2015: 70). Negli Stati Uniti per quanto riguarda la GPA, oltre ad essere permessa in forma *altruistica*, le agenzie e le cliniche sono infatti riuscite a produrre *plusvalore* grazie al commercio di oociti, rifacendosi a precedenti contrattuali

⁸³ I gameti maschili possono essere prelevati direttamente dal testicolo (Flamigni 2002).

ed una differente storia delle relazioni tra corpi e mercati che ha permesso a questa pratica di assumere una dimensione *commerciale*. La storia degli USA, infatti, è profondamente segnata dall'entusiasmo sociale per il contratto visto come mezzo di affrancamento dalla schiavitù – espressione del diritto alla proprietà sul proprio corpo (ivi: 87). Questa tesi, che sostiene la libertà di contratto, si è sviluppata in un contesto di relazioni sociali astratte ed autoregolate senza mediazione dell'intervento dello Stato (Yeatman 1996), in un rapporto di scambio volontario in cui l'individuo ha la proprietà della propria persona, del proprio lavoro e delle proprie capacità (Stanley 1998).

Tuttavia, anche all'interno del contesto *commerciale* statunitense, le donne che donano il proprio corpo sono disincentivate a partecipare alla contrattazione economica. Il marketing delle agenzie di intermediazione del materiale genetico, infatti, opera una “mistificazione della compravendita” di oociti saturando il discorso attraverso immagini relative ai principi astratti del “dono della vita” e della “generosità materna” – un espediente retorico che tutela da possibili contaminazioni questi principi che hanno formato parte del loro valore sul mercato (Cooper, Waldby 2015: 88). Nonostante questo aspetto di generosità gratuita, nei rapporti tra donatori e committenti è fondamentale però la dimensione “contrattualistica” che regola il rapporto tra le due parti, stabilendo che i diritti biologici e giuridici dei *genitori intenzionali* sono più forti di quelli della *madre surrogata* e dei *donatori* in generale (Epstein 1995).

È questa dimensione “contrattualistica”, dunque, a regolare il capovolgimento della gerarchia che vedeva nella funzione biologica della riproduzione il parametro che stabiliva le figure genitoriali, portando ora la genitorialità a identificarsi con il “progetto di genitorialità” che coinvolge i soggetti che scelgono di assumere questo ruolo nella vita del nascituro. Ad interessarci in questa ricerca saranno infatti le ripercussioni che queste tecniche hanno sul modello “biologico-riproduttivo” e sulla nozione di “genitorialità” ad esso strettamente connesso:

queste tecniche, infatti, hanno trasformato la comprensione degli atti riproduttivi e delle relazioni parentali. La procreazione medicalmente assistita scompone e frammenta il processo riproduttivo; controlla i corpi e la sessualità; esternalizza dal corpo e dall'intimità il concepimento e fa intervenire nella generazione una pluralità di attori e mediatori. (Matalucci 2017: XVIII)

La procreazione medicalmente assistita – nella versione *eterologa* – oltre ad attuare una riproduzione medicalizzata, permette a nuovi soggetti, precedentemente esclusi, di accedere alla genitorialità costituendo delle alternative rispetto al modello di famiglia tradizionale (Thomson 2005; Mamo 2007; Grilli 2014, 2016; Parisi 2014). La PMA apre alla formazione di “nuove coreografie” (Matalucci 2017) che *risemantizzano* il ruolo svolto dall’elemento biologico all’interno del paradigma riproduttivo, evidenziando di riflesso lo statuto simbolico della “genitorialità” – relazionalità sociale che prescinde dall’incontrovertibilità del dato biologico. In questo contesto, come vedremo, assumeranno centralità le nozioni di “scelta” e “responsabilità” nella definizione di ciò che può dirsi “famiglia”, rendendosi indipendente dai parametri di identità genetica e riproduzione eterosessuale ed identificando la genitorialità con l’*intenzionalità* dei soggetti di assumere questo ruolo.

2.5 Ridefinizione del modello “genetico-procreativo”

Le tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA) implicano di fatto una riconfigurazione di ciò che – storicamente e culturalmente – viene definito “famiglia”. Come verrà sostenuto in questo lavoro, le nozioni di *genitorialità* e *parentela* mutano il proprio statuto evidenziandosi come relazioni sociali che possono assumere “configurazioni eterogenee” non riducibili al modello tradizionale identificato con la “generatività biologica” del *binarismo* “uomo-donna”. Prima di procedere con l’analisi delle normative italiane che legiferano su queste tecniche, sarà necessario mettere in chiaro le implicazioni che queste hanno avuto sulla configurazione “fenomenologica” della *riproduzione svincolata dal sesso*. Lo sviluppo delle tecnologie mediche applicate alla procreazione, infatti, ha cambiato radicalmente il concetto di *riproduzione umana* ridefinendo il modello “genetico-procreativo” (Grilli 2019) che interpreta la relazione tra genitori e figli come relazione genetica.

La PMA costituisce “una modalità altra” di concepire la riproduzione, portando di fatto al superamento dei confini dell’opposizione “natura-cultura” e del modo classico di interpretare questa dicotomia (Strathern 1992). Nella procreazione assistita si assiste ad una relazione sempre inedita

della doppia dimensione “biologico-simbolica” messa in atto dalla riproduzione umana. Una duplicità – già palesata nella pratica dell’*adozione* – che si evidenzia nello “sdoppiamento della genitorialità” nelle due figure di *genitore biologico* e *genitore sociale*. La riproduzione – nella sua *gratuità naturale* che coinvolgeva per estensione i lavori di “cura” identificati culturalmente con la figura femminile (Illich 1982) – viene di fatto livellata al modello produttivo del sistema economico *post-fordista* che mette al lavoro la vita in sé (Balzano 2015), “superando la distinzione tra produzione e riproduzione” e costituendo quella che può essere definita una nuova forma di “biolavoro” (Fumagalli 2011: 12) che assume un’estensione di carattere “globale” (Cooper, Waldby 2015). Il modello economico postfordista si definisce, infatti, per la *flessibilità* e *specializzazione* del lavoro (Boltanski, Chiapiello 2015) che arriva ad interpretare anche il corpo come base sempre disponibile da cui estrarre *plusvalore*:

L’economia postfordista marca e ridisegna i confini tra la sfera riproduttiva e quella produttiva, e lo fa per rispondere all’accesso delle donne alla sfera della forza-lavoro retribuita e alla conseguente disintegrazione dei modelli del capofamiglia lavoratore e della casalinga non pagata, tendenze in aumento alla fine degli anni 70. Le faccende domestiche, la prestazione sessuali, la cura e, come vedremo, il processo di riproduzione biologica in sé fuoriescono dallo spazio privato della famiglia per estendersi al mercato del lavoro e sono oggi centrali per le strategie postindustriali di accumulazione. (Cooper, Waldby 2015: 29).

Melinda Cooper e Catherine Waldby sostengono come le tecniche di PMA operino un’*esternalizzazione della fertilità* che ridefinisce i limiti che lo stato sociale aveva imposto dalla metà del XX secolo alla mercificazione, riconducendoli ai limiti tra produzione e riproduzione sociale – tra *produzione* e *consumo*⁸⁴ – al fine di trasformare anche le più intime funzioni corporee in beni e servizi commerciabili (Becker 1981; Radin 1996). In questo contesto, le tecniche di PMA hanno portato all’apertura di quello che può essere definito un vero e proprio “mercato della riproduzione” in cui le capacità riproduttive dei soggetti vengono commercializzate. Una dimensione

⁸⁴ L’oggetto di consumo si definisce a partire dalla libertà che caratterizza il segno che l’installa all’interno di una logica formale della moda, logica della differenziazione libera dalle sue determinazioni psichiche di *simbolo*; dalle sue determinazioni funzionali di *utensile* e dalle sue determinazioni mercantili di *prodotto* (Baudrillard 1972: 58).

economica che porta tali tecniche ad essere oggetto di numerose critiche provenienti non solo da parte del moralismo cattolico, ma presenti anche all'interno dello stesso movimento per i diritti gay. Nonostante queste tecnologie riproduttive, come affermeremo in seguito, aprano di fatto all'*omogenitorialità* permettendo al desiderio di avere un figlio delle coppie *same-sex* di diventare realtà.

Da segnalare è infatti una certa insofferenza del movimento femminista, in particolare lesbico, il quale vede in queste tecniche, con particolare attenzione alla *gestazione per altri* (GPA), una nuova forma di sfruttamento che il patriarcato impone alle donne (Saraceno 2019). Il “neoliberismo economico” riduce la donna a semplice corpo sessuato per scopi riproduttivi, privandola di possibilità di autodeterminazione (Shiva 2005). Le tecnologie analizzate in questo lavoro da un lato rendono superfluo l'atto eterosessuale, mentre dall'altro “sclerotizzano” la differenza sessuale sul piano della riproduzione. Tutte le pratiche mediche, infatti, si focalizzano sul ruolo delle donne e sui loro organi riproduttivi (Gribaldo 2005: 49), i quali necessitano di una mediazione medica maggiore rispetto a quella che coinvolge il seme dell'uomo. Ad essere criticata, infatti, è la mercificazione del corpo della donna implicata da tali tecniche, con particolare attenzione al possibile sfruttamento di donne dei paesi poveri, costrette a vendere il proprio corpo (*ovuli e gestazione*) per garantirsi una fonte di retribuzione necessaria alla sopravvivenza. Nello specifico, la tecnica dell'utero in affitto (GPA) è interpretata negativamente sia dagli esponenti del mondo cattolico che da quelli del femminismo (Flamigni, Mori 2014), i primi partendo dal presupposto della sacralità della vita e del ruolo prioritario assegnato alla donna nella riproduzione, i secondi, invece, a causa del ruolo subalterno che vede la donna come categoria “socio-economica” sfruttata dal patriarcato. Entrambe le posizioni, conflittuali su posizioni che riguardano l'autonomia del soggetto donna, convergono – paradossalmente – sulla negazione della GPA come pratica nociva nei confronti della donna, in quanto interpretano il soggetto come categoria *ontologica sostanzializzata*. Al contrario, per la prospettiva che stiamo portando avanti in questo lavoro, il soggetto si presenta come una categoria relazionale che permette di prescindere dalle categorie ontologiche di “uomo” e “donna”. Seguendo questa prospettiva, infatti, la

genitorialità si definirà come categoria che si dà a partire dalla relazione instauratasi tra “genitore-figlio”, permettendo un grado di astrazione (Luhmann, De Giorgi 1991) che apre al riconoscimento di “paradigmi familiari” eterogenei in linea con lo sviluppo della società contemporanea.

Come sostenuto sempre da Cooper e Waldby (2015), la biologia della riproduzione, con le tecnologie di riproduzione assistita, si è sviluppata infatti in modo sempre più intrecciato con le nuove forme di lavoro precario tipiche dell’economia dei servizi, stratificata dunque lungo linee di “genere” e di “razza”. La critica mossa dal movimento lesbico ha portato ad una criticità interna al movimento gay, una “frattura scomposta” (Gramolini 2017) che ha implicato una dura presa di posizione del movimento in varie occasioni a causa delle ostilità mostrate nei confronti di queste tecniche. Le numerose opposizioni a queste tecniche facevano riferimento ai vari documenti presentati dal “Comitato Nazionale di Bioetica” (CNB) che davano centralità all’art. 21 della “Convenzione di Oviedo sui diritti umani e la biomedicina” (1997). Questo articolo affermava l’impossibilità di trarre profitto dal corpo e dalle sue parti. Un principio che costituisce uno dei cardini del tessuto etico dell’Unione Europea, essendo stato ribadito dall’art. 3 della “Carta europea dei Diritti fondamentali” del 2000 (Bulletti, Flamigni 2017: 42-43). Come si avrà modo di considerare, le critiche – focalizzate in particolar modo sulle tecniche che coinvolgono il corpo della donna – sottolineano la differente interpretazione che intercorre tra le capacità riproduttive chiamate in causa dalle diverse tecniche con ripercussioni anche dal punto di vista normativo.

Di certo non è possibile negare che l’aspetto economico rappresenti un elemento centrale di queste tecniche, in quanto la riproduzione assume una dimensione *commerciale* che, attraverso la stipulazione di contratti privati, regola il rapporto tra *committenti* e *donatrici/donatori*. Il contratto rappresenta, infatti, “lo strumento giuridico che lega la biologia riproduttiva della venditrice alle richieste e alle intenzioni delle coppie”, definito come una scrittura privata che regola rapporti tra estranei (Cooper, Waldby 2015: 86). In risposta alla critica sull’aspetto “economico-commerciale” che coinvolge la donna e il bambino nella GPA, c’è chi sostiene la possibilità di una GPA in forma “altruistica” ed “etica”, dove la gestante è mossa unicamente dall’intento solidaristico di permettere a chi non può procreare

autonomamente di avere un figlio (Saraceno 2019: 21). In nome di questa possibilità di una GPA “etica”, la commissione De Sutter propose una normativa al “Consiglio d’Europa”. Proposta che fu rigettata nel 2016 dalla maggioranza del Consiglio, che affermò come la gestazione per altri fosse in contrasto con i diritti dell’uomo e la dignità delle donne.

La differente prospettiva con cui vengono interpretate – a livello di normative – le varie tecniche di PMA permetterà di tracciare una *geografia eterogenea* a partire dalla variabilità con cui vengono regolate da ogni nazione. Un’eterogeneità normativa che – coinvolgendo anche alcune forme di adozione – indebolisce lo status giuridico e l’appartenenza genitoriale dei bambini coinvolti, valida in alcuni paesi, ma non in altri dove è necessario un riconoscimento giudiziario che presenta ampi margini di discrezionalità, come nel caso italiano (ivi: 22). Ad interessarci qui è in particolar modo l’apertura che la PMA dà ad una prospettiva *de-sessualizzata* della famiglia, in quanto svincola la riproduzione dall’atto sessuale tra un uomo e una donna, neutralizzando di fatto la procreazione eterosessuale. In questo modo, la *generatività* familiare si rende indipendente rispetto al “paradigma eteronormativo” (Butler 1990, 2004) che vede nel *binarismo* “uomo-donna” l’unica modalità legittima per diventare genitori e formare una famiglia.

Questa legittimità raggiunta dalla famiglia eterosessuale opera attraverso una forma di *naturalismo*, supportato dalla morale religiosa, che identifica la sessualità con la procreazione, e grazie all’affermazione, supportata da parte della psicanalisi, di un “ordine simbolico universale” della società umana, basato su una differenziazione dei sessi (Bosisio, Ronfani 2015) che assegna una “valenza simbolica” specifica ai ruoli di maternità e paternità (Giacobbi 2019). *La riproduzione per mezzo dell’atto sessuale tra un uomo e una donna – insieme alla definizione della famiglia come interpretazione sociale di fatti naturali – ha assunto un’indiscutibilità (simbolica) che rende esclusivo un paradigma in realtà relativizzabile.*

In linea con una prospettiva semiotica che interpreta l’*identità* nella sua *relazionalità* – e *relatività* – qui al contrario si renderà necessario uno sguardo sociologico sulla famiglia che si ponga l’obiettivo di “de-naturalizzare” il suo statuto, mostrandone la varietà delle forme e i significati che questa conformazione sociale ha avuto nel tempo e nello spazio. Nel corso della

storia, infatti, ci sono stati vari modi di organizzare e attribuire significati alla *generazione* e alla *sessualità* (poligamia, monogamia, patrilinearità, matrilinearità) che evidenziano l'impossibilità di tracciare un modello comune a partire dalla presunta naturalità della famiglia, che al contrario si palesa come una costruzione pienamente umana (Saraceno 2012). In semiotica, infatti, l'opposizione "natura-cultura" non ha uno statuto *ontologico* ma *semantico*, in quanto i termini dell'opposizione sono *effetti di senso* che si costituiscono discorsivamente. In questo contesto, la "natura" non si definisce come un'entità concreta, ma piuttosto come il prodotto di una specifica forma di significazione, plurale per principio "in funzione dei cambiamenti di isotopie, discorsi, racconti, culture" (Marrone 2020: 11). Sarà dunque necessaria una *decostruzione*, nel senso derridiano del termine, che manifesti come la presunta "naturalità" della famiglia – interpretata come dato *indiscutibile* ed *immutabile* di fronte al "relativismo culturale" spazio-temporale – operi in realtà attraverso una gerarchia che trova ragione d'essere nella logicità *stabilizzata* del linguaggio.

Le tecniche di PMA introducono una rarefazione del concetto di riproduzione naturale, operando come dei "dispositivi di costruzione culturale della realtà generativa". In questo modo la riproduzione non si caratterizza più solo come "azione biologica", ma piuttosto come percorso che si articola attraverso la dimensione simbolica – per noi *semiotica* – della scelta, organizzandosi dunque come "pratica sociale" (Parisi 2017: 28). Questo cambio di paradigma permetterà di interpretare la famiglia come "costruzione culturale" che opera a livello simbolico, legittimando in questo modo una riflessione che evidenzia i processi di *risemantizzazione* che hanno coinvolto le nozioni di *parentela*, e di *genitorialità*, a causa dello sviluppo delle tecnologie mediche di procreazione assistita qui analizzate. In particolar modo si evidenzierà il cambiamento legato alla possibilità che queste tecniche danno alle coppie *same-sex* di diventare genitori, mettendo in discussione la legittimità assunta dal modello "eteronormativo" che opera di fatto una "limitazione ideologica" (Eco 1968, 1975) dell'*eterogeneità* costitutiva che caratterizza il *fare famiglia*.

Dopo i primi successi ottenuti dalle prime applicazioni della PMA – la nascita di Louise Browne nel 1978 – alcuni parlarono di "una modalità altra"

di concepire gli esseri umani (Strathern 1992), una modalità che non esaurisce il significato di “fare un figlio” con il concepimento e il parto, ma con una pratica che si prolunga nel tempo coinvolgendo la cooperazione di altri soggetti (Remotti 2013). La riproduzione medicalmente assistita si definisce, infatti, come una pratica “corale” che chiama in causa nella procreazione i genitori di intenzione, i donatori e il personale medico sanitario. In questo modo, a mutare è il paradigma che identifica la riproduzione con la trasmissione del patrimonio genetico da parte della coppia eterosessuale nei confronti del figlio/a attraverso l’atto sessuale: *la genitorialità non costituisce più una realtà biologica incontrovertibile in cui i genitori sono la coppia eterosessuale che fornisce il “capitale genetico” funzionale alla procreazione.*

Le riflessioni epistemologiche che ci hanno accompagnato nel primo capitolo hanno avuto l’obiettivo di sottolineare come la “natura” non si presenti più come una forza condizionante ed incontrovertibile, come era caratterizzata nel pensiero classico. Al contrario, le tecniche di PMA – attraverso la loro mediazione tecnologica – hanno manifestato un effetto *destabilizzante* sulla procreazione che ha messo in evidenza come la sua presunta naturalità costituisca in realtà una “sedimentazione semantica” che organizza gerarchicamente la famiglia facendo della trasmissione genetica il principio costitutivo – e legittimante – della genitorialità. Ad essere riproposta qui è la dicotomia “natura-cultura” che fa del primo termine dell’opposizione – in accordo con l’organizzazione attraverso *binarismi* della metafisica occidentale (Derrida 1967a, 1967b, 1967c) – il termine prioritario che regge gerarchicamente il subalterno che assume spesso carattere peggiorativo. Nello specifico, la riproduzione mediata tecnologicamente destabilizza questa struttura aprendo alla possibilità, non solo di una forma di genitorialità sociale – già manifestata dalla pratica di adozione –, ma di una vera e propria forma di “procreazione sociale” che si presenta come un’alternativa rispetto al modello procreativo biologico.

Gli interrogativi che muovono questa ricerca partono dall’effetto *destruens* che queste tecnologie operano all’interno del paradigma tradizionale della famiglia, per mezzo di una scomposizione che opera a più livelli. Nelle tecniche di PMA, infatti, “il tempo e il corpo vengono molecolarizzati e

parcellizzati, conservati e riprodotti molto al di là dei limiti biologici” (Balzano, Flamigni 2015: 132). La riproduzione mediata tecnologicamente non è riconducibile alla continuità del processo biologico, ma *manifesta una frammentazione che coinvolge l'intero processo permettendo di operare continue dinamiche risignificazione nella topografia della famiglia tradizionale e dei ruoli riproduttivi ad essa connessi*. Le tecnologie rendono possibile il superamento dei limiti del corpo, facendo emergere nuove figure sociali unite da legami inediti (Strathern 2005) che necessitano di un rinnovato paradigma esplicativo che permetta di interpretarli adeguatamente.

In questo modo le dinamiche di *esternalizzazione della fertilità* (Cooper, Waldby 2015) permettono alla procreazione umana di diventare “un campo d’azione altamente creativo”, dando modo agli aspiranti genitori di realizzare il proprio desiderio combinando “sostanze vitali scorporate”, separate dai corpi e dalle identità dei loro possessori (Grilli 2019: 187-188). Una parcellizzazione del corpo che implica uno stravolgimento anche dell’aspetto temporale in quanto è il “gene” a dettare i tempi di queste pratiche. La medicina riproduttiva, come sottolineato da Rose (2007), segue una “competenza somatica” che viene acquisita da un’equipe di professionisti sanitari sul corpo, non essendo più interpretata a livello “molare”, ma a livello “molecolare”. Non più riferita dunque ad un piano di significazione che segue il parametro degli organi, dei tessuti e degli arti, ma intesa come un insieme di meccanismi genetici intelligibili, con il proprio corpo e i propri tempi, che producono nuove forme di soggettività che seguono un’*etica somatica* intesa come insieme dei valori per la gestione della vita e non come una serie di principi morali (*ivi*: 10). Le procedure mediche operano, infatti, al fine della riuscita della pratica riproduttiva attuando una *spersonalizzazione* dei gameti – una “dis-individuazione” (Da Re 2003) – che li rende anonimi, indipendenti dall’identità dei loro possessori, *neutralizzando in questo modo la dimensione sociale-identitaria (piano di significazione) della trasmissione genetica*.

Il controllo operato dalla PMA sull’aspetto temporale della riproduzione opera a più livelli, è infatti possibile: i) *conservare* i gameti e gli embrioni (crioconservazione), implicando un rallentamento dei tempi di vita del materiale genetico; ii) *stimolare* la produzione di ovuli (stimolazione ovarica) accelerandone la crescita; iii) *selezionare* gli spermatozoi più sani per la

fecondazione (IMSI) o gli embrioni sani da impiantare in utero (*diagnosi preimpianto*); iv) *permettere il contatto* tra gameti maschili e femminili (ICSI, IMSI) e favorire l'impianto dell'embrione in utero. Un controllo che permette a queste tecniche di operare una “frammentazione della riproduzione” che porta autori come Gribaldo (2005) ad affermare come la PMA produca un “tempo sincopato” che scandisce la fecondazione e il concepimento in due sequenze distinte all'interno del processo riproduttivo: *una frammentazione temporale che manifesta la presenza continua dell'aspetto decisionale da parte del personale medico*. In questo contesto è possibile interpretare la scienza medica come un *dispositivo* che – incrociando forme di *sapere* e *potere* – produce nuove forme di soggettività che testimoniano la funzione “positiva” del potere in quanto assume una funzione creatrice e non solo coercitiva (Foucault 1975).

La riproduzione assistita, nata con lo scopo di gestire la natalità del bestiame (Cooper, Waldby 2015) ha inizialmente trovato applicazione nel campo umano per risolvere i problemi di sterilità delle coppie eterosessuali. Questi problemi possono avere una gravità variabile che evidenzia la necessità o meno di ricorrere a gameti di donatori esterni alla coppia, necessari anche per evitare la trasmissione di malattie genetiche ai figli. È questo ricorso a gameti di donatori esterni ad operare un'apertura della *nuclearità* della procreazione come dinamica interna alla coppia, ribaltando la gerarchia che vedeva questo paradigma prioritario nella definizione della genitorialità in favore di una “parentela” come nozione sociale fondata sui concetti di “scelta” e “responsabilità” (Bosisio, Ronfani 2015). La “frammentazione della riproduzione” ha aperto dunque anche ad una scomposizione delle soggettività coinvolte in questa pratica che porterà la famiglia a necessitare di un nuovo parametro di organizzazione alternativo al modello “genetico-procreativo”.

La PMA può coinvolgere nella riproduzione un massimo di cinque persone nel caso i due soggetti che desiderano avere un figlio (*genitori di intenzione*) ricorrano entrambi alla donazione di gameti maschili e femminili – come nel caso siano entrambi affetti da malattie genetiche trasmissibili – e che la donatrice di ovuli non coincida con la donna gestante che porterà avanti la gravidanza. In questo modo, la *frammentazione* proposta dalle tecniche di

procreazione assistita coinvolge anche i ruoli genitoriali classici di paternità e maternità (Parkin 1997), portando alla distinzione tra “genitore-genitrice” e “padre-madre sociali”. La maternità, ad esempio, può essere scomposta nella triplice figura di *madre genetica* che fornisce gli ovuli, *madre gestante* che porta avanti la gravidanza e la *madre intenzionale* che si farà carico dell’educazione del bambino da lei desiderato.

Questa scissione della genitorialità nelle due dimensioni – biologica e sociale – porterà all’affermazione di una maternità che può costituirsi al di là dell’esperienza della gravidanza e del parto. Le due maternità (*genetica* e *gestante*) sono infatti relegate ad un ruolo di secondo piano dal paradigma prospettato dalla PMA rispetto alla più importante “maternità ideazionale” espressa dalla donna che desidera svolgere la funzione materna (Grilli 2019). Le tecniche di PMA, infatti, mettono in luce la distinzione che intercorre tra la *generazione del bambino* – in cui sono coinvolti gli individui che forniscono i gameti (maschili e femminili) e la donna che porta avanti la gravidanza (*gestante*) – e la sua *trasformazione in figlio*.

Assistiamo dunque ad una separazione tra la generazione biologica del bambino e la sua riproduzione sociale, che porta ad una riconfigurazione della nozione di “genitorialità” come relazione sociale indipendente rispetto alla modello “genetico-procreativo” che vede nella parentela l’affermazione di relazioni genetiche. Sono infatti gli individui che progettano di avere un figlio e di prendersene cura durante la sua vita – i *genitori intenzionali* – ad assumere lo statuto di genitore. Attraverso la PMA assistiamo dunque ad una vera e propria “sostituzione” dei genitori intenzionali, nelle loro funzioni genetico-procreative, da parte di questi *donatori* che però vengono esclusi dall’esercizio delle funzioni genitoriali.

Come avremo modo di constatare, questa scomposizione in atto nella riproduzione medicalmente assistita permette di attualizzare una variegata *agency* riproduttiva (Parisi 2017), in cui i soggetti coinvolti ricorrono a strategie di volta in volta differenti per esaudire il proprio desiderio di genitorialità, incrociando in maniera inedita, ed altamente creativa, *generatività biologica* e *riproduzione sociale*. Le biotecnologie mediche applicate alla riproduzione umana hanno finito, infatti, per moltiplicare le possibilità della riproduzione, assecondando i bisogni individuali di quelli che

possono essere definiti dei veri e propri “consumatori” del campo della riproduzione umana (Strathern 1992; Cooper, Waldby 2015). L’aumento delle possibilità percorribili nella procreazione assistita implica inoltre l’emergere di relazioni inedite tra i soggetti coinvolti che necessitano di un paradigma esplicativo più *adeguato* rispetto all’identificazione della parentela con il caso particolare della “relazione di sangue”. Nel caso della GPA ad esempio:

La scomposizione del segmento procreativo del ruolo genitoriale nelle sue due componenti costitutive (genetica e gestante) ha finito per dare vita a relazioni di semplice gestazione (*by gestation o by womb*), derivate dalla condivisione del medesimo grembo, e a relazioni genetiche (*by gene*), derivate dalla condivisione dello stesso o di parte del patrimonio genetico. (Grilli 2019: 198)

L’apertura a queste relazioni sociali nuove, dovuta alla scomposizione del processo procreativo, evidenzia la carenza che caratterizza la nostra cultura a livello di *lessico* e di *immaginario*. Caratteristica messa in luce dal caso, riportato anche da Simonetta Grilli (2019), di una giornalista americana che sottolinea le implicazioni che le tecnologie della PMA hanno sulla ridefinizione dei ruoli sociali di maternità e paternità.

Melanie Thernstrom ha raccontato la sua storia in un articolo del “Times Magazine”, pubblicato successivamente in Italia dal settimanale “D – La Repubblica”. La donna, dopo aver scoperto di non potere avere un figlio esente da malattie congenite e di non poter portare avanti una gravidanza, decise con il marito di ricorrere alla gestazione per altri (GPA). Inoltre, il desiderio di avere più di un figlio, e i possibili rischi legati a parti gemellari, portarono la coppia a ricorrere a due gestanti alle quali chiesero di avere una gestazione “in parallelo” utilizzando l’ovulo della stessa donatrice e il seme del marito della coppia. Dopo l’ottenimento di due embrioni, il loro impianto nell’utero delle due gestanti e il termine della gravidanza, nacquero due bambini, un maschio e una femmina a distanza di pochi giorni.

Come sottolineato dalla stessa Thernstorm (2011) nell’articolo, “la riproduzione surrogata crea legami di ogni tipo per i quali non ci sono nomi”. Non c’era infatti un termine che potesse descrivere il rapporto tra i due bambini, i quali sono fratelli dal punto di vista genetico (stessa donatrice,

stesso padre biologico), ma addirittura “quasi gemelli” a causa delle tempistiche dei due concepimenti e delle due nascite. Per questo motivo la madre ha coniato un nuovo termine per definirli, *twiblings* (framelli in italiano), una fusione tra *twin* e *siblings*, indice del loro essere “fratelli quasi gemelli”. Questa storia testimonia come i recenti studi sulla parentela si siano trovati dunque nella situazione di dover interpretare le differenti soluzioni messe in pratica dalle coppie, con l’aiuto delle tecnologie mediche, per risolvere l’infertilità individuale o di coppia, formulando “nuovi paradigmi esplicativi” che “tenessero conto della disarticolazione della generazione e dell’inevitabile moltiplicazione dei legami che uniscono le persone” (Grilli 2019: 197). Le tecnologie di PMA aprono ad una disarticolazione tra riproduzione biologica e riproduzione sociale – tra *genitura* e *genitorialità* – immettendo nel processo procreativo “altri procreanti” che implicano nuove connessioni tra soggetti prima inesistenti – delle relazioni “senza nome” che necessitano di essere definite (Konrad 2005).

La frattura tra i due livelli della procreazione – biologica e sociale – apre alla genitorialità come relazione prettamente sociale che può prescindere dalla condivisione del patrimonio genetico, mentre prima la genitorialità veniva attribuita a partire proprio da questo parametro. La recente locuzione “genitori di intenzione” insiste, infatti, sulla funzione di genitorialità come “scelta responsabile” di voler svolgere le funzioni genitoriali: la genitorialità esaurisce il proprio significato nella volontà dei soggetti di svolgere questa funzione, non identificandosi più di fatto con la procreazione genetica. Dall’altro lato ci sono invece i soggetti che partecipano attivamente alla riproduzione biologica: con il termine “donatore/donatrice” ci si riferisce, infatti, alle persone che si limitano a donare i propri gameti, o il proprio grembo nel caso della GPA, senza assumere nessuna funzione genitoriale.

Emblematica in questo senso è la figura della *gestante*, donna che porta avanti la gravidanza per conto di altri, la quale ha suscitato numerose critiche da parte di chi identifica la figura della partoriente con quella materna. Al contrario, come dimostrato da varie ricerche, le donne coinvolte in questa pratica non si considerano affatto madri dei bambini che danno alla luce (Ragoné 1994; Teman 2003, 2009, 2010; Pande 2014). Le brevi considerazioni portate avanti qui permettono di sottolineare come le tecniche

di procreazione medicalmente assistita implicano una *scomposizione* dei vincoli parentali, aprendo ad una complessa fenomenologia relazionale che dà il via ad una nuova forma di intendere la parentela e la famiglia (Grilli 2019). Nella procreazione con altri, il livello biogenetico naturale non costituisce più la base certa della parentela. Questa dimensione vede ridurre la sua funzione simbolica, aprendo a pratiche di *risignificazione* del valore della biologia, la quale viene riletta alla luce della volontà di chi decide di diventare genitore. In questo modo, la riproduzione si svincola dagli stereotipi normativi delle nozioni di famiglia, genitorialità e orientamento sessuale (Gribaldo 2005). Vari studi sull'impatto della PMA hanno evidenziato come la riproduzione finisca per diventare oggetto di un'interpretazione culturale in cui gli elementi della "scelta" e del "desiderio" hanno la preminenza nella definizione di genitorialità (Strathern 1992, 2005; Franklin 1997; Edwards, 2000), dando in questo modo centralità all'aspetto ideazionale (Gribaldo 2005) che fa della genitorialità un progetto di vita.

La famiglia inizia ad essere caratterizzata dalla preminenza dell'aspetto decisionale dei soggetti coinvolti. Una scelta che può condizionare anche la tipologia del donatore a cui ricorrere. Vedremo infatti come i donatori, nonostante esclusi dal ruolo genitoriale, possano tuttavia avere una collocazione variabile all'interno della cerchia familiare in base ai *livelli di trasparenza* della donazione. Ad evidenziarsi in questo modo saranno le logiche simboliche soggiacenti ai processi di scelta delle coppie che si rivolgono alla PMA in relazione al coinvolgimento che si vuole riservare ai donatori. I genitori d'intenzione possono infatti scegliere di ricorrere a "donatori anonimi", oppure la scelta può ricadere sul "donatore aperto" che firma rinunciando all'anonimato nel caso il bambino, una volta raggiunta la maggiore età, decidesse di conoscerlo. È anche possibile scegliere un "donatore amico" facente parte la cerchia sociale dei genitori d'intenzione, il quale tuttavia non ricoprirà alcuna funzione genitoriale.

Nel caso della PMA, la riproduzione attua una complessa fenomenologia che si sviluppa a partire dall'*agency* procreativa dei soggetti coinvolti in relazione alle varie scelte che questi possono compiere a partire dalle possibilità aperte da queste tecniche. Ad esempio, il caso specifico dell'anonimato del donatore permette di capire il valore simbolico che la

coppia attribuisce alle sostanze generative. Il principio dell'anonimato testimonia, infatti, un'immagine della sostanza riproduttiva vista come semplice materia vivente – allo stesso modo di sangue ed organi – capace quindi di trasmettere l'*identità genetica* ma non l'*identità sociale* (Grilli 2019: 203). Al contrario, la volontà di tenersi aperta la possibilità di conoscere l'identità del donatore di gameti, testimonia l'importanza simbolica che questa figura può avere nella “narrazione identitaria” del bambino. Questo non vuol dire che nel caso di un donatore non anonimo le coppie di intenzione abbiano la volontà di instaurare con questi una relazione duratura, tuttavia, non viene preclusa questa possibilità: l'anonimato esclude qualsiasi possibilità che le connessioni genetiche si trasformino in una relazione sociale, cosa possibile invece con i donatori facenti parte della propria cerchia di amici o parenti.

La scelta della tipologia del donatore esprime concezioni diverse per quanto riguarda il valore che si attribuisce ai gameti. Spesso, la scelta di un donatore facente parte della cerchia familiare può anche essere utilizzata come modo per favorire l'inserimento del nuovo nato all'interno della cerchia familiare. Ad esempio, nello studio di Charis Thompson (2001, 2005) – condotto in una clinica per l'infertilità della California – viene evidenziato come la scelta del donatore parente possa essere utilizzata per riequilibrare l'apporto genetico dei due rami della famiglia. Ad esempio, nel caso di una coppia in cui la donna è sterile, ed il capitale genetico è fornito solo dall'uomo, utilizzare gli ovuli della sorella della donna sterile permette di riequilibrare i rapporti genetici tra i due rami della famiglia. Emerge in questo modo un utilizzo creativo delle sostanze e dei corpi, finalizzato molto spesso ad una vera e propria “naturalizzazione strategica” da parte dei soggetti coinvolti.

Il ruolo centrale assunto dalla *genitorialità ideazionale* emerge con particolare chiarezza nella pratica di *gestazione per altri* (GPA). Viene considerata madre, infatti, chi è disponibile alla relazione materna con il bambino, e non la donna che porta avanti la gravidanza. Come abbiamo già sostenuto, la GPA, incontrando numerose opposizioni all'interno delle varie giurisprudenze nazionali, muta il proprio significato in base al contesto in cui viene effettuata: in alcuni paesi come l'India la *surrogacy* costituisce un

lavoro remunerativo per le donne che non hanno altro di cui vivere, mentre in paesi come il Canada questa avviene senza remunerazione per evitare che vengano reclutate donne bisognose. Anche per quanto riguarda questa pratica specifica ogni paese ha dunque preso una strada diversa. Al contrario, in tutto il mondo la *surrogacy gestazionale* – dove la donatrice di ovuli e la gestante sono due donne diverse – ha sostituito quella *tradizionale*, in cui la gestante era anche connessa geneticamente al bambino. Le cliniche in particolar modo preferiscono evitare la sovrapposizione di ruolo tra *gestante* e *donatrice* di ovuli, causa probabilmente di un maggiore attaccamento emotivo nei confronti del bambino che, una volta portata a termine la gravidanza, sarà consegnato alla coppia committente.

Le cliniche tendono ad offuscare la natura contrattuale ed economica di questa relazione, supportando principalmente la tematica del “dono” che vede, nella relazione tra genitori committenti e gestante, un atto di puro altruismo (Grilli 2019: 208). Nel suo studio svolto nei primi anni Novanta, Heléna Ragoné (1994, 2004) afferma infatti come la principale motivazione che spingeva le gestanti intervistate era l’altruismo verso un’altra donna impossibilitata ad avere figli, oltre alla possibilità di guadagnare restando a casa e godendosi la gravidanza. L’estraneità biologica tra la gestante ed il bambino – garantita dalle varie cliniche – permette alle donne che portano avanti la gravidanza di *dematernalizzare* il proprio ruolo, definendolo come esperienza corporea separata dalla dimensione emotiva della maternità (Grilli 2019). Le gestanti non sottolineano lo scambio di materiali biologici con il feto che portano in grembo, mentre al contrario insistono sulla leggerezza di una gravidanza senza il peso mentale del progetto genitoriale (Delaisi de Perseval, Collard 2007: 47). In questo modo, la *gestazione* viene a configurarsi come semplice prestazione fisica, non avendo dunque nessuna ripercussione sotto il punto di vista dell’identità sociale del bambino partorito.

Si assiste nel caso della GPA ad uno sdoppiamento che fa passare in secondo piano il processo biologico in favore di quello sociale. Uno sdoppiamento confermato dalle interviste svolte da Ragoné (2004), in cui le donne parlano di concepimento *nel corpo*, nel caso della gestante, e di concepimento *nel cuore* nel caso della madre intenzionale. Un percorso che si sviluppa attraverso una doppia logica – *dyadic body project* (Teman 2003,

2009, 2010) – che alimenta la condivisione dell’esperienza corporea della gravidanza da parte della coppia d’intenzione, in quella che possiamo definire una *riappropriazione corporea della riproduzione da parte della coppia intenzionale*. Il modello, prospettato dalla GPA nello specifico, mette in discussione l’*innatismo naturalista* che vedeva nella maternità qualcosa di certo e dato una volta per tutte – *mater semper certa est* - sottolineando invece il *costruttivismo* che opera dietro il concetto di “maternità”. In linea con quanto sostenuto da Elisabeth Badinter (1980), infatti, il mito dell’amore materno appare sul finire del Settecento come un nuovo concetto – valore naturale e sociale favorevole alla specie e alla società. Un concetto che trova la propria legittimità all’interno della visione romantica che faceva della maternità il punto di massima aspirazione della donna: una tendenza naturale ed innata che orienta *teleologicamente* il senso dell’esistenza di tutte le donne.

Le nozioni di maternità e paternità, nella prospettiva che stiamo portando avanti qui, devono essere considerate delle realtà di ordine simbolico e non biologiche, come sostenuto già da William James nei suoi “*Principi di fisiologia*” (1890). In questa prospettiva assume rilevanza un’interrogazione che evidenzia le dinamiche di *risemantizzazione* che coinvolgono la *genitorialità* – e la *parentela* – le quali accedono ad una dimensione “semiotica” relativa che si definisce a partire dalla differente operazione di *selezione* attuata da ogni cultura di riferimento:

Parlare del desiderio di avere un figlio, parlare dell’essere genitori, significa trascendere l’ordine biologico per accedere a un altro, quello su cui noi ci basiamo in quanto esseri umani, cioè l’ordine del senso. Non esistono dunque altri genitori che quelli culturalmente definiti tali, cioè quelli che una certa cultura attribuisce a un certo bambino. Da ciò scaturisce l’esistenza di diversi modelli possibili di maternità e paternità (Bulletti, Flamigni 2017: 76).

Seguendo questa prospettiva, la famiglia sarà caratterizzata da una fisionomia semiotica che mette al centro le possibilità di senso che verranno attribuite di volta in volta dai soggetti coinvolti. Una tendenza che testimonia l’eterogeneità costitutiva del fare famiglia che svincola questo istituto dall’identificazione della parentela con la relazione genetica e della riproduzione con l’atto sessuale tra uomo e donna. Ed è su questo ultimo punto che si focalizzerà questa ricerca, evidenziando come le tecniche di

PMA permettano di fatto di neutralizzare questi nessi che identificano la parentela con *il particolarismo della famiglia eterosessuale, mostrando al contrario come questa si definisca come una relazionalità sociale che prescinde da ruoli di genere prestabiliti.*

2.6 L'esibizione di una relazionalità pura in fase di istituzionalizzazione

La scomposizione che la PMA produce tra “atto sessuale” e “riproduzione” – implicando di fatto una “riproducibilità tecnica” dell’essere umano (Grilli 2019) – apre alla possibilità per le coppie gay di diventare genitori, *riproducendosi indipendentemente dal rapporto eteronormato.* Le tecniche di PMA, come abbiamo avuto modo di vedere, hanno trovato applicazione in campo umano al fine di superare i problemi di sterilità che possono affliggere indistintamente uomini e donne, proponendo *un'esternalizzazione della fertilità* che – nel caso i problemi di sterilità non possano essere risolti – arriva alla sostituzione riproduttiva del soggetto sterile da parte di un *donatore.* Una sostituzione praticata inizialmente per favorire la riproduzione delle coppie eterosessuali, ma percorribile anche se il desiderio di genitorialità è manifestato da una coppia *same-sex* che, essendo composta da persone dello stesso sesso, non ha a disposizione la complementarità tra gameti maschili e femminili necessari alla riproduzione e dell’utero, nel caso specifico della coppia gay, per portare avanti la gravidanza. Attraverso queste tecniche, le coppie composte da persone dello stesso sesso hanno dunque modo, non solo di accedere alla genitorialità – già realizzabile attraverso *adozione* (dove possibile per legge) – ma di accedere ad una riproduzione che incrocia il doppio livello “genetico-simbolico”: *attraverso un controllo capillare dell'elemento genetico che permette ai soggetti coinvolti di operare scelte – cariche di valenza simbolica – a più livelli durante questo percorso.*

Tuttavia, la genitorialità gay si trova a doversi confrontare con una forte opposizione in quanto problematizza il modello tradizionale di famiglia legittimato a livello “sociale” e “giuridico”. Negli ultimi anni, come avremo modo di sottolineare, è sicuramente ravvisabile un’evoluzione – in quasi tutti i paesi occidentali – della pratica omosessuale, relativa ad uno stile di vita più

trasparente incentrato sulla coppia, ma anche ad una diffusa convinzione che la coppia *same-sex* abbia le stesse capacità generative di quella eterosessuale (ivi: 225-226). Il portato sovversivo delle identità gay assume in questo senso uno statuto incerto, in quanto mira ad un riconoscimento che deve necessariamente passare attraverso l'apparato normativo dallo Stato (Butler 2004). Le richieste di diritti – matrimoniali e genitoriali – da parte della comunità LGBTIQ+ portano effettivamente ad un livellamento dell'esperienza gay con quella del modello tradizionale *eteronormato*, manifestando una tendenza opposta rispetto alla posizione di rifiuto affermata dal “femminismo della differenza” (Restaino 2002).¹³ L'omogenitorialità esprime il desiderio di filiazione della coppia omosessuale (Segalen, Martial 2013; Tarnovski 2012), ma la genitorialità non costituisce di certo l'aspirazione della comunità gay presa nella sua totalità. Per questo motivo, lo studio delle famiglie omogenitoriali – in cui questo lavoro si inserisce – è solo una parte di una più generale antropologia delle identità omosessuali, le quali si relazionano in diversi modi rispetto alla scelta di genitorialità (Cadoret 2008).

Nonostante questa tendenza di “normalizzazione” dell'esperienza gay, il desiderio di avere un bambino delle coppie *same-sex* rappresenta la metamorfosi più avanzata che ha coinvolto i modi di fare e di intendere la famiglia (Grilli 2019), tanto da giustificare l'interesse di numerosi studi a riguardo (Bonaccorso 1993, 2009; Cadoret 2008; Gross 2005; Parisi 2014, 2017). Ad interessarci qui è infatti il portato sovversivo legato a questa forma di genitorialità che riconfigura la famiglia sia a livello *simbolico* – nelle proiezioni identitarie chiamate in causa dai soggetti coinvolti (Cap. 4) – che a livello *normativo* (Cap. 3) – con la riconfigurazione che l'eterogeneità di queste esperienze implicano all'interno del sistema del diritto.

Riferendoci all'aspetto normativo, che sarà oggetto del prossimo capitolo, il Diritto ha spesso negato il riconoscimento alla coppia *same-sex* e con maggior frequenza ha impedito la genitorialità gay – praticabile attraverso adozione e tecniche di PMA. Malgrado questa “inerzia legislativa” che, come vedremo, condiziona la situazione italiana, la genitorialità gay ha assunto una visibilità pubblica e politica che la sta portando verso un maggiore riconoscimento (Bertone 2015). Le normative dei vari stati occidentali molto

spesso si sono limitate al semplice riconoscimento delle coppie *same-sex*, escludendole tuttavia da qualsiasi progetto di genitorialità, sia per quanto riguarda i diritti all'adozione che l'accesso alle tecnologie riproduttive (Butler 2004).

In Italia, ad esempio, la legge Cirinnà del 2016 ha permesso il riconoscimento delle coppie composte da persone dello stesso sesso attraverso l'istituto delle "unioni civili", ma non è riuscita a legittimare il desiderio di genitorialità di queste coppie, escludendole dalla possibilità di accedere all'adozione e alla procreazione medicalmente assistita. L'impossibilità per le coppie *same-sex* di accedere alla genitorialità in Italia implica lo sviluppo di quel fenomeno definito con l'espressione di "fecondazione eterologa" (Flamigni, Borini 2012) che porta questi soggetti a rivolgersi alle cliniche estere per poter diventare genitori. Lo sviluppo di questi percorsi transnazionali avrà però, come avremo modo di analizzare, delle ripercussioni all'interno della giurisprudenza italiana, la quale non è attrezzata per il riconoscimento di queste relazioni parentali inedite.

Il mancato riconoscimento dell'omogenitorialità in Italia porta le coppie *same-sex* – con figli avuti da precedenti relazioni o a seguito di un percorso di fecondazione assistita eseguita all'estero – a trovarsi in una condizione di "vuoto giurisprudenziale" (Lorenzetti 2013) che le spinge ad intraprendere azioni legali che hanno l'obiettivo di raggiungere il riconoscimento del rapporto tra il genitore sociale e figlio, negato da parte del Diritto italiano in quando manca la relazione genetica fondamentale per questo riconoscimento. Si vedranno meglio più avanti le modalità con cui la legge italiana norma questo fenomeno, garantendo da un lato il mantenimento del modello di famiglia tradizionale, ma prospettando dall'altro una tendenza evolutiva che porta al riconoscimento delle famiglie che esulano da questo modello. Ad essere seguito in questa prospettiva è un normale allineamento della giurisprudenza italiana alle normative internazionali che, prospettando un *cambio di paradigma della famiglia*, affermerà la nozione di "relazionalità pura" definita da Giddens (1992), come relazione di reciproca responsabilità che lega i genitori ai figli, che avremo modo di approfondire in seguito.

Le normative italiane, impedendo alle coppie *same-sex* di accedere all'adozione e alle tecniche di PMA, operano di fatto una chiusura nei

confronti dell'omogenitorialità, nonostante sia garantito il riconoscimento della coppia *same-sex* grazie alla legge Cirinnà del 2016. Legge che prevedeva un articolo in cui si apriva, per la coppia gay, la possibilità della “*stepchild adoption*” – letteralmente “adozione del figlio” – ma che a causa di una forte pressione politica fu eliminato. Lo stralcio¹⁴ del suddetto articolo manifesta una discordanza rispetto agli orientamenti giuridici espressi nei vari tribunali che più volte si sono allineati in favore dei diritti di gay e lesbiche ad avere una vita familiare: in Italia la coppia *same-sex* vede riconosciuta la propria relazione grazie all'istituto delle “unioni civili”, ma vede negata la possibilità di genitorialità non potendo accedere all'*adozione* e alla *procreazione assistita* – possibilità concesse esclusivamente alla coppia eterosessuale. La volontà di fondo di questa “doppia esclusione” stabilita dalle leggi italiane opera tenendo separate la tematica del matrimonio tra persone dello stesso sesso e la parentela gay: i diritti all'adozione e alla tecnologia riproduttiva sono stati spesso esclusi dalle normative sulle coppie *same-sex*, in quanto considerati esclusivamente “diritti matrimoniali” e quindi esercitabili dalla sola coppia “uomo-donna” (Butler 2004).

Come affermato da vari autori (Bosisio, Ronfani 2015; Grilli 2019), questa opposizione manifesta fa dell'omogenitorialità una categoria ancora in fase di “istituzionalizzazione” in quanto ancora impegnata in un processo finalizzato al proprio riconoscimento, il quale deve avvenire su un doppio livello: da un lato abbiamo la necessità del riconoscimento a livello “normativo”, inerente dunque all'operazione di *selezione* attuata dal Diritto nel legittimare un determinato modello di famiglia (cap. 3); dall'altro un riconoscimento a livello “simbolico” riferito al modello *cognitivo* legittimato all'interno della cultura di riferimento. La riconfigurazione simbolica operata dall'omogenitorialità, infatti, mette in discussione l'ultimo dei fondamenti del “pensiero parentale euro-americano” (Edwards, Salasar 2009): il valore dell'eterosessualità nella riproduzione familiare (Grilli 2019: 228).

Come abbiamo già sottolineato, l'importanza della “genitorialità sociale” viene introdotta già nelle pratiche di PMA e di adozione in cui sono coinvolte le coppie eterosessuali. I genitori adottivi non hanno nessun rapporto *genetico* con il proprio figlio, come nessun rapporto di questo genere lega il bambino al genitore intenzionale che viene sostituito da un *donatore* nella sua funzione

procreativa nella PMA. Tuttavia, i padri gay e le madri lesbiche vanno oltre nella *decostruzione* del modello di famiglia tradizionale e di riproduzione. Nel caso specifico dell'omogenitorialità, la coppia infatti non può attivare i procedimenti di “sostituzione” a cui possono ricorrere invece le coppie eterosessuali presentandosi come se fossero i “genitori biologici” del bambino. Le coppie *same-sex* palesano di fatto la distinzione tra “generazione del bambino” e la sua “trasformazione sociale in figlio” (Cadoret 2008: 61): *la esibiscono rendendo inequivocabile questa disgiunzione*. Inoltre, a causa del mancato riconoscimento che la famiglia omogenitoriale ha sul doppio livello, *simbolico* e *normativo*, la coppia *same-sex* è costretta ad una continua attività di *esposizione pubblica* della propria esperienza, con l'obiettivo di vedere riconosciuti i diritti fondamentali.

La decisione di mettere al mondo un bambino è sicuramente un'esperienza che accomuna le coppie etero e quelle *same-sex*. Ad esempio, per entrambe, la scelta di avere un bambino è caratterizzata come *responsabilità a venire* nei confronti del nascituro di carattere educativo ed economico. Quest'ultimo aspetto ha assunto una particolare importanza nella società contemporanea testimoniata dal ritardo con cui oggi le persone scelgono di avere un bambino, antepoendogli spesso una “stabilità economica” da raggiungere (Saraceno 2012). Per quanto riguarda l'oggetto di questa ricerca, vedremo come le coppie di gay e di lesbiche che decidono di avere un bambino hanno davanti un percorso di riflessione più attento e impegnativo (Grilli 2019) dovendo, da un lato raggiungere la consapevolezza che la genitorialità non sia un'esperienza esclusivamente eterosessuale (Bonaccorso 2009; Cadoret 2008; Gross 2011; Tarnovski 2012), mentre dall'altro scegliere quale percorso intraprendere nell'*eterogenea agency riproduttiva* messa in campo dalle tecniche di procreazione assistita (Parisi 2017). Come avremo modo di vedere nelle prossime pagine, lo stesso percorso della PMA obbliga la coppia ad un'attenta riflessione che sottolinea come la riproduzione, intesa come processo naturale, sia sempre di più attraversata dalla “scelta” razionale dell'uomo.

In questo contesto, la frammentazione della riproduzione e l'esposizione della sua complessa fenomenologia a causa dalle tecniche di PMA operano una *risemantizzazione* della categoria di “famiglia” identificata con la

riproduzione mediata dall'atto sessuale tra un uomo e una donna. Un cambiamento che si manifesta anche nel diritto di famiglia della cultura giuridica anglosassone che inizia a porre al centro della sua definizione la nozione di “responsabilità genitoriale”. La “Convenzione Onu sui diritti dei bambini” (1989), la “Convenzione Europea sui Diritti del Minore” (1996) e il “Regolamento della Comunità europea” 2201/2003, che prevede il riconoscimento senza ulteriori provvedimenti, da parte di uno Stato, delle decisioni prese da un altro Stato membro in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale, hanno operato in questo senso, facendo della “responsabilità” l’elemento chiave della famiglia. Questi provvedimenti politici della comunità europea hanno messo al centro il benessere del bambino, facendo della nozione di “responsabilità genitoriale” il principio unificante capace di armonizzare il diritto di famiglia in Europa e costituendo uno spazio giuridico comunitario che facilita il libero movimento delle persone (Bosisio, Ronfani 2015: 16).

La centralità data alle nozioni di “scelta” e “responsabilità” in un certo modo neutralizza l’aspetto biologico della genitorialità – che comunque, come avremo di vedere, viene riconfigurato dalle coppie in maniere inedita nei percorsi di PMA – e apre ad una genitorialità, e più in generale ad un modello di famiglia, identificata con *una relazione sociale che mette al centro l’intenzionalità dei soggetti coinvolti ad assumere i propri ruoli famigliari indipendentemente dalla trasmissione dell’elemento genetico.* Un’intenzionalità già manifestata dai soggetti intervistati da Gribaldo (2005) nel suo studio condotto in una clinica dell’infertilità in Sicilia chiamata Hera. Come dimostrato dall’autrice, nel contesto della “riproduzione assistita”, è il *desiderio* di genitorialità – categoria che rende indecifrabile il confine tra dominio “naturale” e quello “culturale” – a costituire la base per avviare un percorso riproduttivo e costituire una linea di discendenza.

Le nozioni di “scelta”, “intenzionalità” e “desiderio” sostituiscono dunque la dimensione biogenetica nella creazione di legami sociali da parte dei soggetti (Franklin, McKinnon 2001). La genitorialità assume carattere di *consapevolezza* a causa di un percorso riproduttivo programmato, che non è più indirizzato dal caso, ma al contrario si orienta a partire dalle scelte consapevoli dei soggetti coinvolti (Guerzoni 2020: 43). È questa

riconfigurazione della parentela in epoca contemporanea ad aver portato gli studi specifici ad interessarsi alla *dimensione semantica* manifestata dalla “famiglia” – dimensione che, caratterizzata da un forte *relativismo*, non permette di tracciarne uno “zoccolo duro” (Saraceno 2012). Ad esempio, nel suo “*After Kinship*” (2004), Janet Carsten proporrà un nuovo modo di approcciarsi alla parentela a causa delle *risemantizzazioni* implicate dalla PMA.

L’autrice porrà l’attenzione sulla nozione di *relatedness* – relazionalità – riferendosi a quell’insieme di pratiche e di affermazioni che definiscono le relazioni affettive tra gli individui. Aspetti che non avevano avuto la giusta attenzione, ma che sono invece fondamentali per comprendere i significati che la genitorialità assume in epoca contemporanea. Ad essere criticata in questa prospettiva sarà il concetto di “sostanza” che l’antropologa problematizza attraverso i suoi studi etnografici (Carsten 2001; 2004). Le sostanze biogenetiche necessitano di una pratica di *decostruzione* (Derrida 1967a; 1967b; 1967c; 1971) che evidenzia il ruolo simbolico che queste assumono all’interno della definizione della parentela euroamericana. *In questo senso trova ragione l’applicazione di uno sguardo semiotico che, ponendo al centro la nozione di relazionalità, permette di sottolineare il relativismo – e per questo la natura simbolica – che caratterizza determinate categorie che si definiscono come indiscutibili all’interno delle culture.*

I percorsi di PMA portati avanti dalle coppie *same-sex* radicalizzano l’aspetto intenzionale manifestato dalla genitorialità. Il linguaggio naturalizzato della parentela viene infatti alterato (Gribaldo 2005) in favore di una prospettiva che favorisce la dimensione simbolica attualizzata dai soggetti coinvolti in queste pratiche. La genitorialità gay esibisce l’indipendenza della riproduzione dall’atto sessuale tra uomo e donna – sottolineando la scomposizione in più attori tra “genitura” e “genitorialità”, ovvero tra *procreazione* e *trasformazione del bambino in figlio*. La procreazione diviene una pratica *disindividualizzata* – in cui i soggetti coinvolti non assumono funzioni identitarie – che privilegia l’aspetto ideazionale dei “genitori d’intenzione” nell’assunzione della funzione di genitorialità. Come messo in luce sin dalle pratiche di adozione, la genitorialità viene dunque ad identificarsi con la volontà dei soggetti di

assumere questo ruolo adottando, oppure ricorrendo alle tecniche di PMA, prescindendo dall'orientamento sessuale dei genitori, ma anche dal numero.

L'interesse che questo lavoro nutre per il fenomeno dell'omogenitorialità è legato al cambiamento che questo implica nelle relazioni familiari, svincolandole da ruoli di genere predefiniti. Questo potenziale sovversivo ha implicato l'interpretazione dell'omogenitorialità come “problema sociale” all'interno del dibattito pubblico (Clarke 2008). Il desiderio di genitorialità, individuale o di coppia, dei soggetti omosessuali incontra l'opposizione di chi, ancorandosi ai valori presunti di “normalità” della famiglia tradizionale, vede nelle nuove rivendicazioni di riconoscimento un pericolo per la società. Una prospettiva che definisce l'*identità* come una “struttura” che si afferma nel tempo irrigidendo i fenomeni “di flusso” – presenti in cultura e natura – attraverso l'affermazione di una logica e coerenza interna che separa il migliore, da tutelare e conservare, dal peggiore che non merita riconoscimento (Remotti 1996). In questo senso a titolo esemplificativo, possono essere chiamate in causa le parole di Mario Adinolfi, giornalista e politico italiano noto per le sue posizioni conservatrici sulla famiglia. Invitato nel programma di La7 “Fuori Onda” nel febbraio 2016 per commentare la possibilità che la legge Cirinnà, di lì a poco approvata, legittimasse anche la “stepchild adoption”, Adinolfi parla di un disegno di legge incostituzionale, argomentando la propria posizione denunciando l'aspetto commerciale di tale pratica, in quanto non ritiene giusto “costruire delle condizioni per cui i bambini diventano oggetto di una compravendita e il corpo della donna diviene una cosa da usare”. Inoltre, ad essere ribadita, è la riproduzione come risultante dell'atto sessuale tra un uomo e una donna, perché “i figli non nascono da due papà, è un dato di fatto” e i bambini che vivono già in una famiglia con i genitori dello stesso sesso “sono nati da un papà e da una mamma, poi quella mamma l'ha partoriti li ha venduti”.

La critica rivolta da Adinolfi si focalizza sul già citato aspetto commerciale di tali pratiche, rimettendo al centro la riproduzione identificata con la “naturalità” dell'atto sessuale tra un uomo e una donna. Le parole del giornalista italiano permettono di sottolineare come il bersaglio critico del dibattito sia focalizzato su una specifica tecnica di PMA: la pratica di *gestazione per altri* (GPA), la quale, coinvolgendo il corpo della donna, viene

vista come possibile mezzo di sfruttamento. Questa tutela maggiore rivolta al corpo della donna porta le tecniche di PMA ad avere un diverso trattamento, la GPA infatti incontra una minore diffusione rispetto alla pratica di inseminazione eterologa, a causa dei limiti imposti dalle normative nazionali. In particolar modo, le legislazioni dei vari stati – come, ad esempio, quella italiana – guardano in maniera differente le differenti pratiche di PMA. In Italia oggi, dopo una modifica della legge che norma la PMA, è infatti possibile la fecondazione eterologa – la donazione di *seme*, *ovociti* ed *embrioni* – ma è tuttora vietata la *gestazione per altri*. In Italia, infatti, mentre l’inseminazione eterologa è stata permessa dopo la dichiarazione di incostituzionalità dell’articolo della legge 40 del 2004 che la proibiva, la tecnica di GPA continua ad essere vietata. È la stessa legge, tuttavia, a normare l’accesso alla *fecondazione eterologa* precludendola alle coppie composte da persone dello stesso sesso, di donne nello specifico, manifestando in questo modo una discriminazione che porta tale pratica ad essere un servizio garantito esclusivamente alla coppia eterosessuale.

Meriterà un discorso differente la pratica specifica della GPA che, essendo vietata in gran parte d’Europa, viene denunciata in quanto pratica e, almeno sotto questo punto di vista, il divieto non opera una discriminazione tra coppie etero e coppie gay: entrambe le tipologie di coppie sono infatti costrette a rivolgersi alle cliniche estere per usufruire di questo servizio vietato in Italia. Come avremo modo di sottolineare, questo divieto differenzierà l’esperienza riproduttiva delle coppie gay rispetto a quella affrontata dalle coppie di lesbiche. Una differenziazione che opera sia a livello *geografico* – a partire dalle differenti normative nazionali che orientano le “rotte” di quel percorso criticamente definito “turismo procreativo” (Flamigni 2012) – ma anche a livello *simbolico* in relazione alle differenti valorizzazioni che le due distinte esperienze implicano (Cap. 4). All’interno di questo contesto, l’omogenitorialità costituisce dunque una realtà discriminata che, venendo ostacolata su più livelli, mette in moto la volontà di riconoscimento dei numerosi soggetti che costituiscono questo fenomeno.

In relazione allo svolgimento delle prossime pagine, il fenomeno della genitorialità gay verrà indagata attraverso due prospettive. Per quanto riguarda il prossimo capitolo, mi concentrerò su un’analisi relative alla

modalità con cui il Diritto – seguendo la prospettiva *sistemica* di Luhmann (1980; 1981) – si lascia *irritare* da una realtà sociale esterna che costituisce il suo *ambiente*. Partendo da un inquadramento teorico che integra le posizioni del sociologo tedesco a quelle di Landowski (1989) e Bourdieu (1986), si avrà l’obiettivo di criticare la fisionomia “rappresentazionale” che il Diritto assume quando si definisce come “statica” interpretazione delle leggi. Al contrario, il “relativismo semantico” che caratterizza la società, e nello specifico di questa ricerca la “famiglia”, in epoca contemporanea necessiterà di essere interpretato da uno sguardo *adeguato* capace, attraverso l’affermazione di un “paradigma relazionale” che prescindendo dalla legittimità di ruoli prestabiliti per tradizione, di una maggiore astrazione del sistema che permetta e garantisca una maggiore inclusività.

Nelle prossime pagine questo lavoro si porrà come fine quello di analizzare le normative che regolano queste pratiche in Italia, con particolare attenzione al modello di famiglia legittimato dal diritto italiano. L’ipotesi da cui muove questa ricerca è relativa alla fisionomia che il Diritto assume quando tutela il mantenimento di posizioni stabilite in passato. Una fisionomia rappresentazionale che postula un determinato modello da seguire, senza per questo rendere conto della necessità di *adeguatezza* che deve assumere in linea con le tendenze evolutive della società contemporanea. L’omogenitorialità, infatti, sollecita le strutture che operano all’interno della giurisprudenza italiana modificando il modello attraverso cui viene legittimata la famiglia. A focalizzare la nostra attenzione saranno in seguito le varie sentenze che hanno deciso in merito alle problematiche che queste famiglie comportano a livello giuridico, evidenziando in che modo all’interno della giurisprudenza si stia attuando un processo di mutamento che sta riconfigurando la “famiglia”. Una prospettiva che, in linea con la tendenza classica di una “sociologia del diritto”, si interroga sui rapporti che il Diritto intrattiene con la società (Treves 1987) e le sue tendenze evolutive (Luhmann 1972).

III

LA RICERCA EMPIRICA: LE FAMIGLIE OMOGENITORIALI IN ITALIA TRA DIRITTO E PRATICHE

3 L'esclusione della genitorialità gay nel diritto italiano

3.1 Premesse metodologiche

In questa ultima parte la ricerca si concentrerà sull'analisi del fenomeno dell'omogenitorialità in Italia interpretata seguendo due prospettive principali. Nella prima parte mi concentrerò sul ruolo che il diritto assume nei confronti di questo fenomeno attualizzando la distinzione tra *sistema/ambiente* (Luhmann, De Giorgi 1992). Partendo da una definizione "sistemica" del diritto, assunto nella sua funzione *stabilizzatrice* nei confronti della realtà sociale, verrà ad evidenziarsi la necessità di adeguamento imposta dall'emergenza di questi nuovi paradigmi familiari legati all'utilizzo che le coppie *same-sex* fanno delle tecniche di PMA per avere un bambino ed accedere alla genitorialità. Procederemo attraverso un'analisi testuale che oppone da un lato la legge n. 40/2004, che norma in Italia le pratiche di PMA, alle varie sentenze che si sono pronunciate rivedendone i divieti e aprendo al riconoscimento delle relazioni parentali tra le coppie omosessuali e i minori nati a seguito di procreazione assistita svolta all'estero. La legge in questione verrà interpretata come l'attuazione di uno "schematismo semantico" che stabilisce un regime di legittimità entro il quale queste tecniche possono essere operate. Vedremo infatti come all'interno del diritto italiano agisca a livello simbolico tutto un immaginario attraverso il quale viene garantita una certa continuità tra *riproduzione naturale* e *riproduzione assistita*.

Vedremo come all'interno della legge venga garantita l'identificazione tra la famiglia e il "paradigma eteronormativo" che vede nella coppia "uomo-donna" le figure esclusive che hanno diritto a formare una famiglia con figli. Ricordiamo come in Italia le coppie *same-sex* non hanno il diritto a poter accedere all'istituto della donazione, rendendo in questo modo impossibile

per queste coppie accedere alla genitorialità. Un divieto aggirato grazie al servizio svolto dalle cliniche estere che permettono alle coppie gay di esaudire il proprio desiderio di genitorialità. L'analisi incentrata sul testo sarà dunque funzionale al palesamento delle strutture semantiche che agiscono nel diritto italiano determinando un particolare paradigma di famiglia legittimata davanti alla legge. Grazie all'analisi di questo livello vedremo come ad opporsi alla stabilità del livello legislativo saranno le sentenze che hanno portato i tribunali italiani a rimettere in questione i limiti imposti dalla legge sulla PMA e il paradigma riproduttivo e familiare da questa postulato. In questo modo, si distingueranno nel diritto due livelli che operano in maniera diametralmente opposta. Se infatti da un lato è evidente la funzione stabilizzatrice assunta dal livello legislativo, dall'altro le sentenze sviluppano dei percorsi argomentativi volti a questionare la stabilità della legge, che permetteranno al diritto di assumere una prospettiva *storicizzata* che permetta la revisione dei propri postulati.

Le sentenze, raccolte con l'aiuto di uno studio legale di Bologna, sono relative a due questioni prospettate dal fenomeno dell'omogenitorialità in Italia: l'accesso alle tecniche negato dalla legge n. 40/2004 e il riconoscimento della relazione di parentela tra il genitore sociale e il nato a seguito di PMA, quest'ultimo possibile attraverso i due strumenti del riconoscimento e della stepchild adoption. L'analisi delle sentenze è stata sviluppata sempre a livello semantico, individuando nel percorso argomentativo come, oltre ad essere garantita una certa continuità rispetto al modello postulato dalla legge, si stiano sviluppando delle aperture nei confronti di un modello di famiglia alternativo rispetto a quello prefigurato dalla legge italiana. Vedremo infatti come, a partire anche dagli sviluppi del diritto internazionale, si prefigurino un'evoluzione del paradigma familiare che prescindere dal fattore "genetico-sessuale" della riproduzione. Ad interessarci in questa parte saranno dunque le modalità attraverso cui il diritto assume "categorie semantiche" – nello specifico la categoria di sessualità – assolutizzandole nella forma di parametri vincolanti per lo sviluppo sociale.

Dopo questa parte incentrata sull'analisi testuale relativo al livello legislativo che norma la PMA e alle sentenze che ne problematizzano l'impalcatura concettuale, il nostro sguardo darà rilevanza ai soggetti che

costituiscono la realtà delle famiglie omogenitoriali in Italia. Questo cambio di prospettiva, rispetto all'analisi testuale della giurisprudenza italiana, si pone come obiettivo quello di evidenziare il particolarismo che caratterizza i percorsi e le scelte di queste famiglie, sottolineando il modo in cui il diritto italiano non riesca a descrivere adeguatamente la complessità che caratterizza questo fenomeno e l'evoluzione sociale a livello generale.

A livello metodologico, ho scelto l'intervista come strumentazione adatta a ridurre la complessità della genitorialità omosessuale e per tenere al centro il "principio della fedeltà al fenomeno" (Glaser, Strauss 1967). L'obiettivo che mi sono prefissato mi ha portato ad attualizzare un approccio definibile *etnosociologico* (Bertaux 1998), in quanto attraverso la raccolta di storie di vita avrei avuto la possibilità di cogliere le logiche di azione che orientano le coppie *same-sex* nella scelta di accedere alla genitorialità. Questa è una prospettiva che permette di attingere ai racconti delle persone attraverso traiettorie biografiche che mi hanno permesso di "abitare" uno spazio pure essendone al di fuori (Bichi 1999, 2002; Atkinson 1999; Olagnero, Saraceno 1993; Papuli 2019). Dopo aver scelto l'intervista per poter accedere ai racconti biografici delle coppie *same-sex* che hanno deciso di diventare genitori grazie alla PMA, il passo successivo è stato quello di definire un percorso attraverso cui avere il modo di contattare queste famiglie.

Ho individuato nell'associazione "Famiglie Arcobaleno" il contatto da cui partire per poter arrivare a contattare le coppie omogenitoriali italiane. "Famiglie Arcobaleno" è un'associazione indipendente nata nel marzo 2005 composta da coppie o single omosessuali che hanno realizzato il proprio desiderio di genitorialità o aspirano a farlo. Una volta contattata l'associazione, ho esposto il mio progetto di ricerca non limitando la richiesta di contatto alle sole coppie che avessero già avuto un figlio, ma aprendo la richiesta anche agli aspiranti genitori. Una scelta che, insieme alle tipologie di famiglie con cui ho avuto il piacere di relazionarmi, ha confermato l'*eterogeneità* delle conformazioni familiari che caratterizzano anche la macrocategoria delle "famiglie omogenitoriali".

Una volta avuta la possibilità da parte dell'associazione di essere messo in contatto con la *mailing list* dei propri associati, ho elaborato una scheda di contatto (Appendice 1) con cui, spiegando il mio progetto di ricerca, chiedevo

alle famiglie la possibilità di concedermi un'intervista (Appendice 2). L'elaborazione di quest'ultima è stata condizionata dall'eterogeneità della realtà con cui mi sarei relazionato. Non ho ritenuto, infatti, necessaria l'elaborazione di un'intervista strutturata, quanto piuttosto quella di una semi-strutturata in aree tematiche, in quanto mi sono confrontato con percorsi molto differenti tra loro. Una volta ricevute le prime risposte ho iniziato con le prime interviste che sono state condotte grazie all'applicazione di "Skype" che mi ha permesso di portare avanti la mia ricerca anche da remoto nonostante la situazione pandemica che ne ha condizionato lo sviluppo. La possibilità di registrare le videochiamate mi ha permesso, inoltre, di trascrivere successivamente le verbalizzazioni degli intervistati per poi procedere successivamente con l'analisi.

Nello specifico alla ricerca hanno partecipato 8 famiglie di genitori lesbiche – single e coppie – che sono state intervistate in diversi momenti rispetto alla genitorialità - con figli già nati, a ridosso della nascita ed aspiranti genitori – e sei con genitori gay, tra cui due con situazioni particolari: una coppia di genitori gay residente negli Stati Uniti con un figlio adottato e un genitore gay che ha avuto una figlia con una donna lesbica grazie ad un'inseminazione artificiale home made. Da sottolineare, infatti, come non tutti i genitori intervistati abbiano avuto dei figli grazie alla PMA condotta all'estero, confermando la complessità delle strade attraverso cui le persone omosessuali possano accedere alla genitorialità. Come avremo modo si evidenzieranno, oltre a presentare caratteristiche comuni, le esperienze delle coppie gay e delle coppie di lesbiche si differenzino a partire dalla differenza delle pratiche di cui necessitano e dall'immaginario che queste due situazioni chiamano in causa.

3.2 Il Diritto tra funzione stabilizzatrice e mutamento sociale

Ad interessarci per le finalità di questo lavoro è il mondo in cui le tecniche di PMA, permettendo alle coppie *same-sex* di riprodursi, hanno portato avanti una *decostruzione* del modello tradizionale di famiglia. L'unione tra un uomo ed una donna, infatti, non costituisce più la *conformazione sociale* esclusiva attraverso cui accedere alla riproduzione: *la procreazione assistita permette*

di trascendere dall'atto sessuale attraverso un'esternalizzazione della fertilità che, aprendo al fenomeno delle donazioni, consente di procreare anche alle realtà che esulano dal paradigma eteronormato "uomo-donna".

Nella prima parte di questo capitolo affronteremo il fenomeno sotto il punto di vista giuridico. In particolare, ci interrogheremo sulla funzione che il diritto assume nei confronti della società, in relazione al modo in cui l'omogenitorialità è stata – ed è – normata in Italia. Alla luce dei presupposti introdotti nel primo capitolo, verrà affermata qui un'*epistemologia differenziale* che interpreta l'*identità* come un fattore di mutevole in contrapposizione ad una "fisionomia rappresentazionale" che questa assume postulando modello (*identità*) immutabile. Questo sviluppo epistemologico sarà funzionale all'affermazione di un diritto capace di *ricontestualizzare* i propri presupposti a partire dallo sviluppo che caratterizza la società. Nel caso specifico di questo lavoro: la riconfigurazione della riproduzione e del paradigma familiare che lo sviluppo delle nuove tecnologie riproduttive ha implicato in epoca contemporanea.

Questo sguardo sarà applicato alle normative italiane che normano la pratica sociale dell'*omogenitorialità* mettendo in luce la fisionomia rappresentazionale assunta dalle leggi attraverso una *sedimentazione semantica* che opera dietro la presunta "naturalità" della coppia eterosessuale. Al contrario, come avremo modo di vedere, il fenomeno della genitorialità gay problematizza questo sistema portando ad una riconfigurazione della categoria di "famiglia" e del diritto stesso a livello epistemologico attraverso una doppia tendenza che mira, da un lato, al mantenimento delle istituzioni vigenti, mentre dall'altro deve necessariamente accogliere, in linea con una sociologia del diritto "ipersviluppata", le interconnessioni che tengono insieme la struttura del diritto e lo sviluppo sociale (Luhmann 1972).

Come sappiamo, in Italia è l'articolo 29 della Costituzione a definire il diritto di famiglia come "società naturale" fondata sul matrimonio. Questa centralità data al matrimonio – necessariamente tra un uomo ed una donna – porta di fatto ad un'esclusione dall'istituto della famiglia di tutte le forme che esulano da questo modello, operando, come sosterrò, una *limitazione ideologica che seleziona un determinato universo semantico escludendo l'attuazione di altre forme possibili* (Eco 1975). In questo senso la coppia

omosessuale si presenta come una realtà che viene relegata *in un regime di alterità che definisce una politica dell'umano operante attraverso una forma di esclusione* (Butler 1990).

Questa dinamica di discriminazione – che fa della coppia *same-sex* una categoria in fase di riconoscimento (Grilli 2019) – è stata in parte colmata dalla legge 76/2016 (legge Cirinnà) che, attraverso la creazione del nuovo istituto delle “unioni civili”, ha portato al riconoscimento delle relazioni tra persone dello stesso sesso. Un riconoscimento che però non si è esteso di fatto alla *genitorialità gay*. Infatti, in Italia, ad oggi la coppia *same-sex* è esclusa dall'accesso all'adozione e alle tecniche di PMA, vedendo così riconosciuta la propria relazione di coppia, ma non la possibilità di diventare genitori e *riprodursi socialmente*. Come abbiamo avuto modo di vedere, questa chiusura ha messo in moto lo sviluppo di un fenomeno transnazionale – definito criticamente “turismo procreativo” – che ha portato i soggetti, esclusi in quanto non riconducibili al modello di coppia eterosessuale, a recarsi verso le cliniche estere per realizzare il proprio desiderio di genitorialità attraverso le tecniche di procreazione assistita (Flamigni 2012). L'affermarsi di questo fenomeno non è però privo di problematiche. Questo meccanismo transnazionale, infatti, porta la giurisprudenza italiana a doversi confrontare con un contesto giuridico internazionale che si dimostra più aperto nei confronti dei diritti LGBTQI+. È quindi possibile parlare di questa problematica messa in atto da questo fenomeno nei termini di una *traducibilità* che opera a due livelli: i) nella relazione che intercorre tra diritto e società – interpretata come opposizione tra *sistema/ambiente* (Luhmann 1971; Luhmann, De Giorgi 1990) e ii) nelle relazioni interne al sistema del diritto tra le sue varianti nazionali.

Il punto di partenza della nostra riflessione sarà dunque di carattere epistemologico relativo alla relazione che intercorre tra “diritto” e “società”. Una relazione che deve essere interrogata nella doppia prospettiva del problema della società nel diritto – i comportamenti sociali conformi o difforni rispetto alle norme – e del diritto nella società, interrogando dunque la sua funzione e posizione nella società nel suo insieme (Treves 1987). Autori come Bourdieu (1986) hanno affermato l'importanza di interpretare questa relazione, tra diritto e società, criticando la prospettiva che interpreta

questa dicotomia come l'opposizione di entità autonome. Il sociologo francese ha come bersaglio critico la stessa "scienza giuridica" che considera il diritto come un sistema *chiuso* e *autonomo*, che può essere compreso attraverso la propria dinamica interna: un'autonomia che costituisce una teoria completamente affrancata dalle forze del sociale (*ivi*: 60). Questa interpretazione – *dicotomica* e *discreta* – costituisce un limite, secondo Bourdieu, non solo per la tendenza *formalista* che afferma l'autonomia del giuridico rispetto al mondo sociale, ma anche per lo *strumentalismo* che vede nel diritto un semplice strumento al servizio dei dominanti.

La critica del sociologo francese è rivolta al filone marxista dello strutturalismo – in particolar modo Althusser – che ha ignorato la *specificità strutturale* dei sistemi simbolici e in particolar modo la *forma* del discorso giuridico. Postulando l'autonomia delle "ideologie" – interpretando il diritto come semplice espressione di un contenuto ideologico preconstituito – questi pensatori hanno trascurato la questione delle condizioni storiche che permettono il darsi di un universo sociale autonomo che produce un corpus giuridico indipendente dai vincoli esterni (*ivi*: 61). In questo modo non si sono interrogati sulla specificità del discorso giuridico, ignorando le condizioni di possibilità che ne permettono la costituzione: *dandone in questo modo una visione svincolata dalla temporalità storica*.

Tra i bersagli critici di Bourdieu troviamo anche la nozione luhmanniana di *sistema* (Luhmann, De Giorgi 1992; Luhmann 1972) che restituisce una rappresentazione "formale" e "astratta" del sistema giuridico che ripropone i limiti delle teorizzazioni precedenti attraverso *l'autoreferenzialità* delle "strutture legali". La proposta del sociologo francese è invece quella di definire il campo giuridico come "spazio sociale", recuperando la distinzione, mancante nella teoria luhmanniana, tra un ordine propriamente *simbolico* – costituito da norme e dottrine – e l'ordine delle relazioni oggettive tra gli attori e le istituzioni che sono in competizione per garantirsi la possibilità di "dire diritto" (Bourdieu 1986: 63). Per Bourdieu, è infatti l'affermazione di questo doppio livello che permette di poter comprendere il modo in cui il campo giuridico trovi in sé stesso il principio della propria trasformazione. Questa prospettiva, infatti, contraria all'immanenza sistemica luhmanniana, riporta al centro la dimensione sociale che opera nel diritto che, come vedremo,

permette un cambio di prospettiva che riabilita il fare dei soggetti che agiscono al suo interno:

Il campo giuridico è il luogo di una concorrenza per il monopolio del diritto di dire il diritto, ossia di dire la distribuzione corretta (*nomos*) o il giusto ordine; esso è quel luogo nel quale si confrontano gli agenti investiti di una competenza inestricabilmente sociale e tecnica che consiste in sostanza nella capacità socialmente riconosciuta di *interpretare* (in modo più o meno libero o autorizzato) un corpus di testi che consacra la visione legittima, giusta, del mondo sociale. (Bourdieu 1986: 63).

È questa divisione tra “profani” e “professionisti” a dare questo effetto di autonomia del diritto che – attraverso un continuo lavoro di *razionalizzazione funzionale* – appare come “totalmente indipendente dai rapporti di forza che esso sancisce e consacra”. Il diritto attua un’*ermeneutica del mondo sociale* che ha degli obbiettivi di carattere “pratico” al fine di regolare i conflitti che le diverse istanze manifestano con l’intento di appropriarsi della sua forza simbolica (*ivi*: 64-65). Ad essere attuata è dunque una gerarchia tra le istanze di enunciazione che sancisce dei rapporti di potere all’interno della società. La complessità del dominio che stiamo interrogando obbliga quindi una *complessificazione* dello sguardo semiotico qui sostenuto che deve oltrepassare il proprio paradigma focalizzato sul “testo-oggetto”. Riprendendo Eric Landowski – nel suo saggio dedicato al diritto interno a “*La Società riflessa*” (1989):

Il nostro oggetto oltrepassa i limiti delle analisi del solo testo, quali che siano le tecniche particolari. Ciò che viene chiamato il “giuridico”, non è, in effetti, solamente un corpus – anche assai vasto – di espressioni linguistiche (il discorso della legge e della giurisprudenza), è anche tutto un fascio di istituzioni e di attori, di situazioni e di decisioni, di fatti e di atti “giuridici” la cui delimitazione, in quanto sistema globalmente significante, richiede la costruzione di modelli, i quali palesemente, non possono essere “testuali o linguistici in senso stretto. (Landowski 1989: 76)

La prospettiva qui tracciata da Landowski mira, dunque, ad una riflessione “generale” finalizzata ad una concettualizzazione globale sull’universo del diritto che, a causa della complessità dei suoi elementi costitutivi, porta lo sguardo semiotico a distaccarsi da una prospettiva che studia il segno (*semiologia*) in favore di una che interroga la *significazione* come “emergenza

del senso nel quadro della comunicazione” (*ivi*: 77). Gli studi di diritto comparato, infatti, evidenziano il modo in cui non tutte le società siano dotate di un diritto come “categoria semantica autonoma”. Questa riflessione permette a Landowski di distinguere due livelli di esistenza della *norma*: un primo livello *profondo* dove la norma costituisce una regola relazionale pura – pura regola di sintassi universale; un secondo livello di *superficie* dove la norma viene investita delle strutture del linguaggio giuridico (*ivi*: 79).

Questa distinzione in due livelli permetterà all’autore di distinguere due prospettive di studio per il diritto. Da un lato una “semiotica del diritto” relativa ai sistemi giuridici di superficie, dall’altro una “semiotica giuridica” che mira alla definizione di una logica soggiacente che riunisce i discorsi e le pratiche del diritto “sotto qualche principio di intelligibilità generale e comune”. Ed è questa seconda prospettiva quella che deve essere portata avanti da una riflessione semiotica che – attraverso il ricorso alla “sintassi narrativa” – propone dei modelli che non hanno il compito di scoprire nulla, ma di “accrescere il campo di intelligibilità mediante la sussunzione di casi particolari sotto un ordine di regolarità più generali” (*ivi*: 80-82). Affermando in questo modo la natura *esplicativa* di una semiotica che si oppone ad una *modellizzazione precostituita postulata* che non riesce a farsi carico della specificità delle situazioni prese nella propria individualità: l’obiettivo sarà dunque quello di offrire una *semiotizzazione* del diritto che permetta di mettere in chiaro le logiche soggiacenti che ne guidano le articolazioni, evitando dunque di *assolutizzare* posizioni di superficie caratterizzate dalla propria *parzialità*.

Con questo obiettivo Landowski individua nella nozione di “atto” una categoria centrale sia in semiotica come nel diritto. La prospettiva semiotica definisce l’atto come un qualsiasi *fare*, “nulla di più di una mera funzione sintattica logicamente presupposta dal passaggio da un qualsiasi stato di cose ad uno stato considerato distinto” (*ivi*: 81). A questa definizione, astratta ed estensiva, l’ottica giuridica offre una specificazione in quanto l’atto si lega contemporaneamente una condizione “retrospettiva” – che riferisce l’atto giuridico alla volontà di almeno un soggetto di diritto – ad una “prospettica” che vede l’atto come necessario produttore di determinati effetti di diritto. La semiotica, dunque, si colloca ad un livello più generale in cui il diritto opera

attraverso dinamiche di specificazione che, secondo Landowski, devono definire il passaggio dal semplice “fare” – che attualizza determinati “stati sintattici” – all’*atto giuridico* che definisce quelle che il diritto riconosce come *situazioni giuridiche* (*ibidem*).

Il collegamento evidenziato che l’atto giuridico intrattiene con il passato ed il futuro permette, secondo Landowski, di interpretare il diritto sotto il punto di vista semiotico come un dispositivo che mette in gioco un *modello attanziale* e una *sintassi modale* che determinano lo sviluppo di uno *schema narrativo canonico* (*ivi*: 83). Questo dispositivo “modale” però, precisa Landowski, non dev’essere interrogato nel quadro “interpreposizionale” che definisce le regole di inferenza che producono e connettono enunciati modali. Al contrario, la prospettiva della semiotica narrativa considera le modalità (*volere, dovere, sapere, potere*) come *valori modali* in circolazione nel quadro della comunicazione:

Essa muove dall’idea che queste determinazioni, come valori manipolati dai soggetti e in circolazione fra di loro, hanno come primo effetto quello di differenziare le posizioni, i ruoli e più generalmente le competenze degli attori, gli uni in rapporto agli altri. Queste determinazioni producono insomma, coi loro aggiustamenti, talune configurazioni intersoggettive – rapporti di eguaglianza o di dominio, di attrazione o di repulsione, di cooperazione o di rivalità, ecc. – [...] il proprio del diritto non è [...] di decretare, in forma di Decalogo o di catalogo, serie di prescrizioni e di interdizioni, bensì [...] di regolare rapporti. Il diritto non regola direttamente il fare degli attori sociali, o, almeno, non è questo il suo principio essenziale, al contrario, esso dispensa valori modali, ne crea, ne sposta, o semplicemente, ne riconosce di eventualmente preesistenti al suo intervento; ciò facendo, conferisce uno statuto giuridico ai regimi di rapporti intersoggettivi che governano le configurazioni modali così create o riconosciute (Landowski 1989: 84).

Come affermato dallo stesso Bourdieu (1986: 65), la pratica teorica d’interpretazione dei testi giuridici è orientata direttamente verso obiettivi di ordine pratico ed è capace di determinare “effetti pratici” finalizzati alla risoluzione dei conflitti tra le diverse istanze che si scontrano al fine “appropriarsi della forza simbolica” che è racchiusa, a livello potenziale, all’interno del testo giuridico. Il diritto assume dunque una funzione di regolazione intersoggettiva delle pratiche che introduce nella società una forma di “complessità strutturata” (Luhmann 1972) che integra l’ordine

simbolico attuato dalla giurisprudenza (la *significazione*) nel quadro della *comunicazione*.

Il sistema giuridico, infatti, definisce “l’insieme delle possibilità di esperienza e di azione la cui attualizzazione ammette una connessione di senso”, la quale avviene anche quando le azioni sono vietate giuridicamente (*ivi*: 10). Nella prospettiva luhmanniana, la “struttura” può dunque aumentare la *complessità* del sistema sociale, in quanto attraverso l’esclusione permette una varietà maggiore di possibilità disponibili. Per questo motivo:

Nel corso dello sviluppo sociale in direzione di una maggiore complessità, il diritto deve essere reso più astratto, deve acquistare elasticità concettuale e interpretativa per regolare situazioni eterogenee e, infine, deve persino poter essere mutato mediante decisione diventando così diritto positivo. In questo senso, può dirsi che forme strutturali e grado di complessità della società si influenzano reciprocamente. (Luhmann 1972: 12)

Questa relazione di condizionamento reciproco tra società e diritto mette in questione la critica che Bourdieu (1986) rivolge alla teoria dei sistemi luhmanniana. La prospettiva tracciata dal sociologo tedesco, infatti, non esclude il condizionamento reciproco che intercorre tra società e diritto, tuttavia, lo interpreta a livello di *immanenza sistemica* in quanto la società è un sistema sociale autopoietico operativamente chiuso – a partire dalla chiusura operativa della comunicazione – che include in sé tutti gli altri sistemi sociali (Luhmann, De Giorgi 1991), tra cui il diritto.

Tutte le società, infatti, nel corso della storia, oltre a differenziarsi dal proprio ambiente esterno, hanno sempre sviluppato dei processi di *differenziazione interna* (Luhmann 1997; Luhmann, De Giorgi 1991). Nel corso dello sviluppo storico si sono susseguite 4 forme di differenziazione della società⁶ tra cui, in epoca moderna, si afferma come struttura portante della nostra società la *differenziazione funzionale*. Nella società moderna le 4 forme coesistono, ma il *principio funzionale* costituisce il principio fondamentale che regola l’articolazione interna della comunicazione (Tosini 2009). Tutti i “sottosistemi funzionali” si *differenziano* infatti a partire da una *specificazione funzionale* in quanto ognuno si specializza nello svolgimento di un’unica funzione sociale. La prospettiva della “teoria dei sistemi” di Luhmann, in linea con la critica di Bourdieu (1986), isola sì il sistema del

diritto a partire da un *immanentismo sistemico* che lo chiude operativamente, ma lo fa inserendo il sistema in rapporto funzionale nei confronti della società.

Al fine di esplicitare questa “funzione sociale” assunta dal diritto, Luhmann reputa necessario definire la distinzione che intercorre tra le *aspettative cognitive* e le *aspettative normative*. Queste due modalità distinte corrispondono a due modi differenti di reazione alla “delusione di aspettative”: una delusione che possiamo avere rispetto alle azioni altrui e agli stati di cose. La tipologia *cognitiva* consiste nell’adeguamento delle nostre azioni a questi eventi, modificando le nostre aspettative future rispetto alla realtà. Mentre la risposta *normativa* – che è poi quella inerente al sottosistema specifico del diritto – si incarica di difendere la stabilità di certe aspettative contro le azioni che le disattendono (Luhmann 1972; Tosini 2009). In questo senso il diritto si caratterizza a partire dalla propria funzione *stabilizzatrice* che ha l’obiettivo di regolare la *complessità* e la *contingenza* che caratterizzano l’esperienza dell’uomo in un mondo costituito di senso (Luhmann 1972: 40).

Il diritto organizza l’intersoggettività attraverso la scelta di tratti caratteristici che privilegiano determinati atti – virtuali o realizzati – appartenenti all’ordine giuridico rispetto ad altri che non hanno esistenza giuridica (Landowski 1989: 93). Questa distinzione – che di fatto corrisponde ad una forma di discriminazione tra l’ordine del giuridico e il suo *ambiente* – è possibile, secondo Landowski, postulando un’attante collettivo formato dall’insieme degli attori che concorrono all’elaborazione di “norme meta-giuridiche” di cui viene postulata l’esistenza implicita nella teoria del diritto (*ibidem*). In relazione a questa posizione – a partire da cui non si enunciano regole destinate a organizzare direttamente i rapporti fra i soggetti – Landowski parla di *Destinatore epistemologico*, mentre con la definizione di *Destinatore assiologico* si riferirà ad un’istanza gerarchicamente subordinata alla precedente che “ha il compito di enunciare al primo grado le regole della vita in società” (*ivi*: 94).

Questo doppio livello – epistemologico ed assiologico – distingue dunque l’operatività del diritto in una doppia funzione: una distinzione profonda degli enunciati giuridici dagli enunciati non giuridici (la distinzione

*sistema/ambiente luhmanniana) e l'assegnazione di un sistema valoriale – di superficie in quanto relativo a partire dai diversi sistemi culturali di riferimento – che attua una distinzione moralizzata tra ciò che è giusto e ciò che è sbagliato. È questa seconda istanza ad assegnare un “valore” che permette una classificazione tra ciò che è lecito e ciò che non lo è attraverso due posizioni di enunciazione assiologica: una *a priori* che delibera in merito a valori ancora virtuali, un'altra *a posteriori* dove si valutano elementi già realizzati dai soggetti (*ivi*: 95). Questa doppia posizione permette a Landowski di distinguere tra un Destinatore “mandante” – il *legislatore* – che tende a programmare e orientare il fare dei soggetti e un Destinatore “giudicante” che deve *sanzionare* programmi già realizzati (*ivi*: 95-96). A questo livello, il Destinatore opera una *selezione* determinando, fra gli attori sociali, la classe di quelli che possono divenire “soggetti di diritto” appartenenti, per la situazione o per gli atti che compiono, alla sua competenza assiologica (*ivi*: 95).*

In relazione alla tematica qui affrontata, vedremo come la “sessualità” costituisca il parametro assiologico a cui si fa riferimento nella definizione della famiglia, discriminando – a livello legislativo – le forme che esulano dal modello prefigurato dal diritto come *schema*. Per poter render conto dell'evoluzione che coinvolge la società in epoca contemporanea è necessario un affrancamento dalla prospettiva classica della sociologia del diritto che, interpretando il diritto e la società come variabili tra loro indipendenti, non riesce a render conto della relazione tra “struttura” e “sviluppo sociale” (Luhmann 1972).

La mancanza delle teorizzazioni classiche, secondo Luhmann, è legata alla mancata problematizzazione che queste danno della questione del “dover-essere”. Problematica che va interpretata a partire dall'affermazione che vede l'uomo vivere in un mondo dotato di senso di cui ne percepisce solo parte e che rinvia a possibilità altre “complesse” e “contingenti”. Ed è per questo motivo che, al fine di rendersi indipendente dalla variabilità di questa contingenza, l'uomo forma delle “strutture di elaborazione dell'esperienza” che si stabilizza nella formazione di *sistemi* (*ivi*: 40). L'alterità sociale implica infatti una “doppia contingenza” che, a causa del confronto tra “aspettative di aspettative”, necessita di una funzione di sintesi regolativa di senso. Le

aspettative, infatti, assumono un livello “riflessivo” – di *significazione* – che ne danno la sicurezza e successivamente l’estendono ai comportamenti, propri e altrui, costituendo in questo modo il “livello fondamentale di ogni interazione” (*ivi*: 48-49). A questo scopo, il sociologo tedesco chiama in causa la nozione di “struttura” indicandone una nuova prospettiva d’interpretazione:

Normalmente la struttura viene definita mediante una sua proprietà, vale a dire mediante la sua relativa costanza. Ciò non è falso, ma è vago e improduttivo soprattutto perché impedisce di porre la più interessante delle ragioni per cui si ha bisogno di una relativa costanza. Per porre anche questa questione, definiamo la struttura mediante la sua funzione, la quale consiste in un in un rafforzamento della selettività mediante una doppia selezione. (Luhmann 1972: 50).

È la struttura, dunque, a svolgere un ruolo centrale limitando il campo di possibilità delle scelte disponibili per il soggetto, operando la preselezione di un “codice” che permette *la messa in ombra di alternative* (*ivi*: 51). Questa forma di *riduzionismo*, come abbiamo avuto modo di vedere, caratterizza la fisionomia delle “ideologie” che riducono la normale contraddittorietà dello spazio semantico (Eco 1975). Una selezione che non viene messa in discussione a causa dell’accettazione che queste hanno nella vita quotidiana.

Per questo motivo un’analisi sociologica – e semiotica secondo la prospettiva di questo lavoro – deve dare un’interpretazione della nozione di “struttura” a partire da questa selezione – arbitraria e non necessaria – che vede nella realtà una nozione “più complicata, più ricca di alternative di quanto non appaia a coloro che vivono in essa” (Luhmann 1972: 51). Le strutture legittimano solo una parte parziale del campo di possibilità, ingannando sulla reale complessità del mondo e manifestando il problema immanente della delusione di aspettative:

la razionalizzazione di strutture comprende, quindi, anche il dosaggio del rapporto tra complessità supportabile e onere della delusione. Alla stabilizzazione delle strutture appartiene non solo il progetto del loro schema dotato di senso – il riconoscimento di leggi della natura o la fissazione di norme – ma appartiene anche costantemente anche l’apprestamento di meccanismi per l’assorbimento di delusioni, una specie di “servizio di riparazioni” a disposizione della struttura. (Luhmann 1972: 52).

La maggiore complessità e contingenza che caratterizza il mondo provoca “insopportabili tensioni” e “difficoltà di orientamento” che portano il sistema sociale a dotarsi di due soluzioni antitetiche al problema della delusione. Luhmann individua nella già citata distinzione tra aspettative *cognitive* e aspettative *normative* – distinzione definita sotto il punto di vista “funzionale”⁷ – un elemento chiarificatore dei “meccanismi elementari della formazione del diritto” (*ivi*: 53). Da ricordare come l’indagine di Luhmann sul diritto (1972) si inserisca all’interno del suo più ampio progetto della “teoria dei sistemi sociali” come “architettura concettuale” che permette di esplicitare ogni aspetto della realtà attraverso l’analisi funzionale (Luhmann 1970, 1984; Luhmann, De Giorgi 1991). In questo contesto, “il diritto viene studiato come un’istituzione la cui natura, struttura e funzione sono poste in relazione con la riproduzione, differenziazione ed evoluzione della società” (Tosini 2009).

La distinzione centrale nell’analisi luhmanniana permette di opporre al diritto – nella sua *chiusura sistemica* (Luhmann, De Giorgi 1991) – una realtà sociale che si costituisce come suo *ambiente*. Come abbiamo già affermato, le aspettative *normative* – centrali nel diritto – mantengono intatta l’aspettativa e imputano questa “discrepanza” tra aspettativa e realtà a chi ha agito in maniera difforme (Luhmann 1972: 53):

Le aspettative cognitive sono quindi caratterizzate da una [...] disponibilità all’apprendimento; le aspettative normative, per contro, dalla decisione di non apprendere dalle delusioni. La delusione viene prevista come possibile – si sa di essere in un mondo complesso e contingente nel quale altri possono agire in maniera inaspettata – ma essa viene considerata irrilevante per le aspettative. Questa irrilevanza non deriva da una esperienza naturale [...] ma riposa piuttosto su processi di neutralizzazione simbolica [...] Le norme, conseguentemente, sono *aspettative di comportamento stabilizzate in modo da resistere a variazioni della situazione di fatto*. Il loro senso implica una validità incondizionata, in quanto la validità viene avvertita, e quindi anche istituzionalizzata, come indipendente dalla fattuale realizzazione, o mancata realizzazione, della norma. (Luhmann 1972: 54).

La validità di cui parla Luhmann, seguendo una prospettiva semiotica, permette di definire il diritto come “codice” che interpreta le occorrenze – degli atti o degli stati – come espressione veicolante di un contenuto definito come sistema veicolato (Eco 1975: 89). Ad interessarci è infatti la modalità attraverso cui il diritto postula uno “schematismo semantico” che, nella sua

indiscutibilità, traccia un campo di legittimità che tiene al di fuori le aspettative di comportamento che esulano dal proprio modello. Il diritto propone un doppio livello di esistenza della “norma”: da un lato abbiamo un livello profondo dove la norma esiste come regolazione pura – pura regola di sintassi universale; dall’altro un livello di superficie dove la norma giuridica si *tematizza* in funzione della differente “categorizzazione semantica” propria di ogni cultura (Landowski 1989: 79).

Nello specifico delle pagine di questo capitolo, verrà analizzato questo livello superficiale della giurisprudenza italiana *tematizzata* attraverso la categoria semantica di “sessualità”. Il diritto come vedremo postula un’*assiologia* che valorizza le pratiche, e gli stati, dell’uomo limitandone la *complessità* e la *contraddittorietà*. Allo stesso modo, come abbiamo avuto modo di vedere nel capitolo di apertura di questo lavoro, la “sessualità” come categoria semantica identificata con il binarismo “uomo-donna” opera a sua volta una semplificazione dell’eterogeneità costitutiva del proprio campo semantico. Una limitazione assunta dallo stesso diritto che, a causa dello sviluppo di sistemi complessi, necessita di attuare una *selezione* – operante tramite un’istituzionalizzazione del consenso che sceglie le proiezioni normative che agiscono in una società – permettendo una stabilizzazione temporale delle aspettative (Luhmann 1972: 78-79).

Come sostenuto da Luhmann, ad essere affermato in questo senso è il passaggio da un diritto immanente alla natura umana ad uno che opera attraverso il “senso comune” come forma di integrazione sociale delle aspettative (*ivi*: 82): un’articolazione del senso che sancisce i rapporti di forza tra le varie istanze coinvolte verso obiettivi di ordine pratico. Il testo giuridico è, infatti, come abbiamo già ricordato, un terreno di scontro tra differenti istanze a causa del fatto che l’interpretazione giuridica costituisce una modalità di appropriazione della forza simbolica che vi si trova rinchiusa allo stato potenziale (Bourdieu 1986: 65).

Interpretare il diritto da questo punto di vista, come *campo di negoziazione semantica*, necessiterà dell’introduzione di una “Sociologia del senso comune” come definita da Greimas (1970). Riprendendo la definizione di *connotazione* data da Hjelmslev nei suoi *Prolegomena* (1943), Greimas oppone ad un’analisi *denotativa* – che elimina tutto ciò che partecipa ad altri

sistemi semiotici rispetto al testo – un’analisi *connotativa* che mette in evidenza la complessità dei sistemi semiotici (Greimas 1970: 96-97). Il livello connotativo costituisce una nuova dimensione, un “secondo piano di significazione di cui è dotato ogni oggetto semiotico” (*ivi*: 102). Questo doppio livello permette agli oggetti semiotici di esistere secondo la *modalità dell’essere* e la *modalità dell’apparenza* che consente alla ricerca semiotica di integrare il livello del vissuto e del percepito al proprio modello “astratto” e “disincarnato”. Come sostenuto da Greimas, infatti, questo sdoppiamento della significazione:

ci farà considerare il velo dell’apparenza che ci aiuta a vivere, come naturale e necessario, oppure come alienante sia nel suo insieme sia in alcuni suoi elementi [...] la dimensione connotativa del linguaggio può essere postulata tanto negli universi semiotici sociali quanto in quelli individuali: ogni uomo maschera il proprio essere semiotico entro un reticolo di significazioni alienanti, all’interno del quale egli crede di vivere, di sentire, di giudicare e di credere [...] i sistemi connotativi di carattere sociale portano in essi, e manifestano nel loro funzionamento, l’essenziale delle rappresentazioni, le quali, pur iscrivendo la cultura nell’uomo, la proiettano davanti a lui sotto forma di oggetti culturalmente distanziati. (Greimas 1970: 103).

Il livello connotativo evidenzia – attraverso un processo di *demitizzazione* - come ciò che viene interpretato come “naturale” e “necessario”, in realtà sia la risultante di un processo semiotico che produce significazione: *il livello connotativo storicizza il modello analitico della semiotica, evitandogli qualsiasi ricaduta metafisica*. In questo senso, la natura non costituirebbe un presupposto della significazione, in quanto non c’è un “presemiotico” da cui emerge il *semiotico* – una materia da cui emerge la significazione – “ma il senso c’è già da sempre, e si tratta solo di metterlo in condizioni di significare” (Fabbri 2012: 28).

L’analisi di questo livello permetterà a Greimas di individuare quattro “zone di connotazione” che si articolano a partire dalle due categorie dicotomiche fondamentali: l’opposizione *forma* vs *senso* (sostanza) e la distinzione tra piano dell’*espressione* e del *contenuto* manifestata da entrambi i livelli (Greimas 1970: 97). Il diritto si ascrive all’interno di un gruppo di fatti che costituiscono diversi *generi di stile* a partire dal contenuto connotato dalla specifica forma linguistica nelle diverse sostanze non linguistiche: l’assunzione del livello della significazione nel quadro della comunicazione.

Ad interessare questo livello, sarà dunque “il sistema di valori annessi alla pratica sociale di tali significanti”. Non più l’interrogazione del modo attraverso cui “la società si pensa e si articola attraverso la lingua che è sua”, ma piuttosto analizzare le modalità con cui la società “utilizza e valuta quegli oggetti sociali che sono per lei sostanze dell’espressione informate dal suo linguaggio” (*ivi*: 100).

Esplicitare la dimensione connotativa del diritto permetterà di metterne tra parentesi la *coerenza* e la *costanza* dovute alla “razionalizzazione formale” datane dai teorici. La razionalizzazione “nomologica” del diritto opera attraverso un doppio livello: un impianto *teologico* – che informa il diritto secondo il parametro morale della giustizia – e una struttura gerarchica *logico-deduttiva* che permette di sussumere i casi particolari sotto una regola generale (legge) (Bourdieu 1986: 77). Tuttavia, la sua analisi non può essere limitata alla sola teorizzazione pura, ma deve includere anche le ripercussioni pratiche che il diritto ha nella vita sociale delle persone.

Le procedure del linguaggio giuridico, al contrario, producono due effetti che descrivono la situazione giuridica come un “luogo neutro” orientato alla verità e caratterizzato da “imparzialità formale”: un *effetto di neutralizzazione* che, attraverso l’uso di costrutti passivi ed impersonali, evidenzia l’impersonalità dell’enunciazione giuridica e costituisce “l’enunciatore come soggetto imparziale e obiettivo”, e un *effetto di universalizzazione* che mira a definire la generalità – anche a livello temporale – della regola giuridica (*ivi*: 68).

Questa forma di teorizzazione pura, però, presenta delle problematiche per quanto riguarda l’introduzione di cambiamenti all’interno del diritto. Per Bourdieu, pensare il diritto come sistema autonomo e autosufficiente, depurato di tutte le sue incertezze, non permette di restituire *adeguatamente* le situazioni concrete, chiudendosi di fatto in un “rigido rigorismo razionale” (*ivi*: 75). A permettere il cambiamento all’interno del sistema diritto è la figura del “giudice”, il quale non è mai un semplice esecutore che si limita a riportare il caso particolare sotto la generalità della legge ma, al contrario nella sua interpretazione gode di una certa libertà d’invenzione (*ivi*: 78-79). Come affermato da Landowski (1989: 98), il giudice – in quanto sopperisce a delle mancanze della legge – ne adatta le disposizioni, ne determina le

condizioni d'applicazione, invadendo in questo modo il ruolo attanziale del legislatore e costituendosi come "fonte secondaria" di diritto.

In questo contesto vedremo come lo sviluppo del fenomeno dell'omogenitorialità, a seguito del ricorso alle tecniche di PMA all'estero, porti un effetto destabilizzante all'interno della giurisprudenza italiana riconfigurando la definizione della famiglia nella cultura giuridica. Nelle prossime pagine procederemo attraverso un'analisi delle leggi italiane che normano la famiglia e nello specifico le tecniche di PMA (legge 40/2004). L'analisi di questo livello permetterà di definire la fisionomia "rappresentazionale" del diritto che postula un'*assiologia valoriale* – identificata con il binarismo "uomo-donna" – che universalizza un particolarismo in realtà relativizzabile come la famiglia eterosessuale. In seguito, l'attenzione verrà rivolta alle varie sentenze che si sono dovute esprimere per giudicare *ex-post* le eterogenee conformazioni familiari che proliferano nell'epoca della riproduzione mediata tecnologicamente. Questo secondo livello manifesterà la funzione del giudice come seconda fonte di diritto (Landowski 1989) in grado di produrre delle innovazioni all'interno della giurisprudenza contestualizzate rispetto allo sviluppo sociale (Luhmann 1972).

A partire dalla riproduzione svincolata dal sesso si assiste ad una relativizzazione dei ruoli tradizionali di "maternità" e "paternità" che costituivano la relazione parentale come condivisione del patrimonio genetico. Ed è a partire da questa *complessificazione* che emerge come in realtà la sessualità costituisca un *livello variabile della manifestazione* (Hjelmlev 1943) che obbligherà il diritto a dotarsi di una maggiore capacità di "astrazione" che gli permetta di rendere conto in maniera adeguata all'eterogeneità morfologica che caratterizza la famiglia in epoca contemporanea. Il diritto non può essere indifferente alle *irritazioni* che subisce dall'*ambiente esterno* – in questo caso il mondo sociale – a causa di una credibilità che assume per mezzo della propria attività sanzionatrice che deve essere mantenuta necessariamente (Luhmann 1972).

Vedremo nelle prossime pagine come la giurisprudenza italiana – in linea con lo sviluppo delle normative internazionali sul tema della famiglia gay – stia operando una riconfigurazione a causa del pluralismo che la famiglia

assume a partire da una svolta performativa (Bertone 2015) che – in linea con quella seguita dal genere (Butler 2004; Sassatelli 2000) – la porta a identificarsi con un regime di pratiche piuttosto che con un modello semantico postulato (*paradigma eteronormativo*). L’eterogeneità costitutiva del livello delle pratiche, con il grado di particolarismo che ogni situazione porta con sé, indirizzeranno il diritto a definirsi attraverso un processo di *positivizzazione* che fa dell’aspetto decisionale del giudice il centro del processo evolutivo della giurisprudenza in relazione allo sviluppo sociale. Al contrario, il livello legiferante – inteso come schematismo semantico postulato *ex ante* (Landowki 1989) – non riesce a cogliere la complessità costitutiva che ogni caso specifico implica.

3.3 La legge 40/2004: l’embrione come “soggetto di diritto”

La prospettiva critica che stiamo portando avanti qui è finalizzata alla messa in discussione della visione che, nell’immaginario collettivo, interpreta la famiglia come un’istituzione “naturale”, immutabile come se fosse un istituto assoluto con carattere “pre-giuridico”. In realtà, come sappiamo, la famiglia ha subito delle modificazioni a partire dalle possibilità aperte da sviluppi tecnici che sono stati trattati dalla giurisprudenza come l’aborto, il divorzio e la contraccezione. Mutamenti che ne hanno reso instabili le morfologie aprendo alla possibilità di interrompere volontariamente una gravidanza, di interrompere la relazione con il proprio coniuge, svincolando l’atto sessuale dalla riproduzione e la riproduzione dall’atto sessuale – grazie alla PMA. Nello specifico di questa ricerca ad interessarci è l’effetto *destabilizzante* implicato dalle tecniche di procreazione medicalmente assistita in relazione soprattutto al ricorso che ne fanno le coppie *same-sex* per avere un figlio.

Nel corso delle prossime pagine ci concentreremo sull’analisi della legge che norma queste tecniche in Italia – la legge 40 del 2004 – ricostruendo il contesto politico che ha portato al suo varo ed evidenziando come in Italia queste tecniche siano state interpretate come semplice mezzo per favorire la riproduzione eterosessuale, garantendo in questo modo il mantenimento della morfologia familiare tradizionale che identifica le figure genitoriali con la coppia “uomo-donna”. Come avremo modo di constatare, la legge che

prenderemo in analisi, nei punti cruciali ha sempre tentato di garantire una certa continuità tra la riproduzione tradizionale e quella medicalmente assistita, tentando di limitarne il portato eversivo, vedendola esclusivamente come mezzo terapeutico per superare le problematiche riproduttive delle coppie eterosessuali.

Nel precedente capitolo abbiamo avuto modo, infatti, di evidenziare le possibilità riproduttive aperte da queste nuove tecnologie mediche, in relazione soprattutto alle dinamiche di donazione che permettono di fatto anche alle coppie *same-sex* di riprodursi. Tuttavia, questa possibilità viene preclusa all'interno del diritto italiano, in quanto le coppie composte da persone dello stesso sesso non possono accedere alla genitorialità, se non facendo riferimento alle cliniche estere, comportando successivamente delle *sollecitazioni* della struttura del diritto italiano – che analizzeremo più avanti – per quanto riguarda lo statuto della famiglia. Ad interessarci sarà lo “schematismo semantico” che agisce dietro questa normativa, favorendo l’affermazione dell’esclusività della famiglia tradizionale e della riproduzione come risultante della coppia eterosessuale.

Il dibattito sulle tecniche di PMA è stato segnato sin dall’inizio – in linea con la complessità della tematica – da posizioni contrastanti, tra chi vedeva il progresso in queste nuove possibilità aperte dalla scienza e chi, al contrario, le interpretava come una pericolosa violazione della natura (Flamigni, Mori 2014). Successivamente, la salita al potere di Silvio Berlusconi nel 1994, che si presentò come promotore di un governo liberale pronto a rinnovare l’opinione pubblica italiana, alimentò le speranze verso una normativa sulle tecniche di PMA in linea con presupposti progressisti. Al contrario Berlusconi affidò la presidenza del Comitato Nazionale di Bioetica (CNB) a Francesco D’Agostino, delineando in questo modo un Comitato a fortissima maggioranza cattolica (*ivi*: 38). Nell’immaginario collettivo italiano, la procreazione medicalmente assistita veniva vista come un “far west” in cui tutto fosse lecito a causa della mancanza di una legislazione chiara a riguardo.

Con la necessità di normare questo settore, che si sviluppava in maniera non regolamentata, a partire dal 1995 iniziarono i movimenti in favore dell’ascrizione della capacità giuridica dalla nascita al concepimento, ponendo la questione sull’identità dell’embrione – persona o cosa – che

divenne il tema centrale della propaganda cattolica. All'interno di questo contesto si arrivò nel 1996 all'approvazione da parte del Consiglio Nazionale di Bioetica (CNB) del Parere "Identità e statuto dell'embrione umano" in cui l'embrione diventava un soggetto a tutti gli effetti. Seguendo questi presupposti, era chiaro come la legge sulle tecniche di PMA avrebbe dovuto tutelare il diritto alla vita dell'embrione, impedendo non solo la sua distruzione, o il suo impiego per scopi di sperimentazione, ma anche la *crioconservazione* giudicata lesiva per la dignità dell'essere umano. La tematica della "dignità dell'embrione" condizionò dunque la stesura del disegno di legge che, dopo una fase iniziale che partì nel 1996, fu ripresa con l'inizio della nuova legislatura nel 2001: l'obiettivo da portare avanti era quello di una legge severa che impedisse di ridurre la persona ad un'oggetto "prodotto in serie".

Quando il disegno di legge fu portato alla Camera il 27 marzo 2002, infatti, iniziò subito una battaglia a partire dall'art. 1 che proponeva la tesi del "cittadino-embrione". Così la Camera approvò l'art. 1 che assicurava i diritti di tutti i soggetti coinvolti compreso il concepito. La legge approvata nel 2004 aveva dunque fortissime influenze conservatrici e religiose che si fecero spazio grazie all'appoggio del governo Berlusconi, contrariamente ai presupposti liberali con cui questo si era presentato. In seguito all'approvazione della legge, fu istituita una Commissione per elaborare le Linee guida richieste per la sua applicazione, anche questa a maggioranza cattolica che continuarono con una linea interpretativa molto rigida.

Nel maggio dello stesso anno fu una sentenza del Tribunale di Catania (3 maggio 2004) a suscitare una grande indignazione, in quanto il giudice aveva negato a due coniugi, affetti da malattie geneticamente trasmissibili, di ricorrere alla *selezione* degli embrioni sani da trasferire in utero per la gravidanza. Inoltre, seguendo le disposizioni della legge 40, il giudice impose che fossero trasferiti in utero anche gli embrioni "malati", dando poi la possibilità alla madre di abortire seguendo la legge n. 194/78. Le linee guida tracciate erano contrarie a qualsiasi forma di manipolazione degli embrioni, vietando anche qualsiasi *indagine genetica preimpianto* che nel caso di Catania sarebbe stata funzionale alle finalità mediche della PMA. Si lasciava

alla coppia la possibilità di ricorrere ad indagini di tipo morfologico sulla *morula* o sulla *blastocisti* che gli esperti consideravano del tutto inutili.

Il tema delle “indagini genetiche” divenne argomento di dibattito e fu supportato dal referendum abrogativo proposto dai Radicali nel giugno del 2005, in quanto la legge ostacolava le speranze non solo delle coppie sterili, ma anche di molti malati, a causa del blocco della sperimentazione sulle cellule staminali. I punti principali su cui insisteva il referendum del partito di Pannella erano: i) il rischio per la salute della donna, per cui si chiedeva l’abrogazione della norma che impediva l’analisi pre-impiantatoria; ii) la libertà di ricerca; iii) il divieto di donazione di gameti; iv) l’equivalenza tra embrione e persona. Il percorso che accompagnò questo referendum fu caratterizzato dall’insofferenza del mondo cattolico che non accettava completamente la legge ma, in quanto frutto di una mediazione, la reputava comunque meritevole di rispetto e di protezione. Con questo obiettivo gli esponenti del mondo cattolico alimentarono un clima di astensionismo finalizzato ad impedire il raggiungimento del quorum seguendo il motto “la vita non si mette ai voti” (*ivi*: 73).

Le criticità individuate erano relative in particolar modo al carattere di “artificialità” che queste nuove tecniche importavano nel fenomeno della riproduzione, identificato al contrario con una “naturalità” originaria che non veniva messa in discussione. Il contesto politico dell’epoca fu fortemente segnato dal connubio tra berlusconismo e chiesa cattolica. Un’ingerenza moralizzante che, come avremo modo di individuare, struttura la legge che secondo la nostra prospettiva di indagine assume una posizione codificante che non riesce a rendere conto adeguatamente delle possibilità aperte dalle nuove tecniche di riproduzione medicalmente assistita.

La legge 40/2004 si compone di sette capi che fanno riferimento: ai principi generali; l’accesso alle tecniche; le disposizioni concernenti la tutela del nascituro; la regolamentazione delle strutture autorizzate ad applicare tali tecniche; i divieti e le sanzioni; le misure a tutela dell’embrione; le disposizioni finali e transitorie. Per un totale di 18 articoli che hanno lasciato aperte delle “passerelle” di mediazione che hanno portato la legge a sgretolarsi sotto le numerose critiche della magistratura (*ivi*: 89-90). Il primo articolo del Capo I relativo alle finalità della legge recita:

- Al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana è consentito il ricorso alla procreazione medicalmente assistita, alle condizioni e secondo le modalità previste dalla presente legge, che assicura i diritti di tutti i soggetti coinvolti, compreso il concepito.
- Il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità e infertilità.

Come sostenuto da Bourdieu (1986) il lessico assume un carattere fondamentale all'interno del diritto, in quanto ha la funzione di disambiguare le interpretazioni attraverso una precisione che non deve lasciare spazio a letture individuali. Al contrario, il primo articolo della legge che norma la PMA introduce tra i soggetti di cui garantire i diritti anche il "concepito". Un termine a cui non è attribuibile una definizione precisa in quanto la formazione dell'individuo non avviene in un istante ma segue piuttosto un processo fatto da momenti differenti (Gilbert 2003). Al contrario la morale cattolica, definendo l'*oocita* fecondato come "uno di noi", come nel documento del Monsignor Sgreccia pubblicato dal *Corriere della Sera* (8 febbraio 2005), rinuncia al ruolo della biologia nella costruzione del paradigma cattolico (Flamigni, Mori 2014: 91).

La biologia non riduce il concepimento ad un'istante, ma lo riconduce ad un processo che non permetterebbe di concedere estrema importanza alla tutela dell'embrione che questa legge garantisce anteponeandola all'importanza della salute della madre che si presta a svolgere queste pratiche. Una protezione che vale solo prima dell'inizio della gravidanza in quanto è sempre possibile – grazie alla legge 194/1978 sull'aborto – l'interruzione volontaria di gravidanza ponendo fine allo sviluppo dell'*embrione*. L'attribuzione della soggettività al concepito manifesta la volontà del legislatore di attuare un modello "autoritario" che mira all'equiparazione tra il concepito e i soggetti già nati. Un quadro interpretativo che muta in base quadro sistematico di riferimento, con il passaggio – sostenuto dalla Corte Costituzionale – dall'esclusività della tutela assoluta del concepito a quella di un bilanciamento fondamentale tra la tutela di un soggetto che deve ancora diventare persona e quella degli altri soggetti

coinvolti, con particolare attenzione alla salute della donna che è all'origine del progetto genitoriale (Busnelli 2009).

Attraverso la tutela del concepito, la legge 40 interpreta il nascituro come “soggetto giuridico” dotato di una tutela che definisce l’embrione attraverso una *metafisica sostanzialista* che lo identifica con un’entità caratterizzata da uno *statuto ontologico* stabile e permanente nel corso dell’esistenza. Questa caratterizzazione permette di attribuire agli embrioni alcuni diritti fondamentali, tra cui il diritto alla vita: interpretati come persone a tutti gli effetti, gli embrioni vengono riconosciuti come esseri della specie umana e per questo detentori di diritti di fondamentali (Sgreccia 2008). Come avremo modo di vedere, sarà questa interpretazione degli embrioni come “soggetti di diritto” a condizionare negativamente dunque la regolamentazione della procreazione medicalmente assistita.

Come abbiamo già sottolineato, le donne che ricorrono alle tecniche di PMA sono solitamente sottoposte a *stimolazione ovarica*, una tecnica che ha come obiettivo la maturazione contemporanea di più ovociti da cui ottenere più embrioni di quanti possono essere trasferiti in utero immediatamente. Fondamentale in questo senso, per la riuscita della pratica medica, è lo sviluppo delle tecniche di *crioconservazione*, le quali permettono di mettere da parte gli embrioni soprannumerari funzionali ad un secondo trasferimento qualora il primo impianto non dovesse avere successo, evitando in questo modo di sottoporre la donna a più stimolazioni con gli effetti negativi per la sua salute. Inoltre, il congelamento permette la possibilità di effettuare sperimentazioni sugli embrioni come l’*indagine genetica preimpianto*, utilizzata dalle coppie affette da malattie genetiche al fine di selezionare embrioni sani da trasferire in utero per avere bambini senza problemi medici.

Queste pratiche – produzione di embrioni soprannumerari, crioconservazione, soppressione, uso sperimentale e selezione genetica di embrioni – sono considerate moralmente inammissibili dai sostenitori del diritto alla vita degli embrioni. Infatti, vengono viste come lesive della loro dignità, venendo trattati come mezzi al fine di ottenere degli obiettivi prefissati: la genitorialità, il progresso scientifico, la nascita di un bambino sano (Riva 2012: 157). L’opposizione a queste tecniche è trasversale, accomuna, infatti, le posizioni degli esponenti provenienti dal mondo

cattolico, come il monsignor Elio Sgreccia, con quelle di esponenti del mondo politico come quelle di Angelo Sanza (UDC) e di giuristi come Francesco D'Agostino (2008). Per queste posizioni la produzione di embrioni soprannumerari, con la successiva possibilità di sopprimere quelli non destinati all'impianto in utero, è una pratica condannabile in quanto l'embrione è un'entità "inviolabile e non strumentalizzabile" (D'Agostino 2008: 138).

Fu questo contesto conservatore a condizionare in seguito la stesura della legge che stiamo analizzando in queste pagine attraverso una concezione morale nota come "personalismo", che definisce le persone come entità dotate di valore intrinseco (Riva 2012) – la persona come principio ontologico fondamentale. Al contrario qui, attraverso la prospettiva che stiamo portando avanti, la persona si definisce come un'entità mutevole che necessita dell'affermazione di un'*ontologia procedurale* (Braidotti 2006) capace di rendere conto della *variabilità e contraddittorietà* che caratterizzano il soggetto in epoca contemporanea. Al contrario, il Diritto – supportato da un *personalismo* di matrice cattolica – si appoggia a una *metafisica sostanzialista* che eleva l'embrione allo stato di soggetto subordinando al suo diritto alla vita la ricerca scientifica e il diritto dei genitori alla procreazione (Flamigni, Mori 2014).

Questa tendenza della legge portò sin dalla sua approvazione a dei ricorsi alla Magistratura. Nel già citato caso di Catania, una coppia di coniugi affetta da beta-talassemia¹⁰ si rivolse al Tribunale (26 aprile 2004) per chiedere che il centro di fecondazione assistita al quale si erano rivolti eseguisse una diagnosi pre-impianto sui loro embrioni con l'obiettivo di distinguere quelli malati da quelli sani, trasferendo in questo modo solo i primi e congelando gli altri in attesa che le tecniche di ingegneria genetica avessero permesso di liberarli dalla loro anomalia. Il ricorso fu respinto dal magistrato nella già citata sentenza del 3 maggio 2004, in quanto contrario a quanto stabilito dall'articolo 14 comma 6 della legge 40/2004 che prevede sanzioni per chi non rispetta i "limiti all'applicazione delle tecniche sugli embrioni" imposti nei precedenti 5 commi. I legali della coppia interpretavano proprio il suddetto articolo come lesivo del diritto di salute e di autodeterminazione in

termini di scelte procreative. Nei primi cinque commi l'articolo 14 della legge 40 sulle tecniche di procreazione medicalmente assistita recita infatti:

- È vietata la crioconservazione e la soppressione di embrioni, fermo restando quanto previsto dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.
- Le tecniche di produzione degli embrioni, tenuto conto dell'evoluzione tecnico-scientifica e di quanto previsto dall'articolo 7, comma 3, non devono creare un numero di embrioni superiore a quello strettamente necessario ad un unico e contemporaneo impianto, comunque non superiore a tre.
- Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti possibile per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione è consentita la crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile.
- Ai fini della presente legge sulla procreazione medicalmente assistita è vietata la riduzione embrionaria di gravidanze plurime, salvo nei casi previsti dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.
- Ai fini della presente legge sulla procreazione medicalmente assistita è vietata la riduzione embrionaria di gravidanze plurime, salvo nei casi previsti dalla legge 22 maggio 1978, n. 194.

Come è possibile vedere, in questi commi l'articolo 14 attua un continuo rimando alla legge 194/1978 che ha depenalizzato e disciplinato le modalità di accesso alle tecniche abortive. Gli stessi legali della coppia, infatti, ebbero modo di sottolineare il contrasto tra quanto affermato dalla legge 40 e quanto dalla legge 194, con particolare attenzione alla protezione dell'embrione – totale nella legge 40 – e quella del feto – secondaria rispetto a quella della madre nella legge 194 (*ivi*: 115). Argomentazioni respinte dal giudice, il quale arrivò ad avallare il trasferimento in utero di tutti gli embrioni prodotti, compresi quelli malati, contrariamente a quanto previsto dalla prassi medica.

Un'interpretazione di questo tipo trovava legittimità attraverso una lettura congiunta tra finalità diagnostiche e terapeutiche, negando dunque la semplice constatazione di una malattia senza che a questa fosse corrisposta l'intenzionalità di curare. Al contrario, la scissione di queste due finalità veniva vista come una forma di "eugenetica negativa" in quanto volta ad evitare la nascita di persone portatrici di malattie ereditarie. La giurisprudenza inoltre non vedeva in contraddizione gli articoli 4 e 14 della legge 40 – che limitavano l'accesso alle pratiche e l'applicazione di queste sugli embrioni – con gli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, dove non si evinceva un diritto

assoluto dei genitori ad avere un figlio sano (*ivi*: 116). Le tecniche di PMA evidenziavano a livello di pratica medica tutta una serie di problematiche che manifestavano l'inadeguatezza della legge e aprivano alla possibilità di suoi miglioramenti sotto il punto di vista giuridico.

Nel luglio del 2015 ci fu il primo ricorso alla Corte Costituzionale. Il Tribunale di Cagliari fu chiamato in causa da coppie affette da malattie genetiche trasmissibili alla prole e ritenne necessario un intervento della Corte, la quale con l'ordinanza n. 369/2006 non riuscì a risolvere la situazione. Per questo motivo il Tribunale autorizzò l'accesso alle analisi genetiche sostenendo come l'incertezza relativa allo stato di salute dell'embrione fosse responsabile della comparsa di una sindrome ansioso-depressiva nella madre. Questa sentenza portò all'affermazione di un quadro interpretativo – confermato dal Tribunale di Firenze – che sollecitava l'utilizzo di queste diagnosi e giudicava come amorale la decisione di impiantare degli embrioni potenzialmente a rischio di malformazioni per poi mantenersi la possibilità di interrompere la gravidanza successivamente (*ivi*: 118). Le norme segnalate nell'articolo 14 – nella parte in cui vieta la produzione di più di 3 embrioni e di crioconservare quelli soprannumerari – sono state criticate dallo stesso tribunale su più punti nel 2008, arrivando lo stesso anno all'approvazione delle nuove Linee guida firmate dal ministro Livia Turco.

Queste nuove Linee guida eliminarono il divieto di effettuare indagini genetiche sugli embrioni, tuttavia, anche in questa riformulazione del 2008, il divieto espresso nell'articolo 13 comma 3 veniva letto come contrario ad ogni forma di selezione eugenetica degli embrioni. Come ha sottolineato Dolcini (2008), l'utilizzo del divieto di indagini a finalità eugenetiche fu utilizzato dai sostenitori della legge 40 anche dopo la sentenza della Corte come modo per mantenere il divieto in toto. Un'interpretazione opposta venne data dalla Corte Costituzionale nel 2009 la quale pose l'accento sulla salute della donna, considerata fondamentale nella disciplina della fecondazione assistita (Flamigni, Mori 2014: 125). L'eugenetica vietata riguardava le indagini genetiche, con le successive selezioni, quando sono mirate a selezionare determinati caratteri del nascituro e non sono finalizzate alla ricerca di malattie. Ci si riferisce a tutte quelle caratteristiche come il

sesso, le caratteristiche genetiche e i caratteri somatici, che vengono considerate accessorie rispetto all'accertamento dello stato di salute degli embrioni.

La questione relativa allo “statuto dell’embrione” – con il divieto annesso di diagnosi pre-impiantatoria, l'impossibilità di *crioconservare* gli embrioni soprannumerari o distruggerli – conferma l'ideologia sottesa alle normative italiane che attualizzano una “metafisica del soggetto” facendo dell’embrione un soggetto di diritto che merita rispetto e orienta la legge 40 del 2004. Nel diritto moderno è il concetto di “persona” a riunire in sé le condizioni che lo rendono il soggetto capace di diritto, per questo motivo lo “statuto dell’embrione” - definito come “uno di noi”, dunque soggetto umano – orienta le interpretazioni giurisprudenziali relative alla legge che regolamenta la procreazione medicalmente assistita. La tutela alla vita garantita agli embrioni prodotti durante le pratiche di PMA, insieme all'impossibilità di crioconservazione, segue l'ideologia religiosa che interpreta la riproduzione come un “dono” di Dio in cui ogni intervento dell'uomo viene visto in maniera negativa, sia per quanto riguarda la distruzione degli embrioni – a cui viene garantito l'impianto in utero e la possibilità, dunque, di originare una vita – che per quanto riguarda la *crioconservazione* e la *diagnosi preimpianto*, che rispettivamente disarticolano la linearità temporale della riproduzione e rendono possibili selezioni con finalità eugenetiche.

Come abbiamo già sottolineato, la tutela dell’embrione crea uno sbilanciamento dei diritti in gioco durante le pratiche di procreazione medicalmente assistita che sfavoriscono la donna che vi si sottopone. La possibilità di congelare gli embrioni in più prodotti permette alla pratica di procreazione assistita di procedere per tentativi, garantendo in questo modo la salute delle donne che si sottopongono a queste pratiche per avere un proprio figlio, evitando loro di doversi sottoporre a più *stimolazioni ovariche* che possono portare a criticità come alla sindrome di *iperstimolazione ovarica* che nei casi peggiori può portare anche alla morte della donna.

Garantendo il diritto alla vita dell’embrione, la legge 40 del 2004 implicava numerose criticità all'interno della pratica medica che stiamo analizzando in queste pagine. Il divieto di crioconservazione obbliga il medico ad impiantare gli embrioni prodotti – per un massimo di tre come

previsto dalla legge – nello stesso momento, avendo effetti differenti a partire dall'età della donna che si sottopone alla terapia, non permettendo dunque al personale medico di avere margini di adattamento della pratica secondo le esigenze che ogni caso particolare porta con sé. Il congelamento degli embrioni permette di procedere per tentativi nel caso l'impianto in utero non abbia esito positivo – evitando di sottoporre la donna a numerose stimolazioni. Inoltre, non rendendo necessario l'impianto simultaneo degli embrioni prodotti, evita il rischio di parti gemellari non voluti che provano la salute della donna interessata.

È evidente a questo punto come, relativamente allo statuto dell'embrione, il diritto italiano compie un'assolutizzazione della sua identità che lo eleva a soggetto di diritto, provocando in questo modo uno sbilanciamento a suo favore dei diritti messi in campo dalla PMA. È necessaria a questo punto la definizione di una prospettiva relazionale che permetta di rendere conto dei diritti dei soggetti coinvolti. Abbiamo visto, infatti, come la tutela assoluta dell'embrione implichi delle criticità della pratica medica che mette a rischio la salute della donna – eterosessuale – che vi si sottopone.

3.4 La PMA come terapia per la sterilità della coppia eterosessuale

Come sostenuto da Riva (2012), l'accesso alle tecniche di PMA è regolata dalla legge 40 seguendo due tipologie di restrizioni. La prima riguarda le “motivazioni” per cui le persone si rivolgono a queste tecniche mediche, mentre le seconde definiscono la tipologia di persone che possono rivolgersi a questo trattamento. Per quanto riguarda il limite sulle motivazioni, la legge ammette il ricorso alle tecniche di PMA solo al fine di superare problemi di sterilità o infertilità e, come recita l'art. 1, co. 2: “il ricorso alla procreazione medicalmente assistita è consentito qualora non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità”. La condizione di sterilità – o infertilità – sia da causa accertata, che ignota, è certificata da atto medico (art. 4, co. 1). Attraverso questa limitazione la legge sulla PMA esclude dall'accesso a queste tecniche le persone affette da gravi anomalie genetiche che potrebbero essere trasmesse ai figli concepiti – ma di fatto non sono impossibilitati a riprodursi autonomamente – comportando,

come abbiamo avuto modo di vedere, delle problematiche a livello della pratica medica.

Le linee guida, del 2004 e 2008, stabiliscono che attraverso i termini – considerati sinonimi – di “sterilità” e “infertilità” ci si riferisce ad un’assenza di concepimento, oltre ai casi di patologia riconosciuta, dopo 12/24 mesi di regolari rapporti sessuali non protetti. Questo limita il medico che, per accertarsi di questa condizione, non può fare altro che basarsi su quanto riportato dalla coppia che ha chiesto di sottoporsi alla PMA. A partire dal 2008, tra le varie cause di infertilità è stato anche inserito il rischio di trasmettere una malattia infettiva al proprio partner.

Il limite di accesso alla PMA basato sulle motivazioni conferma come queste siano interpretate dalla legge italiana come pratiche terapeutiche funzionali al superamento delle condizioni di “infertilità” e “sterilità”. Queste due condizioni, considerate equivalenti, in realtà non sono risolte dalla PMA, ma sono semplicemente aggirate in quanto il fine di queste tecniche è la procreazione e non curare la sterilità o infertilità (Riva 2012: 94). Interpretando le tecniche di procreazione assistita esclusivamente come uno strumento con finalità terapeutiche, la legge del 2004 considerava legittimo solo garantire l’accesso a quelle coppie che non sono in grado di riprodursi autonomamente, lasciando fuori in questo modo, con le relative problematiche mediche, quelle coppie che necessiterebbero di queste tecniche per evitare la trasmissione di malattie genetiche alla prole o malattie sessualmente trasmissibili – ad esempio l’HIV – tra i partner.

Per quanto riguarda invece la seconda restrizione, relativa alla tipologia di persone che possono rivolgersi a queste tecniche – i requisiti soggettivi – la legge presa qui in esame stabilisce come possano accedervi solo “coppie di maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertile, entrambi viventi” (art. 5). Venivano escluse dunque le persone sole, uomini e donne, e le coppie di donne, le quali venivano incluse dai disegni di legge presentati alla Camera nn. 195, 1775 e 2984, tra cui quest’ultima permetteva l’accesso alle coppie di persone dello stesso sesso e agli uomini soli. L’esclusione di questi soggetti da tali pratiche non necessitava di un’esplicitazione ulteriore in quanto, a precludere il loro accesso alla PMA, bastavano i divieti previsti di cessione di gameti e di maternità surrogata,

pratiche necessarie per permettere alle coppie *same-sex*, e ai single, di riprodursi. Quest'esclusione conferma come il modello di famiglia "naturale", composta da due persone di sesso diverso e dai loro figli, agisca a livello simbolico all'interno della giurisprudenza italiana mantenendo dei limiti alle applicazioni che le tecniche di procreazione assistita possono avere (Riva 2012: 96)

Nell'art. 5 ci si riferisce anche all'età dei soggetti a cui è rivolta la PMA: soggetti in età "potenzialmente" fertile. Questa definizione – inappropriata in quanto l'aggettivo più adatto sarebbe "normalmente" – introduce una discriminante tra gli uomini, la cui fertilità può durare tutta la vita, e le donne la cui fertilità cessa con la menopausa. A controllare l'applicazione di questi limiti è l'art. 12: le persone che si sottopongono alle tecniche di PMA senza soddisfare i requisiti richiesti sono punibili solo per aver dichiarato il falso (art. 12, co. 3), anche se non è prevista nessuna verifica di quanto dichiarato da loro. La legge invece dispone una sanzione pecuniaria (da 200.000 a 400.000 euro) e la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio della professione sanitaria per chiunque si presti ad eseguire un intervento di PMA su soggetti che non rispettano i prerequisiti stabiliti dalla legge (art. 12, co. 2 e 9).

La normativa, tuttavia, non specifica quando i prerequisiti vengano a mancare a procedimento avviato, nel caso uno dei due aspiranti genitori dovesse morire, nel caso la coppia dovesse separarsi o dovesse porre fine alla propria convivenza. La casistica implica delle problematiche qualora dovessero morire entrambi gli aspiranti genitori, o la madre, essendo vietata la gestazione per altri (art. 12, co. 2), perché non si saprebbe se sopprimere, crioconservare o donare gli embrioni prodotti. Differente è il caso in cui a morire dovesse essere l'aspirante padre. In questo caso, infatti, la donna potrebbe avanzare la pretesa di andare avanti con l'impianto degli embrioni prodotti con i gameti del partner defunto.

La legge stabilisce che le persone che richiedono di accedere alla PMA debbano essere in vita al momento dell'accesso ad essa (art. 5). Non viene specificato però quale sia questo momento, ravvisabile presumibilmente con la formalizzazione scritta del consenso. Se questa identificazione del momento di accesso alla PMA è corretta, non è da escludere che un

procedimento avviato possa essere portato avanti nonostante la morte dell'aspirante padre. Questa problematica è relativa, dunque, alla possibilità di impiantare in utero gli embrioni precedentemente prodotti con i gameti dell'aspirante padre deceduto. Come sostenuto da Riva (2012), l'interpretazione corretta della legge, considerando la tutela che questa deve garantire all'embrione, è che essa vieti ogni intervento che miri alla produzione di embrioni a partire da gameti di persone defunte, ma che permetta il loro impianto in utero se il decesso avvenga successivamente alla produzione di questi embrioni. Questa lettura è coerente, con la norma che prevede che il consenso al trattamento di PMA possa essere revocato solamente prima della produzione degli embrioni (art. 6, co. 3) e con i vari divieti di soppressione, crioconservazione e cessione di embrioni stabiliti dalla legge. Inoltre, le linee guida del 2004 e del 2008 prevedono che la donna abbia sempre il diritto di ottenere il trasferimento in utero degli embrioni crioconservati, anche quando non soddisfatti più i requisiti di accesso alla PMA.

La stessa argomentazione può essere portata avanti anche relativamente alla condizione di coppia coniugata, o convivente, necessaria per accedere alle tecniche di PMA. Anche in questo caso la legge non prevede che il divorzio – o la separazione in caso di semplice convivenza – avvenga nel periodo di tempo che intercorre tra la produzione di embrioni in vitro e il loro trasferimento in utero. La legge nell'art. 5 afferma come la coppia debba essere coniugata, o convivente, al momento dell'accesso a queste tecniche e prevede, nell'art. 12, co. 2, una sanzione pecuniaria per chiunque applichi queste tecniche a coppie che non rispettino questa condizione. Anche in questo caso Riva (2012) afferma come l'interpretazione corretta della legge – analogamente a quanto dovrebbe avvenire in caso di decesso dell'aspirante padre – dovrebbe considerare vietata la produzione di embrioni a partire da persone non più coniugate, o conviventi, ma allo stesso tempo ammettere l'impianto degli embrioni prodotti prima della separazione a discrezione della madre genetica, in quanto il padre non ha nessun diritto a disporre degli embrioni. Uno sbilanciamento di priorità che, tutelando di fatto la vita dell'embrione, conferma allo stesso tempo il ruolo prioritario che viene dato alla figura femminile nella riproduzione, in quanto spetta alla donna decidere

dell'impianto dell'embrione prodotto con il seme del partner – defunto o separato.

Le limitazioni sulle motivazioni confermano l'interpretazione terapeutica che la legge dava alle tecniche di PMA, viste esclusivamente come un insieme di pratiche mediche finalizzate a risolvere i problemi di sterilità. Inoltre, i requisiti soggettivi richiesti confermavano lo statuto “simbolico” assunto dalla coppia tradizionale composta da un uomo ed una donna, in età potenzialmente fertile, come unica *morfologia familiare* legittimata ad accedere alla procreazione medicalmente assistita e dunque a riprodursi. Non lasciando spazio in questo modo ai progetti di genitorialità delle coppie *same-sex* che si trovano costrette a rivolgersi alle cliniche estere come vedremo nelle prossime pagine. Attraverso questi divieti, la legge 40 livella l'interpretazione che viene fatta della PMA alla riproduzione naturale garantendo i limiti e le morfologie famigliari che questa assicurava.

3.5 Le tecniche e le pratiche ammesse

Nel capitolo precedente abbiamo sottolineato il modo in cui la *crioconservazione* – dilatando i tempi di gestione di embrioni e gameti (*spermatozoi* e *ovociti*) – renda possibili pratiche di donazione che caratterizzano la PMA nella sua forma *eterologa*. Questa tipologia di procreazione medicalmente assistita, caratterizzata dall'utilizzo di gameti esterni alla coppia che si rivolge a questo percorso terapeutico, è stata molto osteggiata in quanto attraverso il coinvolgimento di soggetti terzi – per quanto riguarda il materiale genetico – mette in discussione l'interpretazione che vede nella riproduzione una risultante esclusiva della famiglia nucleare che si genera a partire dalla coppia eterosessuale. A porre attenzione su questo divieto fu inizialmente il Tribunale di Firenze nel settembre del 2010, successivamente quelli di Catania (ottobre 2010) e Milano (settembre 2011).

I tre tribunali giudicavano il divieto incostituzionale a partire da un'interpretazione della Carta Costituzionale che riconosce il diritto alla cura, il principio di uguaglianza e il diritto ad avere una famiglia, sia su una sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo del 1° aprile 2010 che condannava l'Austria per un divieto sulla donazione di gameti (Flamigni, Mori 2014). Questa sentenza affermava che la legge austriaca violava

l'articolo 14 della CEDU che assicurava il divieto di qualsiasi discriminazione sul godimento dei diritti assicurati da tale convenzione:

in particolare, quelle fondate sul sesso, la razza, il colore, la lingua, la religione, le opinioni politiche o quelle di altro genere, l'origine nazionale o sociale, l'appartenenza a una minoranza nazionale, la ricchezza, la nascita od ogni altra condizione (art. 14 CEDU).

La critica rivolta alla sentenza austriaca faceva leva anche sull'articolo 8 sul diritto al rispetto della vita privata e familiare, che afferma come su queste non possano intervenire autorità pubbliche:

a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui (art. 8 CEDU).

La sentenza che criticava il divieto austriaco alla fecondazione eterologa fu presa successivamente in analisi dalla Grande Chambre della Corte EDU per essere revisionata. Questa valutazione portò ad un rivedimento della prima sentenza, il Collegio, infatti, ricordava che la normativa europea non si pronuncia su questi temi, lasciando agli stati membri grande discrezionalità e considerando legittima la scelta dell'Austria, in quanto forma di protezione nei confronti della salute, della morale e dei diritti di tutti i cittadini. Da ricordare è che, all'epoca di queste sentenze, la donazione di oociti era vietata in otto paesi europei, confermando l'incertezza evolutiva che caratterizzava l'Europa (Flamigni, Mori 2014: 129). È evidente come le tecniche di PMA, in seno alla dinamicità che caratterizza i progressi delle scienze mediche, operino un mutamento dell'immaginario che coinvolge la vita riproduttiva dell'essere umano. All'interno di questo contesto la Corte affermava il margine di discrezionalità garantita agli Stati in relazione, però, ad un bilanciamento tra gli interessi delle parti coinvolte, ovvero lo Stato e i cittadini interessati da queste disposizioni. Per questo motivo la sentenza confermava la necessità del diritto, in materia di fecondazione assistita, di

mantenersi in costante evoluzione per poter render conto dell'evoluzione che caratterizza la società.

Anche la Corte Costituzionale italiana prese in esame le sentenze in merito alla vicenda austriaca con l'Ordinanza 150 del 2012, in cui si rimandavano gli atti ai rimettenti – tra cui il Tribunale di Milano – invitando a un riesame della questione. Il tribunale ha interpretato la sentenza della Grande Chambre, che ristabiliva un ampio margine di discrezionalità degli stati, come una sentenza che risentiva dell'ambiente dell'epoca, il 1999, ma allo stesso tempo invitava ad un esame permanente della disciplina in relazione al continuo sviluppo delle tecniche per curare la sterilità di coppia. Il documento redatto faceva riferimento anche all'immotivata disparità di trattamento tra le coppie capaci di produrre gameti propri e le coppie che invece necessitano di una donazione. Per questo motivo era evidente come il divieto di eterologa non tutelasse l'integrità fisica e psichica di queste coppie che, malgrado gli sviluppi nel campo della medicina della riproduzione, vengono escluse dall'accesso a queste tecniche (*ivi*: 131).

È evidente come la legge 40 ammettesse solo il “caso semplice” in quanto è quello meno controverso sul piano morale. Questo prevede, infatti, che siano utilizzati gameti propri della coppia committente, che la madre genetica e gestante coincidano, e che tutti gli embrioni prodotti siano immediatamente trasferiti in utero, ammettendo però la *crioconservazione* (art. 14, co. 8). La posizione ufficiale della chiesa, addirittura, non accettava la versione *omologa* della PMA, in quanto comunque scinde la riproduzione dall'atto sessuale (V Congregazione per la Dottrina della Fede, *Donum Vitae*). Nello specifico, la legge del 2004 vietava: i) l'uso di gameti o embrioni non appartenenti alla coppia committente (art. 4, co. 3); ii) la commercializzazione di gameti e di embrioni, la gestazione per procura e la maternità surrogata (art. 12, co. 6); iii) la produzione di più di tre embrioni per ciclo di PMA (art. 14, co. 2); iv) la soppressione degli embrioni (art. 14, co. 1); v) la loro *crioconservazione* con alcuni casi eccezionali (art. 14, co. 1) e vi) la clonazione umana (art. 12, co. 7).

Tutte queste pratiche sono state vietate prevedendo delle sanzioni di diverso tipo. La sanzione più alta è prevista per la clonazione (una reclusione che va dai dieci ai vent'anni e una sanzione che può arrivare fino ad un

milione di euro), seguono poi le altre pratiche che vengono punite con una reclusione da tre mesi a due anni per chi le organizza e pubblicizza e con una multa analoga a quella prevista per la clonazione (art. 12, co. 6 e 9). Pene sono previste anche per la produzione di più dei tre embrioni previsti per ciclo e, salvo le eccezioni previste, per la crioconservazione (art. 14, co. 6). L'infrazione del divieto di praticare l'eterologa colpisce esclusivamente chi esegue l'intervento – non la coppia committente (art. 12, co. 8) – con una multa e, nel caso questi sia un medico, con la sospensione da uno a tre anni dall'esercizio della professione (art. 12, co. 1 e 9). La donazione di gameti non viene punita probabilmente in quanto non è possibile l'utilizzo di gameti esterni alla coppia.

La *crioconservazione* è ammessa solo in casi eccezionali in cui non sia possibile procedere immediatamente al trasferimento degli embrioni in utero a causa di problematiche gravi legate allo stato di salute delle madri genetiche. Come recita l'art. 14, co. 3:

Qualora il trasferimento nell'utero degli embrioni non risulti possibile per grave e documentata causa di forza maggiore relativa allo stato di salute della donna non prevedibile al momento della fecondazione è consentita la crioconservazione degli embrioni stessi fino alla data del trasferimento, da realizzare non appena possibile.

Il problema su cosa fare degli embrioni si presenta quando non si può andare avanti con l'impianto per un rifiuto della madre non legato a problematiche mediche. In questo modo la conservazione può diventare permanente in quanto, negando la cessione degli embrioni e il loro uso sperimentale, l'impianto dipenderebbe esclusivamente da un ripensamento della madre che può non arrivare. L'unica strada possibile potrebbe essere quella di lasciar morire naturalmente gli embrioni dato che l'art.14, co. 3, ne vieta la soppressione (Riva 2012: 109). Nel maggio del 2009 fu la sentenza n. 151 della Corte costituzionale a dichiarare invalidi, in quanto lesivi della salute della donna, il divieto di produrre più di tre embrioni, l'obbligo di trasferirli tutti immediatamente in utero permettendo dunque la crioconservazione degli embrioni soprannumerari.

La necessità di un bilanciamento dei diritti messi in campo dalle tecniche di PMA ha portato ad un ridimensionamento dello “statuto dell'embrione”,

implicando di fatto l'incostituzionalità di tutti quei divieti che, garantendo il diritto alla vita di questo, condizionavano negativamente la pratica medica. Il divieto di eterologa, invece, agiva tenendo al di fuori del diritto ad avere una famiglia tutte quelle coppie – eterosessuali – che a causa di malattie, geneticamente e sessualmente trasmissibili, devono ricorrere alla donazione di gameti. Nel maggio del 2016 la Corte costituzionale eliminò questo divieto, permettendo alle coppie con problemi di sterilità di ricorrere alla donazione di gameti (*spermatozoi e/o ovuli*) di terze persone attraverso pratiche di inseminazione *intrauterina o in vitro* (FIVET/ICSI).

Il superamento di divieto di eterologa non ha però coinvolto la tecnica di *maternità surrogata* che è tutt'ora vietata in Italia, e gran parte d'Europa, confermando il ruolo “simbolico” assunto dalla maternità all'interno della riproduzione. Come abbiamo avuto modo di sottolineare in questi paragrafi che prendono in analisi la legge 40 del 2004, il Diritto italiano opera una limitazione del portato eversivo che le varie tecniche di PMA importano all'interno del fenomeno riproduttivo. Ad essere garantiti, attraverso la posizione *codificante* della giurisprudenza, sono: i) il diritto alla vita dell'embrione, interpretato come soggetto attraverso una “metafisica sostanzialista” che ne garantisce lo statuto ontologico; ii) la continuità - *temporale e nucleare* – tra riproduzione naturale e quella assistita, con i divieti, poi dichiarati incostituzionali, di *crioconservazione* e di *fecondazione eterologa*; iii) lo statuto simbolico della maternità definita a partire dalla *gestazione* attraverso il divieto assoluto della tecnica di gestazione per altri; iv) l'eterosessualità della coppia che può accedere alle tecniche permesse di PMA.

3.6 La richiesta di accesso da parte delle coppie same-sex

Ad interessarci in questo paragrafo è l'ultimo dei punti sopraelencati, ovvero l'eterosessualità della coppia come parametro fondamentale per accedere alle tecniche di PMA consentite. È evidente come le coppie composte da persone dello stesso sesso necessitino delle tecniche mediche di procreazione assistita nella sua versione eterologa per ricostituire la complementarità genetica – e nel caso della coppia di uomini anche per avere una gestante che possa portare avanti la gravidanza – necessaria alla

riproduzione. Tuttavia, la legge del 2004 non permette alle coppie *same-sex* di accedere alla PMA confermando la volontà di tutelare il ruolo simbolico assunto dall'eterosessualità nella riproduzione.

C'è da segnalare tuttavia come il trattamento differente che la legge assume nei confronti della donazione di gameti – *ovociti e/o spermatozoi* – e di embrioni da un lato, e nei confronti della maternità surrogata dall'altro (donazione di utero), differenzi significativamente le esperienze delle coppie di gay da quelle di lesbiche (Cap. 4) e la forma di discriminazione che queste subiscono dal diritto italiano. Infatti, mentre la coppia di lesbiche viene discriminata in quanto necessita di una donazione di seme che viene garantita alla coppia eterosessuale, la coppia gay necessita di una tecnica – la GPA – che invece viene negata anche alle coppie eterosessuali che ne avrebbero bisogno, confermando la volontà di identificare la figura materna con quella della donna che partorisce (*mater semper certa est*).

Nonostante quest'impossibilità, affiancata all'impossibilità per le coppie *same-sex* di accedere all'adozione, si è sviluppato un fenomeno di migrazione che porta le coppie in questione a rivolgersi alle cliniche estere per riprodursi attraverso la PMA, in quanto l'adozione all'estero è impossibile per le persone che non hanno la cittadinanza dello stato che offre comunque questa possibilità ai propri cittadini – etero e non. Nel corso delle prossime pagine la mia attenzione si concentrerà sulla trattazione delle sentenze giuridiche che hanno per oggetto la “genitorialità gay” evidenziando come le nuove possibilità aperte dalle tecniche di PMA portino ad una sollecitazione della struttura del diritto che definisce nuovi presupposti a partire da cui identificare l'istituto della famiglia.

Abbiamo avuto modo di evidenziare come le varie sentenze della Corte costituzionale abbiano riformulato le limitazioni imposte dalla legge sulla PMA. Ad esempio, con la sentenza n. 96 del 2015, l'autorità rimettente – autorità giudiziaria che introduce un giudizio di legittimità costituzionale delle leggi in via incidentale – ha evidenziato come la normativa presa in analisi (la legge 40/2004) negli artt. 1, co. 1 e 2, e 4, co. 1, presentasse principi incostituzionali in relazione alla richiesta di coppie affette da malattie geneticamente trasmissibili. Questi articoli definivano come l'accesso alle tecniche di PMA fosse possibile solo “al fine di favorire la soluzione dei

problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana”, “qualora non vi siano altri metodi efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità” e “solo quando sia accertata l’impossibilità di rimuovere altrimenti le cause impeditive della procreazione”.

La normativa contrasterebbe dunque: i) con l’art. 2 Cost., dove questa definisce i diritti inviolabili della persona, tra cui “il diritto inviolabile della coppia a un figlio “sano” e il diritto di autodeterminazione nelle scelte procreative”; ii) con l’art. 3 Cost., in quanto il divieto comporta la condizione paradossale che costringe queste coppie ad avere una gravidanza naturale e ricorrere successivamente all’aborto terapeutico del feto consentito dalla legge 194/1978; iii) sempre con l’art. 3 Cost., in quanto discriminerebbe le coppie fertili, portatrici di malattie geneticamente trasmissibili, da quelle in cui l’uomo risulterebbe affetto da malattie virali sessualmente trasmissibili, alle quali è invece garantito il diritto di ricorrere alle tecniche di PMA dal decreto del Ministero della Salute sulle Linee Guida del 2008; iv) con l’art. 32, in quanto lede la salute della donna obbligandola ad affrontare una gravidanza naturale per poi ricorrere, eventualmente, ad un aborto terapeutico. La sentenza faceva riferimento, inoltre, all’art. 117 Cost., in relazione agli artt. 8 e 14 della CEDU, sul diritto al rispetto della vita familiare e sul divieto di discriminazione.

Il meccanismo di discriminazione attuato dalla legge 40 tende a garantire le finalità terapeutiche delle tecniche di PMA. Sono le funzionalità riproduttive a dover essere ripristinate e, nel caso di una coppia affetta da malattie genetiche, queste non sono assenti in partenza nei soggetti che vogliono avere un figlio, sono piuttosto le criticità mediche ad esigere l’utilizzo delle nuove possibilità offerte dalla medicina della riproduzione (*diagnosi preimpianto* e *fecondazione eterologa*). Come abbiamo già avuto modo di considerare, è questa seconda tecnica a permettere alle coppie di persone dello stesso sesso di accedere alla riproduzione ricorrendo alla *donazione di gameti* (sperma e/o ovociti) e alla *maternità surrogata* – dove quest’ultima, a causa del divieto assoluto di praticarla in Italia, merita di essere trattata separatamente.

Un esempio che può essere esposto in relazione al divieto di accesso alla PMA per le coppie *same-sex* è la sentenza della Corte costituzionale n. 221

del 2019. Questa sentenza, promossa dal Tribunale ordinario di Pordenone e da quello di Bolzano, avanzava giudizi di legittimità costituzionale nei confronti degli artt. 1 e 12 – in diversi commi – della legge 40. L’ordinanza n. 129 del 2018 del Tribunale di Pordenone sollevava questioni degli artt. 5 e 12, commi 2, 9 e 10, della legge 40/2004 – nella parte in cui tale legge garantisce l’accesso alla PMA alle sole “coppie [...] di sesso diverso” e in quella in cui sanziona chiunque applichi tali tecniche “a coppie [...] composte da soggetti dello stesso sesso” – in relazione agli artt. 2, 3, 31, secondo comma, 32, primo comma, e, 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo sempre in relazione agli artt. 8 e 14 della CEDU.

Le ricorrenti – una coppia di donne legata da una convivenza dal 2012 poi diventata unione civile dal 2017 – affermavano di aver maturato nel corso del tempo il desiderio di genitorialità, tanto che una di loro aveva intrapreso un percorso di PMA in Spagna, all’esito del quale aveva dato alla luce a due gemelli in Italia. In seguito, anche l’altra donna avanzava la volontà di intraprendere il percorso di PMA per esaudire il suo desiderio di maternità. Tuttavia, non aveva la volontà di rivolgersi all’estero a causa dei costi elevati. A suo parere, la legge 40 – dopo le sentenze della Corte costituzionale n. 162 del 2014 e n. 96 del 2015 – avrebbe consentito alle coppie *same-sex* di accedere alla PMA anche in Italia.

Le ricorrenti si erano rivolte all’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 5 “Friuli occidentale”, presso la quale era istituito un servizio di PMA di altissimo livello qualitativo, ma il responsabile del servizio sanitario aveva respinto la loro richiesta a partire dall’art. 5 della legge 40/2004 in quanto garantisce il servizio esclusivamente alle coppie composte da persone di sesso diverso. La coppia, infatti, è composta da persone maggiorenni, coniugate o conviventi – in quanto legate da unione civile – in età potenzialmente fertile ed entrambe viventi. Rimarrebbe tuttavia esclusa trattandosi di persone dello stesso sesso. Secondo l’argomentazione seguita dalla sentenza, il suddetto divieto si poneva in contrasto con l’art. 2 della Costituzione, in quanto non garantirebbe “il diritto fondamentale alla genitorialità dell’individuo, sia come soggetto singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.

Secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 138 del 2010, la nozione di “formazione sociale” citata nell’art. 2 della Costituzione include “ogni forma di comunità, semplice o complessa, idonea a consentire e favorire il libero sviluppo della persona nella vita di relazione, nel contesto di una valorizzazione del modello pluralistico”. In questo senso, essa comprenderebbe anche l’unione civile tra persone dello stesso sesso. Conclusione che trova conferma da quanto affermato dall’art. 1, co. 1, della legge n. 76 del 2016 (legge Cirinnà) in cui l’unione civile tra persone dello stesso sesso è qualificata come “specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione”. In questo modo, il legislatore italiano avrebbe superato l’impostazione tradizionale, in cui la coppia familiare era necessariamente composta da persone di sesso diverso, legittimando le famiglie, sia omosessuali che eterosessuali. Le limitazioni imposte dalla legge 40 violerebbero dunque l’art. 3 della Costituzione dando forma ad una disparità di trattamento basate sull’orientamento sessuale e le condizioni economiche dei cittadini.

La Corte di cassazione, con la sentenza n. 19599 del 2016, ha ritenuto irragionevole e “logicamente contraddittoria” la mancata inclusione delle coppie *same-sex*, la quale verrebbe a trovarsi “in una situazione assimilabile a quella di una coppia di persone di sesso diverso cui sia diagnosticata una sterilità o un’infertilità assoluta e irreversibile”. Un’ingiustificata diversità di trattamento esposta dalla sentenza n. 162 del 2014, la quale evidenzia come l’esclusione operata dalla legge sulla PMA vada contro gli artt. 31 e 32 della Costituzione, i quali garantiscono un diritto alla salute che comprende anche la salute psichica oltre che fisica. Nello specifico come “l’impossibilità di formare una famiglia con figli insieme al proprio partner, mediante il ricorso alla PMA [...] possa incidere negativamente, in misura anche rilevante, sulla salute della coppia”. Con questa sentenza è caduto il divieto di ricorso alla PMA di tipo eterologo per le coppie eterosessuali affette da sterilità assoluta, mentre la successiva sentenza n. 96 del 2015 ha garantito l’accesso alla PMA anche alle coppie etero fertili ma con gravi patologie genetiche trasmissibili.

Attraverso questa ricognizione, il Tribunale di Pordenone avanzava la possibilità di portare avanti questa “apertura” delle tecniche di PMA anche alle coppie composte da persone dello stesso sesso. Questa, infatti,

evidenziando come l'unione civile costituisca una formazione sociale dove l'individuo "svolge la sua personalità" (sentenza n. 19599 del 2016 della Corte di cassazione) e come la volontà della coppia di diventare genitori costituisce espressione della generale libertà di autodeterminazione della persona (Costituzione artt. 2, 3, 31, e anche l'art. 29), arrivava ad escludere – a livello costituzionale – l'esistenza di un divieto per la coppia *same-sex* di accogliere e generare figli. Considerando che "non vi sono certezze scientifiche o dati di esperienza in ordine a specifiche ripercussioni negative sul piano educativo e della crescita del minore, derivanti dal suo inserimento in una famiglia formata da una coppia omosessuale" (sentenza Corte costituzionale n. 221 del 2019). All'interno di questo contesto la Corte di cassazione, sentenza n. 12962 del 2016, ha ritenuto possibile l'adozione del figlio del partner omosessuale (*stepchild adoption*).

Una volta confermato come l'unione omosessuale possa costituire un contesto familiare in cui esercitare le funzioni genitoriali, l'unitarietà attraverso cui viene definito lo status di figlio – senza discriminazione tra legittimi, naturali o adottivi – renderebbe irragionevole ogni disparità nel riconoscimento del diritto alla genitorialità a partire dalle modalità d'ingresso in cui i figli entrano nell'unione civile, se a seguito di adozione oppure a seguito di tecniche di PMA. La giurisprudenza ha inoltre manifestato un "intollerabile "ipocrisia" interpretativa" in quanto ha permesso il riconoscimento gli atti di nascita stranieri relativi a minori concepiti all'estero tramite PMA da coppie dello stesso sesso, continuando tuttavia a negargliene l'accesso in Italia. Come evidenziato dalla sentenza n. 162 del 2014 della Corte costituzionale, la legge 40/2004 costituisce "la prima legislazione organica relativa ad un delicato settore [...] che indubbiamente coinvolge una pluralità di rilevanti interessi costituzionali". Per questo motivo è necessario un equilibrio che tenga conto delle contrapposte esigenze messe in campo da questo fenomeno.

L'eliminazione progressiva, portata avanti dalla Corte con le sentenze n. 151 del 2009, n. 162 del 2014, e n. 96 del 2015, è frutto di un'analisi specifica che non può costituire un giudizio unitario. La Costituzione non pone una nozione di famiglia correlata in maniera imprescindibile alla presenza dei figli e per questo motivo la libertà di diventare genitori non può essere espressa

senza limiti. Nella sentenza n. 162/2014, la Corte ha esplicitato come l'illegittimità della preclusione all'accesso alla PMA eterologa per le coppie affette da grave patologia che porta alla sterilità non implica una revisione della disciplina che norma i "requisiti soggettivi", tra cui il sesso, secondo l'art. 5, co. 1, della legge 40/2004. Inoltre, la sentenza n. 138 del 2010 della Corte costituzionale manteneva ferma l'interpretazione dell'art. 29 Cost. e il modello di famiglia eterosessuale che da questa deriva. La stessa legge Cirinnà sulle unioni civili escludeva l'applicabilità a queste delle disposizioni del codice civile sulla filiazione, permettendo esclusivamente l'adozione in caso di impossibilità di affidamento preadottivo (lettera d della legge n. 184/1983 sull'adozione).

Il Tribunale di Pordenone arrivava ad affermare come la ratio che disciplina la PMA fosse quella di tutelare il "superiore interesse del nascituro". Il diritto alla genitorialità ci sarebbe solo dove questa corrisponda al migliore interesse per il minore ("best interest of the child" come affermato dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva con la legge n. 176 del 1991). Alla luce di questo diritto prioritario la giurisprudenza si è preoccupata di garantire la conservazione dei rapporti già instaurati. Mentre il caso di Pordenone, tuttavia, non mirava alla definizione di una "genitorialità sociale" in cui il minore può essere tutelato, ma alla definizione del diritto a procreare dei soggetti adulti. Ad essere richiamata è la sentenza del 2010 della Grande Chambre della Corte europea dei diritti dell'uomo che, nonostante la violazione degli artt. 8 e 14 CEDU nel già citato caso austriaco, non vedeva nel divieto di fecondazione eterologa un'indebita ingerenza dell'autorità pubblica nella vita familiare e privata dei cittadini. Alla luce di questo percorso argomentativo, il Tribunale di Pordenone arrivava ad affermare come l'art. 5 della legge 40/2004 non discrimina tra gli istituti del matrimonio e dell'unione civile ma, consentendo l'accesso alla PMA anche alle coppie "conviventi", fra le coppie conviventi eterosessuali e quelle omosessuali: "distinzione che esprimerebbe una discriminazione fondata esclusivamente sull'orientamento sessuale della coppia".

Con l'ordinanza n. 60 del 2019, il Tribunale di Bolzano ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 5 – limitatamente alle parole

“di sesso diverso” – e 12, comma 2, limitatamente alle parole “dello stesso sesso o”, ma anche agli artt. 1, commi 1 e 2, e 4 della legge 40/2004 “nella parte in cui non consentono il ricorso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita alle coppie formate da due persone di sesso femminile” deducendone, come nel caso di Pordenone, il contrasto con gli articoli 2, 3, 31, secondo comma, e 32, primo comma, Cost., e gli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 8 e 14 CEDU, agli artt. 2, paragrafo 1, 17, 23 e 26 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, adottato a New York il 19 dicembre 1966, reso esecutivo con la legge n. 881/1977, e agli artt. 5, 6, 22, paragrafo 1, 23, paragrafo 1, e 25 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva con la legge n. 18/2009.

Nel caso di Bolzano il giudice fu chiamato a pronunciarsi sul ricorso proposto da due donne nei confronti dell’azienda sanitaria della provincia autonoma di Bolzano. Nel ricorso si deduceva come la coppia ricorrente si era sposata in Danimarca nel 2014, con atto poi trascritto in Italia nel registro delle unioni civili. A causa di complicazioni avute a seguito a trattamenti di inseminazione artificiale eseguiti in Danimarca, a una delle due ricorrenti era stata asportata la salpinge uterina destra e riscontrata la chiusura di quella sinistra, con l’incapacità dichiarata di produrre ovuli. L’altra donna soffrendo di un’aritmia cardiaca era incapace di avere gravidanze. Per questo motivo le tecniche di PMA rappresentavano la possibilità di superare questi ostacoli indotti da queste patologie, tramite l’utilizzo complementare delle potenzialità riproduttive residue delle donne (gestazionale l’una, di produzione ovarica dell’altra). Tuttavia, nonostante questa richiesta, l’Azienda sanitaria di Bolzano aveva respinto la loro richiesta rilevando che l’art. 4, comma 3, della legge 40/2004 vieta le tecniche di fecondazione eterologa e il successivo art. 5 consente di accedere alla PMA solo alle coppie composte da persone di sesso diverso.

Il percorso argomentativo portato avanti dal Tribunale di Bolzano evidenziava: come l’art. 1 della legge 40/2004 preveda che le tecniche di PMA siano consentite “al fine di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dall’infertilità umana” (comma 1) e se

“non vi siano altri metodi terapeutici efficaci per rimuovere le cause di sterilità o infertilità” (comma 2); come l’art. 4 vieta specificamente il ricorso alle tecniche di tipo eterologo (comma 3); come l’art. 5 consenta l’accesso solo alle “coppie maggiorenni di sesso diverso, coniugate o conviventi, in età potenzialmente fertili, entrambi viventi” e come l’art. 12 sanzioni chiunque applichi tali tecniche a coppie composte da persone dello stesso sesso (comma 1).

Secondo il giudice le suddette norme contrastavano con gli artt. 2 e 3 della Costituzione. È infatti evidente, infatti, come la formazione sociale che si definisce a partire da un’unione civile, o una semplice convivenza tra persone dello stesso sesso, abbia natura familiare e l’unico interesse che potrebbe contrapporsi all’applicazione della PMA in questo caso sarebbe solo quello del nascituro. Inoltre, la giurisprudenza ha riconosciuto la piena idoneità genitoriale della coppia omosessuale, evidenziando come non vi siano evidenze scientifiche che attestino eventuali pregiudizi per il minore derivanti dal suo inserimento in una famiglia formata da persone dello stesso sesso. Il suddetto tribunale affermava infatti come:

Non sarebbero ravvisabili, di conseguenza, spazi di valutazione politico-legislativa per negare il diritto alla genitorialità, mediante accesso alla PMA, a una coppia di donne unite civilmente, non risultando pregiudicate in alcun modo le aspettative del nuovo nato, né venendo in rilievo le questioni di ordine etico sollevate dalla cosiddetta maternità surrogata. Nella specie, non verrebbe, infatti, nella gestazione alcun soggetto esterno alla coppia richiedente, occorrendo soltanto il ricorso, ormai consentito, alle pratiche di fecondazione eterologa.

In questo senso il divieto di accesso alla PMA per coppie *same-sex* costituirebbe una discriminazione fondata sull’orientamento sessuale, dunque lesiva della dignità della persona umana. Lesiva anche dell’art. 31 della Costituzione che “protegge la maternità” e dell’art. 32 che tutela il diritto alla salute. Le ricorrenti, infatti, vedrebbero preclusa la possibilità di accedere alle tecniche di PMA – superando di fatto i problemi riproduttivi dovuti alle proprie patologie – esclusivamente perché componenti di una coppia composta da persone dello stesso sesso. Per questo motivo, le norme citate vengono considerate illegittime per quanto riguarda la compatibilità con gli

artt. 2, paragrafo 1, 17, 23 e 26 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici – i quali prevedono il divieto di discriminazione e il diritto rispetto alla vita privata e familiare – e anche i già citati articoli della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, i quali stabiliscono il divieto di discriminazione e promozione del diritto alla salute con specifico riguardo alle persone con disabilità, in questo caso “disabilità riproduttiva”. Come sostenuto dalla sentenza n. 162/2014, la scelta di formare una famiglia e diventare genitori “costituisce espressione della fondamentale e generale libertà di autodeterminarsi”. In questa prospettiva “la determinazione di avere o meno un figlio, anche per la coppia assolutamente sterile o infertile [...] non può che essere incoercibile, qualora non vulneri altri valori costituzionali, e ciò anche quando sia esercitata mediante la scelta di ricorrere alla tecnica di PMA di tipo eterologo”. Se, come sostenuto dal Tribunale di Bolzano, la coppia omosessuale costituisce una formazione sociale tutelata dall’art. 2 della Costituzione, e se la determinazione ad avere un figlio rappresenta un diritto inviolabile della coppia, anche in assenza di legame genetico, il divieto di accesso alla PMA per le coppie di donne colliderebbe con il citato parametro costituzionale.

La legge 40, con l’art. 12 comma 2, discrimina le coppie *same-sex*, infatti, punisce esclusivamente chi applica queste tecniche alle coppie gay, mentre chi le rivolge a coppie eterosessuali – anche senza alcuna patologia rilevante – non è soggetto ad alcuna sanzione. Il divieto di eterologa si scontra inoltre con il principio di ragionevolezza che deve guidare le tecniche di PMA. Nella sentenza n. 162 del 2014, la Corte costituzionale riteneva che, in quanto lo scopo della legge 40 fosse quello “di favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità o dalla infertilità umana” (art. 1, comma 1), il divieto di eterologa introduceva “un evidente elemento di irrazionalità” danneggiando le coppie affette dalle sterilità patologiche più gravi. Nel caso di Bolzano, le componenti di una coppia omosessuale femminile si vedrebbero preclusa la possibilità di fondare una famiglia con figli in Italia e di divenire madri, nonostante la Costituzione associ in maniera esplicita la genitorialità alla donna (art. 31, secondo comma). Le patologie delle ricorrenti necessiterebbero comunque dell’intervento della scienza medica ed

imporre loro di accompagnarsi con uomo non risolverebbe il loro problema riproduttivo.

L'argomentazione portata avanti dal Tribunale di Bolzano considerava la sentenza n. 96/2015 in cui la Corte costituzionale aveva dichiarato illegittimo il divieto di accesso alle tecniche di PMA alle coppie fertili con malattie genetiche trasmissibili. L'ordinamento tutela ogni coppia che incontra ostacoli alla gravidanza, non solo per problemi di sterilità o infertilità, ma anche per una specifica conformazione della coppia. La trasmissione di malattie al nascituro può dipendere, infatti, dalla circostanza che entrambi i genitori siano portatori di una tara genetica. Quindi se la donna avesse scelto un uomo senza questo gene il problema non ci sarebbe. Il Tribunale arriva dunque ad argomentare come:

La scelta della donna di vivere una relazione con un'altra donna è espressione legittima della propria vita affettiva e familiare, in nulla diversa e meno meritevole di tutela rispetto alla scelta di vivere con “quell” uomo e non con un altro. Anche in tal caso, dunque, la donna dovrebbe godere dell'assistenza medica necessaria per superare gli ostacoli riproduttivi che discendono dalla scelta operata (sentenza n. 221/2019 Corte costituzionale).

Le interpretazioni portate avanti dal Tribunale sfruttavano la sovrapposizione che c'è tra la condizione di una coppia eterosessuale con malattie geneticamente trasmissibili e la coppia composta da persone dello stesso sesso, nel caso specifico due donne. La trasmissibilità genetica di determinate malattie alla prole è legata alla coppia che in entrambi i componenti ha questa tara genetica. In questo modo, sarebbe vincolata alla scelta di un determinato partner come nel caso di coppie *same-sex*, la cui condizione di sterilità è legata alla scelta di un partner dello stesso sesso. La legge 40 del 2004 muove dal presupposto che la situazione di infertilità, a cui è subordinata l'applicazione delle tecniche di PMA, debba essere esclusivamente di tipo medico-patologico, quando in realtà questa può dipendere anche da una “condizione sociale” insita nella non complementarità biologica tra due donne.

Le argomentazioni portate avanti dalla sentenza successivamente si concentrano sulla ricorrente affetta da patologia cardiaca che le impedisce di portare avanti una gestazione. L'unica possibilità che questa donna ha di

mantenere un legame genetico con il figlio è la fecondazione dei propri ovuli in vitro, con il successivo trasferimento degli embrioni nell'utero di un'altra donna. Solo la relazione affettiva con un'altra donna le consentirebbe di avere figli. Quanto all'altra donna, che non è in grado di produrre propri ovociti, anche se dovesse avere una relazione con un uomo, avrebbe molte difficoltà nel procurarsi gameti femminili a causa della carenza di ovociti in Italia. Si troverebbe costretta, dunque, a comprarli sul mercato internazionale, con i rischi connessi, nonostante ci sia la compagna disposta a donarglieli. Il divieto, inoltre, favorirebbe il ricorso a modalità di fecondazione – inseminazione domestica con sperma di conoscenti o acquistati su internet – che mettono a rischio sia la salute della madre che quella del nascituro.

Seguendo la sentenza n. 162/2014, le norme censurate arrecherebbero un danno alla salute anche nella sua dimensione psichica e sociale, in quanto l'impossibilità di formare una famiglia con i figli insieme al proprio partner incide negativamente sulla salute della coppia. In relazione all'art. 32 della Costituzione dovrebbe collegarsi il dovere dello Stato di tutelare le persone che, come le ricorrenti, siano portatrici di patologie riproduttive che determinano una condizione di disabilità che va tutelata per ragioni solidaristiche. A questo punto, non si comprenderebbe perché una coppia di donne non debba essere parimenti oggetto di protezione da parte dell'ordinamento. Come affermato dalla sentenza n. 138/2010 della Corte costituzionale, alla "unione omosessuale, intesa come stabile convivenza tra due persone dello stesso sesso [...] spetta il diritto fondamentale di vivere liberamente una condizione di coppia", una libertà che non dovrebbe essere lesa obbligando la donna alla scelta tra il coltivare la propria relazione con la persona amata, rinunciando al desiderio naturale di diventare madre.

La legge 40, tuttavia, nega la possibilità di accedere alla PMA per le coppie *same-sex* (art. 5). Entrambi i tribunali – di Pordenone e Bolzano – si ponevano come obiettivo quello di rimuovere questo limite. L'effetto della pronuncia auspicata dai giudici era quello di rendere fruibile la PMA alle coppie omosessuali in quanto tali. Independentemente, dunque, dal fatto che i loro componenti risultino affetti da malattie che li portino a condizioni di infertilità (come avviene nel caso di Bolzano). Le argomentazioni portate avanti dai due tribunali procedono attraverso una connessione analogica che tiene insieme

la sterilità biologica delle coppie etero con la sterilità sociale delle coppie *same-sex*, passando per la condizione intermedia delle coppie con una tara genetica, determinata sì biologicamente, ma espressa solo nella relazione sociale con un determinato partner che la presenta a sua volta. Il procedimento ampliativo portato avanti dai due tribunali collega una casistica – collegamento *token/token* (Peirce) – non limitando l'interpretazione della PMA nell'immanenza dell'ambito medico, ma aprendola di fatto al livello del sociale che le è trascendente (Saussure).

Entrambi i tribunali procedevano interpretando l'unione civile come una conformazione sociale a cui – allo stesso modo del matrimonio – vanno garantiti dei diritti. La prospettiva tracciata era quella di una famiglia non identificata con uno specifico modello sessuale, ma depurata da questo parametro vincolante. Tuttavia, il Tribunale di Bolzano limitava la richiesta esclusivamente per le coppie omosessuali femminili, mentre quello di Pordenone chiedeva in modo indifferenziato l'ablazione del requisito della diversità di sesso, coinvolgendo apparentemente anche le coppie di uomini, nonostante nel giudizio non vengano portate argomentazioni a riguardo.

La differenza di trattamento che oppone le coppie gay e quelle di lesbiche si attualizza a partire dalla differente tecnica di PMA alla quale si devono rivolgere. Per le coppie omosessuali femminili la PMA si attua mediante fecondazione eterologa, in vivo o in vitro, con gameti maschili di un donatore. Questa pratica era inizialmente vietata in modo assoluto dalla legge 40/2004 (art. 4, comma 3), ma è diventata possibile per le coppie eterosessuali dopo la sentenza n. 162/2014 della Corte costituzionale, se presenti patologie che determinino sterilità o infertilità irreversibili. Accogliendo le richieste avanzate dai due tribunali, la fecondazione eterologa sarebbe stata estesa all'“infertilità sociale” della coppia omosessuale femminile che non ha la complementarità biologica necessaria alla riproduzione. Per quanto riguarda le coppie di uomini, invece, la genitorialità artificiale passa attraverso una pratica differente: la maternità surrogata. Pratica che prevede un accordo con la donna che si impegna a portare avanti una gravidanza per conto di altri, rinunciando a reclamare diritti sul bambino che nascerà. Una pratica che è vietata in assoluto anche per le coppie eterosessuali (legge 40/2014, art. 12, comma 6). Un argomento non trattato dal Tribunale di Pordenone che

evidenza come le argomentazioni portate avanti fossero riferibili esclusivamente alle coppie di donne.

Le richieste avanzate dai due tribunali interrogavano la possibilità, aperta dai nuovi progressi scientifici e tecnologico, di definire un “diritto a procreare” declinabile come diritto a procreare in modi diversi rispetto a quello naturale. Nello specifico, è necessario stabilire se il desiderio di genitorialità tramite tecnologie può essere soddisfatto sempre e comunque, o se sia la definizione di specifiche condizioni di accesso alle pratiche a salvaguardare i diritti del concepito. La sentenza n. 221/2019 argomenta come la prospettiva della legge 40/2004 sia di carattere restrittivo per due idee di base. La prima è che suddetta legge configura le tecniche di PMA come rimedio alla sterilità - escludendo in questo modo la possibilità che queste tecniche possano rappresentare una modalità di realizzazione del desiderio di genitorialità equivalente al concepimento naturale, lasciata dunque alla libera autodeterminazione degli interessati. La seconda, invece, si riferisce alla struttura del nucleo familiare che si forma grazie a queste tecniche. Le restrizioni della legge 40, infatti, garantiscono che il suddetto nucleo riproduca il modello della famiglia con un padre ed una madre, come sottolineato dall’art. 5.

La Corte costituzionale si è espressa più volte al fine di ampliare la platea di persone che può ricorrere alla PMA (sentenze n. 162/2014; n. 96/2015). Tuttavia, l’ammissione alla PMA delle coppie omosessuali sconfesserebbe le direttive restrittive precedentemente citate. L’infertilità “fisiologica” delle coppie omosessuali va trattata – sotto il punto di vista ontologico – in maniera distinta rispetto alla sterilità irreversibile della coppia eterosessuale, non costituendo così una discriminazione basata sull’orientamento sessuale. La libertà dell’atto di diventare genitori non può attuarsi senza limiti (sentenza n. 162/2014), ma deve essere bilanciata con altri interessi protetti dalla Costituzione. In particolar modo questo bilanciamento è richiesto quando si parla di tecniche di PMA, le quali, alterando le dinamiche naturalistiche della riproduzione, apre scenari innovativi nei confronti del paradigma della genitorialità e della famiglia storicamente radicati nella cultura sociale attraverso gli artt. 29, 30 e 31 della Costituzione.

La Corte costituzionale successivamente sottolineò la necessità di ponderare gli interessi in gioco e di trovare un punto di equilibrio fra le diverse istanze coinvolte, considerando gli orientamenti diffusi nel tessuto sociale. Questo compito spetta al legislatore in quanto interprete della collettività nazionale e dalle successive analisi della Corte che deve verificare come i disposti non si discostino dal principio della ragionevolezza. Nello specifico, le norme censurate non sembravano eccedere il margine di discrezionalità del quale il legislatore fruisce, pur rimanendo quest'ultima aperta a prospettive che si adeguino all'evolversi dell'apprezzamento sociale della fenomenologia riproduttiva presa in esame. Non era ritenuta irrazionale la preoccupazione legislativa volta a garantire, a fronte dello sviluppo della PMA, il rispetto delle condizioni migliori per lo sviluppo della personalità del nuovo nato. La Corte sottolineava come l'idea che una famiglia composta da due genitori di sesso diverso, entrambi viventi e in età potenzialmente fertile, costituisca il luogo più idoneo per accogliere e crescere un nuovo nato, e come questa non potesse essere considerata arbitraria o irrazionale. Nonostante fosse constatata la capacità genitoriale delle donne sole, delle coppie *same-sex* e delle coppie in età avanzata. Nell'esigere la diversità di sesso della coppia che volesse rivolgersi alla PMA, il legislatore tenne conto dell'accettazione del fenomeno della cosiddetta "omogenitorialità" nel contesto sociale, ritenendo che all'epoca del varo della legge, il 2004, non ci fosse un sufficiente consenso.

Le conclusioni a cui arrivò la Corte, negando i ricorsi delle rimettenti, non si ponevano in contrasto con i recenti sviluppi avuti dalla giurisprudenza in tema di omogenitorialità, attraverso il tema delle adozioni e del riconoscimento in Italia di atti formati all'estero dichiarativi il rapporto di filiazione in confronto a genitori dello stesso sesso. La giurisprudenza predominante riteneva, infatti, ammissibile l'adozione cosiddetta non legittimante in favore del partner dello stesso sesso del genitore biologico del minore, ai sensi dell'art. 44, comma 1, lettera d), della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia). In questo modo il parametro della coppia eterosessuale non costituisce un vincolo per l'assunzione della responsabilità genitoriale da parte dell'individuo (Corte cassazione, sentenza n. 12962/2016). Con la sentenza n. 19599/2016, la Corte aveva già espresso

come non fosse configurabile un divieto costituzionale per le coppie omosessuali di accogliere e generare figlie e come non esistano evidenze scientifiche che confermino le negatività sul piano educativo date dall'omosessualità dei genitori. Inoltre, con la sentenza n. 601/2013, la stessa Corte aveva permesso l'adozione del figlio nato da una precedente relazione eterosessuale alla nuova compagna della madre biologica.

La Corte, nella sentenza che stiamo seguendo in queste pagine, sottolineava come le argomentazioni portate avanti non escludevano le conclusioni raggiunte. Ad essere sottolineata era la distinzione che intercorre tra adozione e PMA. L'adozione infatti parte dall'esistenza dell'adottando, non servendo dunque a dare un figlio ad una coppia, ma per dare una famiglia ad un minore che ne è privo. La PMA, al contrario serve a dare un figlio non ancora esistente ad una coppia (o ad un singolo) realizzandone le aspirazioni genitoriali. Dovendo ancora nascere il bambino, non sarebbe irragionevole la tendenza che porta il legislatore a garantirgli quelle che – secondo la sua valutazione – siano le migliori condizioni di partenza. In questo senso la Corte non considerava, dunque, violati l'art. 3 della Costituzione, l'art. 31 – in quanto relativo alla maternità e non l'aspirazione genitoriale – e l'art. 32, come veniva prospettato dal Tribunale di Pordenone in merito al danneggiamento della salute psicofisica della coppia a causa dell'impossibilità di formare una famiglia con figli. Per la Corte la tutela della salute, infatti, “non può essere estesa fino a imporre la soddisfazione di qualsiasi aspirazione soggettiva o bisogno [...] che una coppia reputi essenziale”, rendendo in questo modo incompatibile qualsiasi ostacolo normativo alla sua realizzazione.

Seguendo queste argomentazioni, ed affermando come le coppie omosessuali femminili non siano in quanto tali “disabili”, la Corte costituzionale arrivò a negare le richieste avanzate dalle rimettenti nei due casi di Pordenone e Bolzano, escludendo la possibilità che queste potessero accedere alle tecniche di PMA. In questo modo, la Corte confermava le finalità terapeutiche delle tecniche di PMA come mezzo per garantire le possibilità riproduttive alle coppie “eterosessuali” affette da sterilità. Le coppie *same-sex* non possono accedere alle tecniche di riproduzione assistita in Italia che, escludendo la tecnica specifica della GPA, vengono garantite

alle coppie eterosessuali. Per questo motivo, il desiderio di genitorialità delle coppie omosessuali trova espressione grazie ai servizi offerti dalle cliniche estere incontrando poi delle problematiche giuridiche – relative al riconoscimento della relazione tra il bambino nato e il genitore sociale – una volta rientrate in Italia.

3.7 Il riconoscimento degli atti di nascita stranieri

Come abbiamo già affermato, il divieto di accesso alla PMA per le coppie *same-sex* alimenta il fenomeno definito “turismo riproduttivo” (Flamigni 2012) che porta queste coppie all'estero, nelle cliniche di quelle nazioni che permettono anche a loro il ricorso a queste tecniche. Le problematiche implicate da questo fenomeno sono relative al riconoscimento del rapporto che si viene ad instaurare tra il genitore sociale – che partecipa al progetto di genitorialità – ed il bambino nato. Questo rapporto viene riconosciuto dagli atti di nascita degli stati in cui avviene la PMA, se il bambino nasce in quella stessa nazione. Ricordiamo, infatti, che tendenzialmente il bambino nasce all'estero nel caso di una coppia di uomini che ricorre alla GPA. Mentre nel caso di due donne, il bambino nasce nella maggior parte dei casi in Italia dovendo poi essere riconosciuto da due genitori dello stesso sesso – una pratica che viene svolta a discrezione del Comune a cui ci si rivolge.

Nel caso di bambini nati all'estero, successivamente riconosciuti tramite atto di nascita da due genitori dello stesso sesso, la problematica giuridica inerente è relativa al riconoscimento di una sentenza straniera e alla trascrizione, dunque, di un atto di nascita prodotto all'estero. Questa dinamica è normata in Italia dalla legge n. 218 del 1995 sulla “Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato”. Questa legge, sul riconoscimento di provvedimenti stranieri, afferma come abbiano effetto in Italia i provvedimenti stranieri relativi alla capacità delle persone e all'esistenza di rapporti di famiglia “purché non siano contrari all'ordine pubblico e siano rispettati i diritti fondamentali della difesa”. In merito a questa problematica faremo riferimento a due sentenze della Corte di Cassazione – la n. 19599/2016 e la n. 12193/2019 – esponendo il percorso argomentativo portato avanti nel processo decisionale.

La sentenza del 2016 si riferisce alla situazione di una coppia di donne – una cittadina spagnola ed una italiana – regolarmente sposata in Spagna nel 2009 che ha avuto un figlio, nato in Spagna, grazie alle tecniche di PMA, nello specifico una ROPA. Dal certificato di nascita del minore risultava che entrambe le donne sono considerate madri: la “madre A” che lo ha partorito e la “madre B” che, avendo donato gli ovuli necessari alla tecnica di PMA, è madre genetica del bambino che è cittadino spagnolo e porta i cognomi delle due donne. Entrambe le donne chiesero la trascrizione dell’atto di nascita in Italia, ma l’ufficiale di stato civile di Torino si oppose per ragioni di ordine pubblico. In seguito, la coppia divorziò consensualmente in Spagna e sulla base di un accordo contratto nel 2013 il minore fu affidato congiuntamente alle due donne. Tuttavia, il Tribunale di Torino rigettò la richiesta di trascrizione – avanzata seguendo la legge n. 218/1995 – in quanto la richiesta si poneva in contrasto con l’ordine pubblico che considera madre esclusivamente colei che ha partorito.

La Corte d’appello di Torino, con un decreto del 2014, ordinò all’Ufficiale di Stato civile di Torino di trascrivere l’atto di nascita. La Corte aveva premesso come il rapporto di filiazione e la cittadinanza del minore fossero regolati dal diritto internazionale privato, rimettendo ogni determinazione a riguardo alla legge nazionale del figlio. Quest’ultimo, essendo anche figlio di una cittadina italiana, secondo il diritto spagnolo è anche cittadino italiano (legge n. 91/1992). In questo modo, l’atto di nascita veniva ritenuto trascrivibile nei registri dello stato civile italiano. Per i giudici, la nozione di ordine pubblico doveva essere valutata sotto il profilo dell’ordine pubblico internazionale e, quindi, in termini di conformità con ai principi fondati sull’esigenza di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo, condivisi dai diversi ordinamenti, sulla base di valori condivisi nella comunità giuridica sovranazionale, di cui è parte importante la giurisprudenza della Corte Edu ex articolo 117 Cost., tutti valori da interpretare in correlazione all’interesse superiore del minore.

La sentenza impugnata esclude la violazione del principio di ordine pubblico. Nello specifico, per quanto riguarda l’incomparabilità con la nozione di “famiglia” da come intesa dal diritto italiano come unione di persone di sesso diverso, alle quali soltanto viene data la possibilità di avere

figli, la Corte evidenziò la rilevanza costituzionale delle unioni di persone dello stesso sesso (art. 2 della Costituzione). In questo senso, i componenti sono titolari del diritto alla “vita familiare” e del diritto inviolabile di vivere liberamente la propria condizione di coppia e di avere lo stesso trattamento riservato alle coppie eterosessuali. In merito alla mancata derivazione del nato dal parto – considerato dall’ordinamento italiano come essenziale per il riconoscimento della filiazione materna (articolo 269 c.c., comma 3) – la Corte pose l’attenzione sul rilievo decrescente che l’ordinamento conferiva all’aspetto biologico o genetico nella determinazione della maternità e della paternità e sul rilievo crescente che viene attribuito alla “volontarietà” e “responsabilità” genitoriale. Le tecniche di PMA eterologhe permettono, infatti, di identificare la genitorialità a coloro che, indipendentemente dall’apporto genetico, hanno manifestato la volontà di avere un figlio come affermato dal Decreto Legislativo n. 154/2013 che individuava nel concetto di responsabilità genitoriale il rapporto di filiazione.

La Corte di Torino affermava come l’interesse del bambino dovesse essere operata con riferimento allo status e alla tutela del figlio, non introducendo una nuova situazione giuridica inesistente, ma garantendo la copertura giuridica di una situazione in essere da anni. In questo modo era implicito il divieto di disconoscimento del rapporto di fatto intrattenuto tra le due donne e il bambino nato. Secondo la Corte, infatti, la mancata trascrizione dell’atto di nascita avrebbe compresso il diritto all’identità personale e lo status in Italia del nato, che non avrebbe avuto così nessuna relazione parentale nel territorio italiano con la madre che ha donato gli ovuli necessaria alla PMA: l’Italia riconosce come madre la donna che partorisce il bambino, al contrario, la donna che ha fornito gli ovuli – che è l’unica delle due ad essere legata geneticamente al bambino – non viene considerata un genitore del bambino. Questo mancato riconoscimento avrebbe avuto delle ripercussioni nei rapporti che il nato intrattiene con le istituzioni sanitarie e scolastiche in cui la donna non avrebbe potuto esercitare la propria responsabilità genitoriale. Inoltre, non avrebbe avuto garantiti i diritti successori nei confronti della famiglia di questa donna.

Ad opporsi a questa prospettiva fu il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Torino, sostenendo come il decreto

precedente avesse erroneamente valorizzato alcune pronunce della Corte EDU del 2014 senza considerare come la stessa avesse lasciato ampio margine di discrezionalità agli stati in materia di PMA. Il Procuratore sottolineò come la legge n. 40/2004 non permettesse la pratica di GPA e, inoltre, come la sentenza della Corte costituzionale n. 162/2014 permise la fecondazione eterologa esclusivamente per favorire i problemi di sterilità delle coppie di sesso diverso, non permettendo dunque alle coppie *same-sex* di generare un figlio. La filiazione come discendenza da persone di sesso diverso veniva confermata dalla art. 269 c.c., comma 3, che sosteneva come potesse essere riconosciuta come madre del bambino esclusivamente la donna che lo partorisce. Questo principio si riferiva alla nozione di ordine pubblico e di diritto naturale che non ammetteva l'attribuzione di maternità a due donne.

La sentenza del 2016, dopo aver esposto le posizioni del ricorrente (Procuratore Generale), si soffermò sull'evoluzione che coinvolse la nozione di "ordine pubblico". Questo, infatti, veniva originariamente inteso come espressione di un limite dell'ordine giuridico nazionale, finalizzato al mantenimento di determinate concezioni morali e politiche, le quali venivano sostenute nella società civile e assunte dal legislatore. Sono quei principi a cui lo Stato "non può e non crede di dover rinunciare" (Cass., sez. Un., n. 1220/1964; n. 3881/1969). La nozione di ordine pubblico definiva, dunque, uno stabile assetto normativo nazionale. A questa posizione "statualista" se ne oppose in seguito una di maggiore apertura nei confronti dei confini esterni che valutasse la posizione dell'ordinamento italiano in ambito internazionale (artt. 10, 11, 117 Cost.). Questa evoluzione segnava un progressivo allentamento del limite posto dall'ordinamento nazionale all'ingresso di norme e valori estranei. I principi di ordine pubblico dovevano essere ricercati, quindi, esclusivamente nei principi supremi della nostra Carta costituzionale: quelli non sovvertibili dal legislatore. Il contrasto con questo non poteva, dunque, essere rintracciabile nella differenza contenutistica della norma straniera rispetto alla norma nazionale, ma esclusivamente nei principi fondamentali vincolanti per il legislatore. Principi che devono essere rintracciati attraverso un'operazione ermeneutica che non si fermi alla semplice disposizione normativa.

Il giudice italiano era chiamato, dalla sentenza del 2016, a valutare se l'atto straniero in oggetto fosse in contrasto con le esigenze di tutele dei diritti fondamentali dell'uomo desumibili dalla Carta costituzionale, con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e con la Convenzione Europea dei diritti dell'uomo. Nello specifico si faceva riferimento alla tutela dell'interesse superiore del minore – sotto il profilo della sua identità personale e sociale – e il generale diritto delle persone a autodeterminarsi e formare una famiglia. Valori sostenuti già dalla Carta costituzionale (artt. 2, 3, 31 e 32) e dalle fonti sovranazionali che mirano a formare principi di ordine pubblico internazionale. A livello internazionale venivano richiamate la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York nel 1989 e resa esecutiva in Italia con la legge n. 176/1991; la Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta dal Consiglio d'Europa a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva con la legge n. 77/2003; la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, proclamata a Nizza nel 2000 e successivamente a Strasburgo nel 2007.

Allo stesso tempo anche l'ordinamento italiano tutelava l'interesse morale e materiale del minore definendo il diritto-dovere dei genitori a mantenere, educare e istruire i figli (art. 30 Cost., comma 1). L'interesse superiore del minore era quello sostanziato nel diritto di conservare lo status di figlio che gli veniva riconosciuto da un atto validamente formato in un altro Paese dell'Unione Europea. La continuità di tale status era conseguenza diretta del favor filiationis definito dalla legge n. 218/1995, art. 13, co. 3, e art. 33, commi 1 e 2, e implicitamente riconosciuto nell'art. 8, par. 1, della Convenzione di New York sul "diritto del fanciullo a preservare la propria identità". Il mancato riconoscimento in Italia del rapporto di filiazione, regolarmente riconosciuto in Spagna, avrebbe determinato dunque una "incertezza giuridica" che avrebbe influenzato negativamente la definizione identitaria del minore.

Il Procuratore, inoltre, obiettava alle due donne il fatto di aver svolto una surrogazione di maternità, poiché a rivendicare la maternità era una donna differente rispetto alla partoriente. Nonostante la sentenza n. 162/2014 della Corte costituzionale abbia dichiarato l'incostituzionalità del divieto di tecniche di PMA eterologhe, infatti, questa non estese l'applicabilità di queste

tecniche alle coppie *same-sex*. Come abbiamo già sottolineato, la legge n. 40/2004 non permette l'accesso alle coppie omosessuali e punisce chi applica queste tecniche per favorirne la riproduzione. La Corte evidenziava, però, come il caso in esame differiva dalla situazione "standard" della GPA. La donna che non aveva portato avanti la gestazione, infatti, non si era limitata a dare il consenso all'inseminazione da parte di un donatore, ma aveva donato l'ovulo necessario alla fecondazione. Per questo motivo, il caso non poteva essere assimilato ad una surrogazione di maternità, ma veniva considerato affine ad una fecondazione eterologa sia ad una omologa. Per la sentenza del 2016, inoltre, alla tutela dell'identità personale e sociale del nato non poteva opporsi – come invece sosteneva il Procuratore – il principio secondo cui, nell'ordinamento italiano, è madre solo colei che partorisce (art. 269 c.c., comma 3), escludendo la possibilità che possa esserlo la donatrice di ovuli. Quello sostenuto nell'art. 269 c.c. costituì per decenni un principio fondamentale che stabiliva la piena coincidenza in una sola donna della partoriente e di colei che trasmette il patrimonio genetico. Tuttavia, nel tempo, questa coincidenza divenne non più imprescindibile a causa dello sviluppo scientifico.

Fu attraverso questo percorso argomentativo che la sentenza del 2016 arrivò a permettere la trascrizione dell'atto spagnolo garantendo il riconoscimento della relazione parentale tra le due donne e il bambino nato a seguito della fecondazione assistita. Nello specifico, il riconoscimento e la trascrizione nei registri dello stato civile italiano, di un atto straniero validamente formato in Spagna, non contrastavano con l'ordine pubblico per il solo fatto che il legislatore non prevedeva o vietava il verificarsi di ciò sul territorio italiano. L'atto di nascita straniero, da cui risulta la nascita di un figlio da due madri, non contrastava di per sé con l'ordine pubblico per il fatto che la tecnica utilizzata non fosse riconosciuta dalla legge 40/2004, la quale rappresenta una delle possibili modalità di attuazione del potere regolatorio del legislatore ordinario su una materia su cui le scelte legislative non sono costituzionalmente obbligate.

Differente fu l'esito della sentenza della Cassazione n. 12193 del 2019 mossa dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Trento. Nel caso di questa sentenza, i ricorrenti furono una coppia di uomini

che – seguendo la legge n. 218/1995 – richiedeva la trascrizione degli atti di nascita di due minori nati e regolarmente registrati in Canada. La coppia si era sposata in Canada nel 2008, mentre i due minori nacquero nel 2010 a seguito di un percorso di PMA, che aveva previsto il reperimento di una donatrice di ovuli e di una donna che portasse avanti la gravidanza. I ricorrenti dichiararono come, dopo un primo provvedimento giudiziale, trascritto in Italia, con cui il giudice canadese aveva riconosciuto che la gestante non era genitrice dei minori e che l'unico genitore fosse l'uomo legato geneticamente ai bambini, l'ufficiale di stato civile, con un atto del 2016, aveva rifiutato di trascrivere la domanda di cogenitorialità avanzata in favore del marito del padre biologico dei minori.

L'unico interesse di rilevanza pubblica della sentenza era rilevato nell'esigenza di evitare l'ingresso nell'ordinamento di provvedimenti contrari all'ordine pubblico. La sentenza successivamente precisava come l'unico requisito era individuabile nella compatibilità con l'ordine pubblico internazionale, il cui contenuto va desunto esclusivamente dai principi supremi della Carta costituzionale. Il giudice veniva invitato a verificare se l'atto straniero fosse in contrasto con l'esigenza di tutela dei diritti fondamentali dell'uomo, derivati dalla Carta costituzionale, dai Trattati fondativi e dalla Carte dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e dalla CEDU. Affinente alla sentenza del 2016, il rilievo veniva attribuito alla tutela dell'interesse superiore del minore, individuabile nel suo particolare diritto alla conservazione status di figlio riconosciuto in un atto straniero (legge n. 218/1995) e riconosciuto dall'art. 8, par. 1, della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo. Il mancato riconoscimento, infatti, avrebbe determinato un evidente pregiudizio per i minori.

La sentenza evidenziava, in seguito, come, a differenza della legge canadese, la disciplina vigente in Italia non permetteva – e non permette tutt'ora – il ricorso alla maternità surrogata. La legge n. 40/2004 non permette il ricorso alle tecniche di PMA in toto da parte di coppie composte da persone dello stesso sesso. La Corte, tuttavia, affermava come la disciplina positiva della PMA non costituisse espressione di principi fondamentali costituzionalmente obbligati, ma il punto di un bilanciamento raggiunto a livello legislativo degli interessi coinvolti. Le conseguenze dovute alla

violazione dei limiti della legge 40 non potevano ricadere sul nato, il quale gode di un diritto fondamentale alla conservazione dello status filiationis acquisito all'estero. Non rappresentava un ostacolo, dunque, la mancanza del legame genetico tra i minori e il rispettivo "genitore intenzionale", dal momento che nella legge italiana non esisteva un modello di genitorialità esclusivamente biologico.

La Corte evidenziava come abbia assunto un'importanza notevole a livello normativo il concetto di "responsabilità genitoriale", che si manifesta nella decisione consapevole di allevare ed accudire il nato, supportata dalla considerazione che l'ordinamento dà al progetto di formazione di una famiglia tramite adozione, eliminando l'esclusività del fattore biologico. La Corte esclude, inoltre, lo strumento dell'adozione – seguendo la legge n. 184/1983 – che costituiva comunque una strada preclusa alle coppie *same-sex*. Tuttavia, la Corte affermava come l'ordinanza intaccava la sovranità statale, consentendo l'ingresso nell'ordinamento di istituti contrastanti con i principi che informano un determinato settore di rapporti in un determinato momento storico: la nozione di genitori che emerge dalla Costituzione non era considerata *gender neutral*, trovando specificazione nei concetti di maternità e paternità derivati dall'art. 30 e 31 e nell'istituto dal matrimonio previsto dall'art. 29, che postula l'unione tra persone di sesso diverso.

La bigenitorialità fondata sulla diversità di genere costituisce inoltre il presupposto dell'intera disciplina civilistica dei rapporti di famiglia e delle successioni, ed anche delle tecniche di PMA, consentite esclusivamente alle coppie di sesso diverso. Seguendo lo stesso percorso argomentativo della sentenza del 2016, relativa al mutamento della nozione di "ordine pubblico" come armonizzazione tra gli ordinamenti internazionali, la sentenza del 2019 arrivò a conclusioni totalmente opposte. A differenza del precedente caso, infatti, qui la pratica di PMA utilizzata (la GPA) coinvolse solo uno dei due membri della coppia, mentre nell'altro erano coinvolte entrambe le donne grazie alla specificità tecnica della ROPA.

L'oggetto che indirizzò verso un esito differente la sentenza del 2019 fu dunque la differente pratica utilizzata. La maternità surrogata, infatti, si pone in contrasto con la dignità della gestante, evidenziando di fatto come il divieto di trascrizione in questo caso non si ponesse in contrasto con gli interessi del

minore dettati dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989, la quale garantiva come tali interessi fossero legati all'attribuzione della maternità a colei che partorisce. Per questo motivo la legge 40 del 2004 veniva interpretata come una legge costituzionalmente necessaria che limita l'applicabilità della maternità surrogata. Tenendo conto in seguito della necessità di garantire al minore un'adeguata tutela (Corte Costituzionale, sentenza n. 272/2017), la Corte richiamò l'adozione in casi particolari che, facendo leva sull'interesse del minore, vedeva riconosciuti i legami che questi intrattiene con altri soggetti che se ne prendono cura. La legge n. 184 del 1983, articolo 44, comma 1, lettera d), consente infatti l'utilizzo di tale strumento ogni volta in cui è necessario salvaguardare la continuità della relazione affettiva ed educativa, data la condizione di impossibilità di affidamento preadottivo.

Le conclusioni a cui arrivò la sentenza del 2019, negando la trascrizione dell'atto di nascita straniero e dando la possibilità di procedere attraverso l'adozione da parte del genitore intenzionale, non si ponevano in contrasto con i principi sanciti dalle convenzioni internazionali sui diritti dell'infanzia a cui lo Stato italiano ha aderito mettendo al primo posto il mantenimento delle sue relazioni familiari. Tuttavia, questa predisposizione va considerata insieme ad altri valori fondamentali dell'ordinamento che possono implicare dunque il ricorso a modalità alternative per raggiungere questo obiettivo. Proprio in tema del riconoscimento giuridico del rapporto di filiazione tra il minore nato all'estero mediante il ricorso alla GPA e il genitore intenzionale, la Corte EDU ha affermato come gli Stati godano di un ampio margine di apprezzamento, per questo motivo l'istituto dell'adozione in casi particolari veniva considerato uno strumento adeguato a raggiungere tale obiettivo.

I due casi qui esposti confermano il clima di incertezza presente in Italia su queste tematiche. La richiesta di riconoscimento dell'atto di nascita prodotto all'estero nelle due sentenze ha portato a due esiti totalmente opposti. Ad evidenziarsi è inoltre il diverso trattamento che le coppie di donne hanno avuto rispetto alla coppia di uomini. La gestazione per altri, pratica utilizzata dalla coppia di uomini, è vietata come pratica anche per le coppie eterosessuali a causa della visione negativa che si ha nei suoi confronti. Oltre a questo fattore, ad incidere verso il differente esito della vicenda il ruolo

della maternità, da tutelare e promuovere, e il coinvolgimento di entrambe le donne nella ROPA, fattori che hanno determinato un riconoscimento totale da parte delle due rispetto alla “stepchild adoption” permessa ai due uomini nel caso di Trento.

3.8 La Stepchild adoption: strumento inadeguato di riconoscimento

Lo strumento della “stepchild adoption” – che significa letteralmente “adozione del figliastro” – apre alla possibilità, data al genitore non biologico, di adottare il figlio, naturale o adottivo, del partner. Questa possibilità è già garantita alle coppie eterosessuali che sono sposate, o conviventi, da almeno tre anni o che lo siano al momento dell’avanzamento della richiesta. Ricostruendo il contesto giuridico internazionale che si è espresso in merito a questa possibilità in relazione all’utilizzo che può essere fatto dalle persone omosessuali, possiamo riferirci all’approvazione che la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo diede al ricorso che una donna francese fece in quanto le era stata negata, perché single ed omosessuale, la possibilità di adottare un minore, come invece veniva permesso ad i single eterosessuali. Nel 2013, in seguito, la Corte CEDU sentenziò in merito ad un ricorso avanzato da una donna austriaca alla quale era stata negata la possibilità di adottare il figlio della propria convivente – come permesso invece alle coppie conviventi eterosessuali – confermando come questa negazione costituisca una discriminazione per orientamento sessuale e una violazione del diritto al rispetto della vita familiare.

In Italia le adozioni, come sappiamo, sono disciplinate dalla legge n. 184/1983. Secondo l’art. 6, comma 1, “l’adozione è consentita a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni”, ma sono previste deroghe per alcuni casi particolari (art. 44, comma 3) consentendo anche alle persone non coniugate di adottare nei seguenti casi: i) persone unite dal minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre; ii) quando il minore si trovi nelle condizioni indicate nell’articolo 3, comma 1, della legge n. 104/1992 e sia orfano di padre e di madre; iii) quando vi sia constatata l’impossibilità di affidamento preadottivo.

La ratio legis trova espressione nell'art. 57 n. 2, dove impone al Tribunale di verificare se l'adozione "realizza il preminente interesse del minore", una norma che orienta tutta la disciplina sull'adozione, ma che in questo caso viene esplicitata dal legislatore perché la "stepchild adoption" richiede dei requisiti meno rigidi rispetto all'adozione, prevedendo un procedimento più rapido e semplificato. Per questo motivo il legislatore ha limitato l'istituto con ulteriori cautele, precisando come fosse necessaria un'ulteriore valutazione, cioè come l'adozione realizzi il "preminente interesse del fanciullo" (sentenza della Corte di Cassazione, Sez. Civile, n. 21651/2011).

Il matrimonio non può essere considerato elemento concreto di stabilità educativa ed affettiva per il minore, in quanto la stabilità dell'istituto è sconfessata dall'alta percentuale di separazioni e divorzi. L'articolo 44, comma 1, lett. d) afferma come l'adozione non possa non applicarsi anche ai conviventi dello stesso sesso, non discriminando le coppie conviventi eterosessuali da quelle omosessuali, anche alla luce degli artt. 2, 3, 29 e 30 della Costituzione e dei principi della CEDU a cui l'Italia ha scelto di aderire. Possiamo prendere ad esempio per favorire l'argomentazione alcune sentenze in cui la giurisprudenza italiana si è espressa in questa casistica.

Ad esempio, nel 2014 il Tribunale dei minorenni di Roma con la sentenza n. 299 si esprimeva in merito alla richiesta avanzata da una coppia di donne che, dopo essere andata all'estero per ricorrere alla procedura di procreazione eterologa grazie a cui nacque una bambina, voleva il riconoscimento della minore. Il Tribunale accolse la richiesta seguendo la legge n. 184/1983, sostenendo come solo per l'adozione legittimante fosse necessario un rapporto di coniugio della coppia e come il legislatore abbia introdotto una seconda forma di adozione: l'adozione in casi particolari. In questo caso, nell'interesse superiore del minore, l'adozione può essere richiesta anche da una persona singola, affermando come non fosse necessaria nessuna limitazione legata all'orientamento sessuale dell'adottante o del genitore dell'adottando qualora tra loro ci sia un rapporto di convivenza. La sentenza in questo senso diede un'interpretazione più ampia della norma, considerando come l'impossibilità di affidamento preadottivo potesse essere non solo de facto – che consente di interessare l'interesse prevalente di minori in stato di abbandono ma non collocabili in affidamento preadottivo – ma anche una

impossibilità de iure, che permette di tutelare l'interesse di minori (anche non in stato di abbandono) al riconoscimento di rapporti di genitorialità più compiuti.

Un'altra lettura fu quella data dal Tribunale dei Minorenni di Bologna con l'ordinanza n. 4701/2014 e dalla Carta Costituzionale nel 2016. In questo caso una donna presentava il ricorso per il riconoscimento della sentenza straniera ai sensi della legge n. 218/1995, con la quale si disponeva l'adozione piena della figlia minore della sua partner, con cui aveva contratto matrimonio negli Stati Uniti d'America e con cui conviveva regolarmente da vent'anni. Secondo il Tribunale, "il matrimonio celebrato all'estero tra persone di sesso uguale non era più considerabile come contrario all'ordine pubblico: la concezione secondo cui la diversità di sesso dei nubendi è presupposto indispensabile, per così dire naturalistico della stessa esistenza del matrimonio non è più condivisibile, alla luce del mutato quadro sociale ed europeo". In questo modo non sussisteva più uno dei principali motivi che ostacolava il riconoscimento in Italia di un legame familiare tra un minore e due genitori omosessuali, ritenuto contrario all'ordine pubblico interno.

Nonostante questo, il Tribunale ritenne necessario di sollevare il dubbio se l'adozione del minore all'interno di una famiglia composta da genitori omosessuali fosse compatibile con l'ordine pubblico interno come disposto dalla legge n. 218/1995 e della legge n. 184/1983. Il Tribunale sospettava della legittimità costituzionale degli artt. 35, 36 della legge 184/1983 nella parte in cui non consentono al giudice di valutare in concreto se risponda all'interesse del minore adottato il riconoscimento della sentenza straniera che abbia pronunciato la sua adozione in favore del coniuge del genitore. In seguito, chiamata a decidere della questione, la Corte Costituzionale, con sentenza del 2016, dichiarò inammissibile la questione di legittimità sollevata dal Tribunale di Bologna perché trattava il caso come un'adozione da parte di cittadini italiani di un minore straniero, mentre si trattava del riconoscimento di una sentenza straniera. In questo modo veniva contestata la procedura seguita che, facendo riferimento all'Ufficiale dello Stato Civile doveva essere interpretata a partire dalla legge n. 218/1995.

Con la sentenza del 16 ottobre 2015, la Corte di Appello di Milano, attraverso la trascrizione del provvedimento straniero, riconobbe per la prima

volta in Italia un'adozione legittimante di una minore da parte della sua madre sociale. Nel suddetto caso, due donne cittadine italiane che si erano unite in matrimonio civile secondo la legge spagnola ebbero una bambina a seguito di fecondazione eterologa assistita, riconosciuta esclusivamente dalla madre biologica. La coppia ha poi convissuto formando una famiglia di fatto in Spagna, mantenendo ed educando insieme la bambina sin dalla sua nascita. Su richiesta delle donne, fu dichiarata in Spagna l'adozione della minore da parte della coniuge della madre biologica, a cui fu attribuita la piena responsabilità genitoriale.

Successivamente la coppia divorziò e grazie ad un atto dell'Autorità Giudiziaria spagnola fu stabilito l'affido congiunto della bambina alle due donne. In seguito, la madre adottante si rivolse al Tribunale per i Minorenni di Milano chiedendo il riconoscimento degli effetti civili dell'ordinanza di adozione spagnola della minore e degli effetti legittimanti della predetta adozione. Il Tribunale, però, respinse la domanda, rilevando come il suddetto caso non fosse riferibile ad un'adozione internazionale, ma ad un'adozione nazionale realizzata all'estero, quindi disciplinata dalla legge n. 184/1983. La madre adottante presentò domanda di trascrizione, ma l'Ufficiale di stato Civile italiano si rifiutò di andare avanti, spiegando che il caso non rientrava in nessuna delle previsioni dell'art. 44 della legge n. 184/1983, in quanto non risultava essere coniuge della madre dell'adottata.

La madre adottante presentò dunque il ricorso presso la Corte d'Appello di Milano – competente per il riconoscimento di sentenze straniere – per chiedere di riconoscere l'ordinanza spagnola di adozione della minore e di ordinare la trascrizione del provvedimento al Comune italiano di residenza, richiedendo inoltre la trascrizione dell'atto di matrimonio, della sentenza di divorzio e dell'accordo regolatore tra le due donne. In merito alla domanda di riconoscimento e trascrizione dell'ordinanza di adozione, la Corte d'Appello rigettò le domande facendo riferimento ad una sua sentenza del 2015 dichiarando il matrimonio tra persone dello stesso sesso contratto all'estero inidoneo a produrre effetti in Italia. Fu rigettata anche la domanda relativa alla trascrizione dell'accordo regolatore per il quale la normativa non prevede nessuna forma di trascrizione.

In relazione alla domanda di riconoscimento e trascrizione dell'ordinanza di adozione, la Corte d'Appello richiamò sia la giurisprudenza italiana che quella europea, confermando come fosse un pregiudizio ritenere dannoso per lo sviluppo del bambino il fatto di vivere in una famiglia con una coppia di genitori omosessuale e come il minore avesse il diritto di mantenere regolari rapporti significativi con tutte le figure adulte di riferimento, indipendentemente dalle loro tendenze sessuali (Corte di Cassazione, sentenza n. 601/2013). Veniva sottolineato, inoltre, l'obbligo per uno Stato aderente alla CEDU di tenere conto della priorità del minore, garantendogli le relazioni con le figure genitoriali di riferimento, sottolineando come anche le relazioni omosessuali rientrassero nella nozione di vita familiare. In questo senso la Corte definiva come non ci fosse nessuna ragione per ritenere contrario all'ordine pubblico un provvedimento straniero di adozione piena tra una persona non coniugata e il figlio del partner, anche dello stesso sesso.

L'adozione piena da parte della madre adottante fu ritenuta più idonea a garantire un insieme di diritti molto più ampio e vantaggioso rispetto all'adozione in casi speciali garantiti dalla legge n. 184/1983, garantendo anche il riconoscimento dei rapporti intrattenuti dalla bambina con la famiglia di origine dell'adottante. Questa sentenza può essere considerata centrale in materia di omogenitorialità, in quanto riconobbe la stepchild adoption anche all'interno di un matrimonio omosessuale. La materia delle adozioni omogenitoriali non tratta un diritto da affermare ex novo, quanto piuttosto di riconoscere una situazione giuridica già esistente di fatto, senza alcun pregiudizio politico e religioso, sempre nell'interesse prioritario del minore.

Per seguire il percorso argomentativo seguito dalle corti in relazione alla tematica della stepchild adoption, tratteremo qui la sentenza n. 546/2017 del Tribunale per i Minorenni di Bologna. La sentenza decise in merito alla richiesta di adozione, avanzata da una donna di Bologna, del minore A. B. Abele nato nel 2011 a seguito di procreazione medicalmente assistita. La richiedente premetteva come avesse costituito a Bologna un'unione civile tra persone dello stesso sesso con Y. Abele, madre naturale del minore, come esito di una relazione affettiva avviata nel 2002. La coppia decise insieme di avere un figlio ricorrendo alla PMA a Barcellona presso la clinica Eugin. Dal

punto di vista biologico il minore è figlio di Y. Abele, la quale si sottopose a IUI (*iniezione intrauterina*) dopo la quale nacque il minore nel 2011.

Le indagini che furono portate avanti dagli Assistenti Sociali ebbero tutto esito positivo. La relazione tra l'adottante e il minore, al momento della sentenza, era caratterizzata da un forte legame di attaccamento. Il bambino considerava, infatti, la donna un suo genitore. La sentenza portava avanti il proprio percorso argomentativo attraverso una relazione psicosociale relativa all'istanza di adozione in cui l'adottante veniva definita attraverso l'assunzione di un ruolo tradizionalmente riferibile a quello paterno. Inoltre, il Tribunale evidenziava come il minore riconosceva in entrambe le donne i propri genitori: "la relazione della coppia si distingue per solidità affettiva, costanza nel tempo e comunanza di obiettivi, al punto da dovere essere considerata, a tutti gli effetti, una famiglia". "L'adottante, infatti, ha trattato da sempre il bambino come suo figlio, avendo provveduto alla sua educazione, al suo mantenimento, ed è considerata madre nelle relazioni sociali del minore (scuola, istituzioni)". Inoltre, il nato veniva considerato suo figlio anche nell'ambito di origine di entrambe le famiglie di origine delle donne.

Seguendo l'avanzamento di questa domanda, la Corte affermava come il legame genitoriale potesse essere originato da un procedimento adottivo, facendo riferimento alla norma che regola l'adozione (legge n. 184/1983). La suddetta legge permette l'adozione a coniugi uniti in matrimonio da almeno tre anni, questi devono essere affettivamente idonei e capaci di educare i minori che intendono adottare (art. 6). L'articolo 7 enuclea i casi ordinari di adozione, escludendo l'adozione da parte di coppie formate da persone dello stesso sesso, inoltre, non è consentita nemmeno alle persone che siano solo conviventi. Oltre ad i casi ordinari, la legge disciplina anche i casi particolari in riferimento all'art. 44. L'adozione nei casi ordinari – detta piena o legittimante – attualizza effetti paritari rispetto alla genitorialità biologica, mentre quella non piena è regolata dall'articolo 45 dalla stessa legge.

Abbiamo già sottolineato quale sia la casistica in cui si può dare adozione in casi particolari. Le due tipologie rappresentano due diversi istituti giuridici, anche se gli autori sottolinearono come le due manifestino una diversità effettiva. L'adozione legittimante abilita l'adozione di bambini in stato di

abbandono, prevedendo una corsia preferenziale in favore delle persone con cui il minore abbia instaurato legami affettivi significativi ed un rapporto stabile e duraturo. Questa tipologia è del tutto equiparabile alla relazione sussistente tra genitore biologico e la propria prole. L'adozione in casi particolari è ammessa in diversi casi, in particolar modo quando vi sia già di fatto una relazione genitoriale tra un bimbo ed un adulto, essendo consentita anche ai singoli e alle coppie non sposate.

Nell'ipotesi si tratta della casistica in cui vi siano già bambini già curati da parenti o conoscenti (lettera A) e quando i bambini abbiano già instaurato una relazione filiale col nuovo coniuge del proprio genitore (lettera B). Non si tratta, dunque, in questo caso, di trovare un genitore per un bambino abbandonato, ma di tutelare giuridicamente situazioni in cui un bambino ha già chi si occupa di lui, dove vi sia un “genitore di fatto” che è tuttavia privo di riconoscimento legale formale. L'adozione in casi particolari è anche prevista per bambini orfani portatori di handicap (lettera C), per i quali, essendo ammessa anche per singoli e coppie non sposate, viene così ampliata la platea degli aspiranti adottanti. È prevista, inoltre, quando vi sia constatata l'impossibilità di affidamento preadottivo (lettera D) che è relativa alla sentenza bolognese.

In passato questa disposizione fu interpretata in senso restrittivo, applicabile all'ipotesi in cui il bambino fosse “in stato di abbandono”. La norma veniva interpretata, dunque, come un'estensione della platea degli adottanti di fronte a minori in stato di abbandono, difficilmente adottabili e rimasti senza proposte adottive – bambini affetti da patologie psichiatriche o fisiche invalidanti. In seguito, la giurisprudenza contemporanea ha mutato l'interpretazione di questa norma identificando la disposizione che dice che “vi sia la constatata impossibilità di affidamento preadottivo” come anche ogni altra ipotesi di impossibilità giuridica di adottare con adozione legittimante. Veniva riferita, dunque, a casi in cui non vi è uno stato di abbandono e dove, comunque, l'adozione viene vista come consigliabile per una tutela migliore dei diritti del minore. Seguendo questa prospettiva, la giurisprudenza italiana ha ritenuto adottabili bambini non abbandonati che risultavano affidati da anni a una coppia o ad un singolo. Proprio grazie alla lettera d) dell'art. 44, la giurisprudenza arrivò ad affermare che, nell'ipotesi

di un minore concepito e cresciuto all'interno di una coppia dello stesso sesso, "sussiste il diritto ad essere adottato dalla madre non biologica, secondo le disposizioni sulla adozione in casi particolari *ex art. 44 lett. D della Legge 4 maggio 1983, n. 184* ed a prendere il doppio cognome, sussistendo, in ragione del rapporto genitoriale di fatto instauratosi fra il genitore sociale ed il minore, l'interesse concreto del minore al suo riconoscimento".

Seguendo questa prospettiva, si pronunciò il Tribunale per i Minorenni di Roma, con la sentenza del 30 luglio 2014, aprendo ad una presa di posizione interpretativa confermata anche dalle sentenze successive. Secondo il giudice romano sussisteva il diritto del minore, concepito e cresciuto in una famiglia con genitori dello stesso sesso, ad essere adottato dalla madre non biologica in relazione al rapporto genitoriale sussistente tra il genitore sociale ed il minore e l'interesse concreto del minore al suo riconoscimento. Un riconoscimento che deve essere operato in relazione allo svolgimento di indagini psico-sociali. La nozione di adozione coparentale fu affrontata anche dalla Suprema Corte di Cassazione, che si pronunciò in merito all'impugnazione della pronuncia della Corte di Appello romana del 23 dicembre 2015.

La Suprema Corte affermava come, in relazione alla domanda di adozione in casi particolari da parte della compagna della madre biologica, non esistesse alcun conflitto di interessi tra quest'ultima e la figlia e non vi fosse alcuna necessità di nominare un curatore speciale. Ha osservato, quindi, come fosse possibile applicare l'adozione in casi particolari "anche in caso di impossibilità di affidamento preadottivo per non essere il minore in stato di abbandono sussistendo un genitore biologico che ne ha cura"; e come la norma potesse trovare applicazione "anche nel caso in cui sussista l'interesse concreto del minore al riconoscimento del rapporto genitoriale di fatto instauratosi con l'altra figura genitoriale sociale, seppure dello stesso sesso" (Cass. Civ., sez. I, sentenza 26 maggio 2016 n. 12962).

Il Tribunale di Roma ha poi affermato come questo indirizzo fosse confermato anche dalla legge n. 76/2016 (legge Cirinnà). La suddetta legge, come sappiamo, ha eletto le coppie formate da persone dello stesso sesso al rango di "famiglia", offrendo in questo modo all'adozione in casi particolari, un substrato relazionale solido giuridicamente tutelato. Come sottolineato

dalla Corte di Appello di Milano, la suddetta legge ha confermato l'orientamento di Cassazione, con l'articolo 1 comma 20: "al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole "coniuge", "coniugi" o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso". La disposizione ora citata "non si applica alle norme del codice civile non richiamate espressamente nella presente legge, nonché alle disposizioni di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184. *Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti*".

La norma, come sottolinearono i commentatori, nacque da un compromesso legislativo, reso necessario a seguito dello stralcio dell'articolo che prevedeva una modifica dell'art. 44 lettera b). Questo stralcio portò il Legislatore ad aggiungere una locuzione che rappresentava una clausola di salvaguardia che sottolineasse quanto già affermato in precedenza, ovvero l'equiparazione del termine coniuge con quella di unito civilmente eccetto che per la legge n. 184/1983. Dalla legge Cirinnà non emergeva, dunque, la volontà del Legislatore di delimitare più rigidamente i confini interpretativi dell'adozione in casi particolari quanto, semmai, la volontà contraria. Secondo il Tribunale di Bologna, la "clausola di salvaguardia" che chiude il comma 20 rendeva immune dall'eccezione alla clausola generale di equivalenza prevista per la legge sulle adozioni "quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti". Questa disposizione apriva alla per il suddetto tribunale alla possibilità di applicazione alle unioni civili delle disposizioni in materia di adozioni, ma solo nei limiti del diritto vigente.

Come affermava la Corte di Appello di Milano, la clausola nasceva dalla consapevolezza degli effetti che lo stralcio avrebbe comportato al consolidato orientamento giurisprudenziale che riconosce alle coppie di persone dello stesso sesso la possibilità di ricorrere alla "stepchild adoption". Pertanto, allo stralcio dell'articolo 5 è seguita l'aggiunta della clausola in parola, allo scopo di scongiurare che fosse "impedito agli omosessuali di continuare a fruire di

un istituto già esistente”. La sua funzione era quella di chiarire all’interprete che la mancata previsione legislativa dell’accesso all’adozione coparentale non doveva essere letta come un segnale di contrarietà rispetto all’orientamento che si era consolidato negli ultimi anni in giurisprudenza secondo la lettera d).

La sentenza bolognese, alla luce del percorso argomentativo portato avanti, considerando l’interesse del minore e il consenso dei soggetti interessati, affermava come fosse incomprensibile l’imposizione di ostacoli alla richiesta di adozione, se non per il prevalere di pregiudizi non rispondenti alla complessità delle relazioni umane nell’epoca attuale. La stessa CEDU arrivava ad affermare una nozione di vita familiare che includeva anche il rapporto tra persone dello stesso sesso, un rapporto che non può essere escluso dal diritto di famiglia con la conseguente affermazione della tutela dei diritti dei bambini. Il Tribunale per i Minorenni di Bologna sottolineava come la relazione tra due persone dello stesso sesso, che si riconoscono come parti uno stesso progetto di vita, costituisca a tutti gli effetti una “famiglia”; dunque, luogo dov’è possibile crescere un minore senza che il fattore della “omoaffettività” possa costituire un ostacolo formale. Per questo motivo il Tribunale bolognese arrivò ad accettare la richiesta di adozione riconoscendo la relazione parentale tra il minore nato e la compagna della sua madre biologica.

L’analisi delle sentenze portata avanti nelle pagine di questo paragrafo ci ha permesso di sottolineare come la giurisprudenza italiana, nello schematico impostato dalla legge n. 40/2004 con il divieto di accesso alle tecniche di PMA per le coppie *same-sex*, sia sollecitata dalle richieste di riconoscimento di quelle relazioni familiari che, a seguito del ricorso a queste tecniche nelle cliniche estere da parte di queste coppie, necessitano di una copertura giuridica da parte della giurisprudenza italiana per vedere tutelati quei rapporti familiari che esulano dalla forma di famiglia tradizionale postulata dall’art. 29 della Costituzione. Abbiamo avuto modo di sottolineare come siano due le strade percorribili con questo fine: il riconoscimento e la trascrizione di un atto di nascita formato all’estero e la “stepchild adoption” attraverso cui il genitore sociale ha la possibilità di adottare il figlio biologico del proprio partner.

La contraddittorietà delle sentenze qui esposte chiama in causa una distinzione che opera all'interno del diritto a livello epistemologico. Come sostenuto da Bourdieu (1986), il diritto ha due ceppi di derivazione, uno "anglosassone" e uno "romano-germanico" da cui il diritto italiano deriva. Questi fanno riferimento ad una tendenza opposta di intendere la giurisprudenza. Il primo, infatti, dà ampia importanza al precedente creato dalle sentenze e le decisioni che da queste vengono prese costituiscono una nuova fonte di diritto dalla quale vengono condizionate in modo rigido le seguenti decisioni prese. Il ceppo "romano-germanico", al contrario, non pone tutto questo carattere vincolante alle sentenze dando in questo modo un carattere di incertezza alle letture che di volta in volta vengono date dai tribunali.

La tradizione "romano-germanica" afferma il primato della dottrina su dei giudici che sono più inclini a riconoscere la legittimità delle costrizioni piuttosto che riconoscere un'interpretazione fondata sul "campo". Al contrario, nella tradizione "anglo-americana", il diritto è un diritto giurisprudenziale (*case law*), fondato esclusivamente sulle sentenze di tribunale e debolmente codificato. Questo attribuisce priorità alle procedure, non dipendendo dalla fondazione di una teoria morale, quanto piuttosto dalla priorità che viene data alla soluzione di una casistica. In questa seconda prospettiva è il giudice a costituirsi, come sosteneva Landowski (1989), come seconda fonte di diritto, permettendo dunque alla giurisprudenza di assumere un carattere evolutivo che, in relazione alla problematica analizzata in questo lavoro, si allinea ad una forma di *positivizzazione* del diritto che permette di rendere conto dell'evoluzione della società (Luhmann 1980; 1990). La giurisprudenza italiana, al contrario, dando centralità all'aspetto codificante della legge, non riesce ad assumere in maniera adeguata l'eterogeneità delle nuove conformazioni familiari emergenti, alimentando una situazione di incertezza e di vuoto giurisprudenziale per i soggetti coinvolti a cui non vengono riconosciute le relazioni parentali.

3.9 Le sentenze del 2021: l'esigenza di un provvedimento legislativo

Questa situazione è stata denunciata dalle ultime due sentenze che si sono espresse in Italia su questa tematica, richiamando il legislatore a chiarire le

relazioni familiari che intercorrono tra i soggetti coinvolti nelle tecniche di PMA svolte all'estero: le sentenze n. 32, 33 del 2021. Nella sentenza n. 32 veniva chiamata in causa un'ordinanza del 2019 in cui il Tribunale di Padova sollevava questioni sulla costituzionalità degli artt. 8 e 9 della legge n. 40/2004 e 250 del codice civile, in riferimento agli artt. 2, 3, 30 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9 della Convenzione sui diritti del fanciullo firmata a New York nel 1989, resa esecutiva in Italia con la legge n. 176/1991, e agli artt. 8 e 14 della Convenzione per la salvaguardia per i diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), firmata a Roma nel 1950, resa esecutiva con la legge n. 848 del 1955.

Il Tribunale era stato richiamato dalla richiesta della madre intenzionale di due gemelle, nate a seguito di PMA a cui si era sottoposta all'epoca la allora partner della stessa, per ottenere l'autorizzazione a dichiarare davanti all'ufficiale dello stato civile di essere genitore, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 40/2004, o di essere dichiarata tale per aver prestato il consenso alla fecondazione eterologa, ai sensi dell'art. 6 della stessa legge. Lo stesso Tribunale ha poi richiesto all'ufficiale dello Stato di rettificare gli atti di nascita delle minori, affinché risultasse come fossero nate grazie a tecniche di PMA, sulla base del consenso prestato dalla madre biologica e dalla richiedente, madre intenzionale. Tutta la documentazione presentata dal Tribunale dichiarava inequivocabilmente come il progetto di PMA fosse condiviso da entrambe le donne. Le due, infatti, avevano convissuto per cinque anni dopo la nascita delle bambine, "con coinvolgimento di entrambe nella cura, nell'educazione e nella crescita delle stesse". Ma nonostante le bambine fossero nate in Italia, non vi era stata nessuna dichiarazione congiunta davanti all'ufficiale di stato in occasione della nascita.

In seguito, la relazione delle due donne è cessata rendendo impraticabile l'adozione in casi particolari – art. 44, comma 1, lettera d), della legge n. 184/1983 – in quanto l'art. 46 della suddetta legge prescrive l'assenso del genitore legale dell'adottando, che in questo caso era stato negato. Il Collegio osservava che, nonostante la partecipazione condivisa al progetto genitoriale, le due bambine sono da considerare figlie esclusivamente della madre biologica, che non consentiva né il riconoscimento, né l'adozione e vieta ogni

rapporto con la madre intenzionale. Con questo processo argomentativo il Tribunale negava ogni richiesta avanzata dalla donna.

Secondo la recente sentenza del 2021 il vuoto di tutela che veniva a presentarsi in questo modo si poneva in contrapposizione con i diritti costituzionalmente garantiti già citati in precedenza. Nello specifico, l'assenza di riconoscimento di un legame tra il bambino e la madre intenzionale pregiudica il minore, lasciandolo in una situazione di incertezza giuridica che ne pregiudica l'identità sociale e il diritto alla vita privata. I nati da PMA, praticata da coppie di persone dello stesso sesso, nel caso in cui non si possa procedere con un'adozione speciale, sono destinati ad un "perenne stato di figli con un solo genitore, non riconoscibili dall'altra persona che ha contribuito al progetto procreativo". Questi bambini si troverebbero in una situazione differente rispetto a tutti gli altri nati, a causa dell'orientamento sessuale delle persone che hanno partecipato a questo progetto, violando gli artt. 3 e 17, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 14. Si verrebbe a creare in questo modo una categoria di nati "non riconoscibili" che contrasterebbe anche con gli interventi legislativi recenti sulla materia di filiazione (la legge n. 219/2012 recante le "Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali", e il decreto legislativo n. 154/2013 recante "Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012 n. 219).

La rimettente – la madre intenzionale – richiedeva l'accoglimento delle richieste avanzate dal Tribunale di Padova. La sentenza del 2021 richiama il vuoto di tutela per il minore che viene a presentarsi in questa situazione, sottolineando la necessità di estendere, anche nell'ambito di un progetto di genitorialità, praticata da due donne, quello che viene garantito agli altri nati da fecondazione assistita: l'attribuzione dello status di figlio e il riconoscimento della responsabilità genitoriale di entrambi i genitori – definiti tali in quanto hanno preso parte e consentito il progetto genitoriale, "quando sia accertato l'interesse del minore". Questa richiesta veniva avanzata anche considerando l'impossibilità di procedere con un'adozione speciale mancando in questo caso il consenso della madre biologica, "perché l'adottante è soggetto terzo che tipicamente subentra in una fase successiva al concepimento e alla nascita". Per questo motivo la soluzione percorribile,

per garantire la tutela dell'interesse del minore, parrebbe applicare direttamente la disciplina generale di costituzione del rapporto di filiazione fuori di matrimonio.

Il mancato riconoscimento del legame tra il genitore sociale e il nato impedirebbe l'adempimento dei doveri di cura dei due genitori, sottraendo al minore una figura che comunque intende continuare ad esercitare la responsabilità genitoriale. La sentenza, inoltre, argomenta come la discrezionalità del legislatore e il favor di quest'ultimo per la famiglia tradizionale incontrerebbe, comunque, "il limite degli interessi dei minori e del divieto di scelte discriminatorie per motivi di genere e orientamento sessuale". Un limite che viene supportato dalla letteratura scientifica che sottolinea l'assenza di pregiudizi per il benessere dei figli quando si crea un legame con due figure genitoriali dello stesso sesso.

La parte resistente – che si opponeva a queste argomentazioni – affermava come non si potesse desumere dall'art. 9 della legge n. 40/2004 un principio generale per cui si potesse a partire dal semplice dato intenzionale per determinare lo stato di filiazione. Inoltre, veniva affermato come un diniego del riconoscimento non si ponesse in contrasto con la giurisprudenza della Corte EDU, in quanto ha ritenuto non sussistesse la violazione del diritto al rispetto della vita familiare del minore a causa del mancato riconoscimento, qualora sia assicurata in concreto la possibilità di condurre un'esistenza paragonabile a quella delle altre famiglie. Il Tribunale di Padova dubitava della legittimità costituzionale degli artt. 8 e 9 della legge n. 40/2004 e 250 del codice civile, in quanto non consentirebbero al nato, da progetto di PMA condotto da una coppia dello stesso sesso, il rapporto di filiazione con la madre intenzionale che ha presentato il consenso alla pratica fecondativa. Gli oppositori, al contrario, facevano riferimento all'esclusività per la coppia di sesso diverso all'accesso alle tecniche di PMA (art. 5, legge n. 40/2004). Ma questo limite lascerebbe privo di tutela il nato da procreazione assistita praticata da due donne, non riconoscendogli il rapporto intrattenuto con la madre sociale. Un vuoto di tutela che violerebbe una serie di diritti e interessi costituzionalmente garantiti.

Verrebbe realizzata in questo senso una "ingiustificata disparità" di trattamento nei confronti dei nati da PMA praticata da una coppia *same-sex*,

trovandosi in una situazione giuridica deteriore rispetto agli altri nati esclusivamente per l'orientamento sessuale delle persone che hanno condiviso la scelta di procreare. Questo vuoto di tutela – argomenta la sentenza del 2021 – entrerebbe in contrasto con l'impegno che lo Stato italiano ha dimostrato con la ratificazione della Convenzione sui diritti del fanciullo con la legge n. n. 176/1991. In particolar modo in relazione agli artt. 2, 3, 4, 5, 7, 8, e 9, che considerano “l'interesse prevalente del minore” (art. 3) e indirizzano ad adottare “tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, dalle opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi famigliari” (art. 2).

Il Tribunale di Padova, tuttavia, affermava di non accogliere l'istanza della ricorrente, ritenendo l'ambito di applicazione delle citate disposizioni ad appannaggio delle coppie di sesso diverso che si rivolgono alla PMA. Il rimettente, tuttavia, rileva come, nonostante la PMA per le coppie *same-sex* non sia permessa in Italia (sentenza n. 221/2019), questa pratica sia comunemente svolta in altre nazioni. In questo modo, i nati grazie a queste tecniche sarebbero, dunque, titolari di diritti, indipendentemente dalla modalità del loro concepimento. Denunciando una compressione dei diritti dei nati, a cui vengono fatte ricadere le responsabilità inerenti all'illiceità della tecnica riproduttiva. In questo senso l'ordinamento ha dimostrato di interpretare la nozione tradizionale di famiglia in chiave evolutiva, riconoscendo la rilevanza della genitorialità sociale dove questa non coincide con quella biologica

Centrale per questo sviluppo è la tutela degli interessi del minore pur in assenza di un legame genetico, comprendendo la garanzia del suo diritto all'identità affettiva, relazionale, sociale, fondato sulla stabilità dei rapporti famigliari, come sostenuto nelle sentenze della Corte EDU, sezione quinta, sentenze 26 giugno 2014, *Mannesson contro Francia* e *Labasse contro Francia*. Nel nostro ordinamento si presenta dunque una lacuna nel garantire la certezza dei legami parentali, anche se questi non sono biologici. La sentenza n. 32/2021, seguendo questa argomentazione, invita il legislatore a provvedere a questa situazione, attenuando il divario che si presenta tra

“realtà fattuale” e “realtà legale”. Affermando l’intollerabilità di questa inerzia legislativa, la sentenza arriva a dichiarare la necessità di colmare questo vuoto da parte del legislatore.

Anche la sentenza n. 33/2021 arriva a respingere una richiesta di riconoscimento, invitando tuttavia il legislatore a fare al più presto chiarezza su questa materia complessa, garantendo i diritti ai nati da maternità surrogata. Il caso da cui partiva la sentenza, infatti, era relativo alla richiesta di trascrizione di un atto di nascita prodotto all’estero che riconosceva due uomini come genitori di un bambino nato in Canada nel 2015. Al momento della sua nascita le autorità canadesi avevano prodotto un atto che certificava come padre solo il genitore biologico. In seguito, accogliendo il ricorso dei due uomini, la Corte Suprema della British Columbia aveva dichiarato che entrambi i ricorrenti dovevano essere considerati genitori, chiedendo la rettifica dell’atto di nascita canadese. I due chiesero poi il riconoscimento dell’atto all’ufficiale di stato italiano che si oppose, cosa che non fece il la Corte d’appello di Venezia ai sensi dell’art. 67 della legge n. 218/1995.

Tuttavia, l’Avvocatura di Stato aveva interposto ricorso per cassazione nell’interesse del Ministero dell’Interno e del Sindaco del Comune di Venezia. Investita di tale ricorso, la prima sezione civile della Corte di cassazione prendeva atto della pronuncia della sentenza delle Sezioni unite civili n. 12193/2019, la quale aveva affermato il principio secondo cui nel nostro ordinamento non è possibile il riconoscimento di un atto che attesti il rapporto di genitorialità tra il bimbo nato in seguito a GPA e il genitore d’intenzione, giustificando dunque il diniego con il divieto assoluto di maternità surrogata.

La sentenza n. 33 segue un percorso argomentativo affine a quello portato avanti dalla sentenza n. 32 per quanto riguarda i principi costituzionali contestabili a partire da un possibile diniego del riconoscimento dell’atto di nascita. Allo stesso modo della sentenza precedente, veniva evidenziata la disparità di trattamento che implicherebbe un’adozione in casi speciali – con il suo minore portato legittimante – rispetto ad un riconoscimento dell’atto di nascita e la definizione di una genitorialità sociale come percorso sostenibile. L’adozione in casi particolari resterebbe rimessa alla volontà del genitore d’intenzione che può sempre sottrarsi all’assunzione di responsabilità

legittimata nel paese in cui è nato il minore, inoltre sarebbe condizionata dall'assenso all'adozione da parte del genitore biologico che potrebbe non esserci in caso di crisi di coppia – come nella situazione della sentenza n. 32/2021.

Tuttavia, la sentenza procede attraverso un percorso argomentativo che evidenzia la differenza che intercorre rispetto al caso precedente citato. Qui, infatti, il caso riguarda il riconoscimento richiesto da parte di una coppia di uomini che ha svolto una GPA all'estero. Il diniego del riconoscimento non colliderebbe con gli art. 30 e 31 Cost, poiché la tutela del minore “non potrebbe essere affidata alla pratica della surrogazione di maternità, offensiva della dignità della donna e lesiva delle relazioni umane” (sentenza n. 33/2021). In questo modo veniva affermato come il diniego del riconoscimento non implicasse nessuna forma di discriminazione a partire dall'orientamento sessuale, in quanto la pratica di gestazione per altri veniva vietata anche alle coppie eterosessuali.

In seguito, venivano portate avanti argomentazioni sia in favore che contrarie alla gestazione per altri, sottolineando come vadano tutelati gli interessi del nato. La sentenza in questione poneva l'accento sul divieto totale di GPA in Italia, sottolineando come la tecnica presentasse una problematica per l'ordine pubblico e come fosse contraria all'interesse del minore, non proteggendo la relazione del minore con la madre. Tuttavia, la necessità prospettata dalla sentenza è quella di rispondere adeguatamente ai diritti di riconoscimento del minore, i quali non possono essere corrisposti facendo riferimento all'adozione in casi particolari che necessita dell'assenso del genitore biologico che in caso di rapporti critici tra la coppia può venire meno.

Possiamo evidenziare il diverso trattamento in cui incorre la gestazione per altri che, essendo vietata come pratica in Italia, viene vista in maniera maggiormente negativa rispetto all'inseminazione eterologa utilizzata dalla coppia di donne. La coppia di uomini gode di una minore fiducia ad assolvere la funzione genitoriale, mentre maggiormente accettata è la genitorialità di due donne. Questa discriminazione oltre a svilupparsi a partire dal ruolo simbolico assunto dalla maternità, è condizionata dal differente ruolo che la donna assume all'interno della GPA, un ruolo che per forza di cose non raggiunge il livello di *esternalizzazione* assunto dal seme maschile: il ruolo

della donna, infatti, viene esternalizzato a partire dall'esternalizzazione degli ovuli, cosa che non avviene per quanto riguarda la gestazione.

Nel percorso argomentativo portato avanti in queste pagine viene ad evidenziarsi come la giurisprudenza italiana definisca la coppia eterosessuale come paradigma esclusivo legittimato ad originare una famiglia con figli. La filiazione, infatti, come “stato giuridico” – come rapporto che lega un soggetto alla comunità familiare (artt. 315 e 74 c.c.) - è ammessa soltanto nel contesto della coppia eterosessuale. La prospettiva sessuata opera anche nella disciplina del riconoscimento del figlio nato fuori dal matrimonio. La priorità data alla coppia eterosessuale è confermata nella filiazione adottiva (art. 6 legge n. 184/1983), nella pratica di interruzione volontaria di gravidanza che è riferita ai ruoli di “madre” e “padre” del concepito (art. 5 legge n. 194/1978), nell'accesso alle tecniche di PMA permesse solo per le coppie di sesso diverso coniugate o conviventi (art. 5 legge n. 40/2004), nelle unioni civili a cui non si applicano le norme del codice civile sulla filiazione.

Fatta eccezione per la filiazione adottiva, per quanto riguarda la linea materna vige la regola secondo la quale viene definita madre colei che ha concepito e partorito (art. 269, co. 3, c.c.). Il modello di relazioni familiari – seguendo gli artt. 29, 30, 31 della Costituzione – si fonda sull'eterosessualità e la biologicità: la prima presupposto relazionale della filiazione, ben chiarito dagli espliciti riferimenti alla dimensione paterna (art. 30, co. 4) e a quella materna (art. 31, co. 2); la seconda espressa dal legame inscindibile tra procreazione e responsabilità. Nel nostro ordinamento, infatti, la costituzione del rapporto di filiazione è possibile solo nei confronti dell'uomo e della donna che abbia generato, procreato e partorito il bambino, mantenendo la filiazione all'interno di un'ottica di “società naturale” che attribuisce centralità al fatto della procreazione e non dall'atto di volontà.

Assistiamo, tuttavia, ad un passaggio che, in relazione al contesto internazionale del diritto, inizia ad identificare lo stato di figlio alla responsabilità genitoriale. Nelle sentenze evidenziate abbiamo avuto modo di vedere come si stia definendo all'interno dell'ambito giuridico internazionale lo sviluppo di una forma di genitorialità interpretata come intenzionalità di assumere questo ruolo all'interno della vita del nato. Tuttavia, le disposizioni del diritto italiano che stiamo discutendo in questa sede manifestano ancora

un paradigma familiare identificato con la *sostanzializzazione* nel modello eterosessuale, che viene problematizzato dall'emergere dei nuovi modelli familiari che si sviluppano a partire dall'utilizzo che le coppie *same-sex* fanno delle tecniche di PMA.

Il diritto in questa prospettiva non presenta una funzione adeguata di normazione di questa realtà che, problematizzando lo statuto eteronormato della famiglia, va contro a una situazione di “vuoto giurisprudenziale” che non permette ai soggetti coinvolti di vedere riconosciute le proprie relazioni parentali (Lorenzetti 2013). Nelle argomentazioni portate avanti dalle sentenze al fine di superare questa situazione, emerge come siano i concetti di *responsabilità* e *intenzionalità* a permettere al contrario la definizione di una famiglia che possa prescindere dall'organizzazione sessuata che ne dà il diritto italiano, prospettando un paradigma familiare che possa includere l'eterogeneità costitutiva che caratterizza la famiglia in epoca contemporanea.

4. Le Famiglie omogenitoriali in Italia

4.1 La consapevolezza della genitorialità come strada percorribile

In questa ultima parte l'analisi si focalizzerà sulle testimonianze fornitemi dalle coppie omogenitoriali italiane che si sono prestate ad essere intervistate. L'obiettivo di partenza di questa sezione è quello di evidenziare come questi soggetti, attraverso le loro pratiche, problematizzano la struttura interpretativa attuata dal diritto italiano, esigendo la definizione di nuovi presupposti a partire da cui definire la famiglia a prescindere dalla *sostanzializzazione* che questa attualizza attraverso la categoria della “sessualità”.

Dopo aver chiesto agli intervistati di fornirmi un profilo riguardo alla provenienza, l'età, l'estrazione sociale e la formazione, per dare un quadro dell'estrazione sociale di queste coppie. Il primo punto in cui si è concentrata l'intervista è stato il desiderio di genitorialità. In particolare, il mio obiettivo è stato quello di individuare se questo desiderio si sviluppi a partire da una tendenza del singolo individuo o trovi sviluppo in una tendenza della coppia che, a partire da un progetto comune, decide di avere un bambino. Come

avremo modo di sottolineare, inoltre, il desiderio di maternità nello specifico può essere distinto da un desiderio di maternità legato all'esperienza corporea della gestazione. Una distinzione che implica delle ripercussioni sulle modalità attraverso cui le coppie di donne indirizzano la pratica di PMA.

Il desiderio di genitorialità può presentarsi come esigenza del singolo soggetto per poi trovare espressione all'interno della coppia come comunanza di obiettivi e progettualità di vita. Chiare sono in questo senso le parole di Michela, trentacinquenne dell'Emilia-Romagna che lavora in azienda, che con Sara, coetanea addestratrice di cani, ha avuto una bambina di nome Amantea grazie alla PMA:

Per quanto mi riguarda, ma credo che anche per Sara fosse così, io ho sempre avuto il desiderio di avere un figlio. Entrambe veniamo da storie con uomini. Sara è anche stata sposata con un uomo per 5 anni. Io ho anche avuto storie con uomini. Quindi si parlava, ma era un po' problematica tutta la situazione; quindi, non abbiamo mai portato avanti questa cosa. Io mi ero iniziata ad informare sulle varie tecniche, le varie regolamentazioni che ci sono già nella relazione precedente, ma non abbiamo mai intrapreso questo tipo di percorso. Poi quando ci siamo conosciute con Sara, 2 anni fa, dopo pochissimo abbiamo iniziato a parlarne, non ti so dire come, ma in realtà ne parlavamo anche prima di iniziare ad uscire io e lei. Si parlava di questa cosa. Poi quando abbiamo iniziato ad uscire abbiamo bruciato un po' le tappe. Perché conta, noi abbiamo iniziato ad uscire a giugno 2018, a settembre 2019 ci siamo sposate e ad ottobre 2020 è nata Amantea. Quindi è stato un po' tutto veloce. E niente, abbiamo iniziato a parlarne, ci siamo informate e abbiamo contattato le prime cliniche. A maggio abbiamo fatto i primi tentativi di IUI che non sono andate a buon fine, e poi 3 FIVET. Ad ottobre, dicembre e febbraio, quella che poi è andata bene. Quindi abbiamo fatto tutto senza pensarci troppo in realtà. Lo volevamo e siamo partite (Michela).

Le parole di Michela sottolineano come il desiderio di genitorialità possa partire dal sentire del singolo individuo per poi trovare capacità di espressione, e messa in pratica, grazie al rapporto di coppia. Una progettualità e comunione di intenti che caratterizza anche la coppia *same-sex* come "famiglia". Dal suo racconto, inoltre, è possibile vedere come il percorso della PMA sia caratterizzato dalla necessità di reperire informazioni e dal procedere "per tentativi" che definisce la procreazione assistita come un'esperienza che mette a dura prova i soggetti che vengono coinvolti, smentendo in questo modo le posizioni critiche che vedono nella scelta della genitorialità gay un capriccio egoistico delle persone omosessuali.

In questo senso assumono valore le parole di Martina, insegnante della scuola primaria che, insieme a Lucia, segretaria di un monsignore, aspetta una bambina al momento dell'intervista:

Diciamo che quando ci siamo conosciute, sei anni fa, è sempre stato chiaro da parte mia il desiderio di conoscere una persona, intraprendere una relazione allo scopo di costruire un nucleo familiare. Quando ci si confronta all'inizio, i primi periodi quando uno si conosce non sa come andrà a finire. Poi la storia è proseguita e anche lei ha condiviso sin da subito questo progetto. Ci è voluto qualche anno perché chiaramente l'investimento economico necessario non è secondario, quindi, abbiamo dovuto prima sistemare questo aspetto e poi ad un certo punto abbiamo visto che era il momento di intraprendere il percorso. Questo dal punto di vista pratico. Dal punto di vista emotivo, noi ci siamo chieste a lungo se fosse il percorso giusto, se fosse la scelta etica giusta. Perché quando ci si rivolge alla PMA ci sono delle dimensioni da prendere in considerazione, e poi subentra anche la dimensione etica sul fin dove ci si vuole spingere. Fin da subito abbiamo firmato il famoso consenso informato. Noi ci siamo approcciate come coppia, abbiamo deciso insieme sin dall'inizio. Dalla decisione fino al percorso. Ci siamo fatte molte domande (Martina).

Il percorso della PMA rappresenta dunque una scelta "eticamente sensibile" che impone ai soggetti che vi si sottopongono numerosi interrogativi, anche per quanto riguarda la scelta nella coppia della donna che porterà avanti la gravidanza. Lucia che non è la madre gestante, infatti, afferma:

Io ho valutato molto il fatto che non fosse una nostra scelta egoista. Come dire, che non fosse, anche da parte mia, la semplice volontà di assecondare lei. Che fosse anche da parte mia il desiderio di famiglia. Di un completamento (Lucia).

La procreazione medicalmente assistita viene definita come "un percorso molto difficile", "duro dal punto di vista emotivo", "che mette a dura prova la coppia". Che può sembrare molto facile se visto da fuori e se uno non lo vive, ma non è così. Per questo motivo l'aspetto decisionale è fondamentale all'interno della coppia che deve essere realmente convinta di iniziare questo percorso (Martina). La genitorialità è qualcosa che i soggetti omosessuali hanno difficoltà a percepire, vedendola come una possibilità realizzabile esclusivamente attraverso il rapporto eterosessuale. Roberta e Matilde sono una coppia romana di circa trentacinque anni che al momento dell'intervista è in dolce attesa. Parlandomi del percorso con cui hanno realizzato la scelta di diventare genitori:

Io ho sempre pensato di avere una famiglia, ma non avevo questo senso di maternità. Magari rispetto ad altre mie amiche che dopo lo sviluppo iniziavano a pensare a questa cosa, oppure avevano piacere di stare con i bambini. Io non ci pensavo minimamente. Quando ci siamo conosciute noi, a 24 anni, non ci pensavo minimamente. Poi, almeno per me, è stato un percorso a tappe. Ho iniziato a viverlo più o meno a partire dai diciotto anni. Quindi parliamo di sedici anni fa. Era un po' diverso. Ho sempre vissuto un pezzo alla volta. Quindi per me c'era all'inizio, come prima cosa, il coming out, poi quella dell'accettazione. Poi noi ci siamo messe insieme nel 2011, nel 2016 sono arrivate le unioni civili. Quindi poi c'è stato quello. Dopo le unioni civili ne avevamo iniziato a parlare qualche volta, però poi seriamente quando ci siamo unite civilmente che abbiamo iniziato a parlarne. Quindi per me il desiderio è arrivato di recente. No che non ci fosse, ma mi sembrava una cosa talmente lontana e poi, almeno io, avevo dei forti pregiudizi, cioè una forte omofobia nei confronti dell'omogenitorialità. Quindi ho dovuto lavorare, per prima su quelle che erano le mie idee, i miei timori, le preoccupazioni su questo tema. Lo posso fare non lo posso fare. Quindi avevo troppe sovrastrutture per vivermi questo desiderio eventualmente (Matilde).

Dalle parole di Matilde – che, come ricordiamo, è la madre gestante – si evince come la genitorialità omosessuale venga vista come una strada non possibile per i soggetti con questo orientamento sessuale. Inoltre, il soggetto omosessuale vive la propria identità come un percorso che si compone di diversi raggiungimenti: la consapevolezza della propria identità sessuale, il coming out, la possibilità di unirsi civilmente e di avere un figlio grazie alle tecniche di PMA. Ricordiamo, infatti, che le tecniche di riproduzione medicalmente assistita sono l'unica strada per le coppie *same-sex* di raggiungere la genitorialità. Le coppie italiane, infatti, essendo cittadini stranieri non possono accedere all'adozione nei paesi che lasciano aperta questa possibilità ai propri cittadini omosessuali.

Dalle parole di Roberta, invece, possiamo evidenziare come il desiderio di maternità all'interno della coppia di donne può essere vissuto in due maniere differenti. Una maternità come semplice relazione genitoriale e una maternità vissuta come esperienza corporea legata alla gestazione:

Io non ho mai pensato alla genitorialità fino a 5/6 anni fa. L'ho sempre vista come una cosa molto lontana, ma soprattutto da grandi, quindi lontanissima da me. Un'età adulta che dovesse arrivare veramente molto in là. Non ho mai avuto desiderio di maternità come gestazione, mentre è nato poi un desiderio di maternità come figura, come genitore. Infatti, è Matilde che in questo momento è incinta. In realtà, vedendo amiche incinta, poi lei, un po' il desiderio un po' mi è venuto, ma non ho l'urgenza. Non ho mai visto il mio corpo come qualcosa capace di procreare un essere umano. Non avevo pregiudizi

sull'omogenitorialità, nonostante fossi circondata dal pregiudizio di questo aspetto perché sono cresciuta in un ambiente molto in linea con l'Italia, in cui non si parlava di omosessualità se non di un certo tipo. Tra l'altro quella femminile neanche esiste, no? Dal punto di vista mediatico intendo. Niente, invece poi, stando con lei, abbiamo sempre avuto sempre un rapporto abbastanza forte ed è nato questo desiderio di allargare la famiglia. Quindi poi è arrivato nel tempo. Forse poi è arrivata con l'età adulta che temevo in qualche modo (Roberta).

A manifestarsi è una differenza tra una maternità, intesa come semplice relazione genitoriale, come “ruolo” e “figura”, rispetto ad una maternità “gestazionale” che mette al centro il desiderio di un'esperienza corporea con il proprio bambino. Una differenza che trova espressione anche nella scelta del ruolo che rispettivamente avranno le componenti della coppia nel percorso di PMA. Ad esempio, come nella storia di Maura e Chiara, una coppia di psicoterapeute toscane di circa quarant'anni, che dopo numerosi tentativi non andati a buon fine ha avuto un bambino – nato qualche anno fa – grazie ad una clinica di Siviglia. Tra le due è Maura che ha portato avanti la gravidanza tanto desiderata:

Per quanto mi riguarda il desiderio di maternità e di famiglia l'ho sempre avuto, anche prima di conoscere Chiara. Però, come dire, ha preso corpo dentro la relazione con lei [...] Avevamo già tante idee chiare su molte cose. Ad esempio, che la gravidanza era un mio desiderio, quindi l'avrei voluta fare io, mentre lei no. Aveva altrettanto il desiderio di un figlio, ma non avrebbe voluto fare una gravidanza (Maura).

Dalle parole di Maura, è evidente come sia possibile scindere il desiderio di genitorialità, comune ad entrambe, rispetto alla sua voglia di avere un'esperienza di maternità correlata al fattore corporeo della gestazione come legame speciale tra madre e figlio: in questo senso viene a manifestarsi una complessificazione della figura della “madre” che si presenta come un “sincretismo” (Hjelmslev) che ingloba la doppia componente corporea ed intenzionale. La storia di questa coppia, inoltre, permette di sottolineare come la gestazione venga interpretata come semplice esperienza dalla coppia e non piuttosto come un fattore di vincolo identitario genetico. Una volta deciso che sarebbe stata Maura il partner a portare avanti la gestazione, infatti, la coppia

ha dovuto superare numerosi ostacoli per riuscire ad avere una gravidanza e quindi un bambino.

L'intento di base da cui partì la coppia era quello di garantirsi la possibilità di un donatore aperto, per questo motivo le due donne si rivolsero inizialmente ad una clinica della Danimarca, dove – dopo numerosi tentativi di IUI (*inseminazione intrauterina*) con seme di donatore aperto – decisero di procedere con una FIVET: un'inseminazione in vitro con l'ovulo di Maura. La scelta di procedere con questa tecnica portò Maura e Chiara in Germania, dove questa tecnica è più sviluppata, e dove allo stesso tempo – a differenza della Spagna – avrebbero potuto ancora avere la possibilità di un donatore aperto. Ovvero di lasciare la possibilità al proprio bambino, una volta raggiunti i diciott'anni, di conoscerlo. La coppia, dunque, si rivolse ad una clinica di Berlino, ma dopo vari tentativi non andati a buon fine, elaborò l'idea che probabilmente sarebbe stata necessaria un'ovodonazione data l'età di Maura. A questo punto però la strada tedesca non era più percorribile in quanto l'ovodonazione è vietata dalla legge tedesca. Per questo motivo, e anche per i consigli ricevuti dalle altre coppie che già avevano avuto un percorso di PMA, la coppia decise di rivolgersi alla clinica spagnola, grazie alla quale nacque il proprio bambino.

La necessità di un'ovodonazione ha imposto alla coppia che il bambino non fosse geneticamente legato a nessuna delle due madri. A causa di un fibroma all'utero di Chiara, infatti, le due non potevano ricorrere alla ROPA, la quale prevede un'ovodonazione interna alla coppia. Come mi ha raccontato Maura, la sua priorità era quella di provare l'esperienza della gravidanza, “di avere una vita che cresce dentro di me”. L'aspetto genetico, per la coppia, risultava secondario anche rispetto alla possibilità di avere un donatore aperto: “non ci importava del fatto che il bambino fosse geneticamente legato a noi. Che fosse mio o suo per intenderci” (Maura). Dai precedenti racconti è dunque evidente come la genitorialità possa esprimersi in molteplici modi. Un regime di possibilità che viene amplificato dalle disponibilità messe in campo dalle tecniche di procreazione medicalmente assistita. Per questo motivo, crediamo qui che la semiotica – come disciplina che non articola un *logos gerarchizzato*, ma piuttosto un'eterogeneità *monodimensionale* (Paolucci 2007) - possa definirsi come strumentazione

epistemologica adeguata per descrivere questa crescente complessità. Le numerose disponibilità citate, inoltre, permettono di individuare, attraverso le scelte operate dai soggetti che agiscono all'interno di questo mondo, l'immaginario che da questi viene esperito e messo in campo. Ad esempio, mentre per Roberta e Matilde, l'immaginario dell'omosessualità aveva in qualche modo reso la genitorialità un percorso non percorribile, almeno all'inizio. Diverso è il caso di Marianna e Mariangela, una coppia di trentenni aspiranti genitori, in cui un trascorso di relazioni eterosessuali, insieme al contesto tradizionalista in cui sono vissute, ha determinato una visione aperta alla genitorialità:

Non è che il giorno in cui ci siamo conosciute lo abbiamo deciso. Ma per l'impostazione, o magari perché prima abbiamo sempre avuto relazioni etero, nessuna delle due ha mai messo in dubbio che un giorno avremmo cercato di diventare genitori [...] Questo molto spesso è un tema di discussione. Ti trovi a parlare davanti a persone etero della tua relazione e la prima domanda è: "ma quindi adesso che stai con una donna vuoi ancora dei figli?". La risposta è: sì (Mariangela).

Forse non rispecchiamo lo stereotipo, cioè non abbiamo mai avuto addosso lo stereotipo omosessuale forse. Nel senso che molto spesso, per quello che ho visto io, abbiamo molti amici gay, lesbiche, bisessuali, che avendo avuto uno sviluppo da persone omosessuali hanno risentito molto di più dello stereotipo in adolescenza, se lo sono trascinato dietro anche (Marianna).

Dall'accettazione dell'omosessualità, purtroppo sei vittima di uno stereotipo sociale che vede nell'accettazione dell'omosessualità, l'accettazione del non diventare genitore. Per com'è la società italiana, questa t'impone il messaggio che se scegli di essere omosessuale stai scegliendo di non avere figli. Ma non è così, c'è una seconda fase in qui devi elaborare questo. Come nel nostro caso (Mariangela).

Dal racconto di questa coppia si rende evidente come l'omogenitorialità solleciti l'immaginario in cui abitiamo e attraverso cui interpretiamo la famiglia e le identità sessuali che, nella riproduzione tradizionale, sono disposte seguendo il "paradigma eteronormativo" (Butler 1990). La genitorialità, come mi ricorda Teresa, madre single che ha avuto un figlio grazie alla PMA, può svilupparsi anche a partire dall'esigenza di un singolo, nonostante le relazioni che questo ha, siano queste eterosessuali e non. Un desiderio che si sviluppa quando si raggiunge una maturità in cui si comprende che bisogna lasciare il "testimone", come mi hanno raccontato

Danila e Azzurra, le madri di Viola, una bambina di dieci anni nata grazie alla procreazione medicalmente assistita. Confermando in questo modo la funzione temporale che viene assunta dalla famiglia, come continuazione nel tempo di una determinata forma di educazione e di valori.

Il desiderio di genitorialità si sviluppa anche negli uomini gay. Luigi, papà toscano, impiegato d'azienda, mi ha raccontato come sin da bambino aveva il desiderio di avere un figlio. Un desiderio che era in contrasto con il proprio essere gay, ma che grazie alla "rete" di conoscenze sviluppate all'interno di Famiglie Arcobaleno "ha preso forma". La volontà di avere un bambino si sviluppa gradualmente nei soggetti omosessuali. Il suo compagno Lucio sottolinea come lo stesso "coming out" della propria omosessualità ha rappresentato un momento molto difficile della sua vita; quindi, la consapevolezza del voler diventare genitore è necessariamente un qualcosa che arriva in un secondo momento. Sono stati poi i primi documentari sul tema a far scattare il "campanello" nella coppia che poi abbastanza rapidamente ha iniziato il percorso di PMA. Anche Valerio e Nicola, genitori trentini, parlano del desiderio di genitorialità come un'evoluzione che inizialmente non elabori, ma poi grazie alla conoscenza con altre coppie di genitori gay che hanno svolto una GPA all'estero diventa sempre più concreta.

La presa di consapevolezza – di gay o lesbiche – della possibilità di diventare genitori avviene in seguito rispetto all'esposizione del proprio orientamento sessuale (*coming out*), una presa di coscienza ostacolata dall'immaginario che lega l'omosessualità alla rinuncia al diventare genitore. Come è emerso dalle parole degli intervistati, hanno contribuito a sfatare questa attitudine stereotipica prodotti culturali – come serie tv, letteratura, documentari – e anche la condivisione di esperienze di altri genitori che hanno vissuto il percorso della PMA. La condivisione con altre famiglie permette alle coppie *same-sex* che vogliono un figlio di comprendere, prima di tutto, come questa sia una cosa fattibile e poi anche ad avere consigli tecnici per capire come muoversi nel complesso terreno della procreazione medicalmente assistita.

4.2 Il reperimento di informazioni e la scelta della clinica

Una volta presa la decisione di avere un bambino, le coppie *same-sex* necessitano di informazioni per famigliarizzare con il mondo della PMA, comprenderne le possibilità ed orientare in seguito le proprie scelte. Informarsi, tramite il “passaparola umano”, per capire quale possa essere “la soluzione più ottimale” per le proprie esigenze (Michela). Il passaparola è spesso di altre coppie che hanno già vissuto questa esperienza e possono indirizzare e consigliare chi si avvicina a questa pratica. Molto spesso sono contatti che provengono dall’ambiente dell’associazionismo lesbico, nel caso delle donne, che per questo motivo può anche costituirsi come un limite per chi non fa parte di questa realtà:

Premetto che noi non siamo esposte politicamente. Lo eravamo quando eravamo molto più giovani, però diciamo che verso i 30, i 35, quando ci siamo conosciute io e Lucia, eravamo in una fase più conservativa della nostra vita in cui, si partecipiamo ai Pride, a queste cose, però poi hai bisogno di proteggere la tua privacy, la tua vita. Perché una coppia gay, dal momento in cui esce, si prende per mano, paradossalmente prende una decisione politica, da un messaggio politico. Però eravamo in un momento in cui proteggere la nostra intimità. Quindi non frequentando molto gli ambienti dell’associazionismo eravamo proprio senza informazioni. Siamo partite contattando le cliniche che trovavamo sui blog e poi conoscevamo qualche coppia che già l’aveva fatta (Martina).

Il reperimento di informazioni si definisce come la fase successiva alla presa di consapevolezza nel voler diventare genitori. È questo percorso avviene in un arco temporale che può assumere differenti dimensioni. Un anno e mezzo nel caso di Marianna e Mariangela che, grazie all’appoggio di Famiglie Arcobaleno, hanno selezionato cliniche e sentito le esperienze delle altre coppie prima di capire quale fosse la loro strada. Le informazioni possono essere legate anche ad una conoscenza personale, come nel caso di Rosa, madre single, che dopo aver fatto una valutazione su internet, sui vari forum, data la presenza di numerose cliniche non era riuscita ad indirizzare una scelta. Poi, grazie all’amicizia con una ginecologa che lavorava con una clinica di Valencia, ha optato per questa clinica perché aveva questa persona come riferimento.

Il ruolo di mediazione svolto da Famiglie Arcobaleno è stato fondamentale anche per il percorso di Danila e Azzurra, madri di Viola, una ragazzina di dieci anni:

Fondamentale è stato l'appoggio di Famiglie Arcobaleno. Avevamo anche una coppia di amiche che aveva iniziato questo percorso nel 2007. È nato questo figlio di carissime amiche. Quindi abbiamo iniziato a capire che prima di tutto era una cosa fattibile, dopo di che, parliamo del 2008, quando è nata questa esigenza, ci siamo avvicinate a Famiglie Arcobaleno, di cui queste amiche facevano già parte, e niente. Quindi abbiamo toccato con mano. Quando vedi duecento bambini scorrazzare nell'hotel e vedi tutte famiglie felici, anche per come sono organizzati i nostri incontri, dove ci sono workshop con confronto con le famiglie, dove ci si racconta con l'esperienza che si fa in società, quindi proprio esperienze di vita al di là di quelli che potrebbero essere gli studi sulla serenità dei bambini. Tra i dubbi che ci eravamo poste, c'era in effetti quello di stare facendo una scelta egoistica e quindi di capire se effettivamente mettevamo al mondo una persona che poi avrebbe avuto un suo spazio, una sua serenità. Tutte conferme che abbiamo trovato poi nell'associazione, ma anche fuori. Devi tener conto che stiamo parlando di dieci anni fa, il 2011. Non si pensava nemmeno di fare delle tesi in Italia sull'argomento. Tutto ciò che arrivava a livello scientifico veniva dai paesi europei se non americani, dove comunque ci sono delle tecniche che esistono già da tempo (Danila).

Il reperimento delle informazioni, insieme alla presa di consapevolezza della possibilità di una genitorialità gay, avviene grazie ad una rete di contatti personali e provenienti dall'associazionismo – con un ruolo fondamentale svolto da Famiglie Arcobaleno – che permettono alla coppia che manifesta questo desiderio di scegliere il percorso più idoneo alle proprie esigenze che, come abbiamo ricordato, può essere condizionato da problematiche di carattere medico ma anche legato all'immaginario della famiglia che questi soggetti hanno.

Per quanto riguarda l'aspetto medico, come sappiamo, le tecniche di PMA riarticolarono le capacità riproduttive – attraverso la possibilità di donare materiale genetico e di portare avanti una gestazione per conto d'altri – consentendo ai soggetti di superare gli ostacoli riproduttivi. Le capacità riproduttive orientano la scelta di una pratica piuttosto che un'altra. Ad esempio, sono state le capacità riproduttive a disposizione ad articolare il percorso di Maura che, una volta scoperto che necessitava di un'ovodonazione per avere una gravidanza, si è rivolta, insieme alla sua compagna Chiara, verso una clinica spagnola, nonostante qui non fosse possibile avere un donatore aperto come avevano deciso. Le tecniche possibili vanno dalla

semplice inseminazione, che consiste nella meccanica introduzione del seme nell'utero, alla FIVET in cui, essendo questa una fecondazione in vitro, è necessario il prelevamento degli ovociti, comportando una complessità medica maggiore. La necessità di pratiche più complesse è legata alla fertilità dei soggetti che vi si sottopongono e, dunque, anche all'età della donna che vi si sottopone che, come abbiamo già sottolineato, costituisce un parametro fondamentale.

Ad esempio, l'età relativamente giovane di Roberta e Matilde ha permesso loro di procedere con una semplice inseminazione assistita:

Abbiamo fatto l'inseminazione assistita, quindi la semplice introduzione del seme nell'utero per vari motivi. In realtà all'inizio ci siamo domandate se fare l'ovodonazione, una di noi che avrebbe donato all'altra. A Roberta le piaceva questa idea, a me sembrava un po' troppo artificiosa come cosa. E quindi alla fine ci siamo dette: "vabbè, facciamo la cosa più naturale". Poi pensavamo di fare la FIVET, che a livello di riuscita ha una percentuale più alta. Perché comunque conosciamo persone che hanno provato anni e anni, anche etero, senza riuscire. E quindi volevamo farla anche il più semplice possibile. Soprattutto poi, quando è scoppiata la pandemia, ci hanno rimandato diversi appuntamenti. Poi invece lì all'ospedale hanno visto le analisi, hanno visto che sia io che il donatore stavamo bene. Insomma, i parametri erano tutti nella norma, quindi hanno suggerito di fare l'inseminazione perché è molto meno invasiva. Noi siamo state fortunatissime perché al primo tentativo sono rimasta incinta (Matilde).

Nell'universo della procreazione medicalmente assistita il livello biologico e quello tecnico si intersecano non seguendo più la priorità assiologica assegnata alla dimensione naturale – seguendo la fisionomia tipica della metafisica occidentale (Derrida 1967a) – quanto piuttosto facendo emergere delle situazioni "ibride" in cui non è possibile tenere separate le due dimensioni. La giovane età di Matilde ha permesso alla coppia di non affrontare un'inseminazione in vitro, metodologia che, a causa della sua complessità, ha un maggior grado di invasività nel corpo della donna. Non è andata così a Martina e Lucia che, a causa dell'età avanzata della madre gestante, dopo un primo tentativo di inseminazione andato male hanno dovuto fare una FIVET, fortunatamente andata bene al primo tentativo. Sara e Michela, invece, avevano inizialmente pensato ad una FIVET – perché di più sicura riuscita – ma la clinica, data ancora la giovane età di Sara, ha preferito procedere con un'inseminazione normale. Non è questo il caso di Rosa:

Ho fatto una fecondazione in vitro. Mi hanno prelevato gli ovociti, li hanno fecondati con il seme di un donatore e poi mi hanno reimpiantato l'embrione. Ho fatto questa scelta perché era la pratica più sicura di riuscita rispetto ad una semplice iniezione di spermatozoi. Già avevo 37 anni all'epoca, non volevo fare mille tentativi e abbattermi psicologicamente. Quindi sono andata sulla scelta più sicura (Rosa).

Il dover ricorrere ad un'inseminazione semplice piuttosto che ad una *in vitro* orienta le coppie verso una clinica rispetto ad un'altra in base al grado di specializzazione tecnica che queste hanno. Inoltre, dalle interviste condotte è emerso come tra i fattori che determinano la scelta delle coppie è la ricerca di un "rapporto empatico" con la clinica a cui si rivolgono che viene valorizzato positivamente (Lucia) – un valore che può essere trasmesso dal personale medico che lavora nella clinica: un "lavoro emotivo" funzionale alla *sublimazione* del fattore economico-commerciale veicolato dalla PMA (Almeling 2011). Molte coppie, infatti, hanno confermato come molto efficaci in questo senso fosse la presenza di personale italiano all'interno delle cliniche che ha favorito lo scambio comunicativo e la relazione tra pazienti e clinica.

Questa empatia viene valorizzata positivamente e ricercata dalle coppie, come nel percorso di Katia e Antonia, una coppia separata con due figli, che nella scelta della clinica è stata condizionata da questo fattore. Come racconta Katia, infatti, la coppia non ha scelto il Belgio in quanto molto ospedalizzato. La Danimarca, al contrario, è stata scelta perché "punto primo i danesi sono bellissimi" – ironizza Katia – poi perché la Danimarca è stato il primo paese a riconoscere i matrimoni gay e a dare il voto alle donne. Per questa caratura – morale – la coppia ha giustificato la propria scelta: "ci piaceva l'idea che i nostri figli avessero avuto i geni di questo popolo" (Antonia). Come argomenta poi Katia, inoltre, in questa clinica, dove hanno effettuato una IUI (*inseminazione intrauterina*), che ha un basso impatto medico, hanno riscontrato un clima poco "medicalizzato", più "coccoloso" che, coniugando l'igiene ad un'estetica "addolcita", ha permesso alla clinica di costituirsi come un "ambito d'amore", piuttosto che un "ambito medico".

Una relazione empatica che ha portato Martina e Lucia a scegliere la Spagna come destinazione per esaudire il proprio desiderio di genitorialità:

Siamo andate in Spagna perché io avevo studiato lì e anche in Sud America. Insomma, parlavo spagnolo. Lo parlo abbastanza bene e quindi mi sentivo più a mio agio in una situazione in cui, dovendo starci due settimane, sapevo di poter comunicare, muovermi, sentirmi a casa. Io in Spagna mi sento a casa (Martina).

La scelta è molto spesso orientata dunque dal sentire delle coppie che, seguendo consigli e convinzioni personali, spesso scelgono una nazione piuttosto che un'altra. Come afferma Lucia, anche il fattore di somiglianza con i tratti somatici spagnoli, e dunque con quelli del donatore hanno avuto un ruolo in questo senso. Confermando come il fattore della somiglianza possa giocare un ruolo fondamentale nei processi di riconoscimento della relazione genitoriale. Come emerge dalle parole delle intervistate, sono molteplici i condizionamenti che possono orientare il percorso di queste coppie nel mondo della PMA. Un fattore molto importante, che avremo modo di trattare nel prossimo paragrafo, è quello della scelta del donatore che può essere *aperto* – anche direttamente un conoscente – o *chiuso*, in base alla disponibilità che si vuole avere della sua identità.

Per quanto riguarda la scelta della clinica, le coppie di uomini, a causa dei limiti giuridici presenti in territorio europeo, sono costrette a rivolgersi ad altre nazioni che gli permettono di usufruire delle tecniche specifiche che servono loro per avere un figlio: un'*ovodonazione* e una *gestazione per altri* (GPA). La maternità surrogata, infatti, non essendo legale in gran parte d'Europa – la Gran Bretagna la permette per le coppie gay residenti – obbliga le coppie di uomini a dover affrontare dei viaggi intercontinentali:

Mi ricordo che i posti dove potevi andare a fare una GPA erano India, Thailandia, Ucraina. Però ai primi incontri in Famiglie Arcobaleno le scelte erano sempre Stati Uniti e Canada, perché nelle altre nazioni vi erano varie problematiche. Ad esempio, in Ucraina c'erano problemi di incertezza del diritto. Negli Stati Uniti era chiaro sin da subito che c'era la certezza del diritto (Luigi).

Luigi e Lucio affermano la necessità di svolgere un percorso certificato, funzionale al riconoscimento del rapporto genitoriale, e di rivolgersi verso una nazione in cui fosse chiaro e stabilito per legge che la GPA fosse rivolta

anche alle coppie di uomini. Questa è la stessa ragione che ha motivato la scelta di Valerio e Nicola, a loro volta andati in negli Stati Uniti perché tutto “normato” e “codificato”. Le testimonianze di queste due coppie evidenziano come il ricorso ad una tecnica che è vietata in Italia indirizza il percorso verso nazioni in cui le procedure utilizzate e il reperimento del materiale genetico – e della gestante – sono certificate sotto il punto di vista legale e dove vengono praticate in maniera etica.

Differenti sono invece le motivazioni che portano le coppie a scegliere il Canada. Roberto e Marcello hanno infatti scelto questa nazione per tre motivazioni principali. Il Canada, infatti, garantisce la libera adesione delle donne che svolgono una GPA; economicamente è meno dispendioso svolgerci la GPA rispetto agli Stati Uniti ed ha culturalmente un'attitudine differente rispetto a questi. La coppia parla di una nazione in cui la donazione è gratuita, rispetto ad un percorso statunitense caratterizzato dalla standardizzazione di un servizio economicamente remunerato. La modalità “altruistica” che caratterizza la gestazione per altri in Canada ha portato anche Giuseppe e Matteo a scegliere questa nazione. Giuseppe conferma come all'epoca della scelta fosse vittima dell'immaginario che valuta negativamente una GPA di carattere commerciale, come viene praticata spesso in America.

Giuseppe mi racconta come in realtà nel tempo lui abbia rivalutato questa posizione, considerando ora legittima la scelta di una donna di svolgere questo servizio a pagamento se è una sua scelta autonoma. Come sostenuto dalla coppia, in Italia vige un immaginario sessista che reputa la donna come soggetto non indipendente nelle scelte da compiere sul proprio corpo. In questo senso, nello specifico, la tecnica di GPA è assolutamente vietata in Italia, obbligando le coppie di uomini, e anche quelle etero che ne hanno bisogno, a rivolgersi alle cliniche estere. Un discorso che può essere esteso anche alla tematica delle “sex worker” che non necessariamente sono vittime di sfruttamento, ma possono decidere autonomamente cosa fare del proprio corpo. È questo immaginario a condizionare il divieto di GPA che obbliga le coppie di uomini a rivolgersi alle cliniche fuori dall'Europa, evidenziando come questa pratica, e la genitorialità praticata da una coppia di uomini, siano

accettate con maggiore difficoltà a causa della centralità simbolica assunta dalla maternità.

4.3 La figura del soggetto donatore

Come abbiamo sottolineato, le coppie *same-sex* accedono alla riproduzione grazie alla donazione del materiale genetico, e della gestazione nel caso degli uomini, necessario a ricostituire la complementarità della coppia etero. Centrale all'interno del percorso di PMA portato avanti dalle donne lesbiche è il ruolo assunto dal donatore di seme. Come ricordiamo, infatti, c'è la possibilità di ricorrere ad un donatore *aperto*, la cui identità può essere richiesta dal nato una volta raggiunti i diciott'anni, e un donatore *chiuso* di cui si vuole garantire l'anonimato. Tra le otto famiglie di donne intervistate, in sei hanno scelto un donatore di questo tipo – 5 in cliniche spagnole e 1 in una clinica danese – mentre solamente due famiglie – una in Danimarca ed una in Belgio – hanno optato per lasciare la sua identità aperta.

Tra le coppie che hanno usufruito di un donatore chiuso, non tutte erano partite da questo presupposto. Come abbiamo trattato in precedenza, la storia di Maura e Chiara, è stata fortemente indirizzata dalle capacità riproduttive di Maura che nella coppia sarebbe stata la madre che avrebbe portato avanti la gestazione. Nonostante l'intento delle due fosse quella di ricorrere ad un donatore aperto, la necessità di un'ovodonazione dopo numerosi tentativi andati male ha obbligato la coppia a rivolgersi ad una clinica spagnola – più esperta in questo settore – che tuttavia non garantiva questa possibilità:

Il donatore lo volevamo aperto perché il pensiero era che noi non volevamo fare una scelta, comunque importante, per una persona che doveva ancora nascere. Cioè non volevamo scegliere noi al posto suo, prima che potesse scegliere da solo. Quindi volevamo lasciare a lui il ventaglio di possibilità. Lui avrebbe potuto dire “non mi interessa prendere contatto con questa persona”, oppure si a diciott'anni dire “voglio vederlo in faccia, scrivergli una mail”. Quindi volevamo dare a lui questa possibilità (Maura).

La volontà della coppia era quella di poter lasciare la possibilità al nato di poter conoscere il donatore, affermando in questo modo la possibilità che questa figura possa assumere una valorizzazione emotiva nella vita del nascituro. Non sono di questo avviso le donne che invece non reputano

necessaria questa scelta, in quanto la figura del donatore non è assimilabile a quella di un padre. Sulla scelta del donatore anonimo Danila argomenta:

Perché non pensiamo abbia un ruolo, questo è da sempre il nostro approccio. È come se, voglio fare un esempio volgare, io avessi una volta una relazione di una sola notte, di una sola volta, ubriaca, con un ragazzo ubriaco, e rimanessi incinta e pretendessi che questo diventi il padre. Il concetto è questo. Se io poi decido di tenere la gravidanza la scelta è mia. Io mi rivolgo ad una clinica, non mi sto rivolgendo ad un donatore. Poi c'è qualcuno che dona il seme, ma nel momento che lo riconosco come donatore lo sto sostanziano, ma invece non è così. Perché è una persona che non ha un ruolo e non devo dargli una forma che non ha. Ma è anche una questione di rispetto per chi fa questa donazione. Chi fa la donazione lo fa perché crede e sa che può aiutare attraverso questo gesto. Ed è remunerato, almeno così era un tempo quando si facevano le file in Italia. Dargli questo peso dei diciott'anni, mi sembra imbarazzante (Danila).

La sicurezza della posizione di Danila si basa sulla distinzione che intercorre tra un semplice donatore ed un uomo che in realtà manifesta la volontà di assumere il ruolo genitoriale. Sono due livelli distinti che non devono essere sovrapposti in quanto il donatore non vuole avere nessun ruolo all'interno della vita dei bambini nati grazie al proprio seme. Di questo avviso anche Martina e Lucia:

Anche questa non è stata una scelta facile. Siamo consapevoli di cosa ci tornerà indietro nell'adolescenza. Però diciamo che nel nostro immaginario c'è il rischio che poi il donatore venga scambiato con il padre. Ma sono persone che non hanno il desiderio di paternità. Quindi per evitare di cadere in questo equivoco (Martina).

Anche la bambina se un giorno dovesse chiedere. Le dai un cognome e poi lei magari idealizza questa figura che in realtà non vuole ricoprire quel tipo di ruolo nella sua vita (Lucia).

Perché sono donatori non padri. È vero che c'è la possibilità della donazione aperta. Ma noi abbiamo preferito chiarire sin da subito che la famiglia, i riferimenti genitoriali fossimo stati noi. Uno poi prende una decisione ma se ha fatto bene non lo sa mai. Ci abbiamo pensato e siamo arrivate a questa conclusione. Però magari tra dieci anni, venti, se tornassimo indietro faremmo diversamente. Sono anche decisioni che devi prendere in prospettiva, noi sono due anni che siamo in questo percorso e siamo anche cambiate. Questa è un'idea che ci è rimasta, però alcune cose le faremmo diversamente. Noi abbiamo pensato che fosse un donatore e non avesse desiderio di paternità, per non creare un fraintendimento, un'aspettativa (Martina).

Questa scelta nei confronti del donatore può anche essere legata a delle attitudini personali dovute alle esperienze vissute. Ad esempio, Katia ed Antonia, durante il loro percorso di PMA, si sono a lungo interrogate su questa scelta. Sul fatto di poter ricorrere ad un donatore amico, sul fatto se fosse necessaria la figura di un padre. Ma poi, definendosi come le uniche due figure da dare ai propri figli, hanno optato per un donatore anonimo.

Questa scelta fu anche condizionata dalle loro esperienze personali. Katia, infatti, ha parlato di vicissitudini avute in famiglia, mentre Sara ha perso il padre da piccolissima, ed il fatto che nonostante questo le loro vite siano andate avanti senza problemi, ha permesso loro di non ritenere indispensabile la presenza di questa figura: una preoccupazione in più “da gestire” come definita da Katia. Della stessa idea anche Marianna e Mariangela:

Il donatore anonimo è una scelta che avremmo fatto a prescindere. Perché nell'ambito della genitorialità siamo noi due che vogliamo un figlio, quindi per la nostra idea di genitorialità, che è quella che si sta delineando in questo momento, non è tanto il valore biologico, ma la progettualità di volere un figlio. Non volevamo avere una terza persona in campo, che poi varia da paese a paese, può entrare nella vita dei figli in diverse età. Però noi volevamo escluderlo. Però in realtà anche in Spagna, se ci fossero delle problematiche a livello sanitario, poi potrebbero recuperare la persona preservando l'anonimato (Marianna).

Ci è venuta spontanea come scelta. Però, poi, nel mio caso, ci ho riflettuto abbastanza perché ovviamente fai ragionamenti sulle domande che possono arrivare un domani dal figlio. Io ho pensato che se fossi stato un figlio nato in questo modo avrei detto “perché hai scelto che io non potessi nemmeno cercarlo?”. E secondo me la risposta, a parte il fatto che in questa situazione siamo più tranquille, non c'è, non c'è la possibilità. Il messaggio che vorrei passare ad un ipotetico figlio è che al pari di un bambino nato con un'eterologa, in cui c'era un'infertilità di uno dei due genitori. È ok, il donatore, sì, ti ha dato il patrimonio genetico, perché quello è a livello biologico, però non è assolutamente una persona, ok la curiosità. Ma secondo me è un aspetto irrilevante. È questa la risposta (Mariangela).

La maggior parte delle donne lesbiche, che si sono rivolte alla PMA per avere un figlio, ha manifestato la volontà di tenere al di fuori della propria famiglia la figura del donatore. Una figura che appunto limita il suo ruolo alla semplice donazione, senza implicare per questo un ruolo nella vita del nascituro. Tra le madri ascoltate, sono due le situazioni in cui è stato preferito il donatore aperto. È infatti questo il motivo che ha portato Sara e Michela a preferire la

“Vitanova” di Copenaghen rispetto alla clinica “Marquez” di Barcellona. In Spagna, infatti, non è possibile conoscere l’identità del donatore:

Noi abbiamo scelto la Vitanova anche perché a Copenaghen, a differenza della Spagna, il donatore è aperto, e noi avevamo scelto di tenerlo aperto. Lo abbiamo anche scelto, anche se la clinica può sceglierlo per te, ma lo abbiamo scelto noi. Abbiamo deciso di comprarlo in una banca del seme. Abbiamo scelto il donatore che Amantea a 18 anni potrà contattare e conoscere. E questo è uno dei motivi per cui abbiamo scelto Copenaghen. Però ti dico, non abbiamo contattato molte cliniche. Conosco persone che ne hanno contattato diverse prima di scegliere, però in realtà è un prenderci. Per noi il clima che ci è piaciuto di più e il fatto del donatore aperto (Sara).

Roberta e Matilde, avendo deciso di rivolgersi ad un donatore amico, presentato direttamente da loro alla clinica, sono dovute andare in Belgio, in quanto questa era una delle nazioni che permettesse questa possibilità. Era possibile farlo anche a Londra e in Grecia ma, anche questa coppia è stata orientata nella scelta dalla ricerca di un “posto familiare”, un ambiente universitario, un posto pubblico, nonostante la lista d’attesa più lunga. Con queste motivazioni le due si sono rivolte ad una clinica di Gent vicino Bruxelles:

Il donatore si chiama Robert, è un ragazzo olandese che vive in Spagna. L’ho conosciuto nel 2009 in erasmus e negli anni ci siamo visti un paio di volte l’anno in vacanza con altre persone. Abbiamo mantenuto il rapporto di amicizia. È una persona con la quale scherzando 5/6 anni fa scherzando abbiamo detto “se mai avessimo un figlio vorremmo te come donatore” (Roberta).

Lo scherzo è nato perché è lui un bel ragazzo. Quindi la cosa è nata così, scherzando “Robert, diventa padre dei nostri figli”. Poi dopo...(Matilde).

È diventata una cosa seria e strutturata tra di noi. “Vogliamo veramente un figlio con questa persona? Vogliamo che sia il donatore” e lui da solo ha maturato un po’ la cosa. Dallo scherzo lancia il seme e poi la piantina cresce. Noi non vogliamo assolutamente nessun ruolo per Robert, lui ha la sua compagna, vuole i suoi figli. Infatti, questo è nostro figlio. Ne abbiamo parlato tantissimo, sia a voce che via Skype, negli ultimi anni. Per essere sicuri di essere sulla stessa pagina al momento della scelta finale per non avere problemi in futuro, che pensiamo non ci saranno. Abbiamo avuto rassicurazioni dall’incontro con la psicologa in Belgio. Qui ti permettono di portare un donatore, ma prima vogliono fare uno screening psicologico alla coppia e al donatore. E quando abbiamo mandato la richiesta, la psicologa ci ha detto che,

per come l'avevamo strutturata, eravamo in linea con casi positivi di figli nati da donatore noto (Roberta).

La situazione di Roberta e Matilde veniva considerata positivamente dalla psicologa, in quanto il donatore non era una persona con cui la coppia aveva relazioni quotidiane. Una persona che c'è, a cui la coppia vuole bene, ma che è distante e parla una lingua diversa rispetto alla madre del bambino. La coppia ha preferito il donatore noto per dare la possibilità al proprio figlio di dare risposta ai quesiti che sicuramente sarebbero emersi durante la sua vita. Robert non è il padre, ma una figura che ha permesso la sua esistenza. “Volevamo dare la possibilità a questo bambino di conoscere questa figura, che non è un padre, ma è fondamentale per la sua esistenza” (Roberta).

Le famiglie di donne intervistate hanno mostrato come, tendenzialmente, preferiscano ricorrere ad un donatore anonimo, per evitare delle interferenze future all'interno del proprio nucleo familiare e non alimentare una speranza nel nato che potrebbe essere disattesa. È la Spagna la nazione che garantisce questo anonimato, mentre la Danimarca permette entrambe le soluzioni. La selezione del donatore, dunque, non viene fatta dalla coppia che si rivolge alla clinica. Come raccontato da Marianna, la clinica – la Marquez di Barcellona – per procedere in questo senso ha richiesto a lei e Mariangela semplicemente delle foto, per avere la fisionomia del loro viso. È infatti il viso la parte del corpo che più ci caratterizza e per questo la clinica agisce per selezionare un donatore che possa somigliare alle aspiranti madri. La fisionomia del viso non è l'unico aspetto su cui la clinica opera una selezione. Alla coppia, infatti, è stato richiesto anche un test della personalità, in quanto il carattere è interpretato come un fattore tramandato dai genitori ai figli.

Mariangela esclude la possibilità di scegliere il donatore da un catalogo in base alle proprie preferenze. Cosa che hanno fatto Sara e Michela rivolgendosi ad una banca del seme europea per il proprio donatore noto da utilizzare per la propria PMA in Danimarca.⁸⁵ Anche Martina e Lucia,

⁸⁵ Il reperimento di seme attraverso una banca esterna alla clinica mette la coppia di donne in condizione di poter scegliere un donatore a partire da determinate caratteristiche. Tra i vari elementi che descrivono il donatore, il sito dell'European Sperm Bank, ad esempio, riporta caratteristiche relative all'aspetto fisico – colore degli occhi e dei capelli, il peso e l'altezza -, fattori genetici come il gruppo sanguigno - elemento fondamentale per garantire, in caso di necessità, la possibilità di trasfusioni all'interno della famiglia - e anche fattori relativi alla personalità del donatore come gli studi svolti, la professione e gli interessi. Confermando, in

inizialmente rivoltesi ad una clinica danese, avevano scelto un donatore da una banca del seme partendo dal presupposto che volessero un uomo che avesse dei lineamenti affini a quelli di Lucia, in quanto madre sociale del bambino con cui non avrebbe avuto nessun legame biologico. Una volta cambiata la destinazione con una clinica spagnola, è stata la clinica stessa a scegliere il donatore al posto loro a partire da una scheda fornitagli con le loro caratteristiche fisiche e con la scelta da esprimere se il bambino dovesse somigliare ad una madre piuttosto che all'altra. Questo aspetto evidenzia come la mancanza di un legame genetico tra la madre sociale e il bambino possa essere recuperato grazie ad una somiglianza di tratti somatici – restituita grazie alla scelta di un donatore funzionale a questo scopo – che permette una funzione di riconoscimento del legame tra figlio e genitore.

Diversa è la situazione relativa alle coppie di uomini. Questi, infatti, necessitano di due donatrici per riuscire ad avere un figlio: la donatrice di ovuli e la gestante. È questa figura ad assumere, in particolar modo, una rilevanza significativa nei confronti della famiglia a cui permetterà di avere un figlio, sia a causa dell'esperienza prolungata della gravidanza e del parto – che obbliga la donna e la coppia a conoscersi – sia a causa dello stereotipo che attribuisce una centralità genitoriale alla maternità rispetto alla paternità. Come abbiamo avuto modo di sottolineare in precedenza, le donne tendenzialmente tendono a preferire una donazione anonima, reputando l'identità del donatore non necessaria allo sviluppo del bambino e del nucleo familiare.

Luigi e Lucio, nella loro esperienza con la clinica californiana, hanno evitato di rivolgersi ad una banca di ovuli per avere anche la possibilità di conoscere anche la donatrice – la *donor* – che molto spesso le cliniche mantengono anonima. La coppia non voleva “fantasmi”, ma garantire la possibilità al proprio figlio di poter ricostruire la “storia” della propria nascita. Con la gestante – Cindy – presentata da amici, la coppia mantiene un rapporto di affetto che viene definito “tranquillo”, “morbido”, senza nessun tipo di pressioni o obblighi. Come sottolineato da Lucio, si parla di una tipologia di relazioni “inedita” con una figura che non è una madre, ma è comunque la

questo modo, come la scelta possa essere condizionata sia da fattori biologici che da elementi sociali di caratterizzazione del soggetto.

donna che ha portato per nove mesi il bambino in grembo e gli ha donato la vita. Il tema della gestante viene sottolineato dalle parole di Valerio che, insieme a Nicola, ha avuto una bambina di nome Francesca grazie ad una clinica californiana:

Il tema della gestante è per me fondamentale. È la partoriente che dona la vita a nostro figlio dopo averlo tenuto in grembo nove mesi. Claudia è la nostra famiglia americana. Siamo rimasti in contatto [...] Abbiamo contattato due donne differenti. La donatrice tramite la clinica e la gestante da un gruppo di volontarie. In pratica non sei tu a scegliere. Ti scegli. Noi abbiamo trovato una donna che aveva la volontà di mantenere i rapporti (Valerio).

Come abbiamo già argomentato, le cliniche selezionano le donne che possono portare avanti una gestazione per altri a partire da tre criteri “etici”: lo stato di salute, che questa abbia già dei figli ed una famiglia propria e goda di una stabilità economica. Parametri funzionali a garantire che la donna sia mossa esclusivamente da motivazioni “altruistiche” e non dal bisogno economico. Dalle parole di Valerio emerge come, contrariamente a quanto avviene per le coppie di donne con il donatore, la gestante non può essere selezionata dalla coppia ma molto spesso avviene una scelta reciproca: “ci si sceglie”.

Carlo e Domenico, padri di Valentina nata in Canada nel 2015, parlano di una dinamica di “matching” simile a quella delle app di dating in cui ci si sceglie a partire dalla condivisione di affinità. Nella loro esperienza l’intento di non abortire nel caso il bambino avesse presentato delle malformazioni genetiche. Come sottolinea Carlo, anche loro hanno voluto mantenere nota l’identità della donatrice di ovuli, una forma di “omofobia interiorizzata” che assegna alla donna in questione una significatività che non dovrebbe avere, perché non è una madre. Come questa, anche la gestante non è una mamma ma ha un ruolo fondamentale – che bisogna ancora definire – che non è quello di un familiare o di un amico. Dalle testimonianze delle coppie di uomini si evince come agisca a livello simbolico il ruolo della maternità – attribuito alla donna – che determina la scelta di donatrici, di ovuli e di gestazione, che mantengano la propria identità aperta. Differentemente per quanto avviene nelle coppie di donne, anche a causa del grado di *esternalizzazione* dei gameti maschili (il seme) che permette di separare il capitale genetico dal soggetto produttore garantendone in questo modo l’anonimato. Se questo fattore

caratterizza la donatrice di ovuli – a cui appunto vengono estratti gli ovuli –, una situazione differente si presenta con la gestante che porta avanti la funzione riproduttiva nel proprio corpo e per questo motivo ha un'identità per forza di cose palesata.

4.4 La Ropa: la rilevanza del rapporto genetico davanti allo Stato

Esiste un'ulteriore possibilità per le donne, aperta dalle nuove tecniche mediche di procreazione assistita: la ROPA. Questa tecnica consente un'ovodonazione interna alla coppia in cui una donna porterà avanti la gestazione mentre l'altra sarà la fornitrice di ovuli. Nella scelta della PMA, le donne sono costrette a decidere chi di loro sarà il soggetto che si sottoporrà al percorso e porterà avanti la gestazione. Una scelta spesso legata all'età della donna che definisce un parametro fondamentale per la riuscita della gravidanza. Sara e Michela mi dicono come sin dall'inizio davano per certo il fatto che sarebbe stata Michela a portare avanti la gravidanza, mentre la Ropa non la presero nemmeno in considerazione.

Maura, con il percorso complesso che ha caratterizzato la sua esperienza, ha da sempre espresso il desiderio di genitorialità attraverso la voglia di portare avanti una gravidanza. Roberta e Matilde, invece, hanno lasciato tutto in mano alla scienza, sperando che le analisi propedeutiche da svolgere individuassero il soggetto più idoneo a portare avanti la gestazione. Tuttavia, data la giovane età, entrambe avevano una condizione medica positiva, per questo motivo furono costrette a scegliere alla fine. La scelta alla fine è ricaduta su Matilde, che è incinta al momento dell'intervista, sia perché di un anno più grande – lasciando la più giovane per ultima – ma anche perché Roberta era un po' terrorizzata dall'esperienza corporea della gravidanza.

È stata l'età anche a condizionare la scelta di Martina e Lucia. La coppia, infatti, non ha preso nemmeno in considerazione la ROPA, in quanto già l'età di Martina – quarant'anni – era considerata un'età limite per l'utilizzo degli ovuli e Lucia è più avanti con l'età. Poi sono state le condizioni di salute ottimali a portare le due a fare un tentativo di IUI come consigliato dalla clinica. Katia e Antonia non hanno mai preso in considerazione di procedere con una ROPA, in quanto avevano già deciso di avere una gravidanza ciascuno con il seme dello stesso donatore: la ROPA si definisce per un alto

grado di medicalizzazione che può limitare le coppie nel prenderla in considerazione. Per giustificare l'esclusione di questa possibilità Katia mi ha raccontato di un problema medico avuto all'utero che renderebbe sconsigliato, per lei, sia una stimolazione ovarica che un *pick up* funzionale alla fecondazione *in vitro*. Come sottolineato da Antonia, molto spesso nella coppia di donne c'è un componente che vuole avere l'esperienza della gestazione e l'altro a cui invece non interessa questo aspetto, rendendo facile la scelta sul chi nella coppia debba sottoporsi al percorso.

Le coppie evidenziano dunque come il rapporto di maternità non necessariamente sia definito a partire dalla gestazione e dal parto, sottolineando in questo modo la poca rilevanza data al fattore genetico nella genitorialità: un livello di *significazione* (Eco 1975) quello del fattore genetico che, come abbiamo avuto modo di sottolineare, condiziona i parametri per definire la genitorialità all'interno del diritto italiano. In questo modo, il fattore biologico diventa fondamentale per il riconoscimento davanti al diritto italiano di quelle famiglie che lo *riarticolano* in maniera alternativa. Come nel caso di Marianna e Mariangela, aspiranti madri, che mi hanno raccontato le motivazioni che le hanno spinte a scegliere una ROPA:

Tra le varie ipotesi abbiamo optato per la ROPA. Questa è una tecnica molto diffusa in Spagna, ma anche altrove, ed è una tecnica che permette poi il riconoscimento delle due mamme. Consiste fondamentalmente in un incrocio, un'ovodonazione all'interno della coppia, una fecondazione in vitro con l'ovulo dell'altra. È un modo medico di fare quello che fai in natura, c'è sempre un donatore di seme, però uno delle madri diventa portatrice dell'ovulo dell'altra (Mariangela).

La donna che dona l'ovulo alla propria partner è considerata dalla legge italiana come genitore sociale ma tecnicamente, a tutti gli effetti, questa è il genitore biologico. Non c'è legame genetico tra la gestante ed il bambino da lei partorito. Ma in Italia la partoriente viene considerata la mamma biologica, che l'ovulo sia suo o no, lei è la mamma biologica, mentre l'altra è considerata madre sociale (Marianna).

Abbiamo scelto la ROPA, perché se domani dovessimo riconoscere i nostri figli, che al momento viene fatto dal Tribunale per i Minori, per noi può essere una prova che può aiutarci, che può darci una cogenitorialità dei nostri figli. Ovviamente è tutto ipotetico perché la legge non c'è, non ci tutela (Marianna).

La scelta della coppia di mamme aspiranti è stata dunque condizionata dalla situazione giuridica data dall'impossibilità in Italia del riconoscimento di un bambino da parte di una coppia di donne. La ROPA è vista, dunque, come un fattore che può giocare a favore di questo riconoscimento, come confermato dal percorso argomentativo portato avanti dalla sentenza n. 32/2021 in cui le ricorrenti per il riconoscimento erano una coppia di donne che aveva avuto un figlio tramite ROPA. L'aspetto genetico, secondo le coppie ascoltate, non è rilevante ai fini della genitorialità, condiziona prima di iniziare il percorso, ma poi ci si rende conto che non è un aspetto rilevante, in quanto la genitorialità viene intesa come relazione sociale.

Tuttavia, come confermato da Katia, è il bisogno di riconoscimento – negato al genitore sociale – a conferire questa centralità all'aspetto genetico. Da portare ad esempio il caso, sempre citato da Katia, di una coppia di donne che aveva portato avanti insieme un percorso di PMA da cui era nato un bambino. Dopo anni le due si separarono, non in buoni rapporti, e la madre biologica minacciò di estromissione la mamma sociale (co-mamma) avendo poi l'appoggio da parte del Tribunale di Milano. Questa vicenda, da cui partì l'esperienza di Famiglie Arcobaleno, confermava il ruolo centrale conferito all'aspetto genetico nella giurisprudenza e la necessità di un doppio riconoscimento anche a tutela del genitore sociale che non ha nessun legame biologico con il figlio. È evidente come la rilevanza dell'aspetto genetico in favore del riconoscimento dei rapporti di "genitorialità-filiazione" abbia condizionato la coppia di aspiranti mamme nella scelta di una pratica con un alto grado di medicalizzazione non necessaria data la loro giovane età. La relazione genetica inizialmente non è fondamentale per le coppie, le quali avrebbero adottato se possibile, lo diventa quando c'è bisogno di riconoscere le proprie relazioni parentali davanti allo Stato.

4.5 Il percorso ed il rapporto con la clinica

La scelta della clinica di riferimento da parte delle coppie espone l'assunzione, da parte di queste, di quella "competenza somatica" (Rose 2007) che interpreta il corpo a partire dalla vitalità delle proprie componenti, piuttosto che riferendosi ad uno schematismo d'insieme. Questo cambio di paradigma non aprirebbe, in questo modo, ad un nuovo "determinismo

biologico”, quanto all’affermazione di una nuova “etica somatica” che impone comunque degli obblighi, ma apre alla possibilità di esperire nuovi modi che si sviluppano a partire dalla scelta individuale. Una continua rinegoziazione dei percorsi che, come emerso dalle narrazioni delle coppie intervistate, intreccia il particolarismo individuale delle scelte alle possibilità aperte dalle nuove tecnologie riproduttive. È, infatti, la scomposizione della riproduzione implicata dalle tecniche di PMA che permette ai soggetti di muoversi con consapevolezza all’interno di questo percorso, manifestando una conoscenza del materiale genetico acquisita grazie al costante confronto con il personale medico che sottolinea come sia la vitalità dei gameti ad imporre le tempistiche della riproduzione. Una volta scelta la clinica, a partire dalla tecnica selezionata e dalla tipologia scelta di donatore. Per le coppie di donne inizia un percorso composto da numerosi esami medici da svolgere e di viaggi verso la nazione in cui verrà fatta l’inseminazione:

La clinica in Danimarca ci ha prescritto una serie infinita di esami che vanno fatti prima di iniziare il percorso, ci vogliono 6/7 mesi prima di iniziare. Quindi ho iniziato a fare questi esami, varie visite, esami del sangue, del dna, visita ginecologica, dopodiché io per riuscire ad avere appuntamenti mirati ho scelto un ginecologo privato. Via mail ovviamente ogni volta che facevo gli esami li facevo avere alla clinica in Danimarca, poi una volta che li avevo fatti tutti siamo partite. Abbiamo comprato il seme, lo abbiamo fatto arrivare in clinica. Quando inizi loro ti danno una terapia, quando ho fatto la IUI io non ho fatto niente, ho preso solamente un farmaco, perché poi quando sono andata li dovevo essere in qualche modo “pronta”. Loro ti chiedono di fare un’ecografia in un determinato giorno dopo il ciclo e ti mandano una mail in cui ti spiegano passo dopo passo cosa fare. Quindi noi siamo andate una volta a maggio per fare la IUI, dopo di che siamo ripartite ad ottobre dello stesso anno, siamo state via circa una settimana. I farmaci sono tutti a pagamento, il sistema sanitario nazionale non ti passa niente e quando te lo dicono loro in un paio di giorni tu devi essere pronta a partire, e noi siamo state la una settimana perché è stato fatto il pick up in un giorno e dopo 5/6 giorni quando gli ovociti diventano blastocisti mi hanno fatto il transfert. Poi sono tornata a casa. Le altre blastocisti sono state congelate. Poi siamo tornate là tra dicembre e febbraio, poco prima del lockdown. Si fa in giornata, siamo andate il mattino e tornate il pomeriggio. Non siamo neanche rimaste là. Ormai eravamo pratiche. Questo è più o meno come è andata. Le comunicazioni sono state via mail o Skype. Per fortuna in questa clinica c’è una ginecologa italiana che rende il tutto più facile. Perché ci sono stati vari inghippi. Ad esempio, una volta abbiamo perso l’aereo, quindi è stato più facile riorganizzare. Poi ti dicono di fare una terapia, ti dicono di fare il test di gravidanza, una volta che hai fatto quello gli mandi l’esito. Comunque vada, perché comunque loro tengono un database con tutti gli esiti. E dopo, passati i tre mesi, gli devi far sapere solo se poi effettivamente (Sara).

Il percorso della PMA, dunque, si caratterizza attraverso l'articolazione di vari step finalizzati alla preparazione del corpo della donna, con le sue tempistiche, all'intervento. Dalle parole di Sara viene ad evidenziarsi anche la necessità di una comunicazione efficace con la clinica, a causa dei numerosi imprevisti che possono presentarsi durante questa strada. Fondamentale, come sostiene Martina, è l'istaurarsi di un rapporto. Nella sua esperienza, condotta insieme alla sua compagna Lucia, molto importante è stato, infatti, il supporto di un team di dottoresse che hanno definito per loro un percorso in un certo senso "personalizzato". All'interno della clinica scelta dalla coppia si era creato un "clima lavorativo molto bello" in cui le dottoresse trasmettevano una "serenità, pur rimanendo lucide e chiare" che gli ha permesso di inserirsi al meglio anche in momenti di crisi tra le due, gestendo al meglio anche le dinamiche di coppia (Martina).

L'aspetto negativo comune a tutte le cliniche – sottolinea Lucia – è che tutto nel mondo della PMA ha un costo. È possibile, infatti, fare tutto per avere delle garanzie in più sulla riuscita della pratica. È simile ad un'azienda in cui puoi fare tutto basta che paghi (Martina):

È un business. Perché ci sono in Italia molti medici che collaborano con cliniche spagnole. Se parli con la clinica, loro ti mandano qui dal loro medico di fiducia. È chiaro che finché non ci sarà la possibilità di farlo in Italia a livello pubblico, con un percorso chiamiamolo "pulito", sarà sempre difficile discernere e noi siamo state fortunate, nel senso che ci credevamo molto e quindi ci siamo spinte in là. Però la PMA è un tunnel e abbiamo conosciuto coppie che sono ancora dentro a questo tunnel. Cioè, stanno andando avanti perché poi diventa una droga. È una dinamica molto strana in cui si susseguono vari tentativi spesso senza successo (Martina).

Dalle parole di Martina si evidenzia come la riproduzione medicalmente assistita possa anche essere un percorso senza fine, che necessariamente ha un impatto economico non indifferente. Non è, infatti, scontato che si riesca a raggiungere una gravidanza in breve termine, con i relativi costi annessi da mantenere. Il percorso, fatto di numerosi contatti con la clinica, esami su malattie infettive, è stato portato avanti anche da Matilde e Roberta che, a causa della scelta sul donatore amico, hanno dovuto fare anche uno screening psicologico che valutasse la loro situazione. Matilde, che tra le due era quella

a portare avanti la gravidanza, ha dovuto poi fare un monitoraggio e una volta che ha ricevuto l'ok dalla clinica è partita con l'iter da seguire.

Le due hanno chiamato la clinica il primo giorno di ciclo e Matilde, dopo aver fatto un monitoraggio follicolare, ha preso un dosaggio ormonale per stimolare l'ovulazione. Successivamente, dopo il monitoraggio al dodicesimo giorno, si è sottoposta ad un altro dosaggio ormonale per far arrivare l'ovulo alla massima fioritura per poi partire per Bruxelles. Come confermato da Matilde, la clinica ti segue fino all'impianto dell'embrione in utero per valutare la riuscita. La coppia sottolinea come l'essersi rivolte ad un ospedale pubblico ha caratterizzato la propria esperienza come più umana: “la nostra non era una clinica. Magari si è portati a credere che una clinica ti segua di più, meglio. Noi abbiamo avuto un'esperienza positiva. Non eravamo merci, clienti, ma dei pazienti”.

Le coppie ascoltate hanno descritto un percorso che avviene in parte in Italia, dove è possibile svolgere gli esami richiesti, fino al momento dell'impianto che avviene svolto dalla clinica nel paese di riferimento. Una volta verificato l'attecchimento dell'embrione nell'utero, viene svolto un breve monitoraggio, dopodiché la coppia può ritornare in Italia dove verrà condotta la gestazione e dove nascerà il bambino. Questo è un fattore che, come vedremo, differenzia il trattamento della coppia di donne rispetto a quella di uomini. Quest'ultimi, infatti, a causa della differenza della pratica a cui devono rivolgersi – una GPA – vedono nascere i propri bambini all'estero con delle conseguenze sotto il punto di vista del riconoscimento dei minori. Le coppie *same-sex*, infatti, non vedono riconosciuta in Italia la possibilità di diventare genitori – a causa del divieto di accedere alla PMA (legge n. 40/2004) e all'adozione di minori. Questo aspetto condiziona le coppie anche per quanto riguarda il condizionamento avuto nella scelta del percorso da seguire.

Anche le coppie di uomini attualizzano un percorso fatto di esami medici per verificare il proprio stato di salute. Tuttavia, una differenza centrale è legata alla modalità di pratica riprodotta medicalmente. La gestazione, infatti, viene seguita dalle coppie di uomini che spesso passano l'ultimo mese di gestazione, e le prime settimane dopo il parto, nella nazione dove è stata svolta la pratica. Luigi e Lucio si sono rivolti ad una piccola clinica

californiana per i costi più bassi previsti e raccontano come abbiano mantenuto i contatti con la gestante tramite Skype durante la gravidanza e come si siano recati negli Stati Uniti nel quinto mese e nell'ultimo mese prima del parto. Questa tipologia di rapporto, implicata anche dalla minore esternalizzazione della fertilità femminile, si collega alla volontà delle coppie di uomini di mantenere una "relazione" con la gestante. Valerio mi racconta come sua figlia Francesca sia nata da due papà e da una "surromamma" che ha avuto un ruolo molto importante nella sua nascita e fa parte della loro famiglia allargata. Si viene così a formare un rapporto in cui ci si accompagna alla nascita del bambino dopo la quale alcune gestanti mettono addirittura a disposizione il latte, confermando come si sviluppi un rapporto di aiuto reciproco funzionale alla nascita del bambino. Questo rapporto è tuttavia vincolato dalle spese che questi viaggi hanno. Roberto mi dice che a fronte di questi costi – e anche per la situazione pandemica attuale – purtroppo andrà in Canada, insieme al suo partner, solo a ridosso del parto e che il seme per l'inseminazione verrà spedito dall'Italia. Una disponibilità che hanno avuto Carlo e Matteo che, lavorando per organizzazioni statunitensi, hanno avuto addirittura la possibilità di trasferirsi per stare vicino alla gestante durante la gravidanza.

Le esperienze degli uomini sono dunque fortemente condizionate dal minor grado di esternalizzazione della fertilità femminile, che li obbliga ad intrattenere un rapporto con la gestante che per nove mesi porterà il loro bambino in grembo per poi partorirlo in una nazione straniera. Nonostante questo legame necessario a causa della funzione svolta dalla donna, le coppie di uomini manifestano la volontà di mantenere una sorta di rapporto con questa donna in quanto condizionati dall'immaginario che dà importanza alla figura materna identificata con la partoriente. Questa tipologia di rapporti che si viene a sviluppare contravviene all'interpretazione della GPA come pratica che offende la dignità della donna. Rivolgendosi alle cliniche canadesi e americane, le coppie di uomini scelgono un percorso che rispetta i parametri etici di dignità della donna. Tuttavia, il ricorso a questa specifica tecnica avrà per loro delle ripercussioni anche per quanto riguarda il riconoscimento del figlio a causa del divieto assoluto di GPA in Italia. Le coppie di uomini, infatti, incontrano una maggiore opposizione sia a livello giuridico che a

livello sociale in quanto la gestante viene interpretata come una madre a cui viene tolto un figlio, quando in realtà questa donna non vuole assumere la funzione genitoriale nella vita del bambino.

4.6 Le limitazioni del diritto

Come abbiamo già riportato, le limitazioni della giurisprudenza italiana relative al riconoscimento della doppia maternità ha condizionato la scelta delle aspiranti mamme Marianna e Mariangela. Le due, infatti, per favorire il doppio riconoscimento del proprio bambino ha scelto di ricorrere alla ROPA, ipotizzando come il legame genetico con una e l'essere partorito dall'altra – che è il fattore a partire da cui la giurisprudenza italiana attribuisce la maternità – fornirebbe argomentazioni maggiori a favore del riconoscimento del bambino. In questo caso le limitazioni hanno condizionato la coppia nella scelta della tecnica specifica di PMA da seguire per raggiungere la genitorialità che, a causa del divieto italiano, deve essere condotta necessariamente all'estero:

Se in Italia fosse regolamentata la PMA, fossimo riconosciute come famiglia, non dovremmo ricorrere a quello che viene definito “turismo procreativo”, non dovremmo in termini pratici spendere un sacco di soldi. Per esempio, quello su cui ci siamo dibattute noi in questo periodo è che l'eterologa non viene riconosciuta a noi come diritto, mentre a coppie eterosessuali viene riconosciuta. Quindi è proprio una discriminazione a livello medico, mentre la nostra costituzione prevede che venga fatto di tutto per non generare discriminazioni. Quindi noi ci sentiamo turbate in termini pratici, perché dobbiamo prendere farmaci all'estero e pagarli moltissimo, quando invece ad altre coppie vengono passati gratuitamente (Marianna).

La fecondazione eterologa, pratica a cui devono ricorrere le coppie di lesbiche per accedere alla genitorialità, viene garantita alle coppie eterosessuali determinando in questo modo una discriminazione nei confronti delle coppie di donne e definendo la tecnica come semplice strumento medico per superare l'infertilità della coppia eterosessuale:

Perché la coppia etero dichiarata infertile ha accesso alla procreazione omologa ed eterologa attraverso il sistema sanitario, poi c'è anche l'opzione privata per chi volesse scegliere e avere altri tempi. Però i farmaci hanno un costo non indifferente, il trattamento ha un costo. Noi abbiamo scelto un

trattamento che è il più caro di tutti. C'è la semplice inseminazione che ha un costo molto basso, ti inseminano fine. C'è la fecondazione in vitro, che ovviamente viene fatta a coppie che hanno difficoltà a rimanere incinta, che ha un costo più alto. La ROPA che è incrociata, prevedendo un trattamento per entrambe, ha un prezzo ancora più alto (Mariangela).

Come mi ha raccontato la coppia, data la giovane età avrebbe potuto fare a meno della stimolazione ormonale funzionale ad una ROPA e avrebbe potuto scegliere la soluzione economicamente migliore. È stata l'insicurezza legislativa a condizionare la propria scelta: "ci sentiamo in una posizione in cui al momento del riconoscimento non so come facciamo a dire no se il patrimonio genetico è mio e l'ha partorito lei" (Marianna). I Tribunali vengono messi in difficoltà da queste realtà e il riconoscimento della doppia maternità dipende dal comune a cui ci si rivolge, determinando un clima di incertezza:

Nessuno ne ha certezza. Abbiamo scelto di spendere i soldi adesso per prevenirci magari delle spese legali maggiori. Proprio perché c'è un iter legale molto complesso e costoso. Ora noi siamo su Milano. Fino al 2020 Sala, il sindaco, permetteva il riconoscimento alla nascita dei figli con due mamme. Quindi noi ci sentivamo sicure partorendo a Milano. Ma ora che Sala ha smesso di dare la doppia genitorialità ci ha messo un po' in crisi. Infatti, stiamo vagliando la possibilità di partorire in un altro comune proprio perché c'è la possibilità che venga riconosciuto. E tutto questo determina tantissime conseguenze. Perché se non viene riconosciuto il figlio, l'altro genitore non può andare a prenderlo al nido se non con una delega, non può viaggiarci e non può chiedere notizie se in ospedale. Tutte cose che nel nostro quotidiano sono cose normali, ma che a noi vengono negate. Chi ne paga le conseguenze? Ovviamente i bambini e le loro famiglie, proprio per una forma di discriminazione. Non so neanche su quale base venga portata avanti, anche perché tutta la letteratura psicologica ha evidenziato che non ci sono conseguenze negative su cui basare queste discriminazioni. Poi siamo in Europa, dove è richiesta e riconosciuta questa possibilità. Quindi è una lacuna italiana che spero venga colmata presto (Marianna).

Dalle parole della coppia emerge come la situazione in Italia sia profondamente incerta, dipendendo l'esito del riconoscimento dal Tribunale a cui ci si rivolge. Nella loro storia, i divieti legislativi hanno condizionato la scelta della pratica proprio al fine di avere maggiori possibilità del riconoscimento della doppia maternità. La discriminazione subita, oltre ad essere relativa allo status di genitore negato, è anche a livello economico dovendo queste coppie sostenere una spesa che il sistema sanitario nazionale

copre alle coppie eterosessuali, confermando in questo modo la tutela esclusiva che viene garantita a queste.

La mancata tutela da parte dello stato italiano ha portato anche Sara e Michela a muoversi per garantirsi una maggiore copertura. In questo senso, Sara afferma come l'essersi unite civilmente abbia costituito un "tassello importante". Inoltre, le due hanno deciso di far nascere la propria bambina a Bologna perché qui il Comune e il Tribunale sono a favore del riconoscimento. La bambina è stata riconosciuta da entrambe le madri, tuttavia, essendo queste residenti in provincia di Parma, vi era lì la necessità di trascrivere l'atto. A Parma erano state già annullate tre registrazioni del sindaco e per questo motivo anche la coppia lamenta un clima di incertezza generale nel caso Parma dovesse opporsi:

Incertezza e disallineamento. Quello di Bologna lo fa e magari quello di Modena no. Da lì la nostra scelta di andare a Bologna. Se sapevamo che bastava spostare la residenza per farla finita lì, l'avrei fatto. Ma purtroppo quando l'ho saputo era tardi. Tra l'altro devi avere la fortuna di beccare il sindaco in quei dieci giorni. Hai comunque dieci giorni. L'avrei potuta registrare con il mio cognome. La bimba ora ha il cognome di entrambe. C'è stato un po' di panico all'inizio per questo fatto. Poi fortunatamente il sindaco ci ha ricevute. È comunque una cosa abbastanza veloce. Siamo andate, il funzionario ci ha letto l'atto, l'abbiamo firmato, l'ha dato al sindaco e siamo tornate a prendere l'atto. Nel giro di un'ora abbiamo fatto (Sara).

Il percorso è molto complesso e mette a dura prova la coppia che l'affronta. Un peso addirittura maggiore nel caso di Laura, in quanto genitore single che si rivolge alle tecniche di PMA per sopperire alla mancanza dei gameti maschili che comunque avrebbe avuto in coppia con un'altra donna. L'essere un genitore single ha avuto comunque delle ripercussioni positive relative al riconoscimento, che conferma come la discriminazione operata dalla legge italiana agisca esclusivamente nell'affermarsi di una coppia *same-sex* come genitori:

Al momento non ho avuto problemi con il riconoscimento. Mia figlia ha al momento il mio cognome, però arriveranno quando ci sarà una compagna che vorrà adottare la bambina. Detto questo, mi ha molto infastidito, quando sono andata al comune per registrare la bambina, che tu devi dare come motivazione che c'è un padre, non mi ricordo la dicitura, però mi ricordo che rimasi molto offesa. Non rispecchiava la mia situazione per niente. Però l'ho dovuta

accettare perché era una prassi del comune. Padre ignoto non c'entra nulla con la mia situazione, ma ero sola e non mi andava di fare discussioni (Laura).

La situazione di Laura conferma come la discriminazione da parte dello Stato sia relativa al riconoscimento da parte di due genitori dello stesso sesso. Una discriminazione che obbliga la coppia – come nel caso di Martina e Lucia – a dover affrontare, dopo il tortuoso percorso medico, numerosi ostacoli sotto il punto di vista legale. Come mi racconta Martina, le coppie sono costrette ad autotutelarsi in più modi:

Adesso proviamo a fare il riconoscimento della doppia genitorialità, sappiamo che può essere impugnato, faremo la stepchild adoption; infatti, stiamo già facendo tutta la documentazione. Noi siamo ottimiste. Poi la Corte di Cassazione ha già chiesto a novembre venga regolamentata con una legge in Parlamento. Vediamo, cerchi di essere ottimista, spero che le cose cambieranno. Non può essere altrimenti, le famiglie sono tante, noi stiamo sperimentando, anche se avevamo molta paura (Martina).

Le coppie di genitori omosessuali vanno incontro ad una situazione di incertezza legata alla situazione legislativa italiana che non permette il doppio riconoscimento. Come ricorda Roberta, stiamo parlando comunque di un argomento in evoluzione, che ha già portato il riconoscimento delle relazioni tra persone dello stesso sesso grazie alla legge Cirinnà che, nonostante i suoi limiti, viene vista da lei e Matilde come un “passo in avanti”. Per questo motivo le due, all'inizio del loro percorso, si sarebbero accontentate anche della “stepchild adoption”. È stato poi il contatto con Famiglie Arcobaleno, tuttavia, a far comprendere loro la necessità di portare avanti una “lotta politica comune” per il riconoscimento. Infatti, hanno fatto fare delle scritture private dall'avvocato per tutelare la madre sociale Roberta:

Non chiederemo l'adozione finché le questioni burocratiche, legali o le incombenze della vita non diventino troppo difficili da superare senza adozione. Perché aspettiamo il riconoscimento che penso sia più dignitoso. Soprattutto avendo il consenso informato, una vita di coppia da dieci anni, ma non solo per quello. È una scelta difficile (Roberta).

Dalle parole di Roberta si evince come la “stepchild” venga vista come una soluzione di “serie b” rispetto al riconoscimento. In quanto quest’ultimo riconosce una genitorialità piena da parte del genitore, garantendo anche il riconoscimento dei legami parentali da parte dei famigliari di questo e il nato. La coppia ha anche affermato come sia stato scelto il percorso medico nella clinica – piuttosto che una semplice inseminazione “home made” possibile data la loro giovane età – per avere tutta la documentazione funzionale al riconoscimento. La coppia *same-sex* è dunque portata a seguire un percorso certificato che, una volta necessario, possa dimostrare come la fecondazione e la nascita del bambino siano avvenute attraverso una struttura straniera autorizzata, esprimendo in questo modo come la scelta sia stata frutto di un progetto genitoriale condiviso da entrambe ed eticamente sostenibile.

Il mancato riconoscimento, inoltre, porta le coppie a sperimentare una sorta di “nomadismo” funzionale al reperimento di un Comune compiacente rispetto alla richiesta avanzata. Roberta e Matilde mi hanno raccontato, infatti, come abbiano trasferito con questo obiettivo la propria residenza a Fiumicino, dopo aver addirittura ipotizzato – ipotesi poi abbandonata per le tempistiche lunghe – di far nascere il bambino in Spagna. A Fiumicino, infatti, il sindaco, al momento in cui viene scritto questo lavoro, è Esterino Montino, marito di Monica Cirinnà, che consentiva il riconoscimento da parte di due genitori dello stesso sesso. Matilde denuncia come poi la procura ha iniziato ad impugnare tutti gli atti e come a Roma sia impossibile trascrivere un atto di nascita straniero:

Però noi vivendo a Roma abbiamo un ostacolo in più, la Raggi con la sua giunta sono particolarmente ostili a questo tema. E quindi, mentre ci sono dei comuni che in passato facevano il riconoscimento, però poi te lo potevi far trascrivere in un altro comune. A Roma non fanno nemmeno questa trascrizione [...] Il problema è che la Raggi non te la fa la trascrizione, nemmeno se è nato in Spagna, gli devi fare causa, che quasi sicuramente vinci, ma poi sappiamo per certo – conoscendo un amico che lavora all’anagrafe - che ad una coppia che ha vinto la causa, comunque, non gli è stata fatta la trascrizione (Matilde).

Il clima di incertezza dettato dalla differenza con cui i Tribunali trattano il riconoscimento ha portato il Parlamento a richiedere un intervento legislativo urgente a favore dei nati. Per questo motivo la coppia, supportata dalla linea di Famiglie Arcobaleno, non procederà con l’adozione aspettando che si

muova qualcosa per quanto riguarda il riconoscimento della doppia maternità. Cosa che invece hanno potuto avere Katia e Antonia, rispettivamente madri biologiche di Francesco e Federica.

La coppia ha affrontato il percorso di PMA più di dieci anni fa, quindi, si è mossa seguendo l'evolversi della situazione giuridica. Inizialmente i due bambini risultavano rispettivamente figli di un genitore single, non risultando fratelli e legandosi solo di fatto al proprio genitore sociale. La coppia, in seguito, per tutelarsi ha fatto fare una tutela tramite avvocati, funzionale a garantire il rapporto con il genitore sociale in caso di morte o incapacità di una delle due. Come sottolinea Katia, la coppia ha fatto qualcosa di inusuale, una tutela in vita, sfruttando un vuoto legislativo. Oltre a questo, le due hanno fatto anche un reciproco testamento in cui garantivano i diritti di successione ai bambini. Dopo di questo sono andate avanti con la "stepchild" che però non garantisce il riconoscimento della relazione del bambino con i parenti del genitore sociale e, nel caso di Katia e Antonia, del rapporto di fratellanza dei due figli. Un rapporto che, come sottolinea Katia, viene garantito a livello genetico dallo stesso donatore grazie a cui sono nati entrambi i bambini: il donatore in questo modo come una figura che assume un significato importante permettendo di rendere fratelli biologicamente Francesco e Federica. A livello legale, è stato poi grazie al sindaco Sala che ha permesso a Milano il doppio riconoscimento che la coppia ha ottenuto poi la doppia genitorialità e i bambini sono stati riconosciuti come fratelli anche per la legge.

L'esito positivo che questa vicenda ha avuto a Milano, rispetto alla chiusura in questo senso che vige a Roma, testimonia come in Italia sia presente un clima di profonda incertezza che obbliga le coppie *same-sex* ad essere in continuo aggiornamento rispetto alle evoluzioni che si presentano sotto il punto di vista giudiziario. Le coppie molto spesso sono portate ad ipotizzare un percorso di migrazione interno all'Italia funzionale a presentare le richieste avanzate ad un Tribunale di un Comune politicamente favorevole al riconoscimento da parte di due genitori dello stesso sesso. La giurisprudenza italiana vincola l'esperienza delle coppie omogenitoriali anche nel momento in cui queste stanno elaborando il percorso da affrontare, la necessità che si presenta è quella di garantirsi un percorso certificato –

mediato dalla clinica – che possa fornire tutta la documentazione necessaria per favorire un possibile riconoscimento da parte dei tribunali italiani.

La normativa italiana in questo senso può portare anche la coppia a scegliere una determinata pratica – la ROPA – mettendo in difficoltà i Tribunali che riconoscerebbero come madre biologica esclusivamente la madre gestante che in realtà non intrattiene nessuna relazione di questo genere con il bambino. Un'interpretazione questa che conferma come all'interno della giurisprudenza italiana operi a livello simbolico un concetto di maternità necessariamente collegato alla gestazione. In questo senso, le coppie di uomini e la tecnica loro necessaria per aver un bambino (GPA) sono ulteriormente discriminate in Italia. La tecnica in questione è infatti vietata in toto, anche per le coppie eterosessuali, facendo leva sulla strumentalizzazione che la tecnica implicherebbe sulla “donna” e sulla figura della “madre” che verrebbe messa in questione di conseguenza.

Un'altra differenza fondamentale è che i bambini delle coppie di uomini tramite PMA nascono all'estero, mentre le donne tornano in Italia per la gravidanza e il parto. Per questo motivo non è possibile procedere con un riconoscimento immediato alla nascita, ma per gli uomini sono due le strade possibili: il riconoscimento dell'atto di nascita straniero o la “stepchild adoption” che consiste nell'adozione da parte del genitore sociale del figlio biologico del proprio partner. Luigi e Lucio mi raccontano come grazie ad un escamotage linguistico – facendo tradurre da “parent”, presente sull'atto americano, a “padre” sull'atto italiano – abbiano fatto riconoscere come padre della bambina Luigi, il genitore sociale. L'alternativa a questa soluzione sarebbe stata ricorrere ad un riconoscimento tramite “stepchild”, reputata tuttavia come una soluzione “non ontologica” – in quanto genitore che adotta il proprio figlio. La motivazione che ha portato la coppia a far riconoscere il bambino dal genitore sociale – Luigi – è che in caso di un suo decesso, Lucio – che al momento non è riconosciuto come genitore – potrebbe far valere i propri diritti facendo un test del dna, dimostrando di essere – geneticamente – il padre del bambino.

Valerio e Nicola affermano come abbiano incontrato degli ostacoli nel primo comune a cui si sono rivolti, mentre spostandosi semplicemente nel comune vicino hanno visto riconosciuta la loro genitorialità. Il contesto

giuridico italiano in questo settore è in continua evoluzione, vi erano infatti comuni che permettevano la trascrizione dell'atto di nascita e il riconoscimento della doppia genitorialità a due donne. Tuttavia, ci fu in seguito uno stop a questa tendenza che non dà la possibilità alle coppie *same-sex* ed i loro figli di vedere riconosciuta la propria famiglia. Dure sono le parole di Giuseppe:

Noi viviamo in uno Stato omofobo a livello sistemico. Lo abbiamo visto con il matrimonio, in cui si è aperta la possibilità a delle unioni che non sono egualitarie rispetto a quell'istituto. Non ci ha mai spaventato la situazione perché è una legge omofoba che va combattuta. Noi abbiamo cercato di combatterla in modo strategico. Se prima si procedeva facendo riconoscere solo un padre, quello biologico, e vi fate riconoscere come genitore single, noi ci siamo rifiutati (Giuseppe).

Giuseppe e Sandro avevano ottenuto il doppio riconoscimento nel paese del Sud America di cui sono cittadini, hanno poi fatto convalidare questo documento dall'Ambasciata a Toronto per poi entrare in Italia. Una volta nel nostro paese l'Anagrafe non accettò il certificato, determinando in questo modo l'ingresso del loro bambino in Italia come turista per poi assumere lo status di clandestino una volta scaduto il visto turistico. Questa situazione alimentò le pressioni sulla coppia che veniva spinta a dichiarare quale fosse il genitore biologico del nato. In seguito, però, a causa dell'instabilità politica del paese – come ricorda Giuseppe non c'era nessun governo che potesse influenzare – un membro della pubblica amministrazione poté inserire il certificato all'interno del libro delle nascite, attirando l'attenzione dell'opinione pubblica sulla vicenda. Inizio quindi una guerra legale, sostenuta anche dall'opposizione politica di Matteo Salvini, che dura da qualche anno. Tuttavia, come sottolinea Sandro, il bambino ha iniziato a parlare e a riconoscere i propri genitori, ed in questa condizione “non c'è giudice che toglierebbe un bambino alla famiglia”.

Abbiamo avuto modo di sottolineare in queste pagine come il diritto italiano si pone in relazione al fenomeno della genitorialità gay tramite tecniche di PMA svolte all'estero. La legge italiana si esprime su queste tecniche con la legge n. 40 del 2004 che vi nega l'accesso alle coppie composte da persone dello stesso sesso – di fatto alle coppie di donne in

quanto la GPA è vietata in quanto tecnica – determinando in questo modo lo sviluppo di un fenomeno migratorio verso le cliniche estere. Grazie a questo servizio le coppie *same-sex* riescono ad avere dei bambini che tuttavia non vedono riconosciuta la relazione parentale intrattenuta tra il genitore non biologico e il bambino. Come abbiamo avuto modo di vedere, le coppie in questione elaborano delle situazioni alternative attraverso cui tutelare le proprie relazioni familiari, mettendosi anche in una situazione di non trasparenza di fronte alle istituzioni. Una trasparenza che viene recuperata attraverso la ricerca di un percorso che, in quanto certificato da una clinica di riferimento, garantisce dei parametri etici e stabilisce le figure che hanno l'intenzione di assumere il progetto genitoriale.

Come abbiamo potuto evidenziare le esperienze delle coppie di uomini e di donne, oltre a presentare delle situazioni analoghe, si caratterizzano in maniera differente a partire dalla differenza della pratica utilizzata e dal differente immaginario chiamato in causa a loro volta. Il percorso delle donne, infatti, usufruisce dell'esternalizzazione che caratterizza il seme dell'uomo, in questo modo possono garantirsi l'anonimato del donatore che nella maggior parte dei casi si vuole tenere anonimo. Al contrario, a partire dall'esperienza della gestazione, gli uomini sviluppano una relazione di affetto inedito con la gestante che entra a far parte della “famiglia allargata” continuando a mantenere contatti anche dopo la nascita. A parti invertite, tuttavia, il grado di esternalizzazione minore della maternità legata alla gestazione vincola l'interpretazione giuridica che il diritto italiano dà della GPA. Questa tecnica è infatti assolutamente vietata in Italia e le coppie che vi ricorrono hanno maggiori difficoltà a vedere riconosciute le proprie relazioni familiari.

Giuseppe, in relazione alle ultime due sentenze del 2021, afferma come in Italia la situazione sia paradossale in quanto si sta prospettando la situazione in cui possa venire riconosciuta la genitorialità di due donne lasciando fuori da questi diritti le coppie di uomini. Questa situazione conferma, secondo lui, il sessismo che vige in Italia identificando l'assolvimento delle responsabilità genitoriali ad appannaggio esclusivo della figura materna. In Italia la società accetta l'omogenitorialità, mi racconta infatti come le persone una volta conosciuta questa realtà sono pronte e disponibili per l'accettazione. Cosa che

non avviene da parte dello Stato, il quale opera una discriminazione solo a livello legale poiché di fatto nessuno impedisce a questi soggetti di praticare le proprie relazioni familiari. Come ricorda Giuseppe, infatti, facendo riferimento alla propria vicenda legale, un tribunale difficilmente toglie un minore alla propria famiglia una volta che, iniziando a parlare, può manifestare di riconoscere queste figure come propri genitori.

È evidente in questo senso come il limite per l'affermazione di queste conformazioni familiari sia legato alla codificazione che ne viene data dal Diritto italiano. Questa, infatti, negando il riconoscimento da parte di genitori dello stesso sesso, mette questi in condizione di avere la necessità di trovare percorsi alternativi di tutela che, in alcuni casi, possono assumere un rapporto di "non-trasparenza" nei confronti dello Stato che porta i soggetti in una condizione di "illegalità" e di non riconoscimento. Come abbiamo avuto modo di vedere, ci sono metodi alternativi per procedere al riconoscimento che tuttavia presentano un grado di incertezza legato alla mancanza di uniformità data dalle sentenze che negli anni si sono pronunciate in modo contraddittorio su questa tematica. In questo modo, il Diritto come *sistema* viene irritato dall'*ambiente* della società che ne problematizza la struttura, esigendo un adeguamento che gli permetta di poter descrivere la complessità che emerge a partire dalle possibilità aperte dalle tecniche di PMA. Ad interessarci in questo lavoro è stata, infatti, la *relativizzazione* che ha subito l'eterosessualità nella definizione della famiglia. L'errore compiuto dalla giurisprudenza italiana è quello di identificare la famiglia, e la riproduzione, con uno schematismo semantico – che dà centralità alla coppia "uomo-donna" - che non riesce a rendere conto della complessità che costituisce la famiglia in quanto *regime performativo* che la definisce a partire da un regime di "pratiche" che prescindono da ruoli di genere predefiniti.

Conclusioni: la famiglia come affermazione di un'etica relazionale

L'obiettivo di questo lavoro è stato quello di manifestare l'inadeguatezza presentata dal diritto che, assumendo una "fondazione metafisica del soggetto", postula uno schematismo che riduce la complessità della realtà

sociale presa nella sua concretezza – nello specifico di questo lavoro, l’eterogeneità costitutiva che caratterizza il “fare famiglia”. Come abbiamo dimostrato, questo obiettivo può essere raggiunto attraverso un’epistemologia differenziale che *desemantizza* il sistema attraverso la centralità data ad una forma di identità relazionale che permette di rendere conto del *nomadismo* che caratterizza il soggetto in epoca contemporanea (Braidotti 2005; 2019). Come affermato dalla prospettiva filosofica di Braidotti, in epoca contemporanea la soggettività si definisce come un “luogo paradossale”, snodo tra una molteplicità di strati, pratiche e discorsività - semantiche e materiali – che ne problematizzano lo statuto minandone la “coerenza”. Una complessità annunciata dallo stesso Lyotard (1979) che non interpreta il “sè” come entità isolata ed autonoma, quanto piuttosto come uno snodo “coinvolto in un tessuto di relazioni più complesse e mobili che mai”. Il soggetto è sempre situato ai “nodi” dei circuiti della comunicazione qualsiasi sia la propria caratterizzazione anagrafica, sessuale e socioeconomica, situato dunque “in posizioni attraversate da messaggi di natura diversa” (*ivi*: 32). In questo senso l’identità umana deve essere letta necessariamente come un crocevia tra la dimensione *biologica* e quella *simbolica* – l’uomo come unione del livello *fisico* e del livello *metafisico* – che testimonia la necessità di definire un’*unità multipla* che riesca a cogliere la diversità inscritta nell’unità della vita (Morin 2001).

La convergenza del doppio livello “biologico-simbolico” nella costituzione del soggetto umano, all’interno di questa ricerca, viene individuata inerentemente alla categoria della “sessualità”. Una categoria che definisce l’identità degli esseri umani a partire dalla pertinenza semiotica attribuita alla differente costituzione anatomica che permette di scindere – in maniera discreta – gli uomini dalle donne. Dando una priorità *assiologica* alla dimensione naturale rispetto a quella culturale – vista come sua semplice riproduzione simbolica, in linea con la fisionomia assunta dalla “metafisica occidentale” (Derrida 1967a; 1967b; 1967c; 1972) – il “sesso” si costituisce come determinante rispetto ad un “genere” che si riferisce piuttosto ad una *costituzione concettuale* del soggetto (Butler 1990).

Tuttavia, lo sviluppo delle tecnologie chirurgiche e delle terapie ormonali, funzionali alla riassegnazione del sesso, hanno evidenziato come anche

questo livello “biologico”, presuntamente immutabile, si definisca in realtà a partire da una costruzione discorsiva affine alla costituzione del genere. Parafrasando Derrida, che definiva l’oralità come una forma di scrittura, possiamo affermare come il sesso agisca da sempre come genere; ovvero come il corpo costituisca una dimensione “cognitivo-identificativa” del soggetto che, a partire dallo sviluppo tecnologico, può sviluppare percorsi di *riscrittura*. In questo senso, il “sesso” non si costituisce più come elemento appartenente ad una dimensione “naturale” immutabile, ma la stessa natura si presenta come una costruzione discorsiva in seno ad una particolare cultura di riferimento (Fabbri 2012).

All’interno di questa ricerca abbiamo palesato questo costruttivismo che opera dietro al sesso biologico, individuandolo anche all’interno della pratica riproduttiva. Questa, infatti, venendo identificata con l’atto sessuale tra un uomo e una donna, confermava una prospettiva eteronormata che definiva la genitorialità – e la famiglia che a partire da questa si attualizza – come una relazione “biologica” che stabilisce i ruoli di “madre” e “padre” come figure sessualmente definite. Tuttavia, come abbiamo avuto modo di sottolineare nel corso di questa ricerca, le tecniche di PMA attualizzano un campo di possibilità che permette anche alle coppie *same-sex* di accedere alla riproduzione, con conseguenze destabilizzanti nei confronti di un paradigma familiare eteronormato che condiziona la definizione di un campo di legittimità, all’interno del diritto italiano, che vede la riproduzione come prerogativa della coppia eterosessuale. Questo paradigma, culturalmente stabilito e individuato all’interno della giurisprudenza italiana, entrerà in crisi a causa dell’emergere di un’*eterogeneità familiare* permessa dalla complessa *agency riproduttiva* (Parisi 2017) messa in campo dalle tecniche di procreazione medicalmente assistita (PMA). Il diritto italiano – informato nelle sue disposizioni da uno *schematismo semantico eteronormato* – manifesterà, in questo senso, tutta la propria inadeguatezza in quanto non è dotato della strumentazione adatta a rendere conto della complessità che caratterizza la famiglia in epoca contemporanea.

Al fine di garantire una prospettiva del diritto funzionale alla descrizione di fenomeni complessi, in linea con l’evoluzione sociale, abbiamo presentato gli sviluppi epistemologici che hanno caratterizzato la semiotica nel corso

della sua storia. Necessaria è stata, infatti, la definizione di una prospettiva relazionale – portata avanti sin da Saussure, Peirce e Hjelmslev – che permettesse di tracciare un profilo antimetafisico che aprisse al passaggio da un’*ontologia essenzialista* ad una *procedurale* (Eco 1968) che definisce i concetti attraverso una storicizzazione funzionale, nelle finalità inscritte in questo lavoro, alla ridefinizione del diritto in linea con le tendenze evolutive della società. La struttura, in questo senso, non costituisce più qualcosa di definitivo, al contrario, quando questa pretende di essere ultima rimanda necessariamente ad un qualcosa che non può essere più strutturato: lo strutturalismo ontologico muore e lascia spazio ad un’ontologia pura, senza strutture di sorta (ivi: 488).

Questo cambio di prospettiva ontologica è stato accompagnato dal passaggio ad una *semantica contestuale* (Eco 1983; 1984), inerente dunque ad una relativizzazione dei concetti che, applicandosi al diritto, permetterebbe a quest’ultimo di svincolarsi da certi determinismi semantici postulati a partire da un determinato contesto “storico-culturale”. È in questo senso, infatti, che opera il paradigma eteronormativo che limita la famiglia e la genitorialità alla coppia “uomo/donna”. All’interno del diritto opera una “mistica del Dna” che agisce per mezzo di un riduzionismo biologico che cancella la legittimità di ogni rapporto non fondato sul “legame di sangue”. Questa tendenza, assunta come abbiamo visto dal diritto italiano, viene contrastata dallo sviluppo in ambito internazionale di una “cultura delle relazioni” che identifica la genitorialità con una relazionalità sociale e degli affetti (Rodotà 2012: 171): una relazionalità semiotica che non si rende pertinente in relazione al livello sostanziale dato dalla categoria semantica di “sessualità”, permettendo al diritto di assumere un’immanenza radicale con un più alto grado di astrazione – tendenza trascendentale (Hjelmslev) – capace di rendere conto in maniera *adeguata* della prospettiva evolutiva che caratterizza la società.

Abbiamo visto come le tecniche di PMA siano il mezzo attraverso cui le coppie *same-sex* – in Italia – accedono alla genitorialità problematizzando il diritto italiano che adotta una visione sessualizzata della famiglia e della riproduzione. Le sentenze che abbiamo esposto, infatti, mettono l’accento sull’evoluzione che sta caratterizzando lo statuto della famiglia all’interno

della cultura giuridica internazionale partendo da presupposti nuovi come l'*intenzionalità* e la *responsabilità* genitoriale che prescindono dai concetti tradizionali – e sessualmente stabiliti – di maternità e paternità. Come abbiamo avuto modo di sottolineare, le tecniche mediche di procreazione assistita mettono in campo una complessa *agency riproduttiva* (Parisi 2017) che coinvolge un numero più ampio di attori rispetto alla coppia “uomo-donna” che si riproduce attraverso l’atto sessuale: la PMA ricostituisce per mezzo di tecniche mediche la complementarità genetica tra uomo e donna chiamando in causa molteplici soggettività che implicano una relativizzazione delle figure genitoriali, definendo un mutamento all’interno del paradigma della famiglia.

L'oggetto di questa ricerca problematizza il soggetto integrando la dimensione biologica a quella tecnologica, un’integrazione del corpo fisico a quello tecnologico in chiave post-umana (Braidotti 2012) che prospetta una soggettività di carattere inclusivo (Rodotà 2012). Si apre in questo senso una nuova dimensione dell’umano che obbliga il diritto a dotarsi di nuovi strumenti che gli permettano di dilatare il proprio ambito di azione (*ivi*: 314) includendo quelle *morfologie familiari* che esulano dalla forma di famiglia postulata attraverso il riduzionismo che opera attraverso la categoria semantica di “sessualità” (Braidotti 2006; Butler 1990, 2004; Wittig 1991). Le nuove tecniche di PMA operano attraverso un'*esternalizzazione* della fertilità che, aprendo a dinamiche di donazione, permette di riarticolare la *topografia tradizionale della famiglia*. Grazie a queste tecniche, infatti, è data la possibilità di riprodursi anche alle coppie dello stesso sesso, che si cimentano in un percorso internazionale complesso attraverso cui esaudiscono il proprio desiderio di genitorialità. Tuttavia, come abbiamo avuto modo di vedere, la giurisprudenza italiana assume il “paradigma eteronormativo” come parametro per definire la legittimità di una famiglia. Un limite che agisce attraverso il divieto imposto alle coppie *same-sex* di accedere alle tecniche di PMA permesse in Italia (legge n. 40/2004) e al mancato riconoscimento della doppia genitorialità una volta che queste coppie rientrano in Italia dopo aver svolto questo percorso nelle cliniche estere.

Come abbiamo dimostrato, l'eterosessualità agisce attraverso una semplificazione *ideologica* (Eco 1975) che non accetta, attraverso differenti forme di discriminazione, le realtà che problematizzano la riproduzione naturale e la morfologia familiare che a partire da questa si attualizza. La giurisprudenza italiana, attraverso i propri divieti, ha sempre operato cercando di garantire una certa continuità tra la riproduzione tramite PMA e quella naturale, non problematizzando l'immaginario che questa attualizzava. Come abbiamo visto infatti, l'interpretazione di queste tecniche come strumento terapeutico per superare la sterilità della coppia eterosessuale conferma il ruolo che questa assume a livello simbolico – come dimensione che esprime dunque il senso nella propria funzione sociale identitaria (Alonzo Aldama 2021) – all'interno della nostra cultura. Al contrario, la condizione contemporanea problematizza il soggetto e le conformazioni sociali che a partire da questo si attualizzano. Per questo motivo il diritto deve necessariamente prestare aderenza nei confronti della realtà storica in cui si trova a legiferare. Come sottolineato sempre da Alonzo Almada, infatti, la dimensione simbolica, che nel caso di questa ricerca viene rintracciata nella funzione assunta dalla “sessualità” all'interno del diritto italiano, agisce in chiave pragmatica, implicando in questo modo una sua continua *ricontestualizzazione*.

In questo senso, è stato dimostrato lo stretto rapporto che il diritto intrattiene con la nozione di “interpretazione” permettendo una storicizzazione delle semantiche che operano al suo interno, ma mantenendo un contatto con la realtà che non ricada in un “riduzionismo interpretativo” con carattere nichilistico (Rodotà 2012). Il diritto rende manifesta questa esigenza, legata alla complessità sociale implicata dalle nuove tecnologie operanti sul corpo, di dotarsi di una strumentazione capace di un alto grado di *astrazione* che gli permetta di includere questa complessità (Luhmann 1980). Questa tendenza è resa evidente dall'operatività che viene data ai concetti di “responsabilità” e “intenzionalità” genitoriale che definiscono la parentela a partire da una “relazionalità” che esula da modelli di genere predefiniti. Al contrario, la famiglia – e la relazionalità parentale – iniziano a definirsi attraverso una relazione sociale che, identificandosi esclusivamente con rapporti di co-responsabilità emotiva, psicologica, economica ed

educativa, permette alla genitorialità di astrarre dai ruoli sostanzializzati di “madre” e “padre”.

Portando avanti questo obiettivo, nelle pagine di questo lavoro abbiamo deciso di adottare una prospettiva relazionale che definisse l’identità attraverso una “differenza pura” che a livello epistemologico preservasse la teoria da derive metafisiche che ne limiterebbero la capacità descrittiva. Allo stesso modo, abbiamo evidenziato come all’interno del diritto italiano agisca lo schematismo della sessualità che definisce un regime di intelligibilità che obbliga la genitorialità gay ad uno stato di “vuoto giurisprudenziale” (Lorenzetti 2013) che deve essere colmato. All’interno della cultura giuridica internazionale, attraverso le nozioni di *responsabilità* e *intenzione*, si sta configurando un modello alternativo di famiglia non più identificato con la *parentela biologica*. Una tendenza che afferma una forma di genitorialità sociale, già prospettata dall’istituto dell’adozione (legge n. 184/1983), che viene radicalizzata dal fenomeno della genitorialità gay.

Si assiste ad una riconfigurazione delle relazioni parentali, e delle relazioni interpersonali in genere, che porta all’affermazione di una “relazione pura” che non ha niente a che vedere con la purezza sessuale (Giddens 1992). Questa è una nozione che designa una situazione in cui una relazione sociale viene costituita esclusivamente in virtù dei vantaggi che ciascuna delle parti può avere nel rapporto continuativo con l’altro:

Una volta, per la maggior parte della popolazione “normale”, l’amore era generalmente legato alla sessualità attraverso il matrimonio; adesso ogni volta di più amore e sessualità sono legati attraverso la relazione pura [...] l’amore si sta spostando verso questa forma di relazione, con tutto ciò che ne consegue. Essa, ripeto, fa parte della ristrutturazione generale del privato. (Giddens 1992: 70)

Seguendo Giddens, attraverso l’affermazione dell’*amore romantico* – che sviluppa e definisce la vita sentimentale a partire dal suo statuto riflessivo-concettuale – assistiamo ad una neutralizzazione dell’eterosessualità come paradigma definitorio della parentela. Ed è questa trasformazione ad attualizzarsi nel doppio livello indagato da questa ricerca. Grazie ai percorsi interpretativi delle sentenze esposte, infatti, è possibile sottolineare come all’interno della cultura giuridica si stiano affermando dei presupposti, per definire la famiglia e la parentela, che fanno riferimento alla purezza

relazionale delle nozioni di “co-responsabilità” e “intenzionalità”. Ad essere affermata, in questo modo, è una forma di genitorialità sociale che prescinde dalla condivisione del patrimonio genetico tra genitori e figli.

Come abbiamo avuto modo di trattare attraverso le interviste svolte alle famiglie omogenitoriali italiane, questo aspetto viene a presentarsi anche nel quotidiano di queste famiglie che sperimentano forme educative che prescindono dalla definizione di ruoli di genere come quelli di maternità e paternità. Al contrario, all’interno dei limiti imposti dalla legge si viene ad evidenziare come il diritto operi uno sbilanciamento tra queste due posizioni. Il differente trattamento a livello giuridico che hanno le differenti pratiche – la GPA e l’inseminazione eterologa – conferma come la maternità assuma a livello simbolico una centralità che porta la coppia composta da due uomini a dover affrontare un percorso più dispendioso sotto tutti i punti di vista e a dover subire una discriminazione maggiore rispetto alle coppie di donne. Questa disparità è dovuta al minor grado di esternalizzazione che coinvolge la fertilità femminile che porta le interpretazioni giuridiche a riconoscere la maternità alla donna che partorisce. Per questo motivo, la tecnica della GPA viene considerata lesiva dei diritti della donna interpretando la gestante come “madre” a cui vengono tolti i figli che partorisce. Una posizione confermata in Italia anche dalle recenti dichiarazioni di Matteo Salvini che invita a contrastare la pratica di “gestazione per altri”, anche se svolta all’estero, negando in assoluto il riconoscimento della doppia genitorialità di due padri. Una strada in realtà percorribile vista la possibilità di condurre una GPA “etica” che rispetta i parametri che garantiscono i diritti di tutte le parti coinvolte.

In Italia viene a presentarsi, dunque, una situazione che evidenzia l’incapacità che il diritto ha nel descrivere queste nuove *morfologie familiari* a causa della definizione che questo dà della famiglia tradizionale. In questo modo si assolutizza, come indiscutibile, un fattore come la “sessualità” che a causa dei nuovi sviluppi sociali manifesta il proprio carattere relativo. Con l’obiettivo di superare questa situazione è necessaria, secondo la prospettiva qui tracciata, la definizione di un modello che presenti dei presupposti con un alto grado di astrazione, neutralizzando l’incidenza che le figure “sessualizzate” di madre e padre assumono nella definizione di un modello

“legittimo” di famiglia. È necessario restituire al diritto una fisionomia che gli garantisca la possibilità di relazionarsi in maniera *adeguata* allo sviluppo sociale che caratterizza la contemporaneità.

Attraverso l’affermazione di un’identità relazionale, funzionale alla definizione di una “semantica contestuale”, il diritto naturale – che si fonda sulla stabilità di presupposti metafisici – evidenzia il proprio carattere arbitrario e dunque relativo (Saussure). Come sottolineato da Morris Ghezzi (2016), il diritto deve palesarsi come una forma di “estetica” che si afferma in quanto costruzione arbitraria che dipende dalla “scelta” operata a livello collettivo a partire alle preferenze espresse dalla società. In questo modo il diritto assume maggiore consapevolezza relativizzando i postulati che incorpora per tradizione rendendo pertinente il mutamento storico-culturale che caratterizza l’evoluzione sociale.

A questo punto è stata fondamentale l’identificazione di un meccanismo che permetta alla giurisprudenza di rivedere i propri “schematismi concettuali” – nello specifico di questa ricerca, la genitorialità come diritto esclusivo della coppia eterosessuale – potendo esprimere una scelta legata agli sviluppi dell’epoca contemporanea. Con questo obiettivo abbiamo trattato la necessità di una *positivizzazione del diritto* (Luhmann 1980; 1990) che, grazie alla funzione decisionale della “sentenza” come seconda fonte di diritto (Landowski 1989), permette di contestualizzare i presupposti normativi in relazione al contesto “storico-culturale” di riferimento. Le tecniche di PMA hanno permesso una relativizzazione della *topografia* che identificava la “famiglia tradizionale”, portando all’affermazione di situazioni contraddittorie all’interno della giurisprudenza italiana.

Il mancato riconoscimento della genitorialità gay porta ad una situazione che non è sostenibile a causa della numerosità delle questioni portate avanti davanti ai Tribunali italiani. La nostra giurisprudenza, assumendo una metafisica sostanzialista a partire dallo schematismo della sessualità, non è dotata di una strumentazione adeguata che permetta di rispondere alle richieste di riconoscimento avanzate. I riconoscimenti e le varie adozioni speciali concesse alle coppie *same-sex* italiane non stanno operando in maniera sistematica, implicando in questo modo un clima di incertezza che condiziona in maniera significativa le vite di queste famiglie. Attraverso la

proposta epistemologica avanzata in questo lavoro, sarebbe necessario prospettare la ridefinizione della nozione di “famiglia” che opera all’interno della nostra giurisprudenza, in linea con gli sviluppi internazionali su questo tema. Bisogna definire una forma di genitorialità svincolata dai ruoli di genere che permetta di tracciare una parentela come forma di “relazione pura” (Giddens 1992). Una relazione sociale che non si identifica con nessuna semantica ma che al contrario vede esclusivamente la relazione come parametro etico a partire da cui fondare un nuovo paradigma. Non possiamo aspettarci in breve tempo che in Italia le tecniche di PMA vengano aperte anche alle coppie *same-sex* e a maggior ragione che questo avvenga con la GPA, che è vietata in quanto pratica che offende la dignità della donna.

Tuttavia, attraverso la definizione di una genitorialità *gender neutral* è possibile iniziare a tracciare degli step intermedi che magari possono lasciare a questi soggetti maggiori possibilità di scelta. Come abbiamo avuto modo di vedere il limite della genitorialità gay non agisce esclusivamente con il divieto della legge 40, ma anche con il divieto di adozione che preclude questa strada a queste coppie. È questo doppio divieto che condiziona le coppie che sono obbligate a rivolgersi alle cliniche estere per affrontare un percorso dispendioso sotto il punto di vista economico e medico. Come testimoniato dalle coppie intervistate, le coppie gay italiane si differenziano dalle altre europee in quanto presentano la peculiarità di essere legate geneticamente ai propri figli, perché avuti tramite PMA. Molti hanno confermato, infatti, come avrebbero scelto di diventare genitori tramite adozione se questa strada fosse stata possibile. Al contrario il divieto definisce la PMA svolta all’estero come unico mezzo per diventare genitori, implicando in questo modo una discriminazione economica che rende possibile la genitorialità solo alle coppie che possono permetterselo.

Le coppie non vedono nella relazione genetica un fattore fondamentale per la genitorialità, è la necessità di questa relazione davanti allo Stato a rendere questo aspetto fondamentale per il riconoscimento. In questo senso, definire una genitorialità come relazione sociale di “co-responsabilità” tra genitori e figli permetterebbe l’apertura indiscriminata dell’istituto dell’adozione e il riconoscimento legittimante di quelle famiglie che invece si formerebbero grazie alla procreazione assistita all’estero: un’eterogeneità di modalità

attraverso cui raggiungere la genitorialità che dev'essere garantita per lo sviluppo delle conformazioni sociali che meritano tutela, come le coppie *same-sex* a partire dall'equiparazione che queste hanno con la coppia eterosessuale seguendo quanto affermato dalla legge Cirinnà del 2016. In Italia, al contrario, assistiamo ad una limitazione ideologica attuata dal diritto a partire da postulati religiosi e politici che trovano la propria legittimazione esclusivamente per tradizione attraverso una *sostanzializzazione* culturale della categoria semantica di sessualità. Criticando questa prospettiva, nelle pagine di questo lavoro, abbiamo evidenziato come la famiglia si sviluppi a partire da un'etica relazionale che trova ragion d'essere nella propria performatività e non a partire da uno schematismo semantico – nel caso specifico la categoria di “sessualità” - che ne orienta, precedentemente, gli sviluppi e l'intelligibilità sociale. L'affermazione di questa etica all'interno del diritto permetterebbe, secondo la prospettiva di questa ricerca, il riconoscimento di un paradigma familiare in linea con le tendenze evolutive della società legate allo sviluppo delle nuove tecnologie riproduttive.

BIBLIOGRAFIA

Agamben, Giorgio

(2008) *Signatura rerum*, Torino, Bollati Boringhieri.

Almeling, René

(2011) *Sex cells: The Medical Market of Eggs and Sperm*, Berkeley, University of California press.

Ardovino, Adriano

(2011) *Raccogliere il mondo. Per una fenomenologia della rete*, Roma, Carocci.

Arendt, Hannah

(1997) *La banalità del male*, Milano, Feltrinelli.

Atkinson, R.

(1999) *The Life Story Interview*, London, Sage (tr. It. "L'intervista narrativa, Milano, Raffaello Cortina, 2002).

Austin, John L.

(1962) *How to Do Things with Words*, London, Oxford University Press (tr. It. *Come fare cose con le parole*, Genova, Marietti, 1987).

Barbieri, Daniele

(2011) *Il linguaggio della poesia*, Milano, Bompiani.

Baudrillard, Jean

(1983) *Simulations*, New York, Semiotext(e).

Becker, G. S

(1981) *A Treatise on the Family*, Cambridge MA, Harvard University Press.

Bertaux, D.

(1998) *Les Récits de vie*, Paris, Nathan (tr. It. "Racconti di vita. La prospettiva etnosociologia, Milano, Franco Angeli, 1999).

Bertone, Chiara

(2015) “Il fascino discreto delle famiglie omogenitoriali. Dilemmi e responsabilità della ricerca”, in *Cambio*, anno V, numero 9.

Bichi, R.

(1999) *Campo biografico e intellegibilità longitudinale*, in “Studi di sociologia”, a. XXXVII, n. 1, pp. 27-54.

(2002) *L'intervista biografica. Una proposta metodologica*, Milano, Vita e Pensiero.

Boltanski, L.; Chiapello

(2014) *Il nuovo spirito del Capitalismo*, Milano, Mimesis.

Bonacorso, Monica

(1993) *Mamma e papà omosessuali*, Roma, editori riuniti.

(2008) *Conceiving Kinship: Heterosexual, Lesbian and Gay Procreation, Family and Relatedness in the Age of Assisted Conception in Southern Europe*, New York, Berghahn Books.

Bosisio, R; Ronfani, P.

(2015) *Le famiglie omogenitoriali. Responsabilità, regole e diritti*, Roma, Carocci.

Bourdieu, Pierre

(1986) *Le force du droit. Eléments pour une sociologie du champ juridique*, in “Actes de la recherche en sciences sociales”, 64, 1, (tr. It. “La forza del diritto. Elementi per una sociologia del campo giuridico, Roma, Armando Editore, 2017).

Braidotti, Rosi

(2006) *Transposition: On nomadic Ethic*, Cambridge, Polity Press (tr. It. *Trasposizioni. Sull'etica nomade*, Roma, Luca Sossella editore, 2008).

(2013) *The Posthuman*, Cambridge, Polity Press (tr. It. *Il postumano*, Roma, DeriveApprodi, 2014).

Butler, Judith

(1991) *Gender Trouble*, London and New York, Routledge (tr. It. *Questione di genere*, Roma-Bari, Laterza, 2013).

(1993) *Bodies That Matter*, London and New York, Routledge (tr. It. *Corpi che contano*, Milano, Feltrinelli, 1997).

(2004) *Undoing gender*, London and New York, Routledge (tr. It. *Fare e disfare il genere*, Milano-Udine, Mimesis, 2014)

Cadoret, Anna

(2008) *Genitori come gli altri. Omosessualità e genitorialità*, Milano, Feltrinelli.

Carsten, Janet

(2001) *Culture of relatedness: New Approaches to the Study of Kinship*, Cambridge, Cambridge University Press.

(2004)

Cavicchioli, Sandra

(2002) *I sensi, lo spazio, gli umori e altri saggi*, Milano, Bompiani.

Clarke, Adele

(1998) *Disciplining Reproduction. Modernity, American Life Sciences, and the Problems of Sex*, Berkeley, University of California press.

(2007) *Reflections on the Reproductive Sciences in Agriculture in the UK and US, ca 1900-2000+*, in “*Studies in History and Philosophy of Science Part C: Studies in History and Philosophy of Biological and Biomedical Sciences*”, 38 (2), pp. 316-339.

Cooper, Melinda; Waldby, Catherine

(2014) *Clinical Labor. Tissue Donors and Research Subjects in the Global Bioeconomy*, Durham, Duke University Press (tr. It. *Biolavoro globale. Corpi e nuova manodopera*, Roma, DeriveApprodi, 2015).

Culler, Johnatan

(1982) *On decostruction*, Ithaca, Cornell University Press (tr. It. *Sulla decostruzione*, Milano, Bompiani, 1988).

Daniels, Cynthia R.; Golden, Janet

(2004) *Procreative Compounds: Popular Eugenics, Artificial Insemination and the Rise of the American Sperm Banking Industry*, in *Journal of Social History* (Vol. 38, n. 1), Fairfax County, George Mason University press, pp. 5-27)

Debord, Guy

(1967) *La Société du spectacle*, Paris, Éditions Buchet-Chastel, 1967 (tr.it. *La società dello spettacolo*, Milano, Baldini Castoldi Dalai, 2001).

Delaisi De Perseval, G.; Collard, C.

(2007) *La gestation pour autrui: Un bricolage des représentation de la paternité et de la maternité euro-américaines*, in "L'Homme", 183.

De Lauretis, Teresa

(1999) *Soggetti eccentrici*, Milano, Feltrinelli.

Deleuze, Gilles

(1973) *A quoi reconnait-on le structuralisme?*, in *Historie de la Philosophie*, vol. VIII, Paris, Hachette (tr. It. *Da cosa si riconosce lo strutturalismo?*, in *Lo strutturalismo*, Milano, SE, 2004).

Deleuze, G., Guattari, F.

(1980) *Mille plateaux*, Paris, Minuit (tr. It. *Mille piani*, Milano, Enciclopedia Italiana Treccani).

Demaria, Cristina

(2003) *Teorie di genere*, Milano, Bompiani.

Derrida, Jaques

- (1967a) *De la Grammatologie*, Paris, Minuit (tr. it. *Della grammatologia*, Milano, Jaca Book, 1969).
- (1967b) *L'écriture et la Différance*, Paris, Seuil (tr. it. *La scrittura e la differenza*, Torino, Einaudi, 1971).
- (1967c) *La voix et le phénomène*, Paris, Presses Universitaires de France (tr. it. *La voce e il fenomeno*, Milano, Jaca Book, 1968).
- (1972) *Marges – de la philosophie*, Paris, Minuit (tr. it. *Margini – della filosofia*, Torino, Einaudi).
- (1993) *Spectres de Marx*, Paris, Editions Galilée (tr. it. *Spettri di Marx*, Milano, Cortina, 1994).

Eco, Umberto

- (1968) *La struttura assente*, Milano, Bompiani.
- (1975) *Trattato di semiotica generale*, Milano, Bompiani (nuova ed. *La nave di Teseo*, Milano, 2016).
- (1984) *Semiotica e filosofia del linguaggio*, Torino, Einaudi.
- (1985) *Sugli specchi e altri saggi*, Milano, Bompiani.
- (1990) *I limiti dell'interpretazione*, Milano, Bompiani (nuova ed. *La nave di Teseo*, Milano, 2016).
- (1997) *Kant e l'ornitorinco*, Milano, Bompiani.

Epstein, R. A.

- (1995) *Surrogacy. The Case for Full Contractual Enforcement*, “Virginia Law Review”, 81 (8), pp. 2305-2341.

Ferraris, Maurizio

- (2008) *Introduzione a Derrida*, Roma-Bari, Laterza.

Flamigni Carlo

- (2002) *La procreazione assistita*, Bologna, il Mulino.

Flamigni, Carlo; Balzano, Angela

- (2015) *Sessualità e riproduzione. Due generazioni in dialogo su diritti, corpi e medicina*, Torino, Ananke.

Flamigni, Carlo; Borini, Andrea

(2012) *La fecondazione e(s)terologa*, Roma, l'Asino d'oro.

Flamigni, Carlo; Bulletti, Carlo

(2017) *Fare figli. Storia della genitorialità dagli antichi miti all'utero artificiale*, Bologna, Pendragon.

Flamigni, Carlo; Mori, Maurizio

(2005) *La legge sulla procreazione medicalmente assistita. Paradigmi a confronto*, Milano, il Saggiatore.

(2014) *La fecondazione assistita dopo dieci anni di legge 40. Meglio ricominciare da capo!*, Torino, Ananke.

Floch, Jean-Marie

(1990) *Sémiotique, marketing et communication*, Paris, Presses Universitaires de France (tr. It. *Semiotica, marketing e comunicazione*, Milano, Franco Angeli, 1992).

Fontanille, Jaques

(2008) *Pratiques Sémiotiques*, Paris, Puf (tr. It. *Pratiche semiotiche*, Pisa, Edizioni ETS, 2010).

Foucault, Michel

(1975) *Surveiller et punir. Naissance de la prison*, Paris, Gallimard (tr. It. *Sorvegliare e punire. Nascita della prigione*, Torino, Einaudi, 1976)

(1976) *Histoire de la sexualité. I. La volonté de savoir*, Paris, Gallimard (tr. It. *La volontà di sapere*, Milano, Feltrinelli, 1978)

Franklin, S.

(1997) *Embodied Progress, a Cultural Account of Assisted Reproduction*, London-New York, Routledge.

Freeman T. *et al.* (a cura di)

(2014) *Relatedness in Assisted Conception*, Cambridge, Cambridge University press.

Giddens, Anthony

(1992) *The Transformation of Intimacy. Sexuality, Love and Eroticism in Modern Societies*, Cambridge, Polity Press (tr. It. *La trasformazione dell'intimità. Sessualità, amore ed erotismo nelle società moderne*, Bologna, il Mulino).

Gilbert, Scott F.

(2003) *Developmental Biology*, Sunderland MA, Sinauer Associates, (tr. It. "Biologia dello sviluppo" con Barresi M.J.F., Milano, Zanichelli).

Glaser, B.; Strauss, A.

(1967) *The discovery of grounded theory: strategies for qualitative research*, Chicago, Aldine.

Gramolini, Cristina

(2019) "Frattura scomposta. Il dibattito sulla surrogazione di maternità nel movimento LGBT+ italiano" in Corradi Laura, *Odissea embrionale*, Milano-Udine, Mimesis.

Greimas, Algirdas, J.

(1966) *Sémantique structurale*, Paris, Librairie Larousse (tr. it. *Semantica strutturale*, Milano, Rizzoli editore, 1968)

(1970) *Du sens*, Paris, Seuil (tr. It. *Del senso*, Milano, Bompiani, 1974).

(1983) *Du sens II*, Paris, Seuil (tr. It. *Del senso 2*, Milano, Bompiani, 1984)

Greimas, A.J.; Courtes, J.

(1979) *Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la théorie du langage*, Paris, Hachette (tr. It. *Semiotica. Dizionario ragionato della teoria del linguaggio*, Firenze, La Casa Usher, 1986, nuova ed. Bruno Mondadori, 2007).

Gribaldo, Alessandra

(2005) *La natura scomposta. Riproduzione assistita, genere, parentela*, Roma, Luca Sossella editore.

Grilli, Simonetta

(2014) *Scelte di filiazione e nuove relazionalità. Riflessioni a margine di una ricerca sull'omogenitorialità in Italia*, in *Voci*, 11, pp. 24-42.

(2019) *Antropologia delle famiglie contemporanee*, Roma, Carocci.

Guerzoni, Corinna Sabrina

(2020) *Sistemi procreativi. Etnografia dell'omogenitorialità in Italia*, Milano, Franco Angeli.

Heidegger, Martin

(1927) *Sein und Zeit*, Tübingen, Marx Nyemeyer Verlag (tr.it. *Essere e tempo*, Milano, Longanesi, 1976).

Hjelmslev, Louis

(1928) *Principes de grammaire générale*, Copenaghen, Host [PGG] (tr. It. *Principi di grammatica generale*, Bari, Levante, 1998).

(1935) *La catégorie des cas. Étude de grammaire générale* [CC], Acta Jutlandica, VII, pp. I-XII e pp. 1-184, Aarhus, Universitetsforlaget I, 1935 (tr. It. *La categoria dei casi. Studio di grammatica generale*, Lecce, Argo, 1999).

(1943) *Omkring sprogteoriens grundlæggelse*, Kobenhavn, Munksgaard; nuova ed. *Prolegomena to a Theory of Language* [PLG], Madison, Wisconsin University Press 1961 (tr. it. *I fondamenti della teoria del linguaggio*, Torino, Einaudi, 1968).

(1975) *Résumé of a Theory of Language* [R], Copenaghen, Nordisk Sprog- og Kulturvorl (tr. it. *Résumé: teoria del linguaggio*, Vicenza, Terra ferma, 2009).

(1985) *Nouveaux Essais* [Ne], Paris, PUF.

Husserl, Edmund

(1913) *Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philosophie*, Halle, Max Nyemeyer (tr. It. *Idee per una fenomenologia pura e per una filosofia fenomenologica*, Torino, Einaudi, 2002).

Irigaray, Luce

(1974) *Speculum. De l'autre femme*, Paris, Minuit (tr. It. *Speculum. L'altra donna*, Milano, Feltrinelli, 1975).

Jasanoff, Sheila

(2008) *Fabbriche della natura. Biotecnologie e democrazia*, Milano, il Saggiatore.

Konrad, M.

(2005) *Nameless Relations: Anonymity, Melanesia and Reproductive Gift Exchange Between British Ova Donors and Recipients*, New York-Oxford, Berghahn Books.

Lakoff, George; Johnson, Mark

(1980) *Metaphors we live by* (tr.it. *Metafora e vita quotidiana*, Milano, Bompiani, 2004).

Levi-Strauss, Claude

(1949) *Les structures élémentaires de la parenté*, Paris, PUF (tr. It. *Le strutture elementari della parentela*, Milano, Feltrinelli, 1969).

(1958) *Anthropologie structurale*, Paris, Plon (tr. It. *Antropologia strutturale*, il Saggiatore, Milano, 1966).

Liotard, Jean Francois

(1979) *La condition postmoderne: rapport sur le savoir*, Paris, Minuit (tr. It. *La condizione postmoderna*, Milano, Feltrinelli, 1981).

Lorenzetti, Anna

(2013) *Diritti in transito, la condizione giuridica delle persone transessuali*, Milano, Franco Angeli.

Lorusso, Anna Maria

(2010) *Semiotica della cultura*, Roma-Bari, Laterza.

Lotman, Yurij, M.

(1972) *La struttura del testo poetico*, Milano, Mursia.

Luhmann, Niklas

(1972) *Rechtssoziologie*, Reinbek, Rowohlt (tr. It. *Sociologia del diritto*, Roma-Bari, 1977).

(1975) *Macht*, Stuttgart, Ferdinand Enke (tr. It. *Potere e complessità sociale*, Milano, il Saggiatore, 1979).

(1980) *Gesellschaftsstruktur und Semantik*, Frankfurt, Suhrkamp (tr. It. *Struttura della società e semantica*, Roma-Bari, Laterza, 1983).

(1981) *Ausdifferenzierung des Rechts. Beiträge zur Rechtssoziologie und Rechtslehre*, Frankfurt, Suhrkamp (tr. It. *La differenziazione del diritto*, Bologna, il Mulino, 1991).

Luhmann, N; De Giorgi, R.

(1991) *Teoria della società*, Milano, Franco Angeli.

Mamo, L.

(2007) *Queering Reproduction: Achieving Pregnancy in the Age of Technoscience*, Durham, Duke University press.

Marrone, Gianfranco

(2020) “Il discorso animale” in Bertrand, Marrone (a cura di) *La sfera umanimale. Valori, racconti, rivendicazioni*, Milano, Meltemi.

Martignani, Luca

(2013) *Sociologia e nuovo realismo. Ontologia sociale e recupero dell'interpretazione*, Milano-Udine, Mimesis.

Mattalucci, Claudia

(2017) *Antropologia e riproduzione*, Milano, Raffaello Cortina.

Millot, Catherine

(1984) *Al di là del sesso: saggio sul transessualismo*, Milano, Franco Angeli.

Morin, Edgar

(2001) *La Méthode 5. L'Humanité de l'Humanité*, Parigi, Editions du Seuil
(tr. It. *Il metodo 5. L'identità umana*, Milano, Raffaello Cortina, 2002).

Morris, Charles W.

(1946) *Signs, Language and Behaviour*, New York, Prentice Hall (tr. It.
Segni, linguaggio e comportamento, Milano, Longanesi, 1949).

Mucci, Clara

(2001) *Il teatro delle streghe*, Napoli, Liguori editore.

(2009) *I corpi di Elisabetta*, Pisa, Pacini editore.

Nancy, Jean-Luc

(1996) *Être singulier pluriel*, Paris, Galilée (tr. It. *Essere singolare plurale*,
Torino, Einaudi, 2001).

(2003) *L'être-avec de l'être-là*, in "Lieu-Dit" 19 (tr. It. *Sull'agire. Heidegger
e l'etica*, Napoli, Cronopio, 2005).

Olagnero, M.; Saraceno, C.

(1993) *Che vita è. L'uso dei materiali biografici nell'analisi sociologica*,
Roma, Nuova Italia Scientifica.

Pande, A.

(2014) *Wombs in Labor: Transnational Commercial Surrogacy in India*, New
York, Columbia University Press.

Panosetti, Daniela

(2015) *Semiotica del testo letterario*, Roma, Carocci.

Paolucci, Claudio

(2010) *Strutturalismo e interpretazione*, Milano, Bompiani.

Paolucci, Claudio (a cura di)

(2007) *Studi di semiotica interpretativa*, Milano, Bompiani.

Parisi, Maria Luisa

(2014) *Processi di normalizzazione e regimi di verità. Raccontare la famiglia: note a margine di una ricerca sull'omoparentalità*, in *Voci*, 11, pp. 58-68.

(2017) *La fecondazione con donazione di gamete dopo la Legge 40: esperienze procreative fra normatività, tabù e desiderio*, in Mattalucci (a cura di), *Antropologia e riproduzione*, Milano, Raffaello Cortina, pp. 27-59.

Parkin, David

(1997) *Kinship: an Introduction to the Basic Concepts*, Hoboken New Jersey John Wiley and Sons Ltd.

Peirce, Charles, S.

(1931-1958) *Collected Papers*, 8 voll., Cambridge, Harvard University press
(tr. It. Parz. In Peirce, 1980, 1984, e in Peirce, *Categorie*, Roma-Bari, Laterza, 1992).

Preciado, Paul B.

(2002) *Manifesto contrasexual*, Barcelona, Editorial Anagrama (tr. It. *Manifesto contrasessuale*, Roma, Fandango libri, 2019).

Ragonè, Helene

(1994) *Surrogate Motherhood: Conception in the Heart*, Boulder (CO)-Oxford, Westview.

(2004)

Radin, M. J

(1996) *Contested Commodities*, Cambridge MA, Harvard University Press.

Rastier, Francois

(2007) *Semantica interpretativa. Dalle forme semantiche alla testualità*, in Paolucci (a cura di), *Studi di semiotica interpretativa*, Milano, Bompiani, pp. 203-286.

Regazzoni, Simone

(2006) *La decostruzione del politico*, Genova, Il Nuovo Melangolo.

Remotti, Francesco

(1996) *Contro l'identità*, Roma-Bari, Laterza.

(2013) *Fare umanità. I drammi dell'antropoiesi*, Roma-Bari, Laterza.

Restaino, Franco

(2002) "Il pensiero femminista. Una storia possibile", in Cavarero, Restaino (a cura di) *Le filosofie femministe*, Milano, Bruno Mondadori editori.

Rose, Nikolas

(2007) *La politica della vita. Biomedicina, potere e soggettività nel XXI secolo*, Einaudi, Torino.

Rossi-Landi, Ferruccio

(1968) *Il linguaggio come lavoro e mercato*, Milano, Bompiani.

(1972) *Semiotica e ideologia*, Milano, Bompiani.

Saraceno, Chiara

(2012) *Coppie e famiglie. Non è questione di natura*, Milano, Feltrinelli.

(2019) "Dilemmi intorno alla gestazione per altri" in Corradi Laura, *Odissea embrionale*, Milano-Udine, Mimesis.

Sassatelli, Roberta

(2000) *Presentazione*, in Garfinkel, H. "Agnese", Roma, Armando editore, pp. 7-44.

Saussure, Ferdinand De

(CLG) *Cours de linguistique générale*, Paris, Payot (tr. it. *Corso di linguistica generale*, Roma-Bari, Laterza, 1967).

(SLG) *Écrits de linguistique générale*, Paris, Gallimard (tr. It. *Parziale Scritti inediti di linguistica generale*, Roma-Bari, Laterza, 2005).

Shiva, Vandana

(2005) *Le nuove guerre della globalizzazione*, Milano, UTET.

Sini, Carlo

(1992) *Etica della scrittura*, Milano, Il Saggiatore.

Spender, Dale

(1980) *Man Made Language*, London, Routledge and Kegan Paul.

Stanley, A.

(1998) *From Bondage to Contract. Wage Labor, Marriage, and the Market in the Age of Slave Emancipation*, Cambridge, Cambridge University press.

Strathern, M.

(1992) *After Nature: English Kinship in the Late Twentieth Century*, Cambridge, Cambridge University press.

Tarnovski, Flavio Luiz

(2010) *Etre père et homosexuel dans la France contemporaine. Thèse de doctorat en anthropologie sociale*, Toulouse, EHESS.

Teman, E.

(2009) "Embodying surrogate motherhood: Pregnancy as a dyadic body-project". In *Body and Society*, 15, 3, pp. 47-69.

(2010) *Birthing a Mother: The surrogate body and the Pregnant Self*, Berkeley CA, University of California Press.

Thompson, C.

(2005) *Marketing Parents: The Ontological Choreography of Reproductive Technologies*, Cambridge-London, MIT press.

Tosini, Domenico

(2009) *Niklas Luhmann: il diritto nella teoria dei sistemi sociali*, in Campesi G., Populizio I. e Riva N., "Diritto e teoria sociale: introduzione al pensiero socio-giuridico contemporaneo, Roma, Carocci.

Traini, Stefano

(2006) *Le due vie della semiotica*, Milano, Bompiani.

Treves, Renato

(1987) *Sociologia del diritto. Origini, ricerche, problemi*, Torino, Einaudi.

Vattimo, Gianni; Rovatti, Pier Aldo

(1983) *Il pensiero debole*, Milano, Feltrinelli.

Violi, Patrizia

(1986) *L'infinito singolare. Considerazioni sulle differenze sessuali nel linguaggio*, Verona, Essedue edizioni.

(1997) *Significato e esperienza*, Milano, Bompiani.

(2007) *Lo spazio del soggetto nell'enciclopedia*, in Paolucci (a cura di), *Studi di semiotica interpretativa*, Milano, Bompiani, pp. 177-202.

Volosinov, Valentin

(1929) *Marksizm i filosofija jazika*, Leningrado (tr. It. Marxismo e filosofia del linguaggio, Bari, Dedalo libri, 1976).

Waldby, C; Mitchell, R

(2006) *Tissue Economies. Blood, Organs, and Cell Lines in Late Capitalism*, Durham NC, Duke University Press.

Yeatman, A

(1996) *Interpreting Contemporary Contractualism*, "Australian Journal of Social Issues", 31 (1), pp. 39-54.